



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1337

Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione attraverso un codice alfanumerico per le
Forze di polizia in servizio di ordine pubblico

Indice

1. DDL S. 1337 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1337	4
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	11
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 189 (pom.) del 06/08/2014	12
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 197 (pom.) del 18/09/2014	15
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 208 (pom.) del 21/10/2014	25
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 216 (pom.) del 12/11/2014	33
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 220 (ant.) del 25/11/2014	39
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 222 (pom.) del 27/11/2014	44
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 224 (pom.) del 02/12/2014	46
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 237 (pom.) del 14/01/2015	51
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 246 (pom.) del 04/03/2015	53
1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 248 (pom.) del 10/03/2015	127
1.3.2.1.11. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 249 (pom.) dell'11/03/2015	140
1.3.2.1.12. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 250 (pom.) del 12/03/2015	153
1.3.2.1.13. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 256 (pom.) del 26/03/2015	160
1.3.2.1.14. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 331 (pom.) del 14/10/2015	168
1.3.2.1.15. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 333 (pom.) del 21/10/2015	170
1.3.2.1.16. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 369 (pom.) del 16/02/2016	172
1.3.2.1.17. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 419 (pom.) del 07/09/2016	191
1.3.2.1.18. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 482 (pom.) del 09/05/2017	193
1.4. Trattazione in Assemblea	202
1.4.1. Sedute	203
1.4.2. Resoconti stenografici	204
1.4.2.1. Seduta n. 370 (ant.) dell'08/01/2015	205

1. DDL S. 1337 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1337
XVII Legislatura

Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico

Titolo breve: *identificazione appartenenti forze dell'ordine*

Iter
16 febbraio 2016: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.1337 **in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare

[Lorenzo Battista](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Marco Scibona](#) ([M5S](#)), [Alberto Airola](#) ([M5S](#)), [Laura Bignami](#) ([M5S](#)), [Fabrizio Bocchino](#) ([M5S](#)), [Enrico Cappelletti](#) ([M5S](#)), [Monica Casaletto](#) ([M5S](#)), [Roberto Cotti](#) ([M5S](#)), [Daniela Donno](#) ([M5S](#)), [Elena Fattori](#) ([M5S](#)), [Francesco Molinari](#) ([M5S](#)), [Maria Mussini](#) ([M5S](#)), [Maurizio Romani](#) ([M5S](#)), [Ivana Simeoni](#) ([M5S](#)), [Giuseppe Vacciano](#) ([M5S](#))
[Francesco Campanella](#) ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 2 aprile 2014)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **26 febbraio 2014**; annunciato nella seduta ant. n. 199 del 27 febbraio 2014.

Classificazione TESEO

MEDAGLIE E DISTINTIVI , DIVISE ED INSEGNE MILITARI , PERSONALE DI POLIZIA ,
ORDINE PUBBLICO

Articoli

OBBLIGHI (Art.1), PENE DETENTIVE (Art.1), DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Vito Claudio Crimi](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 6 agosto 2014) .

Assegnazione

Assegnato alla **1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)** in sede referente il 23 aprile 2014. Annuncio nella seduta pom. n. 236 del 23 aprile 2014.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1337

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1337

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BATTISTA , SCIBONA , AIROLA , BIGNAMI , BOCCHINO , CAPPELLETTI , CASALETTO , COTTI , DONNO , FATTORI , MOLINARI , MUSSINI , Maurizio ROMANI , SIMEONI , VACCIANO e CAMPANELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2014

Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico

Onorevoli Senatori. -- L'autorità e il prestigio delle Forze di polizia e dei suoi appartenenti si fondano non solo sul principio del primato della legge ma anche sul consenso dell'opinione pubblica e sulla condivisa percezione, che proprio gli appartenenti alle Forze dell'ordine, siano i primi ad essere soggetti alla legge e tenuti comunque al suo rigoroso rispetto in qualsiasi circostanza. Un principio che vale soprattutto quando le Forze di polizia possono essere costrette ad usare la forza per garantire la sicurezza dei cittadini o per ripristinare l'ordine. Tale principio si pone nell'ottica di avvalorare la credibilità, l'efficacia e l'efficienza delle Forze dell'ordine, poiché rafforzando queste caratteristiche si consolida il loro ruolo centrale nella difesa della democrazia.

Troppo spesso, nel corso degli ultimi anni, episodi legati alla gestione dell'ordine pubblico hanno riproposto questioni connesse con l'impiego delle Forze dell'ordine in situazioni che hanno visto le medesime rendersi responsabili di abusi, con la conseguenza che, a causa del comportamento dei singoli, risulta leso l'onore ed il prestigio dei Corpi di polizia nel loro complesso.

Nel corso delle passate legislature, alcune iniziative legislative parlamentari hanno sottolineato la necessità di dotare le Forze di polizia italiane di codici identificativi, al fine di rendere più agevole l'individuazione dei singoli agenti. Tali proposte, purtroppo, non hanno sortito alcun risultato positivo, nonostante vari sistemi identificativi siano già da tempo in uso sulle divise e sui caschi delle Forze dell'ordine di molti Paesi europei, peraltro in linea con quanto previsto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea e specificamente, al suo interno, la raccomandazione generale n. 192, che invita gli Stati membri ad assicurarsi che i propri agenti di polizia portino un numero di identificazione.

La normativa vigente in relazione ad armamento e divise, contenuta all'articolo 30 della legge 1° aprile 1981, n. 121 «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», prevede che i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale dei ruoli della suddetta Amministrazione che svolge funzioni di polizia siano stabiliti, anche in difformità alle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica. Mentre il secondo comma della succitata norma stabilisce che il Ministro dell'interno con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

Tenuto conto, dunque, della legislazione vigente, che deve essere attuata e valorizzata al fine di

favorire il riconoscimento degli operatori di polizia durante le manifestazioni, con il presente disegno di legge si propone di integrare il secondo comma del vigente articolo 30 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di prevedere che gli operatori delle Forze di polizia debbano esporre un codice alfanumerico personale finalizzato a consentirne l'identificazione durante il servizio di ordine pubblico.

In particolare, all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge si sostituisce il secondo comma dell'articolo 30 (Armamenti e divise) della legge 1° aprile 1981, n. 121, prevedendo che gli operatori delle Forze di polizia impegnati in servizio di ordine pubblico devono esporre un codice alfanumerico personale che ne consenta l'identificazione.

I criteri generali per regolare l'obbligo di utilizzo e le modalità d'uso, nonché le caratteristiche delle divise e dei relativi codici vengono determinati con decreto del Presidente della Repubblica -- previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze -- che deve essere adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge (comma 2, articolo 1, del disegno di legge).

L'ultimo comma dell'articolo 1 prevede la sanzione per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge, sia per l'operatore delle Forze di polizia, che per il superiore gerarchico il quale consenta i fatti di cui al presente articolo. Viene altresì fatto salvo, espressamente, il mantenimento delle sanzioni già oggi previste per il caso di più grave reato, ai fini del coordinamento con le disposizioni esistenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Gli operatori di cui all'articolo 16 devono esporre un codice alfanumerico personale finalizzato a consentirne l'identificazione durante il servizio di ordine pubblico. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono determinate le caratteristiche delle divise e dei relativi codici, nonché i criteri generali volti a regolarne l'obbligo di utilizzo e le modalità d'uso».

2. Il decreto di cui all'articolo 30, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni della presente legge è punita con l'arresto da tre mesi a un anno. La stessa pena si applica al superiore gerarchico che consente i fatti di cui al presente articolo.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1337
XVII Legislatura

Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico

Titolo breve: *identificazione appartenenti forze dell'ordine*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 189 \(pom.\)](#)

6 agosto 2014

Congiunzione di
[S.803](#), [S.1307](#),
[S.1412](#)

[N. 197 \(pom.\)](#)

18 settembre 2014

Adottato testo
base S.1307.
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 25
settembre 2014
alle ore 12:00

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 208 \(pom.\)](#)

21 ottobre 2014

Discusso
congiuntamente:
[S.803](#), [S.1307](#),
[S.1412](#)
Sull'esame dei ddl

[N. 216 \(pom.\)](#)

12 novembre 2014

[N. 220 \(ant.\)](#)

25 novembre 2014

[N. 222 \(pom.\)](#)

27 novembre 2014

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 224 \(pom.\)](#)
2 dicembre 2014

Discusso
congiuntamente:
[S. 803](#), [S. 1307](#),
[S. 1412](#)
Congiunzione di
[Petizione n. 1360](#)

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 237 \(pom.\)](#)
14 gennaio 2015

Discusso
congiuntamente:
[S. 803](#), [S. 1307](#),
[S. 1412](#), [Petizione](#)
[n. 1360](#)

[N. 246 \(pom.\)](#)
4 marzo 2015

Sull'esame dei ddl

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 248 \(pom.\)](#)
10 marzo 2015

Discusso
congiuntamente:
[S. 803](#), [S. 1307](#),
[S. 1412](#), [Petizione](#)
[n. 1360](#)

[N. 249 \(pom.\)](#)
11 marzo 2015

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 250 \(pom.\)](#)
12 marzo 2015

Discusso
congiuntamente:
[S. 803](#), [S. 1307](#),
[S. 1412](#), [Petizione](#)
[n. 1360](#)

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 256 \(pom.\)](#)
26 marzo 2015

Discusso
congiuntamente:
[S. 803](#), [S. 1307](#),
[S. 1412](#), [Petizione](#)
[n. 1360](#)

[N. 331 \(pom.\)](#)
14 ottobre 2015

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 333 \(pom.\)](#)
21 ottobre 2015

Discusso
congiuntamente:
[S. 803](#), [S. 1307](#),
[S. 1412](#), [Petizione](#)
[n. 1360](#)

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 369 \(pom.\)](#)
16 febbraio 2016

Discusso
congiuntamente:
[S. 803](#), [S. 1307](#),
[S. 1412](#), [Petizione](#)
[n. 1360](#)
Congiunzione di
[Petizione n. 1457](#)

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 419 \(pom.\)](#)
7 settembre 2016

Discusso
congiuntamente:
[S. 803](#), [S. 1307](#),
[S. 1412](#), [Petizione](#)
[n. 1360](#), [Petizione](#)
[n. 1457](#)

[N. 482 \(pom.\)](#)
9 maggio 2017

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 189 (pom.) del 06/08/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 6 AGOSTO 2014
189^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[MORRA](#)

Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(803\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine*

[\(1307\)](#) **SCIBONA ed altri.** - *Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

[\(1337\)](#) **BATTISTA ed altri.** - *Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico*

[\(1412\)](#) **MANCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [CRIMI](#) (M5S) riferisce sui disegni di legge in titolo, recanti disposizioni in materia di identificazione degli agenti delle forze dell'ordine impegnati in operazioni di ordine pubblico.

Essi intendono perseguire la medesima finalità normativa, ovvero dotare gli agenti delle forze dell'ordine di un codice identificativo, ai fini di una loro riconoscibilità e identificazione. Viene

ribadito, infatti, l'obbligo, per tutte le Forze di polizia impegnate in operazioni di ordine pubblico, di indossare l'uniforme di servizio, prevedendo comunque che il personale esonerato da tale obbligo per ragioni di servizio sia comunque tenuto ad indossare specifici indumenti o altri strumenti di riconoscimento idonei ad identificarne chiaramente, anche a distanza, l'appartenenza alle forze dell'ordine.

Si prevede che i funzionari di pubblica sicurezza responsabili della direzione delle operazioni siano facilmente riconoscibili mediante l'utilizzo di apposito segno distintivo o indossando la fascia tricolore. Si dispone che un numero identificativo, chiaramente visibile a distanza e anche in condizioni di scarsa visibilità, sia riportato sui caschi protettivi utilizzati nel corso delle operazioni, nonché sull'uniforme e sui dispositivi di riconoscimento utilizzati dagli agenti in servizio esonerati dall'obbligo di indossare la divisa. In un apposito registro sono riportati i collegamenti tra i numeri identificativi e gli agenti che li indossano. È previsto, inoltre, il divieto di indossare fazzoletti o altri mezzi di protezione che non consentano l'identificazione dell'operatore, nonché di caschi, uniformi o equipaggiamenti non autorizzati dai regolamenti di servizio, nonché con numeri di identificazione alterati o appartenenti ad altri agenti.

Nel disegno di legge n. [803](#) viene specificato il divieto di indossare, per gli agenti esonerati dall'obbligo di indossare uniforme di servizio, indumenti o segni distintivi che possano qualificarli come appartenenti alla stampa o a servizi di pubblico soccorso, quali medici, paramedici o vigili del fuoco.

In tutti i disegni di legge si fa riferimento ad un apposito regolamento che deve essere emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, analogamente a quanto previsto all'articolo 30 della legge 1º aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza".

Sono, altresì, previste sanzioni per la violazione delle norme ivi previste, con modalità differenti. Nei disegni di legge nn. [1307](#) e [1337](#), la violazione è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno, mentre nei disegni di legge nn. [803](#) e [1412](#) sono disposte sanzioni pecuniarie dai 3.000 ai 10.000 euro, a seconda del tipo di violazione. Sono previste pene anche per i superiori gerarchici che tollerano i fatti oggetto di sanzione.

In merito all'identificazione delle Forze di polizia, precisa che nella risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea, al punto n. 192, si legge che i servizi di polizia nell'Unione utilizzano una forza sproporzionata in occasioni di avvenimenti o di manifestazioni pubbliche. Inoltre, si esortano gli Stati membri a fare in modo che il controllo democratico e giudiziario dei servizi incaricati di far applicare la legge e del loro personale sia rinforzato, che l'obbligo di rendere conto sia assicurato e che l'impunità non abbia alcuno spazio in Europa, particolarmente in caso di uso sproporzionato della forza o di atti di tortura o di trattamenti inumani o degradanti. Infine, si invitano gli Stati membri ad assicurare che i propri agenti di polizia portino un numero di identificazione.

Ricorda che, nel 2011, a dieci anni dai tragici eventi del G8 di Genova, *Amnesty International Italia* ha lanciato una campagna di sensibilizzazione denominata "Diritti umani e polizia in Italia: Operazione trasparenza", in cui si sottolinea l'esigenza che le Forze di polizia, durante le operazioni di ordine pubblico, abbiano ben visibili elementi di identificazione individuale.

Rileva, inoltre, che, sin dal 2001, con la Raccomandazione Rec (2001)10, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato il cosiddetto Codice europeo sull'etica di polizia, in cui, oltre a ribadire il divieto per le forze di polizia di infliggere trattamenti inumani, si consiglia di ricorrere alla forza solo se strettamente necessario e si impone di verificare sempre la legalità delle azioni che la Polizia si prefigge di compiere. Inoltre, l'articolo 45 prevede che il personale di Polizia, in occasione dei suoi interventi, debba essere normalmente in grado di dar conto della propria qualifica e identità professionale.

Sottolinea che la presentazione da parte di quattro Gruppi parlamentari di disegni di legge di contenuto

sostanzialmente analogo dimostra la necessità e l'urgenza dell'intervento normativo. Ne auspica, quindi, un esame quanto più possibile rapido.

Il senatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea che il tema è stato approfondito anche dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.3.2.1.2. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 197 (pom.) del 18/09/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2014
197^a Seduta

Presidenza della Presidente

[FINOCCHIARO](#)

indi del Vice Presidente

[MORRA](#)

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Corpo forestale dello Stato, Cesare Patrone, Capo del Corpo forestale dello Stato, per Confindustria, Gaetano Maccaferri, Vicepresidente per la Semplificazione e l'Ambiente, per Unioncamere, Ferruccio Dardanello, Presidente, e Claudio Gagliardi, Segretario Generale, per R.E.T.E. Imprese Italia, Roberto Cerminara, Responsabile Settore Commercio e Legislazione d'impresa, Confcommercio - Imprese per l'Italia, per FP CGIL, CISL FP, UIL PA - UIL FPL, Marinella Perrini, Responsabile FP CGIL rapporti con il Parlamento, e Gerardo Romano, Coordinatore Nazionale UIL PA, per la UIL, Antonio Focillo, Segretario Confederale, e per la CISL, Fulvio Giacomassi, Segretario Confederale Dipartimento Politiche contrattuali del pubblico impiego e della formazione.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla

maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

(Parere alla 11a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 4.1000 riferito al disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta odierna, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) illustra una proposta di parere alternativo, pubblicata in allegato. Rileva, in particolare, l'eccessiva indeterminatezza dei principi e criteri direttivi della delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva, prevista dall'emendamento 4.1000. Sottolinea, inoltre, che l'introduzione, per le nuove assunzioni, di un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti potrebbe determinare una difformità di trattamento dei lavoratori in relazione all'anzianità di servizio.

Propone, pertanto, di formulare un parere contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dal relatore.

La proposta di parere alternativo, formulata dal senatore Endrizzi, è quindi preclusa.

(1612) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

(Parere alla 2a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 settembre.

La senatrice [BERNINI](#) (*FI-PdL XVII*), a nome del suo Gruppo, dichiara un voto contrario. A suo avviso, infatti, il ricorso alla decretazione d'urgenza appare inopportuno, in quanto amplifica la frammentarietà degli interventi normativi relativi al processo civile. Al contrario, sarebbe necessaria una riforma strutturale, che richiederebbe approfondimenti ulteriori e l'adozione di norme di coordinamento, in ragione della complessità del sistema della giustizia civile.

Pur ritenendo condivisibile - al fine di ridurre l'arretrato in materia di processo civile e deflazionare il contenzioso - l'introduzione di modelli alternativi di composizione delle controversie, mediante il ricorso all'arbitrato e alla negoziazione assistita da un avvocato, sottolinea l'assenza del requisito dell'urgenza, soprattutto considerando che, per alcune disposizioni, è prevista una efficacia differita, a partire dal 2015.

Rileva, infine, l'incertezza della copertura finanziaria, in quanto si opera una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Si tratta, pertanto, di risorse eventuali, reperite attraverso il contenimento della spesa.

La senatrice [BISINELLA](#) (*LN-Aut*), nel condividere le osservazioni della senatrice Bernini, ritiene che

la riforma del sistema processuale civile dovrebbe essere attuata attraverso un intervento normativo più ampio e meditato. Il ricorso alla decretazione d'urgenza, invece, rischia di determinare una situazione di incertezza, in attesa della definitiva conversione in legge del provvedimento, e non consente, peraltro, i necessari adeguamenti a livello organizzativo.

Annuncia, quindi, un voto contrario.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S) esprime perplessità sulla effettiva portata deflattiva del provvedimento. A suo avviso, infatti, in attesa della definitiva conversione in legge del provvedimento, si determinerà una situazione di incertezza, con un ulteriore aggravio dell'arretrato in materia di processo civile. Sarebbe opportuno, al contrario, riformare il settore in modo organico, mediante distinti disegni di legge relativi a specifiche materie. Dopo aver sottolineato l'insussistenza del requisito dell'urgenza, annuncia, quindi, il proprio voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore Torrisi, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(1613) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3a e 4a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) illustra il decreto-legge n. 109 del 2014, che prevede la proroga, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali e la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione; reca, inoltre, disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero (COMITES).

In particolare, il Capo I prevede le autorizzazioni di spesa dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, necessarie alla proroga della partecipazione italiana a diverse missioni internazionali che si svolgono in Europa, Asia e Africa. Inoltre, reca norme riguardanti il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale, nonché la disciplina in materia penale e contabile.

Il Capo II riguarda, invece, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché le elezioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero.

Infine, gli articoli 11 e 12 recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

Dopo aver sottolineato che il termine per il finanziamento delle missioni è scaduto il 30 giugno scorso e che le consultazioni per il rinnovo dei COMITES devono svolgersi entro il 31 dicembre 2014, propone alla Commissione un parere che riconosca sussistenti i presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) ritiene che il provvedimento abbia un carattere disomogeneo e sia privo

dei requisiti di necessità e urgenza. A suo avviso, peraltro, le missioni oggetto di proroga hanno un carattere che sembra contrastare con il principio sancito all'articolo 11 della Costituzione. Annuncia, quindi, il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (*Misto-ILC*) critica il ricorso reiterato, da parte del Governo, alla decretazione d'urgenza, nonostante le assicurazioni fornite inizialmente in senso contrario. Inoltre, si tratta di provvedimenti dal contenuto non omogeneo e carenti dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza.

Rileva inoltre che tale prassi, unita ad un incremento significativo della legislazione delegata, finisce per comprimere significativamente le prerogative del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(803\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine*

[\(1307\)](#) **SCIBONA ed altri.** - *Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

[\(1337\)](#) **BATTISTA ed altri.** - *Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico*

[\(1412\)](#) **MANCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 agosto.

Il relatore [CRIMI](#) (*M5S*) propone di adottare il disegno di legge n. [1307](#) come testo base per il seguito dell'esame.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è posta in votazione e accolta.

La [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore 12 di giovedì 25 settembre il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al disegno di legge n. [1307](#), adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

IN SEDE CONSULTIVA

(1119, 734, 845, 903 e 1067-A) Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MARAN](#) (*SCpI*) illustra il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito sul disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 16 settembre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

(922) Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo, parere non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 16 settembre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, in riferimento all'emendamento 1.0.2, l'esigenza che la disposizione di cui al capoverso "Art. 601-*bis*", primo comma, lettera *b*), sia formulata in modo da assicurare il pieno rispetto del carattere di tassatività proprio delle fattispecie penale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi ([n. 106](#))

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice [BISINELLA](#) (*LN-Aut*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 16 settembre, e propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni avanzata dalla relatrice.

[\(1167\)](#) *Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto*

(Parere all'8a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 16 settembre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

[\(1558\)](#) *Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fedriga e Caparini; Delia Murer ed altri; Damiano ed altri; Renata Polverini; Fedriga ed altri; Titti Di Salvo ed altri; Airaudo ed altri

(Parere all'11a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 16 settembre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche: audizione di esperti, di organizzazioni sociali e di associazioni

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta pomeridiana del 16 settembre.

La [PRESIDENTE](#) rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Interviene, in rappresentanza del Corpo forestale dello Stato, Cesare Patrone, Capo del Corpo forestale dello Stato.

Intervengono per porre questioni e formulare osservazioni i senatori [ENDRIZZI](#) (M5S), [DE PETRIS](#) (Misto-SEL), [LANZILLOTTA](#) (SCpI) e [CRIMI](#) (M5S).

Successivamente, per Confindustria, svolge un intervento Gaetano Maccaferri, Vicepresidente per la Semplificazione e l'Ambiente.

Intervengono dunque per porre questioni e formulare osservazioni i senatori [PAGLIARI](#) (PD) e [DEL BARBA](#) (PD).

Hanno quindi la parola, per Unioncamere, Ferruccio Dardanello, Presidente, e Claudio Gagliardi, Segretario Generale.

Per R.E.T.E. Imprese Italia, prende quindi la parola Roberto Cerminara, Responsabile Settore Commercio e Legislazione d'impresa, Confcommercio - Imprese per l'Italia.

Intervengono, quindi, per porre questioni e formulare osservazioni, la senatrice [LANZILLOTTA](#) (SCPI) e il senatore [COCIANCICH](#) (PD).

Successivamente, per FP CGIL, CISL FP, UIL PA - UIL FPL, intervengono Marinella Perrini, Responsabile FP CGIL rapporti con il Parlamento, e Gerardo Romano, Coordinatore Nazionale UIL PA.

Ha la parola, per porre questioni e formulare osservazioni, la senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-SEL).

Prende dunque la parola, per la UIL, Antonio Foccillo, Segretario Confederale.

Infine, per la CISL svolge il suo intervento Fulvio Giacomassi, Segretario Confederale Dipartimento Politiche contrattuali del pubblico impiego e della formazione.

Ha dunque la parola il relatore [PAGLIARI](#) (PD), per porre questioni e formulare osservazioni.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

[RESOCONTO STENOGRAFICO](#)

La seduta termina alle ore 17,10.

SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PROPOSTO DAI SENATORI ENDRIZZI, CRIMI E MORRA SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1428

La 1ª Commissione (Affari Costituzionali),

in sede di esame dell'emendamento 4.1000 al disegno di legge n. 1428, valutata, sotto il profilo generale, l'indeterminatezza dei principi e dei criteri direttivi della delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva, che comporta una palese violazione dell'articolo 76 della Costituzione;

considerato che la assoluta vaghezza dei criteri di delega attanaglia l'intero impianto normativo del disegno di legge 1428, a cui si somma una violazione in più parti degli ambiti competenziali di cui all'articolo 117, della Costituzione vigente;

considerato, inoltre, che:

la Carta costituzionale - laddove parla, nell'ambito dei "principi supremi", di una Repubblica «fondata sul lavoro» - va ben oltre il mero assunto simbolico nel porre, concretamente, il lavoro quale fondamento della dignità e della libertà della persona. Da tale base derivano tutti gli altri articoli che direttamente riguardano la tutela del lavoro e del lavoratore;

l'emendamento 4.1000 configura, alla luce dei rilievi esposti, una lesione dell'articolo 3, comma secondo della Costituzione, in base al quale la Repubblica deve rimuovere "gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economia e sociale del paese", dell'articolo 4, "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo tale diritto" e dell'articolo 35 "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni";

in virtù della genericità della delega conferita al Governo da tale articolo - in contrasto con il disposto dell'articolo 76 Cost. - ne può derivare una violazione, per i soggetti interessati dal progetto di modifica delle tutele, degli articoli 36 e 37 (in materia retributiva), 38 (tutela previdenziale e sicurezza sociale), 39 e 40 (contratto collettivo e diritti sindacali). Pertanto la disposizione in oggetto è suscettibile, sia nella discrezionalità della delega conferita, che nella sua applicazione concreta una volta eventualmente approvata, di porsi in contrasto con il principio di ragionevolezza (articolo 3 Cost) e con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (articolo 24 Cost), privando taluni lavoratori di strumenti di tutela attualmente riconosciuti;

l'articolo 4, comma 1, lettera c), nell'ambito della disciplina delle mansioni ed in assenza, nei criteri di delega, di garanzie di invarianza retributiva, rischia di affievolire, notevolmente, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo comma della Costituzione, secondo cui «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»;

con riferimento, inoltre, all'art. 4, comma 1, lettera d), riferito alla disciplina dei controlli a distanza pare assai preoccupante una sua «revisione», preso atto che le norme contenute nello Statuto dei Lavoratori già perseguono l'obiettivo di tutelare la libertà e la dignità del lavoratore e, a tal fine, introducono una serie di limiti all'esercizio del potere direttivo, del potere disciplinare e, dunque, anche del potere di controllo del datore di lavoro, senza mutare la struttura formale di tali poteri e con essa il relativo assetto normativo, così come delineato dal Codice civile (artt. 2086-2106 C.c.), esprime parere contrario.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 922 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, in riferimento all'emendamento 1.0.2, l'esigenza che la disposizione di cui al

capoverso "Art. 601-*bis*", primo comma, lettera *b*), sia formulata in modo da assicurare il pieno rispetto del carattere di tassatività proprio delle fattispecie penale.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 208 (pom.) del 21/10/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2014
208ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1344\)](#) **PALMA.** - *Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale*

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (LN-Aut), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dalla relatrice.

(1612) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La presidente [FINOCCHIARO](#) (PD), relatrice, dopo aver riferito sul decreto-legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dalla relatrice.

(1552) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Esame. Parere non ostativo)

La presidente [FINOCCHIARO](#) (PD), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dalla relatrice.

(1070) BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

(Parere alla 2a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La presidente [FINOCCHIARO](#) (PD), relatrice, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dalla relatrice.

(1626) Riforma della disciplina della responsabilità civile dei magistrati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La presidente [FINOCCHIARO](#) (PD), relatrice, dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dalla relatrice.

(361) RANUCCI e Francesca PUGLISI. - Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali

(Parere alla 7a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dalla relatrice.

IN SEDE REFERENTE

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Riprende la discussione generale.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S), riservandosi un esame più puntuale in sede emendativa, segnala alcune questioni meritevoli di approfondimento.

Innanzitutto, in merito al riordino delle funzioni di tutela dell'ambiente e del territorio, previsto all'articolo 7, comma 1, lettera a), ritiene opportuno istituire un corpo di polizia, comprendente anche

il Corpo forestale dello Stato, con specifiche competenze in materia di presidio ambientale. In riferimento alla lettera *b*), invece, formula osservazioni critiche circa l'attribuzione al Governo di un'ampia delega per la riorganizzazione dell'amministrazione centrale dello Stato, con lo scopo di rafforzare contestualmente il ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale disposizione, a suo avviso, appare imprimere una pericolosa svolta autoritaria, soprattutto in presenza di una legge elettorale chiaramente maggioritaria e del progetto di riforma costituzionale che, oltre a prevedere il superamento del bicameralismo perfetto, accresce notevolmente le prerogative del Governo in Parlamento.

Pur apprezzando il tentativo di ordinare e classificare le amministrazioni pubbliche, rileva che ciò potrebbe determinare dubbi interpretativi nell'applicazione delle leggi già vigenti.

Sottolinea, quindi, che il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 5, volto a modificare l'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990, sembra limitare la facoltà di intervento dell'amministrazione in via di autotutela, a fronte dell'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale avviate previa segnalazione certificata, ma in assenza dei requisiti richiesti.

Infine, ritiene impropria l'attribuzione al Governo della facoltà di definire, con riferimento alle società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, i criteri di scelta tra modello societario e modello dell'amministrazione autonoma, ovvero i criteri per l'internalizzazione. Sarebbe compito del Parlamento, infatti, precisare i principi direttivi nell'ambito dei quali il Governo dovrà esercitare la delega.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) ritiene condivisibile l'intento - enunciato all'articolo 1 - di introdurre semplificazioni per agevolare l'erogazione dei servizi ai cittadini da parte delle amministrazioni pubbliche. A tal fine, tuttavia, sarebbe opportuno richiamare la normativa in tema di autocertificazione, spesso invece disattesa, e ampliare la possibilità di effettuare pagamenti elettronici anche a favore dei gestori dei servizi di pubblica utilità. Cita, ad esempio, il pagamento del bollo auto presso lo sportello dell'ACI.

Esprime, quindi, valutazioni molto critiche sugli articoli 2 e 3 del disegno di legge, volti a modificare, rispettivamente, la disciplina in materia di conferenza dei servizi e di silenzio assenso tra amministrazioni. A suo avviso, infatti, la ridefinizione dei meccanismi decisionali della conferenza, con l'introduzione del principio di maggioranza, potrebbe avere effetti dannosi dal punto di vista della tutela ambientale, in considerazione dell'estensione, prevista all'articolo 3 del disegno di legge, delle disposizioni sul silenzio assenso anche alle amministrazioni preposte alla difesa del territorio. Inoltre, al fine di garantire una efficace istruttoria per la composizione degli interessi pubblici in sede di conferenza dei servizi, sarebbe opportuno individuare le associazioni e i comitati portatori di interessi pubblici da coinvolgere nel procedimento decisionale.

Quanto all'articolo 5, ritiene non condivisibile la proposta di modifica del comma 1 dell'articolo 21-*quiquies* della legge n. 241 del 1990. Sottolinea, infatti, che, in sede applicativa, potrebbe risultare difficile per le amministrazioni valutare se effettivamente il mutamento della situazione di fatto fosse non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento autorizzatorio, tale da consentire la revoca del provvedimento. Inoltre, critica l'esclusione della revoca per i provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici.

Rileva, quindi, la necessità di un riordino complessivo del comparto sicurezza, che non può limitarsi all'assorbimento delle competenze del Corpo forestale dello Stato in quelle delle altre Forze di polizia. Peraltro, il Corpo forestale ha competenze specifiche in campo ambientale e di tutela della biodiversità agroalimentare, a cui - a suo giudizio - sarebbe pericoloso rinunciare. Sarebbe opportuno, invece, approfondire la questione dei corpi forestali delle Regioni a statuto speciale, attualmente sottratti al controllo statale.

Dissente, inoltre, dall'ipotesi di abolire la figura del segretario comunale, che ha la funzione di controllo di legittimità degli atti, e di prevedere un ruolo unico della dirigenza pubblica direttamente

vincolato al Presidente del Consiglio. Tale disposizione, in considerazione della revisione della rete organizzativa degli uffici territoriali del Governo e dell'attribuzione ai prefetti della responsabilità nell'erogazione dei servizi ai cittadini, sembra configurare in senso eccessivamente verticistico l'amministrazione dello Stato.

Conclude, auspicando un'ampia disponibilità al confronto da parte del Governo.

Il senatore [MARAN](#) (*SCpI*) condivide l'intento del Governo di avviare un processo di ammodernamento della pubblica amministrazione, che potrebbe restituire capacità competitiva ad un settore pubblico gravemente inadeguato e in ritardo rispetto a quelli degli altri Paesi europei.

Riservandosi un esame puntuale in sede di discussione degli emendamenti, sottolinea che occorrerebbe un provvedimento organico e specifico in materia di riorganizzazione delle Forze di polizia. Ritiene valido il modello adottato nei Paesi dell'OCSE, nei quali due soli corpi di polizia svolgono le funzioni di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità. A suo avviso, infatti, la presenza di un numero elevato di forze dell'ordine determina sovrapposizione di competenze, incapacità di coordinamento e inefficienze. In tale ottica, annuncia la presentazione di un emendamento per il riordino delle forze di polizia impegnate in mare.

L'esame del disegno di legge delega del Governo, tuttavia, offre l'occasione per avviare l'adeguamento della forma di organizzazione territoriale dello Stato, svincolandola dalla dimensione provinciale.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) chiede alcuni chiarimenti in merito all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), e all'articolo 15, comma 1, lettere *b*) e *d*). A suo avviso, il Governo dovrebbe precisare secondo quali principi intende esercitare la delega in merito alla definizione dei criteri di scelta sulle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, nonché alla determinazione dei criteri per l'individuazione dei servizi pubblici di rilevanza economica e per la definizione degli ambiti territoriali ottimali. Sarebbe opportuno chiarire, infatti, se la disciplina che sarà prevista dal Governo con i decreti attuativi sarà conforme alla volontà espressa dai cittadini con il *referendum* del 2001.

Infine, ritiene inopportuno che il Governo preveda nel disegno di legge delega l'applicazione della legge n. 56 del 2014, in materia di enti locali, prima che sia approvato il progetto di riforma costituzionale che incide in misura significativa anche sul Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1307 E CONNESSI (IDENTIFICAZIONE APPARTENENTI FORZE DELL'ORDINE)

La [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge n. [1307](#), adottato come testo base, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#), su richiesta del senatore Pagliari, propone che a partire dalla prossima settimana, l'ordine del giorno della Commissione sia integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. [1151](#) in materia di riconoscimento della lingua italiana dei segni.
Propone, inoltre, che la seduta di domani, già convocata per le ore 14,30, sia anticipata alle ore 14.

La Commissione conviene.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta di domani, già convocata per le ore 14,30, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1307](#)

Art. 1

1.1

[GASPARRI](#), [MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare, comunque impegnato in servizio di ordine pubblico, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di caratteristiche delle divise."

1.3

[DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Sopprimere il comma 2.

Art. 2

2.1

[GASPARRI](#), [MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: ", secondo quanto determinato dal decreto di cui all'articolo 1".

2.3

[DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. I funzionari di pubblica sicurezza responsabili della direzione delle operazioni di ordine pubblico, anche se indossano la prevista uniforme, devono sempre portare la fascia tricolore o un altro evidente segno distintivo previsto dai decreti di cui all'articolo 1".

Art. 3

3.1

[GASPARRI](#), [MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: ", con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1".

3.3

[DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Il casco di protezione indossato dal personale delle Forze di polizia deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore il codice alfanumerico che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa".

3.4

[DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: ", secondo quanto determinato dal decreto di cui all'articolo 1".

Art. 4

4.1

[GASPARRI](#), [MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, dopo la parola: "strumenti", aggiungere la seguente: "armi".

4.3

[MANCONI](#), [LO MORO](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In occasione di manifestazioni di piazza o altre situazioni di intervento per ragioni di ordine pubblico, è fatto comunque divieto al personale delle Forze di polizia di portare indumenti o segni distintivi che lo possano qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso".

4.4

[DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. In occasione di manifestazioni di piazza o altre situazioni di intervento per ragioni di ordine pubblico, è fatto inoltre divieto al personale delle Forze di polizia, anche se autorizzato a operare non in uniforme per ragioni di servizio, di portare indumenti o segni distintivi che lo possono qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso, quali medici, paramedici e vigili del fuoco".

4.5

[MANCONI](#), [LO MORO](#), [DE CRISTOFARO](#)

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

"2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 6.000, nonché le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000, nonché le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.

3. Alle stesse sanzioni è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al presente articolo."

4.6

[DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 6.000, nonché le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.

1.3.2.1.4. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 216 (pom.) del 12/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2014
216^a Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(281\)](#) **MARINELLO** ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali*

[\(358\)](#) **RANUCCI**. - *Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali*

[\(643\)](#) **NENCINI** ed altri. - *Disciplina della rappresentanza di interessi*

[\(806\)](#) **D'AMBROSIO LETTIERI**. - *Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari*

[\(992\)](#) **MANCONI** e **ICHINO**. - *Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali*

[\(1191\)](#) **MILO** ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari*

[\(1497\)](#) **Isabella DE MONTE** ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi*

[\(1522\)](#) **ORELLANA** e **BATTISTA**. - *Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i*

decisori pubblici

(1632) Laura PUPPATO ed altri. - Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi - e petizioni nn. 217 e 768 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il senatore [MAZZONI](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo in discussione generale, ritiene non più rinviabile l'introduzione, nell'ordinamento italiano, di una disciplina della rappresentanza di interessi. Una regolazione secondo criteri di trasparenza di tale attività, infatti, consentirebbe una più ampia partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, attraverso il corretto confronto tra interessi diversi, nell'interesse della collettività. Si eviterebbero, in tal modo, quelle opacità che finora, in Italia, hanno contribuito a conferire una connotazione negativa all'attività di *lobbying*. Nello stesso tempo, una regolamentazione compiuta di tale attività potrebbe prevenire il rischio di fenomeni di condizionamenti o di illecite pressioni, soprattutto in considerazione della recente normativa che ha previsto la progressiva abolizione del finanziamento pubblico dei partiti.

Richiama, quindi, sinteticamente, i contenuti del disegno di legge n. [806](#), che intende facilitare l'accesso all'attività legislativa, normativa, regolatoria e amministrativa dei soggetti pubblici e privati, rappresentati da professionisti accreditati e professionalmente formati. Si tratta di figure professionali che necessitano, a suo avviso, di una rappresentanza associativa, di una formazione professionale adeguata, di una regolamentazione appropriata e di una definizione legislativa a tutela della loro professionalità. A tale scopo, si prevede l'istituzione di un registro dei portatori e rappresentanti di interessi particolari, i quali saranno tenuti a seguire anche un codice etico da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Inoltre, si prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di controllo, con lo scopo di verificare i requisiti ai fini dell'iscrizione nel registro e di vigilare sul rispetto del codice, nonché sugli obblighi e sui diritti dei rappresentanti di interessi particolari.

La senatrice [BISINELLA](#) (*LN-Aut*), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime l'orientamento favorevole del suo Gruppo circa l'opportunità di procedere ad audizioni di esperti in materia.

Il senatore [MARAN](#) (*SCpI*), nell'associarsi alle considerazioni della senatrice Bisinella, propone che siano auditi rappresentanti della Federazione relazioni pubbliche italiana (FERPI).

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) ritiene che sarebbe preferibile svolgere le audizioni solo dopo l'adozione del testo base, in modo che gli esperti possano offrire elementi utili per consentire ai parlamentari di svolgere in modo più consapevole la successiva attività emendativa.

La [PRESIDENTE](#), pur comprendendo il rilievo del senatore Endrizzi, reputa opportuno acquisire l'orientamento del relatore sulla questione.

Il relatore [CAMPANELLA](#) (*Misto-ILC*) ritiene che il contributo degli esperti della materia, oltre a consentire l'approfondimento delle questioni più rilevanti, possa offrire indicazioni utili per l'elaborazione di un testo da adottare come base per il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 novembre.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) si sofferma sullo schema di testo unificato presentato dalla relatrice e ancora non adottato dalla Commissione giustizia come base per il seguito dell'esame. Sottolinea che, a suo avviso, non emergono profili di criticità costituzionale. Al fine di adeguare l'ordinamento italiano a quello dei Paesi più avanzati sul piano del riconoscimento dei diritti, appare peraltro indispensabile regolare sia le unioni civili tra persone dello stesso sesso sia le convivenze di fatto tra persone eterosessuali, le quali - pur legate da una relazione affettiva - scelgono liberamente di non contrarre matrimonio.

Rileva, inoltre, la necessità di disciplinare - come proposto nel disegno di legge n. [909](#) - anche le unioni cosiddette di mutuo aiuto, che possono instaurarsi tra persone dello stesso sesso, legate da vincoli di parentela o amicizia. Queste forme di convivenza, determinate da situazioni di interdipendenza economica o affettiva, infatti, risultano sempre più diffuse a causa della crisi economica e della riduzione dei servizi sociali.

Il senatore [ROMANO](#) (*PI*) propone lo svolgimento di audizioni di esperti, al fine di approfondire la questione del riconoscimento di diritti ad altre forme di convivenza, in quanto il tema ha certamente implicazioni di natura costituzionale, ma coinvolge profili etici di assoluto rilievo.

Il senatore [MAZZONI](#) (*FI-PdL XVII*) sottolinea la necessità di adeguare il quadro normativo, tenendo conto dei cambiamenti culturali e di costume della società. A tale proposito, ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha già sollecitato il legislatore a individuare forme di tutela giuridica di queste forme di convivenza, alla luce degli articoli 2 e 29 della Costituzione. A suo avviso, tuttavia, lo schema di testo unificato proposto dalla relatrice e non ancora adottato dalla

Commissione giustizia come base per il seguito dell'esame, nel richiamare il modello tedesco, appare in contrasto con il quadro costituzionale di riferimento, in quanto prevede una sostanziale equiparazione al matrimonio.

Ritiene opportuno, quindi, riconoscere anche alle persone conviventi e non coniugate i diritti in materia previdenziale, assistenziale e sanitaria, mantenendo tuttavia inalterata la specificità del vincolo coniugale. A suo avviso, inoltre, bisognerebbe precisare anche gli obblighi e le responsabilità - connessi al riconoscimento di tali diritti - nei confronti del *partner* più debole, in caso di scioglimento del rapporto di convivenza.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) osserva che il legislatore non può restare indifferente di fronte ai mutamenti della realtà sociale, che risulta ormai molto articolata. Si assiste, infatti, alla formazione di vincoli di convivenza differenti dal matrimonio, che meritano di ricevere analoga tutela sotto il profilo giuridico per ragioni di uguaglianza. Ritiene, inoltre, che la trattazione dei disegni di legge sulle unioni civili e le convivenze di fatto debba prescindere da contrapposizioni di tipo ideologico o da considerazioni di natura elettorale, in quanto si tratta di temi sensibili, che hanno rilevanti implicazioni anche sul piano culturale.

La senatrice [BISINELLA](#) (*LN-Aut*) ritiene opportuno attendere la scelta di un testo base da parte della Commissione giustizia, al fine di orientare in modo efficace il dibattito, che altrimenti rischia di svolgersi solo su principi generali. In ogni caso, occorre compiere un esame approfondito delle soluzioni normative prospettate, valutando attentamente i profili di compatibilità costituzionale, per evitare confusione e improprie assimilazioni agli istituti civilistici conosciuti.

Il senatore [AUGELLO](#) (*NCD*) condivide l'esigenza di riconoscere adeguata tutela giuridica al fenomeno della convivenza al di fuori del regime matrimoniale. Ciò tuttavia non può giustificare un'equiparazione al matrimonio di altre forme di unione, soprattutto nei casi in cui il legame affettivo intercorra tra persone dello stesso sesso. Infatti, la Costituzione, nel definire la famiglia "società naturale" fondata sul matrimonio, presuppone - come emerge dagli orientamenti maggioritari della dottrina e della giurisprudenza - che il rapporto di coniugio possa instaurarsi solo tra persone eterosessuali. Pertanto, il suo Gruppo valuterà con particolare intransigenza la compatibilità delle proposte in tema di unioni civili con i profili costituzionali.

La relatrice [LO MORO](#) (*PD*), dopo aver ringraziato i senatori intervenuti nel dibattito per gli interessanti spunti di riflessione offerti, conferma che intende compiere un ulteriore approfondimento della materia. Tuttavia, a suo avviso, sarebbe preferibile attendere che la Commissione giustizia adotti un testo base, sul quale potrà essere formulata una compiuta e puntuale proposta di parere, che tenga conto dei molteplici profili coinvolti.

Il senatore [BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che sarebbe utile esprimere un parere di costituzionalità che preventivamente consenta di individuare quali criteri debbano essere osservati per definire una regolamentazione delle unioni civili compatibile con le norme costituzionali.

La [PRESIDENTE](#) propone di sospendere la discussione, in attesa che la Commissione di merito adotti un testo come base per il seguito dell'esame e lo trasmetta ai fini dell'espressione del parere. In quella fase, potrà essere valutata la proposta, avanzata dal senatore Lucio Romano, di svolgere un ciclo di audizioni di esperti.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, svolta nella giornata di ieri, nel corso della quale si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. [795](#) (scioglimento degli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere per infiltrazioni mafiose).

Si è altresì concordato di avviare l'esame del disegno di legge costituzionale n. [1561](#) (diritto di accesso a *Internet*) e del disegno di legge n. [452](#) (candidabilità, revoca e decadenza del mandato parlamentare), già iscritti all'ordine del giorno.

Infine, si è convenuto di proseguire l'esame dei disegni di legge n. [1307](#) e connessi (identificazione appartenenti forze dell'ordine).

La Commissione prende atto.

Comunica, inoltre, che non si è realizzato un consenso comune sulla proposta, avanzata dalla senatrice Lo Moro, di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. [1385](#) (disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati). Conseguentemente, la proposta dovrà essere posta in votazione.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,50.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (*Misto-ILC*), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene che, prima di procedere all'esame del disegno di legge in materia elettorale, sia opportuno attendere la definizione dell'*iter* della riforma costituzionale per il superamento del bicameralismo. Occorre valutare con attenzione, infatti, la scelta di un sistema elettorale orientato in senso maggioritario, in presenza di una riforma che affida solo alla Camera dei deputati la titolarità del rapporto di fiducia con l'Esecutivo e del potere legislativo.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene che non sia urgente procedere all'esame del disegno di legge elettorale, in quanto, qualora si svolgessero in tempi brevi, le elezioni politiche si svolgerebbero in base al sistema elettorale risultante dalla sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale.

A suo avviso, sarebbe preferibile avviare immediatamente l'esame del disegno di legge n. [452](#), che intende restituire credibilità e trasparenza al Parlamento, affrontando la questione preliminare della incandidabilità di persone condannate con sentenza definitiva.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. [1385](#).

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,20.

SULL'ESAME IN SEDE REFERENTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1385 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI)

La [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appena conclusa, nel corso della quale si è convenuto all'unanimità di iniziare l'esame del disegno di legge n. [1385](#) a partire dalla seduta di martedì 18 novembre.

Si è concordato, inoltre, di svolgere, previo consenso del Presidente del Senato, un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria legislativa, all'interno della quale, nelle giornate di mercoledì 19 e giovedì 20 novembre, procedere all'audizione di esperti e rappresentanti di istituzioni. Si è convenuto di audire i presidenti emeriti della Corte costituzionale Alfonso Quaranta, Franco Gallo, Gaetano Silvestri e Giuseppe Tesaro, i giudici emeriti della Corte costituzionale Sabino Cassese e Luigi Mazzella, il ministro dell'interno Angelino Alfano, il prefetto Nadia Minati, direttore centrale dei servizi elettorali del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, nonché i professori Antonio Agosta e Felice Carlo Besostri, con l'intesa che i Gruppi parlamentari potranno proporre ulteriori audizioni entro venerdì 14 novembre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.5. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 220 (ant.) del 25/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2014
220^a Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i professori Lorenzo Spadacini, Giuseppe Calderisi, Paolo Ridola, Massimo Villone, Francesco D'Onofrio, Antonio Agosta, Giovanni Tarli Barbieri, Fulvio Pastore, Beniamino Caravita di Toritto, Roberto Nania e Augusto Barbera.

La seduta inizia alle ore 10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La **[PRESIDENTE](#)** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appena conclusa, nella quale si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla prossima settimana, il disegno di legge n. **[1176-B](#)** (giorno del dono), nonché il disegno di legge costituzionale n. **[545](#)** (introduzione del principio di ammissibilità per i referendum abrogativi sulle leggi tributarie e di ratifica dei trattati internazionali).

Comunica, inoltre, che il Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, ha fatto proprio il disegno di legge n. **[803](#)** (identificazione appartenenti forze dell'ordine).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente dei disegni di legge in materia di elezione della Camera dei deputati: seguito dell'audizione di esperti

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 20 novembre.

La [PRESIDENTE](#) rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Svolgono i loro interventi i professori Lorenzo SPADACINI, Giuseppe CALDERISI e Paolo RIDOLA.

Prendono, quindi, la parola il senatore [Mario MAURO](#) (*GAL*), la senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*), il senatore [MAZZONI](#) (*FI-PdL XVII*), la senatrice [LO MORO](#) (*PD*) e il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*), nonché la [PRESIDENTE](#) per formulare osservazioni e porre quesiti, ai quali rispondono i professori CALDERISI, SPADACINI e RIDOLA.

Successivamente, intervengono i professori Massimo VILLONE, Francesco D'ONOFRIO, Antonio AGOSTA, Giovanni TARLI BARBIERI e Fulvio PASTORE.

Prendono, quindi, la parola i senatori [ENDRIZZI](#) (*M5S*) e [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*), per formulare osservazioni e porre quesiti, ai quali risponde il professor D'ONOFRIO.

La seduta, sospesa alle ore 13,35, riprende alle ore 14,20.

La [PRESIDENTE](#) dà la parola ai professori Beniamino CARAVITA DI TORITTO, Roberto NANIA e Augusto BARBERA, che svolgono i loro interventi.

Interviene la [PRESIDENTE](#) per porre un quesito, al quale rispondono i professori BARBERA, CARAVITA DI TORITTO e NANIA.

Successivamente, prendono la parola i senatori [CALDEROLI](#) (LN-Aut) ed [ENDRIZZI](#) (M5S) per svolgere alcune considerazioni.

La [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Informa, infine, che la procedura informativa è conclusa.

[RESOCONTO STENOGRAFICO](#)

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1577 (RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE)

Il relatore [PAGLIARI](#) (PD) presenta l'emendamento 8.0.100, pubblicato in allegato.

La [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti per le ore 13 di martedì 2 dicembre.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1577](#)

Art. 8

8.0.100

[PAGLIARI](#), relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali;
- c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;
- d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;
- e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;
- f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive».

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 222 (pom.) del 27/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 2014
222ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nella quale si è convenuto che la prossima settimana, a partire dalla seduta che sarà convocata alle ore 10 di martedì 2 dicembre, si svolgerà la discussione generale sul disegno di legge n. [1385](#) e connesso (legge elettorale Camera dei deputati), al termine della quale avrà luogo la replica della relatrice e del rappresentante del Governo. In quell'occasione, la relatrice presenterà alcuni emendamenti, al fine di recepire gli orientamenti espressi nel corso del dibattito.

Si è concordato, inoltre, di fissare, per le ore 10 di martedì 2 dicembre, il termine entro il quale i Gruppi parlamentari potranno comunicare gli iscritti a parlare in discussione generale.

Si è altresì convenuto di fissare alle ore 20 di mercoledì 10 dicembre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti da riferire al disegno di legge n. [1385](#), approvato dalla Camera dei deputati, che viene adottato come base per il seguito dell'esame. Entro il medesimo termine potranno essere presentati subemendamenti agli emendamenti della relatrice.

Infine, si è convenuto di proseguire l'esame dei disegni di legge n. [1307](#) e connessi (identificazione appartenenti forze dell'ordine) a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 2 dicembre, dal momento

che il connesso disegno di legge n. [803](#), fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, è stato iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire dalla prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.7. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 224 (pom.) del 02/12/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2014
224^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

[\(1307\)](#) **SCIBONA ed altri.** - *Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

[\(803\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, terzo periodo e dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

[\(1337\)](#) **BATTISTA ed altri.** - *Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico*

[\(1412\)](#) **MANCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico*

- e petizione n. 1360 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 settembre.

La [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà all'esame degli emendamenti, già pubblicati nella seduta del 21 ottobre, riferiti al disegno di legge n. [1307](#), adottato come testo base. Poiché nessuno dei presentatori intende illustrare emendamenti, invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere.

Il relatore [CRIMI](#) (*M5S*) esprime parere contrario sull'emendamento 1.1. Invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento 1.2. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 1.3 e 2.1 e invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.2.

Invita quindi i presentatori a ripresentare, per l'esame in Assemblea, l'emendamento 2.3, valutandone la conformità con la normativa vigente in materia di esibizione della fascia tricolore.

Esprime parere contrario sull'emendamento 3.1. Quanto all'emendamento 3.2, invita i proponenti al ritiro.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 3.3, mentre invita i presentatori a ritirare l'emendamento 3.4.

Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento 4.1 e favorevole sugli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4.

Invita, infine, i presentatori a riformulare gli emendamenti 4.5 e 4.6, sostituendo, ove ricorra, la previsione di una sanzione amministrativa con l'ammenda, che presuppone quanto meno un procedimento di natura penale.

Il vice ministro BUBBICO esprime parere conforme al relatore. Preannuncia, tuttavia, per l'esame in Assemblea, la presentazione di alcuni emendamenti, di concerto con il Ministero della giustizia, volti a prevedere l'introduzione di un sistema di garanzie simmetrico per tutelare sia i diritti dei cittadini che partecipino a manifestazioni, sia quelli degli esponenti delle forze dell'ordine impegnati in operazioni di ordine pubblico. Costoro, infatti, a volte sono oggetto di provocazioni violente da parte dei manifestanti, che poi è difficile perseguire in un tempo differito. L'orientamento favorevole del Governo, pertanto, sarà condizionato all'approvazione di queste proposte di modifica.

Il senatore [BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*), in considerazione di quanto preannunciato dal vice ministro Bubbico, ritiene opportuno sospendere l'esame del provvedimento, compatibilmente con i tempi di discussione del testo in Assemblea, in attesa della presentazione degli emendamenti da parte del Governo che, a suo avviso, dovrebbe avvenire già in Commissione.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) evidenzia il ritardo del Governo nella formulazione delle proprie proposte di modifica. Rileva, infatti, che il testo è da tempo all'esame della Commissione, sebbene sia stata ora impressa un'accelerazione all'*iter*, a seguito dell'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea del connesso disegno di legge n. [803](#), in quanto fatto proprio dal suo Gruppo. Auspica pertanto che il Governo provveda quanto prima a presentare, già in Commissione, gli emendamenti preannunciati.

Il senatore [BATTISTA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame, per consentire una valutazione approfondita del testo, anche alla luce delle proposte di modifica del Governo. Peraltro, in qualità di primo firmatario del connesso disegno di legge n. [1337](#), osserva che la scelta di un Gruppo parlamentare di far proprio il disegno di legge n. [803](#), al fine di accelerare l'*iter* dei provvedimenti, si è rivelata controproducente.

La senatrice [LO MORO](#) (*PD*) ringrazia il Vice Ministro per aver annunciato in Commissione

l'intenzione di presentare alcune proposte di modifica. Peraltro, non si può ignorare che il Governo ha la necessità di compiere una riflessione approfondita per l'approvazione di un testo equilibrato e condiviso, che non sia percepito dai rappresentanti delle forze dell'ordine come un provvedimento punitivo nei loro confronti. Conviene, quindi, sull'opportunità di sospendere l'esame, in attesa della presentazione degli emendamenti governativi.

Il relatore [CRIMI](#) (M5S) condivide l'opportunità di rinviare a domani il seguito dell'esame, per consentire al Governo di presentare i propri emendamenti, nell'auspicio che non si intenda modificare sensibilmente il significato complessivo del provvedimento, introducendo una regolamentazione delle manifestazioni.

La [PRESIDENTE](#) assicura che il Governo presenterà i propri emendamenti nella giornata di domani, al fine di consentire la discussione congiunta in Assemblea dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(1385\)](#) ***Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati***, approvato dalla Camera dei deputati previo stralcio, deliberato dall'Assemblea l'11 marzo 2014, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli; Pisicchio; Bersani ed altri; Francesco Saverio Romano; Migliore ed altri; Donata Lenzi; Sandra Zampa e Michela Marzano; Sandra Zampa e Manuela Ghizzoni; Martella; Francesco Sanna; Bobba ed altri; Giachetti ed altri; Giorgia Meloni ed altri; Rigoni ed altri; Rigoni ed altri; Nicoletti ed altri; Martella ed altri; Vargiu; Burtone ed altri; Balduzzi ed altri; Laffranco ed altri; Vargiu; Toninelli ed altri; Porta ed altri; Zaccagnini ed altri; Valiante ed altri; Lauricella; Michele Bordo; Marco Meloni ed altri; Di Battista ed altri

[\(1449\)](#) ***BRUNO ed altri. - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati - e petizioni nn. 1092 e 1322 ad essi attinenti***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Riprende la discussione generale.

Il senatore [MORRA](#) (M5S) ritiene necessaria una definizione della legge elettorale ben ponderata, all'interno della nuova architettura istituzionale, al fine di ampliare la rappresentanza e riavvicinare alla politica cittadini e corpi intermedi. Attraverso il recupero della capacità dei partiti di interpretare le istanze della società civile, infatti, sarà possibile diffondere una cultura di partecipazione, sulla base di un principio di corresponsabilità nel governo della cosa pubblica. Occorre respingere, invece, i modelli autoreferenziali che, determinando il distacco degli elettori, potrebbero condurre, a suo avviso, verso forme di olocrazia e oligarchia.

A tal fine, sarebbe opportuno consentire l'ingresso nelle istituzioni anche alle piccole formazioni politiche. Pertanto, invita a una maggiore cautela nel definire le soglie di sbarramento, che

comprimono irragionevolmente la rappresentanza, dal momento che la governabilità è già assicurata da un congruo premio di maggioranza.

Ritiene condivisibile la reintroduzione delle preferenze, che tuttavia dovrebbero essere associate a collegi di dimensioni sufficientemente ampie, al fine di impedire fenomeni di controllo del voto, che in passato si sono verificati soprattutto nel Sud del Paese. D'altra parte, è indispensabile garantire la conoscibilità del candidato, che dovrebbe essere espressione della società civile e non scelto dalle strutture partitiche.

Il senatore [MINEO](#) (PD) sottolinea che il nuovo sistema elettorale, anche in considerazione delle modifiche preannunciate, associato alla riforma del bicameralismo e al rafforzamento delle prerogative del Governo in Parlamento, implica una torsione maggioritaria destinata ad esaltare esclusivamente la posizione del *Premier*. Infatti, con l'attribuzione di un corposo premio di maggioranza alla lista che otterrà oltre il 40 per cento dei voti, il Capo del Governo potrà beneficiare della stabilità necessaria per attuare il proprio programma politico. Tuttavia, a suo avviso, i parlamentari non riceveranno una investitura altrettanto solida da parte degli elettori: infatti, pur con la reintroduzione del sistema delle preferenze, i capilista saranno individuati dai partiti, alcuni deputati saranno eletti con la redistribuzione dei resti su base nazionale e altri ancora attraverso le candidature plurime o l'attribuzione del premio di maggioranza. Conseguentemente, il rapporto tra parlamentare e collegio elettorale risulterà affievolito e l'eletto avrà minore autonomia e potere di controllo dell'azione del Governo.

Nel tentativo di perseguire il bipolarismo attraverso la correzione del sistema elettorale, a suo avviso, vi è il rischio di imporre in modo surrettizio un cambiamento della forma di Governo. Sarebbe preferibile, allora, riprodurre il modello francese, che con il doppio turno di collegio garantisce il rapporto diretto tra eletto ed elettore e consente la formazione di alleanze fra il primo e il secondo turno. Potrebbe essere preso in considerazione anche il modello britannico, che assicura una piena legittimazione dei candidati eletti attraverso i collegi uninominali.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S) ritiene necessario individuare una norma elettorale immediatamente applicabile, anche per il Senato, in caso di elezioni anticipate. A suo avviso, infatti, è irragionevole attendere la definizione dell'*iter* della riforma costituzionale, il cui esito conclusivo sarà probabilmente legato allo svolgimento del *referendum* confermativo. Sebbene la Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 2014, abbia ammesso la possibilità di apportare correttivi in merito all'assenza di una soglia minima per l'attribuzione del premio di maggioranza e del sistema delle preferenze anche mediante fonti di rango secondario, sarebbe preferibile approvare una norma primaria che superi i rilievi formulati dalla Corte costituzionale.

Propone l'adozione di un sistema proporzionale, per garantire la rappresentatività, con collegi medi di ampiezza pari a quella delle Province e un numero di candidati variabile, al fine di consentirne la conoscibilità da parte degli elettori. A tale proposito, critica il sistema di ripartizione dei seggi su base nazionale, che potrebbero risultare attribuiti in una circoscrizione diversa da quella in cui sono stati ottenuti i voti.

Ritiene non condivisibile la previsione del ballottaggio, dal momento che la stabilità di Governo è comunque assicurata dall'attribuzione, alla lista o alla coalizione vincente, di un numero di seggi superiore ai voti espressi dagli elettori. In ogni caso, auspica il superamento del sistema delle coalizioni, per lo più determinate da interessi di convenienza. Formula alcune perplessità anche sulla previsione di capilista bloccati, che risulterebbe in contrasto con la reintroduzione delle preferenze.

Il senatore [MARAN](#) (SCpI) ritiene che in Italia la competizione bipolare sia stata ipotecata dalla persistenza di alcune caratteristiche dei precedenti sistemi istituzionali e dalla frammentazione nella struttura delle coalizioni. Pertanto, occorre completare la transizione dal parlamentarismo puro ad un

sistema di *premiership*, senza procedere per successivi passaggi intermedi e gradualisti, né tentando di cambiare la forma di Governo attraverso la modifica delle norme elettorali.

Del resto, a suo avviso, le forme di partecipazione alla politica e di identificazione nei partiti sono definitivamente mutate. Per recuperare la fiducia dei cittadini, occorre quindi esaltare la possibilità di scelta responsabile. D'altra parte, l'astensionismo può essere interpretato come implicito sostegno al sistema: infatti, pur in un contesto di profonda crisi economica, non si registra una contrapposizione ideologica nella realtà sociale e ciò ha determinato, in tutte le società avanzate, un disinteresse nei confronti delle questioni politiche.

A suo avviso, sarebbe preferibile un doppio turno di collegio associato al presidenzialismo. In ogni caso, formula valutazioni positive, nel complesso, sul disegno di legge elettorale n. [1385](#). Ritiene, infatti, che il testo approvato dalla Camera, integrato dalle modifiche preannunciate, soddisfi le critiche formulate dalla Corte costituzionale alla legge elettorale vigente sui temi specifici della soglia per l'attribuzione del premio di maggioranza e delle preferenze. La nuova norma elettorale, a suo avviso, risponde all'obiettivo di riavvicinare gli elettori alla politica, consentendo altresì di individuare con certezza la lista che abbia vinto le elezioni.

Condivide l'attribuzione di un premio di maggioranza, volto a favorire la governabilità, alla lista che abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti. Auspica, tuttavia, che siano modificate le soglie di sbarramento, al fine di garantire una rappresentanza più articolata.

Valuta positivamente la possibilità di scelta dei candidati in liste corte e circoscrizioni piccole, mentre non è favorevole alla reintroduzione delle preferenze. Infatti, a seguito dell'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, si potrebbero verificare illeciti fenomeni di condizionamento degli eletti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 237 (pom.) del 14/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2015
237ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa, nella quale si è convenuto di integrare l'ordine del giorno, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede referente del disegno di legge costituzionale n. [77](#) (modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia).

Si è altresì concordato di avviare l'esame del disegno di legge costituzionale n. [1561](#) (diritto di accesso a *internet*), del disegno di legge n. [795](#) (scioglimento degli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere per infiltrazioni mafiose) e dei disegni di legge n. [302](#) e connessi (riconoscimento della lingua italiana dei segni), già iscritti all'ordine del giorno.

Infine, si è convenuto di proseguire l'esame dei disegni di legge n. [687](#) e connessi (cittadinanza) e dei disegni di legge n. [1307](#) e connessi (identificazione appartenenti forze dell'ordine).

La Commissione prende atto.

*SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1577 (RIORGANIZZAZIONE DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE)*

Il relatore [PAGLIARI](#) (PD) si riserva di presentare ulteriori emendamenti nella giornata di domani, giovedì 15 gennaio.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 246 (pom.) del 04/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 4 MARZO 2015
246ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 1317 E 1561 (DIRITTO DI ACCESSO A INTERNET)

La [PRESIDENTE](#) comunica che, in relazione all'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale nn. [1317](#) e [1561](#), il dottor Lorenzo Nannipieri, intervenuto nell'audizione informale tenutasi il 24 febbraio, e il dottor Guido d'Ippolito, intervenuto in rappresentanza del *network* Cultura Democratica nell'audizione informale il 3 marzo, hanno consegnato memorie e documenti, che saranno resi disponibili alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014

(Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, che all'articolo 1 conferisce una delega al Governo per il recepimento delle direttive elencate negli allegati A e B, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate. I successivi articoli contengono invece i principi e i criteri direttivi specifici di delega al Governo per il recepimento delle singole disposizioni europee.

Si sofferma quindi sulle direttive di interesse della Commissione indicate nell'allegato B: la direttiva 2014/36/UE che, nel determinare le condizioni di ingresso e di soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi e nel definire i diritti dei medesimi lavoratori, rinvia alla normativa europea per soggiorni non superiori a 90 giorni nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'accordo di Schengen; la direttiva 2014/58/UE, che definisce le modalità mediante le quali istituire un sistema di tracciabilità degli articoli pirotecnici immessi sul mercato dell'Unione europea; la direttiva 2014/66/UE, che stabilisce le condizioni di ingresso e di soggiorno nell'Unione dei cittadini di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari, individuando quale contenuto minimo dei diritti derivanti da tale permesso la possibilità di ingresso e soggiorno nello Stato membro che, per primo ha rilasciato al cittadino di un Paese terzo un permesso per trasferimento intra-societario, la facoltà di libero accesso a tutto il suo territorio, nonché il diritto di esercitare la specifica attività lavorativa autorizzata dal permesso stesso.

La senatrice [BISINELLA](#) (LN-Aut) ritiene che, per quanto non siano di diretta competenza della Commissione, appaiono particolarmente significative anche le deleghe per l'attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, sulla costituzione di squadre investigative comuni per il contrasto del terrorismo transnazionale, nonché della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni nel settore degli attacchi contro i sistemi di informazione.

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) avanza, quindi, una proposta di relazione favorevole, integrata con le considerazioni della senatrice Bisinella.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1289) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-

VENEZIA GIULIA - Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare

(77) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEGORER. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di ordinamento degli enti locali nella regione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

La **PRESIDENTE** comunica che, in relazione all'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale nn. [1289](#) e [77](#), il professor Sergio Bartole, intervenuto nell'audizione informale tenutasi giovedì 26 febbraio dinanzi all'Ufficio di Presidenza, ha consegnato un documento, che sarà reso disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Il relatore **RUSSO** (PD) propone che il disegno di legge costituzionale n. [1289](#) sia adottato come base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

La **PRESIDENTE** propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al disegno di legge costituzionale n. [1289](#), adottato come base per il seguito dell'esame, alle ore 13 di mercoledì 11 marzo.

La Commissione conviene.

Il senatore **CALDEROLI** (LN-Aut) chiede al relatore se intenda presentare proposte di modifica in riferimento alla possibilità di istituire, tra i livelli di governo del territorio, anche le città metropolitane, e all'introduzione di una norma transitoria per evitare lo scioglimento anticipato degli attuali organi provinciali.

Il relatore **RUSSO** (PD) anticipa che presenterà alcuni emendamenti, volti a prevedere la possibilità di istituire le città metropolitane come ente di gestione dell'area vasta e a introdurre disposizioni di carattere transitorio per consentire agli organi delle Province di giungere alla naturale scadenza del loro mandato.

Il senatore **ENDRIZZI** (M5S) ritiene che, con la soppressione delle Province, si dovrebbe escludere la possibilità di istituire ulteriori enti intermedi, peraltro con elezioni di secondo livello. A suo avviso, sarebbe opportuna una precisazione in tal senso.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(1261) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

(1620) MAZZONI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 febbraio.

La **PRESIDENTE** avverte che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere e ha comunicato per le vie brevi che la Ragioneria generale dello Stato ha verificato negativamente le relazioni tecniche ad essa trasmesse dai Ministeri competenti.

Propone pertanto di sospendere l'esame, in attesa di opportune interlocuzioni con il Governo.

Il senatore **CRIMI (M5S)**, nell'esprimere il proprio disappunto, osserva che i parlamentari potrebbero eventualmente destinare una parte delle proprie competenze alla istituzione di un fondo per il finanziamento delle misure di contrasto al cyberbullismo.

Il relatore **PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)**, nel convenire sulla opportunità di sospendere brevemente l'esame del disegno di legge, ritiene incomprensibili i rilievi formulati sotto il profilo della copertura finanziaria, dal momento che al Ministero dell'istruzione sono già assegnate risorse per la realizzazione di attività di formazione rivolta agli studenti, per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. A suo avviso, sarebbe opportuno che la Commissione manifesti la propria volontà di procedere nell'esame dei disegni di legge, per evitare che l'iniziativa legislativa parlamentare sia mortificata e sottoposta a impropri condizionamenti.

La senatrice **LO MORO (PD)** sottolinea che il Gruppo Partito Democratico attribuisce particolare rilievo ai disegni di legge in esame, in considerazione della gravità del fenomeno che si intende contrastare. Pertanto, ritiene opportuno che il Parlamento prosegua l'esame, dopo le opportune verifiche, riaffermando il proprio ruolo centrale nell'attività legislativa.

Il senatore **ENDRIZZI (M5S)** osserva che sarebbe inopportuno valutare le norme in esame solo dal punto di vista della copertura finanziaria, a fronte dei gravi danni morali e psicologici subiti dalle vittime di atti di bullismo. Da questo punto di vista, a suo avviso, dovrebbero essere presi in esame anche gli oneri dell'assistenza sociale per il sostegno psicologico e il recupero dei minori. In ogni caso, ritiene che l'intervento in questa materia dovrebbe avere carattere prioritario, tra le misure per la scuola annunciate dal Governo.

Il senatore **MAZZONI (FI-PdL XVII)** ritiene che sia ormai indifferibile un intervento del legislatore per contrastare un fenomeno che ha assunto dimensioni allarmanti, intervenendo sul versante della prevenzione con apposite campagne di sensibilizzazione degli studenti e delle loro famiglie, nonché dei docenti e del personale scolastico. A suo avviso le dotazioni finanziarie necessarie non appaiono così ingenti da giustificare il parere contrario della Ragioneria generale dello Stato.

La [PRESIDENTE](#), nel condividere le osservazioni del relatore e della senatrice Lo Moro, ritiene che l'esercizio dell'attività legislativa del Parlamento risulti a volte eccessivamente condizionata dalle determinazioni del Governo sulla individuazione della copertura finanziaria dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare.

Propone quindi che, dopo opportune verifiche con i Ministeri dell'istruzione e dell'interno, l'esame dei disegni di legge prosegua, anche senza il parere della Commissione bilancio, essendo stata manifestata una volontà politica unanime in tal senso.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

[\(1577\)](#) *Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche*

- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio.

La [PRESIDENTE](#) avverte che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 7.112 (testo 2), 10.61 (testo 2), 10.235 (testo 2) e 11.0.5 (testo 2), pubblicate in allegato. Inoltre, sono stati presentati ulteriori subemendamenti all'emendamento del relatore 8.0.100 e subemendamenti riferiti a tutti gli altri emendamenti del relatore, pubblicati in allegato al resoconto.

Comunica, quindi, che il senatore Caridi aggiunge la propria firma agli emendamenti 9.10 e 9.12.

Benché la Commissione bilancio non abbia ancora espresso il proprio parere su tutti gli emendamenti, in particolare sugli emendamenti del relatore, propone comunque di procedere alla votazione delle proposte sulle quali la 5a Commissione si è espressa, eventualmente a partire da quelle volte a introdurre un articolo aggiuntivo dopo gli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) si esprime in senso contrario. A suo avviso, sarebbe preferibile iniziare le votazioni solo conoscendo il quadro complessivo dei pareri formulati dalla Commissione bilancio.

La senatrice [LO MORO](#) (*PD*) concorda con il senatore Calderoli e propone di rinviare l'inizio delle votazioni alla prossima settimana.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*), nel sottolineare la volontà del Gruppo Movimento 5 Stelle di concludere quanto prima l'esame del disegno di legge in titolo, ritiene preferibile iniziare le votazioni solo quando la Commissione bilancio si sarà pronunciata su tutti gli emendamenti. Si potrebbe tuttavia fissare un termine, scaduto il quale la Commissione potrà procedere alle votazioni senza ulteriori

indugi.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) ritiene condivisibile la proposta di un ulteriore breve rinvio dell'esame del disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione, per consentire alla Commissione bilancio di completare l'esame degli emendamenti.

Il relatore [PAGLIARI](#) (*PD*) precisa che il prolungato rinvio dell'esame del disegno di legge non è attribuibile a responsabilità del relatore o del Governo, che hanno già completato da tempo il lavoro istruttorio sulle proposte di modifica.

Il senatore [BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene opportuno rinviare l'inizio delle votazioni, sollecitando tuttavia la Commissione bilancio a pronunciarsi quanto prima su tutti gli emendamenti presentati, dal momento che la riforma è da tempo attesa.

La [PRESIDENTE](#), prendendo atto dell'orientamento maggioritario emerso in Commissione, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1307 E CONNESSI (IDENTIFICAZIONE APPARTANENTI FORZE DELL'ORDINE)

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) sollecita la conclusione dell'esame del disegno di legge n. [1307](#) e connessi, sulla identificazione degli appartenenti alle forze dell'ordine.

La [PRESIDENTE](#), convenendo con la richiesta della senatrice De Petris, assicura che l'esame in sede referente potrà essere concluso in tempi utili per la discussione in Assemblea, prevista a partire dalla prossima settimana.

La seduta termina alle ore 15,25.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 1758

-
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, premesso che la legge di delegazione contiene in via esclusiva il conferimento di deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale; valutato che il disegno di legge all'esame con l'articolo 1 conferisce una delega al Governo per il recepimento delle direttive elencate negli allegati A e B, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate;
sottolineato che i successivi articoli del disegno di legge in esame contengono i principi e i criteri direttivi specifici di delega al Governo per il recepimento delle singole disposizioni europee;
osservato che d'interesse della Commissione appaiono le seguenti direttive indicate nell'allegato B di cui all'articolo 1, comma 1:
direttiva 2013/40/UE, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione;
direttiva 2014/36/UE, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi;
direttiva 2014/58/UE, che istituisce un sistema di tracciabilità degli articoli pirotecnici immessi sul mercato dell'Unione europea;
direttiva 2014/66/UE, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno nell'Unione dei cittadini di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari;
segnalato altresì che all'articolo 11, comma 1 è opportunamente prevista l'attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni,
si esprime in senso favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1577](#)

Art. 1

1.500/1

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, dopo le parole: «alle imprese» inserire le seguenti: «nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona come in particolare i servizi agli anziani; i servizi educativi, i servizi culturali e museali, garantendo al cittadino tempi certi nella fornitura di ogni tipo di servizi».

1.500/2

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, dopo le parole: «agli uffici pubblici», inserire le seguenti: «e comunque assicurando la totale garanzia al cittadino di tempi certi nell'erogazione dei servizi.».

1.500/3

[CAMPANELLA](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

1.500/4

[PICCOLI](#), [MAZZONI](#)

All'emendamento 1.500, capoverso: «Art. 1», al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) definizione della programmazione temporale di attivazione dei nuovi servizi improntata

a criteri di gradualità e progressività;».

1.500/5

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 1.500, al comma 1, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione;».

1.500/6

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 1.500, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) garantire la disponibilità di connettività a banda larga e l'accesso alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi ed edifici nei quali vengono esercitate pubbliche funzioni; l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle pubbliche amministrazioni in formato aperto; lo sviluppo per tutti i cittadini di competenze digitali di base, secondo la definizione della Commissione europea; l'adozione del modello dell'amministrazione aperta, anche attraverso la partecipazione, con modalità telematiche, ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche; la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico;».

1.500/78

[PAGLIARI](#), relatore

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, la lettera c), dopo la parola: "garantire" inserire le seguenti: ", in linea con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea," e dopo le parole: "banda larga" inserire le seguenti: "e ultralarga".

1.500/7

[TORRISI](#), [MARINELLO](#)

All'emendamento 1.500, al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) incentivare il più ampio utilizzo e la massima fruibilità dei servizi digitali della pubblica amministrazione anche attraverso idonee soluzioni di dematerializzazione delle comunicazioni verso le amministrazioni e rimaterializzazione delle stesse verso i cittadini e le imprese per il tramite di soggetti incaricati di pubblico servizio;».

1.500/8

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 1.500, al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; a tal fine il Dipartimento della funzione pubblica esercita un costante monitoraggio attivando, anche su segnalazione dei cittadini, ispezioni e poteri sostitutivi;».

1.500/9

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 1.500, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD, semplificando allo stesso tempo il CAD in modo che contenga esclusivamente principi di carattere generale».

1.500/10

[PAGLIARI](#), relatore

All'emendamento 1.500, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«i-bis) coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

i-ter) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile».

1.500/11

[BRUNI](#), [ZIZZA](#), [PERRONE](#)

All'emendamento 1.500, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

"i-bis). anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato e significativi miglioramenti nell'erogazione dei servizi ai cittadini, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità delle strutture competenti e dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i principi del codice dell'amministrazione digitale e con valorizzazione delle competenze e professionalità esistenti";

b) sopprimere le parole da "Conseguentemente" fino alla fine».

1.500/12

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 1.500, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere che lo sviluppo di servizi innovativi sia realizzato con il coinvolgimento dei cittadini e delle parti interessate nelle fasi di progettazione, produzione, sperimentazione, utilizzo, secondo il principio per cui è a carico dell'amministrazione costruire le condizioni più adeguate per un ampio ed efficace utilizzo dei servizi;».

1.500/13

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma n. 1, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:

«i-bis) previsione di sanzioni amministrative ai dirigenti delle strutture pubbliche erogatrici di servizi inadempienti nei confronti del rispetto delle norme vigenti relative all'autocertificazione e all'erogazione in tempi certi dei servizi stessi».

1.500/14

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 1.500, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). Lo Stato, anche esercitando i poteri ad esso attribuiti all'articolo 117 comma 2 lettera r) della Costituzione, completa entro il 31 dicembre 2015 la transizione alla modalità operativa digitale delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 8 del presente disegno di legge nonché degli enti e società da esse partecipate».

1.500/15

[MARGIOTTA](#)

All'emendamento 1.500, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). All'articolo 9-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma: "2. Il rilascio di atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto"».

1.500/16

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEEANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis). I principi e i criteri direttivi di cui al comma 1, si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

1.500/17

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 1500, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» con le seguenti: «intesa in sede di».

1.500/18

[CERONI, PERRONE](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», al comma 2, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» con le seguenti: «intesa in sede di».

1.500/19

[BISINELLA, CANDIANI](#)

All'emendamento 1.500, al capoverso «Art 1», comma 2, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» con le seguenti: «intesa in sede di».

1.500/20

[LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO](#)

All'emendamento 1.500, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con gli schemi di decreti legislativi di cui al presente comma è altresì trasmesso alle Camere un piano operativo relativo alla loro attuazione con l'indicazione dei soggetti responsabili dell'intero processo, dei tempi delle singole fasi di attuazione e delle risorse finanziarie coinvolte. Ogni sei mesi il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa l'attuazione del predetto piano operativo».

1.500/21

[CAMPANELLA](#)

All'emendamento 1.500, al capoverso «Art. 1» sopprimere il comma 3.

1.500/22

[LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN](#)

All'emendamento 1.500, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 8 sono istituiti, alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice che risponde dell'effettiva attuazione del piano di digitalizzazione di cui al comma 1:

a) un responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati a maggiore efficienza ed economicità, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali. Conseguentemente, l'Ufficio dirigenziale previsto all'articolo 17, comma 1, del CAD è soppresso;

b) un responsabile per la revisione della spesa e il controllo di efficienza, con il compito dell'individuazione delle situazioni di eccedenza di organico e dell'attivazione della relativa procedura di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché il compito del controllo degli indici di presenza e produttività del personale degli uffici e servizi e dell'attivazione dei procedimenti disciplinari nelle situazioni che lo richiedono. A tale figura possono essere indirizzate segnalazioni di criticità nel funzionamento dell'amministrazione da parte di ciascun dipendente, con modalità che assicurino la riservatezza di chi effettua la segnalazione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle amministrazioni di piccole dimensioni, le funzioni del responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e del responsabile per la revisione della spesa e il controllo di efficienza possono essere svolte dalla stessa persona».

1.500/23

[LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN](#)

All'emendamento 1.500, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 8 è istituito, alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice che risponde dell'effettiva attuazione del piano di digitalizzazione di cui al comma 1, un responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati a maggiore efficienza ed economicità, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali. Conseguentemente, l'Ufficio dirigenziale previsto all'articolo 17, comma 1, del CAD è soppresso;».

1.500/24

[GIBINO](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è

aggiunto il seguente comma:

"2. Il rilascio di atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto."».

1.500/25

[BISINELLA, CANDIANI](#)

All'emendamento 1.500, al capoverso «Art. 1», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento».

1.500/26

[RUSSO](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli status da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo.».

1.500/27

[PERRONE](#)

All'emendamento 1.500, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli status da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.500/28

[BONERISCO](#)

All'emendamento 1.500, dopo il capoverso «Art. 1», aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. ? 1. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per gli adempimenti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale ?impresa.gov' che assume la denominazione di ?impresainungiorno";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) ferma restando la disposizione di cui alle lettere a-bis), c) nonché dall'articolo 19-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera d), che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP".

2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il comune decade dall'accreditamento di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la procedura prevista dal comma 3-bis, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con la seguente: «Sostituire l'articolo con i seguenti:».

1.500/29

SOLLO

All'emendamento 1.500, sostituire il paragrafo finale «Conseguentemente...» con il seguente:

«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) razionalizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di ottimizzazioni per l'utenza e significativi risparmi per lo Stato, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, moto veicoli e rimorchi, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali. Lo svolgimento delle relative funzioni dovrà avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

1.500/30

DE POLI

All'emendamento 1.500, sostituire il paragrafo finale «Conseguentemente...» con il seguente:

«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) razionalizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di ottimizzazioni per l'utenza e significativi risparmi per lo Stato, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali. Lo svolgimento delle relative funzioni dovrà avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

1.500/31

MILO

All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine, con le seguenti:

«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: razionalizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di ottimizzazioni per l'utenza e significativi risparmi per lo Stato, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali. Lo svolgimento delle relative funzioni dovrà avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

1.500/32

MILO

All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine, con le seguenti:

«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: rafforzamento, nel rispetto delle reciproche competenze, del livello di collegamento e interoperabilità tra i sistemi informativi del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla certezza, univocità ed immediata fruibilità per i cittadini e le altre pubbliche amministrazioni dei dati inerenti alla proprietà e alla circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nonché al rilascio di un unico documento del veicolo; valorizzazione dei principi di sussidiarietà amministrativa nell'erogazione dei servizi in funzione di supporto degli uffici ministeriali, che assicuri l'efficientamento complessivo del sistema per l'utenza, anche professionale, e la riduzione strutturale degli oneri a carico del bilancio dello Stato; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

1.500/33

[BRUNI](#), [ZIZZA](#), [PERRONE](#)

All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine con le seguenti:

«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: rafforzamento, nel rispetto delle reciproche competenze, del livello di collegamento e interoperabilità tra i sistemi informativi del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla certezza, univocità ed immediata fruibilità per i cittadini e le altre pubbliche amministrazioni dei dati inerenti alla proprietà e alla circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nonché al rilascio di un unico documento del veicolo; valorizzazione dei principi di sussidiarietà amministrativa nell'erogazione dei servizi in funzione di supporto degli uffici ministeriali che assicuri l'efficientamento complessivo del sistema per l'utenza, anche professionale, e la riduzione strutturale degli oneri a carico del bilancio dello Stato; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

1.500/34

[DE POLI](#)

All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine con le seguenti:

«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: rafforzamento nel rispetto delle reciproche competenze, del livello di collegamento e interoperabilità tra i sistemi informativi del pubblico registro automobilistica gestito dall'Automobile Club d'Italia e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla certezza, univocità ed immediata fruibilità per i cittadini e le altre pubbliche amministrazioni dei dati inerenti alla proprietà e alla circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nonché al rilascio di un unico documento del veicolo; valorizzazione dei principi di sussidiarietà amministrativa nell'erogazione dei servizi in funzione di supporto degli uffici ministeriali, che assicuri l'efficientamento complessiva del sistema per l'utenza, anche professionale, e la riduzione strutturale degli oneri a carico del bilancio della Stato; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

1.500/35

[BRUNI](#), [ZIZZA](#), [PERRONE](#)

All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine con le seguenti:

«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: anche fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per il bilancio statale ed il miglioramento del servizio per

l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dallo stesso pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

1.500/36

[MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente» la lettera b-bis) all'articolo 7, comma 1, è sostituita dalla seguente:

«b-bis) al fine di semplificare le procedure relative all'acquisto e ai trasferimenti di proprietà dei veicoli, anche al fine di conformarsi agli altri Stati dell'Unione Europea, abolire il pubblico registro automobilistico (PRA), aggiornando i procedimenti e provvedendo ad utilizzare le risorse umane risultate in eccedenza mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001».

1.500/37

[BONERISCO](#)

All'emendamento 1.500, capoverso: «Conseguentemente» sostituire la lettera b-bis) con la seguente:

«b-bis) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alte riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.500/38

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente», sostituire la lettera b-bis) con la seguente:

«b-bis) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati e dei sistemi informatici attualmente detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, le attività svolte dagli uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai fini del raggiungimento del risparmio di spesa si terrà conto della eventuale mancanza di oneri per il bilancio dello Stato per il funzionamento delle Amministrazioni coinvolte, garantendo l'attuale gettito fiscale relativo alla tassa di proprietà sulle auto riscossa dalle Regioni, oltre che una maggiore concorrenza nel settore delle pratiche automobilistiche. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, di cui al precedente capoverso dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici erogati in materia di registrazione all'utenza e la prossimità territoriale, l'utilizzo della moneta elettronica allo sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica (studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica,

promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli ecc.). In particolare, l'eventuale scelta di accorpamento delle funzioni omogenee svolte dagli Uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà avvenire in combinato disposto con l'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché con l'articolo 2, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento di funzioni dovrà garantire gli attuali livelli occupazionali e dovrà avvenire con l'esame congiunto delle organizzazioni sindacali».

1.500/39

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente», sostituire la lettera b-bis) con la seguente:

«b-bis) al fine di razionalizzare la burocrazia e alcuni aspetti negoziali dei veicoli, anche in adeguamento agli altri Stati dell'Unione Europea, abolire il pubblico registro automobilistico (PRA), aggiornando i procedimenti e sistemando opportunamente le risorse umane coinvolte».

1.500/40

TOMASELLI

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI, incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali.».

1.500/41

TOMASELLI

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «introduzione, anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.500/42

TOMASELLI

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza, costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico ? PRA ? e, per conto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematica dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di

archiviazione dei dati del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo.».

1.500/43

TOMASELLI

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoni ali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competenze e delle strutture dedicate già esistenti.».

1.500/44

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.500/45

TOMASELLI

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club di Italia, quale Ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di front e back office relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai principi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma.».

1.500/46

TOMASELLI

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a:

«disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti*: «anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione dei servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archiviazione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo».

1.500/47

TOMASELLI

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «introduzione, anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli e i di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».

1.500/48

SOLLO

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.500/49

SOLLO

All'emendamento 1.500, alla lettera h-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine, di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoniali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competenze e delle strutture dedicate già esistenti».

1.500/50

SOLLO

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a:

«disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti*: «anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli moto veicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico ? PRA ? e, per conto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di archiviazione dei dati del veicolo da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo.».

1.500/51

SOLLO

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti*: «anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione dei servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archiviazione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo.».

1.500/52

SOLLO

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti*: «anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».

1.500/53

SOLLO

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti*: «anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club d'Italia, quale ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di *front e back office* relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai principi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma.».

1.500/54

SOLLO

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI, incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali».

1.500/55

CERONI, PERRONE

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», dopo le parole: «per l'utenza» inserire le seguenti: «e al fine di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

1.500/56

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», dopo le parole: «risparmi per l'utenza» inserire le seguenti: «e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

1.500/57

SOLLO

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis), apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola «utenza» sopprimere l'inciso «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo la parola «conseguente» sopprimere le parole «introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al».

1.500/58

MILO

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis), sopprimere le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo la parola: «conseguente» sopprimere le parole: «introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al».

1.500/60

DE POLI

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola: «utenza» sopprimere l'inciso: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo la parola: «conseguente» sopprimere le parole: «introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al».

1.500/61

SOLLO

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola: «utenza» sopprimere l'inciso: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione» inserire le seguenti: «presso il pubblico registro automobilistico, con oneri di realizzazione ad esclusivo carico dell'Automobile Club d'Italia,».

1.500/62

MILO

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) dopo la parola: «utenza» sopprimere le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione» inserire le seguenti: «presso il pubblico registro automobilistico, con oneri di realizzazione ad esclusivo carico dell'Automobile Club d'Italia,».

1.500/63

[DE POLI](#)

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola: «utenza» sopprimere l'inciso: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione» inserire le seguenti: «presso il pubblico registro automobilistico, con oneri di realizzazione ad esclusivo carico dell'Automobile Club d'Italia,».

1.500/64

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 1.500, nell'introducenda, con il Conseguentemente, lettera b-bis) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole da: «anche mediante» fino a: «legislazione vigente» con le seguenti: «con l'introduzione della carta di circolazione, ai sensi della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, e successive modificazioni, quale unico documento, attraverso l'accorpamento negli uffici della Direzione Generale della Motorizzazione delle funzioni svolte dal pubblico registro automobilistico (PRA), nonché del personale addetto alle funzioni stesse, senza precludere più articolate soluzioni lavorative».

1.500/65

[BRUNI](#), [ZIZZA](#), [PERRONE](#)

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola: «utenza» sostituire l'inciso: «, anche mediante eventuale accorpamento,» con le parole: «e per il bilancio dello Stato» e dopo le parole: «motoveicoli e rimorchi» inserire le seguenti: «, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture».

1.500/66

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento», con le seguenti: «mediante accorpamento, basato sulla rilevanza comunitaria ed internazionale della materia».

1.500/67

[MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», sostituire le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento,» con le seguenti: «prevedere l'accorpamento».

1.500/68

[GALIMBERTI](#)

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», lettera b-bis), sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento,» con le seguenti: «mediante accorpamento».

1.500/69

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 1.500, nell'introducenda, con il Conseguentemente, lettera b-bis) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento,» con le seguenti: «mediante accorpamento».

1.500/70

[PALERMO](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [ROMANO](#), [ZIN](#), [BATTISTA](#), [MERLONI](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente», sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento» con le seguenti: «mediante accorpamento».

1.500/71

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», lettera b-bis), dopo le parole: «con conseguente introduzione», inserire le seguenti: «dell'utilizzo della moneta elettronica allo sportello,

nonché».

1.500/72

[COCIANCICH](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», nella parte conseguenziale, dopo le parole: «motoveicoli e rimorchi», inserire le seguenti: «, da perseguire anche attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture».

1.500/73

[LO MORO](#)

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», dopo le parole: «motoveicoli e rimorchi» inserire le seguenti: «salvaguardando i posti e le condizioni di lavoro dei dipendenti attualmente impiegati nel settore, in particolare dell'ACI, di ACI Informatica e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.500/74

[LO MORO](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente» aggiungete in fine le seguenti parole: «senza oneri a carico del bilancio pubblico e dell'utenza utilizzando le infrastrutture e professionalità già presenti in ACI Informatica S.p.a.».

1.500/75

[MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente» aggiungere in fine, la seguente lettera:

«b-ter) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 13 decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.500/76

[MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente», aggiungere in fine, la seguente lettera:

«b-ter). Nell'ottica di una riduzione dei costi ricollegabili alla circolazione dei veicoli, prevedere la soppressione della trascrizione di cui al numero 3), comma primo, dell'articolo 2683, numero 3) del Codice Civile, riorganizzando gli assetti delle strutture interessate».

1.500/77

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

«b-ter) previsione di un termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio di tutti gli atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora tali documenti non siano da acquisire d'ufficio».

1.500

[PAGLIARI](#), relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Carta della cittadinanza digitale). ? 1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese,

anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, a invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, uno o più decreti legislativi, volti a modificare e integrare il Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito "CAD"), nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) definire il livello minimo di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi *on line* delle pubbliche amministrazioni e, a tal fine, prevedere speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni;
- b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità e trasparenza di cittadini e imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" (digital first);
- c) garantire la disponibilità di connettività a banda larga e l'accesso alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni; l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle pubbliche amministrazioni in formato aperto; l'alfabetizzazione digitale; la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche; la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico;
- d) ridefinire il Sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e resilienza dei sistemi;
- e) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di sistema pubblico di identità digitale (SPID) anche al fine di promuovere l'adesione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei privati al predetto Sistema;
- f) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua dei segni;
- g) razionalizzare gli strumenti di coordinamento delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione, nonché obiettivi di risparmio energetico;
- h) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla *governance* in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali;
- i) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al presente

articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive".

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;».

Art. 2

2.500/1

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera a).

2.500/2

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera a).

2.500/3

[CERONI](#), [PERRONE](#)

All'emendamento 2.500, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa"».

2.500/4

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 2.500, lettera a), sostituire le parole: «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale» con le seguenti: «nonché assicurare che le associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili nonché i comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali siano inclusi nei diversi tipi di procedimento compreso quello decisorio».

2.500/5

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.500, alla lettera a), sostituire le parole: «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale» con le seguenti: «in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa».

2.500/6

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 2.500, lettera a), sostituire la parola: «limitatamente» con le seguenti: «con particolare riferimento».

2.500/7

[BONERISCO](#)

All'emendamento 2.500, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza

di Servizi"»;

b) dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) alla lettera f), dopo le parole: "ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti", aggiungere le seguenti: "compatibilmente con la salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera g)";

e-ter) dopo la lettera g), inserire la seguente:

"g-bis) definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi;"».

2.500/8

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

All'emendamento 2.500, lettera b), sopprimere la lettera c-bis).

2.500/9

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 2.500, lettera b), sopprimere la lettera c-bis).

2.500/10

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.500, alla lettera b), sostituire le lettere c-bis) e c-ter) con le seguenti:

«c-bis) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente;

c-ter) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente;

c-quater) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;».

2.500/11

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.500, alla lettera b), sostituire le lettere c-bis) e c-ter) con la seguente:

«c-bis) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente».

2.500/12

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.500, alla lettera b), sostituire le lettere c-bis) e c-ter) con la seguente:

«c-bis) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione

rappresentata».

2.500/13

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.500, alla lettera b), sostituire le lettere c-bis) e c-ter) con la seguente:

«c-bis) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente».

2.500/14

[PAGLIARI](#), relatore

All'emendamento 2.500, alla lettera b), capoverso «c-bis)» prima della parola: «partecipazione»

inserire le seguenti: «disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi finalizzata a: 1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate; 2) prevedere la».

2.500/15

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 2.500, lettera b), capoverso «c-ter)», aggiungere in fine le parole: «prevedendo, nei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, l'utilizzo del metodo di maggioranza ponderata e delle posizioni prevalenti ivi espresse.».

2.500/16

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.500, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) alla lettera f) sostituire le parole: "del principio di maggioranza" con le seguenti: "del principio della prevalenza delle posizioni espresse In sede di conferenza"».

2.500/17

[BRUNO](#)

All'emendamento 2.500, alla lettera c), dopo le parole: «revisione» inserire le seguenti: «, sostituire le parole: "principio di maggioranza" con le seguenti: "principio delle posizioni prevalenti"».

2.500/18

[LO MORO](#)

All'emendamento 2.500, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «revisione» inserire le seguenti: «, dopo le parole: "del principio di maggioranza" inserire le seguenti: "con adeguati meccanismi correttivi"».

2.500/19

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 2.500, lettera c), dopo le parole: «decisorie;» inserire le seguenti: «con esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità;».

2.500/20

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 2.500, lettera c), dopo le parole: «decisorie;» inserire le seguenti: «ad eccezione dei casi di decisoria preordinata alla modifica dello strumento urbanistico;».

2.500/21

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera d).

2.500/22

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera d).

2.500/23

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 2.500, lettera d), sostituire le parole: «del divieto per» con le seguenti: «della facoltà alle».

2.500/24

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 2.500, lettera d), sostituire la parola: «divieto» con la seguente: «obbligo».

2.500/25

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

All'emendamento 2.500, lettera d) sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «e».

2.500/26

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 2.500, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «ad esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità».

2.500/27

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 2.500, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) sostituire la lettera g con la seguente:

"g) definizione di un sistema efficace di partecipazione delle associazioni portatrici di interessi sensibili e dei comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali diffusi al procedimenti valutativo e decisorio"».

2.500/28

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.500, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) alla lettera g) apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "meccanismi per la" inserire la seguente: "necessaria";

2) dopo le parole: "pubblica incolumità" aggiungere le seguenti: ", anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate"».

2.500/29

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.500, lettera e), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) dopo le parole: "meccanismi per la" inserire la seguente: "necessaria"».

2.500/30

[BRUNO](#)

All'emendamento 2.500, lettera e), n. 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo le parole: "pubblica incolumità" revisione» aggiungere le seguenti: «in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti».

2.500/31

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.500, alla lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) dopo le parole: "pubblica incolumità" aggiungere le seguenti: ", anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate".

2.500/32

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 2.500, lettera e), numero 2 aggiungere, in fine, le parole: «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990».

2.500/33

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.500, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis): alla lettera h) sostituire le parole: "coordinamento delle disposizioni" con le seguenti: "sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni" e sostituire le parole: "con la" con le seguenti: "nonché alla,"».

2.500

[PAGLIARI](#), relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale»;

b) dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«c-bis) partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle amministrazioni statali, designato dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);
c-ter) disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori della Conferenza;»;

c) alla lettera f) sostituire la parola «ridefinizione» con la seguente: «revisione», e le parole «decisorie e precisazione» con le seguenti: «decisorie; precisazione»;

d) dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) previsione del divieto, per le amministrazioni che non partecipano alla conferenza di servizi ovvero non si esprimono nei termini, di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinqies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni»;

e) alla lettera g) apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «meccanismi per la composizione» con le seguenti: «meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione»;

2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti;».

2.501/1

[SOLLO](#), [SAGGESE](#)

All'emendamento 2.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».

2.501

[PAGLIARI](#), relatore

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».

Art. 3

3.500/1

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 3.500, sopprimere la lettera a), e alla lettera b) sopprimere il numero 1).

3.500/2

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

All'emendamento 3.500, lettera a), sostituire la parola: «pubbliche» con la seguente: «statali»

Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere il numero 1).

3.500/3

[LO MORO](#)

All'emendamento 3.500, alla lettera b), numero 3), dopo le parole: «al comma 2» inserire le seguenti dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «previa delibera del Consiglio dei ministri».

3.500

[PAGLIARI](#), relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, dopo la parola: « amministrazioni» aggiungere la seguente: «pubbliche»;*

b) *al comma 1, capoverso «Art. 17-bis» :*

1) *nella rubrica, sostituire la parola: «statali» con la seguente: «pubbliche»;*

2) *al comma 1, sostituire le parole: «del provvedimento, compiutamente istruito,» con le seguenti: «dello schema di provvedimento corredato della relativa documentazione»;*

3) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «allo schema di provvedimento».*

Art. 4

4.500/1

[CANDIANI](#), [BISINELLA](#)

All'emendamento 3.500, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, premettere il seguente comma:

"01. All'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole da: ', con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali', fino a: 'tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione' sono soppresse"».

4.500/2

[CERONI](#), [PERRONE](#)

All'emendamento 4.500, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) sopprimere la parola "precisa"»;*

b) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", fatte salve le discipline del settore"».*

4.500/3

[LO MORO](#)

All'emendamento 4.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle attività sottoposte a mera comunicazione e di quelle del tutto libere».

4.500/4

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 4.500, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo le parole: "dagli stessi articoli", inserire le seguenti: "come modificati dalla presente legge"».

4.500/5

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 4.500, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali per i procedimenti in materia urbanistico-edilizia"».

4.500

[PAGLIARI](#), relatore

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole:* «un decreto legislativo» *con le seguenti:* «uno o più decreti legislativi»;
- b) *dopo le parole:* «n. 241,» *inserire le seguenti:* «nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa,».

4.501/1

[SOLLO, SAGGESE](#)

All'emendamento 4.500, aggiungere in fine le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».

4.501

[PAGLIARI](#), relatore

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», *inserire le seguenti:* «per materia e per i profili finanziari».

Art. 5

5.500/1

[LO MORO](#)

All'emendamento 5.500, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

"3. L'Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, di cui al primo periodo ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies*, 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo"».

5.500/2

[CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA](#)

All'emendamento 5.500, lettera a), capoverso «3», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo».

5.500/3

[BONERISCO](#)

All'emendamento 5.500, al capoverso «Art. 5» al comma 1, lettera a) sopprimere il comma 4).

5.500/4

[BRUNO](#)

Al capoverso «Art. 5» apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, lettera a), sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito Intervenire solo al sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* nei limitati casi di pericolo di un danno grave per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente";

b) al comma 1, lettera c), n. 1), sostituire le parole: "diciotto mesi" con le seguenti: "un anno"».

5.500/5

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di cui al comma 6-bis,», inserire le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,».

5.500/6

[GALIMBERTI](#)

All'emendamento 5.500, al capoverso «Art 5», al comma 1, lettera a), comma 4 dopo le parole: «di cui al comma 6-bis,», inserire le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,».

5.500/7

[FABBRI](#)

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 6-bis,», inserire le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,».

5.500/8

[GALIMBERTI](#)

All'emendamento 5.500 al capoverso «Art 5», al comma 1, lettera a), comma 4 sostituire le parole: «adotta comunque» con le seguenti: «può comunque adottare».

5.500/9

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), comma 4 sostituire le parole: «adotta comunque» con le seguenti: «può comunque adottare».

5.500/10

[FABBRI](#)

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), comma 4 sostituire le parole: «adotta comunque» con le seguenti: «può comunque adottare».

5.500/11

[CERONI](#), [PERRONE](#)

All'emendamento 5.500, apportare le seguenti modificazioni:

«a) dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) sopprimere la parola: "precisa";

b) dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", fatte salve le discipline del settore"».

5.500/12

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) all'articolo 19, il comma 4-bis è soppresso;

a-ter) all'articolo 19, comma 6-ter, dopo le parole: "la segnalazione certificata di inizio di attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio di attività" sono inserite le seguenti: "si riferiscono ad attività il cui svolgimento è libero, in presenza delle attestazioni o certificazioni richieste, e pertanto)".

5.500/13

[GIBINO](#)

All'emendamento 5.500, capoverso «Art. 5», al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). All'articolo 19, comma 6-bis, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "In questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività;"».

Consequentemente, al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».

5.500/14

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 5.500, capoverso, lettera b) sopprimere le seguenti parole: «il comma 2 è abrogato».

5.500/15

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEEANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 5.500, al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis). All'articolo 21-quinquies, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Qualora il provvedimento amministrativo sia conseguenza diretta o presupposto di un contratto collettivo o di un esito condiviso di una procedura di esame congiunto, fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, l'amministrazione prima di revocare il provvedimento convoca i soggetti sindacali rappresentativi per una analisi della nuova situazione e per avviare una procedura partecipativa o negoziale sostitutiva che tenga conto della nuova realtà organizzativa o finanziaria"».

5.500/16

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera c), 1), sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».

5.500/19

[PAGLIARI](#), relatore

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera c), numero 2), sopprimere le parole: «dal cittadino».

5.500/17

[BRUNO](#)

All'emendamento 5.500, al capoverso «Art. 5», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente: "2. Le sanzioni attualmente previste in caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministrazione si applicano anche nel caso in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di cui all'articolo 21-nonies in relazione alle ipotesi di silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività o di altri titoli equipollenti comunque denominati"».

Consequentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e rimodulazione delle sanzioni».

5.500/18

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 5.500, capoverso «Art.5», sopprimere il comma 2.

5.500

[PAGLIARI](#), relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Autotutela amministrativa)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.";

b) all'articolo 21:

al comma 1, la parola "denuncia" è sostituita dalla seguente: "segnalazione";

il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 21-nonies:

1) al comma 1, dopo le parole: "entro un termine ragionevole" sono inserite le seguenti: ", comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,";

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti dal cittadino sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

2. L'articolo 1, comma 136 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.».

Art. 6

6.500/1

[RICCHIUTI](#), [LO MORO](#)

All'emendamento 6.500, all'alinea, premettere le seguenti parole:

«Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis). Riduzione del 60 per cento della tariffa riconosciuta ai gestori di reti telefoniche e del prezzo dei supporti adoperati per la ricezione del segnale con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e di flussi di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale"».

6.500

[PAGLIARI](#), relatore

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

1-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.».

Art. 7

7.501/1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «amministrazione centrale», inserire le seguenti: «i, ivi comprese le Forze di polizia.».

7.501/2

[SIMEONI](#)

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «duplicazioni di funzioni o strutture;» inserire le seguenti. «semplificazione delle norme riguardanti la mobilità obbligatoria e volontaria per il personale della pubblica amministrazione all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 attraverso la soppressione dell'obbligatorietà dell'assenso da parte dell'amministrazione di appartenenza;».

7.501/3

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 7.501, alla lettera a) dopo le parole: «reinternalizzazione di servizi», inserire le seguenti: «ovvero di implementazione delle procedure informatiche.».

7.501/4

[TORRISI](#)

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «contenimento della spesa e riduzione degli organi» aggiungere le seguenti: «con rafforzamento delle attività istituzionali, consolidamento della natura in house e con la salvaguardia dei livelli occupazionali;».

7.501/5

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 7.501, alla lettera a) dopo le parole: «e riduzione degli organi», inserire le seguenti: «salvaguardando i livelli occupazionali di tutto il personale in servizio».

7.501/6

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e» fino a: «unitarietà» con le seguenti: «con riferimento alle Forze di polizia: razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via- primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;».

7.501/7

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e» fino a: «unitarietà», con le seguenti: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso la modifica dell'articolo 3, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

7.501/8

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 7.501, sostituire le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto

delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, », *con le seguenti*: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le funzioni fondamentali di province e città metropolitane; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale all'interno degli enti di area vasta,».

7.501/9

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole comprese tra: «razionalizzazione» e: «strumentali», con le seguenti: «razionalizzazione delle funzioni di polizia, al fine di assicurare lo snellimento della catena di comando e controllo, la copertura capillare del territorio e l'incremento della capacità di presidio e contrasto al crimine, anche quello perpetrato con modalità tecnologicamente innovative, rafforzando le specialità all'uopo necessarie».

7.501/10

[BRUNI](#)

All'emendamento 7.501, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi»;

b) alla lettera a), dopo le parole: «nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.501/11

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia», inserire le seguenti: «e antincendi».

Consequentemente, dopo le parole: «nelle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle dal Corpo nazionale dai Vigili del Fuoco, per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi alloro spegnimento».

7.501/12

[PEZZOPANE](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi» e dopo le parole: «con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.501/13

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi»;

b) dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.501/14

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi».

7.501/15

[MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#)

Al capoverso lettera a) dopo le parole: «delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «, ivi comprese quelle di polizia locale,».

7.501/16

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «efficacia delle funzioni di polizia», inserire le seguenti: «, valorizzando le specificità,».

7.501/17

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «espletate a livello nazionale e locale, prevedendo forme opportune di specializzazione e coordinamento che consentano di eliminare sovrapposizioni di competenze e permettere una migliore cooperazione operativa sul terreno».

7.501/18

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali;» inserire le seguenti: «riordino delle competenze dei Vigili del Fuoco, e della Protezione Civile, al fine di evitare sovrapposizioni strumentali ed operative;».

7.501/19

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali;», inserire le seguenti: «valorizzazione dei principi meritocratici nell'ambito delle carriere delle Forze di polizia;».

7.501/20

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali;», inserire le seguenti: «ricognizione ed adeguamento delle indennità agli appartenenti delle Forze di polizia, al fine di riconoscere le specificità delle attività operative;».

7.501/21

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 7.501, alla lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali» inserire le seguenti: «nelle more della realizzazione della direzione unificata delle forze di polizia».

7.501/22

[DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [GAMBARO](#), [PEPE](#)

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «legge 7 aprile 2014, n. 56» inserire le seguenti: «e della necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le funzioni fondamentali di province e città metropolitane» e dopo le parole: «corpi di polizia provinciale» inserire le seguenti: «all'interno degli enti di area vasta».

7.501/23

[RUTA](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [EASIOLO](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#), [GIANLUCA ROSSI](#)

All'emendamento 7.501, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, e del settore della sicurezza e dei controlli nell'agroalimentare, assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni già di propria competenza, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia

provinciale».

7.501/24

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole da: «riordino delle funzioni di polizia di tutela ambientale» fino alle parole: «altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei Controlli nel settore agroalimentare».

7.501/25

[FATTORI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia» fino a: «altre forze di polizia» a con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.501/26

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole da: «riordino delle funzioni di polizia» fino alle parole: «altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.501/27

[FATTORI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia» fino a: «altre forze di polizia» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.501/28

[MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 7.501, al capoverso lettera a), dopo le parole: «del territorio e del mare» aggiungere le seguenti: «e, per quest'ultimo, tramite l'affido esclusivo delle funzioni alle capitanerie di Porto ? Guardia Costiera,».

7.501/29

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà» con le seguenti: «con riorganizzazione di tutte le forze operanti in campo ambientale e agroalimentare appartenenti ai vari corpi di polizia mediante accorpamento al Corpo Forestale dello Stato, delle polizie provinciali, dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale, dei nuclei dei Carabinieri presso il ministero delle politiche agricole, del ministero dell'ambiente e dell'Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi, al fine di ottimizzare le risorse esistenti e istituire una forza di polizia ambientale e agroalimentare specializzata e capillarmente

distribuita su tutto il territorio nazionale avente competenze tecniche e investigative, finalizzate al contrasto dei reati ambientali».

7.501/30

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà» con le seguenti: «e della tutela della salute e riorganizzazione mediante accorpamento in un Corpo unico specializzato nel quale confluiscono il personale investigativo di ciascuna forza di polizia ed il personale tecnico operante presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale e le Aziende Sanitarie Locali. Ai fini della ottimizzazione ed implementazione del controllo ambientale, il corpo opera in stretto collegamento con le procure presso i tribunali che, all'uopo, attivano sezioni ambientali specializzate; usufruisce di una banca dati investigativa unica accessibile ai magistrati delle sezioni specializzate ed ha competenza esclusiva in materia ambientale, di sicurezza agroalimentare e di tutela della salute.».

7.501/31

[ORELLANA](#)

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «con conseguente», sostituire le parole: «riordino dei corpi di polizia provinciale», con le seguenti: «transito del personale dei Corpi forestali Regionali e dei Corpi di Polizia Provinciali nel Corpo forestale dello Stato».

7.501/32

[ORELLANA](#)

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «con conseguente», sostituire le parole: «riordino dei corpi di polizia provinciale», con le seguenti: «riordino dei Corpi forestali Regionali e».

7.501/33

[FATTORI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia».

7.501/34

[FATTORI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», con le seguenti: «, assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il Corpo forestale dello Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA nonché i corpi forestali delle regioni a statuto speciale».

7.501/35

[FATTORI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», con le seguenti: «, assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il Corpo forestale dello Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA».

7.501/36

[FATTORI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», con le seguenti: «con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato attraverso l'assorbimento in esso della polizia provinciale e dell'ISSPRA».

7.501/37

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole da: «del Corpo foresta le dello Stato», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare».

7.501/38

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole da: «del Corpo forestale dello Stato», fino alle parole: «alla garanzia degli attuali», con le seguenti: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di consentire l'esercizio delle funzioni statali in materia di tutela dell'ambiente secondo principi di efficacia ed efficienza e di migliorare e rafforzare i».

7.501/39

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 7.501, alla lettera a), sopprimere le parole da: «ed eventuale assorbimento», fino alla fine della lettera.

7.501/40

[FATTORI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, alla lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nella altre Forze di polizia,».

7.501/41

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 7.501, alla lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia,».

7.501/42

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo in quelle delle altre forze di polizia,», con le seguenti: «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali».

7.501/43

[FATTORI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nella altre Forze di polizia,», con le seguenti: «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali».

7.501/44

[MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 7.501, al capoverso lettera a) dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato ed» sopprimere la parola: «eventuale».

7.501/45

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.501/46

[FASIOLO](#), [RUTA](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#),

[GIANLUCA ROSSI](#)

All'emendamento 7.501, ultimo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

«a) dopo le parole: "del territorio e del mare" inserire le seguenti: "di protezione civile";

b) sostituire le parole da: "con conseguente riordino" fino alle parole: "nelle altre Forze di polizia" con le seguenti: "mediante riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato e, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e al fine di evitare sovrapposizione di compiti e funzioni, dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale».

7.501/47

[PIGNEDOLI](#), [RUTA](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [GATTI](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#),
[GIANLUCA ROSSI](#)

All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sostituire le parole da: «con conseguente riordino» fino alle parole: «nelle altre Forze di polizia» con le seguenti: «assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni di propria competenza, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale e conseguente razionalizzazione dei presidi sul territorio del Corpo Forestale».

7.501/48

[RUTA](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#),
[GIANLUCA ROSSI](#)

All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sostituire le parole da: «con conseguente riordino» fino alle parole: «nelle altre Forze di polizia» con le seguenti: «mediante riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato e dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale».

7.501/49

[RUTA](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#),
[GIANLUCA ROSSI](#)

All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sostituire le parole da: «con conseguente riordino» fino alle parole: «nelle altre Forze di polizia» con le seguenti: «assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni di propria competenza, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale».

7.501/50

[FAVERO](#), [RUTA](#)

All'emendamento 7.501, sostituire le parole: «riordino dei corpi di polizia provinciale», con le seguenti: «riordino dei corpi forestali regionali e dei corpi di polizia provinciale».

7.501/51

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [STEFANO](#), [GAMBARO](#), [PEPE](#)

All'emendamento 7.501 sostituire le parole: «riordino dei Corpi di Polizia Provinciale» con le seguenti: «transito del personale dei Corpi forestali regionali e dei Corpi di polizia provinciali nel Corpo forestale dello Stato».

7.501/52

[FAVERO](#), [RUTA](#)

All'emendamento 7.501, sostituire le parole: «riordino dei corpi di polizia provinciale» con le seguenti: «transito del personale dei Corpi Forestali Regionali e dei Corpi di Polizia Provinciali nel Corpo Forestale dello Stato».

7.501/53

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [STEFANO](#), [GAMBARO](#), [PEPE](#)

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «con conseguente riordino» inserire le seguenti: «dei Corpi Forestali Regionali e».

7.501/54

[PEZZOPANE](#)

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia.».

7.501/55

[ELENA FERRARA](#)

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia.».

7.501/56

[RUTA](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [EASIOLO](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#),
[GIANLUCA ROSSI](#)

All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia.».

7.501/57

[RUTA](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [EASIOLO](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#),
[GIANLUCA ROSSI](#)

All'emendamento 7.501, ultimo periodo, dopo le parole: «professionalità esistenti» inserire le seguenti: «aumentando la dotazione organica per l'inserimento in ruolo degli operai a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1985 e all'articolo 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del personale a tempo determinato, assunto da almeno cinque anni, ai sensi della legge n. 124 del 1985, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso, volta a verificare il possesso delle competenze nel settore della lotta contro gli incendi boschivi, di monitoraggio e di protezione dell'ambiente, di tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, compresa la conservazione della biodiversità nonché la migliore gestione delle aree protette di interesse nazionale e le attività didattiche e amministrative connesse».

7.501/58

[CERONI](#), [PERRONE](#)

All'emendamento 7.501, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferme restando le funzioni di polizia locale che rientrano tra le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, come previsto dall'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56».

7.501/59

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «dell'unitarietà», aggiungere le seguenti: «mantenimento dei compiti di polizia locale nelle materie di competenza degli enti di area vasta;».

7.501/60

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «dell'unitarietà», aggiungere le seguenti: «con l'obiettivo di ridurre gradualmente il personale, parametrandone la presenza sul territorio alla densità abitativa ed all'estensione delle aree boschive delle Regioni».

7.501/61

[CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.501, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «revisione delle modalità di utilizzo dell'esercito nell'ambito di calamità naturali prevedendo un ampliamento dei tempi di utilizzo e la semplificazione delle procedure di richiesta di intervento;».

7.501/62

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

"d) gli addetti al coordinamento e controllo delle polizie locali degli enti di area vasta"».

Conseguentemente, al comma 2, articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22

settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio», sono sostituite dalle parole: «gli agenti delle polizie locali dei comuni e degli enti di area vasta».

7.501/63

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 85 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: ", tutela e valorizzazione dell'ambiente", sono aggiunte le seguenti: ", polizia locale ambientata, stradale ed ittico-venatoria;"».

7.501/64

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 85 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: "per gli aspetti di competenza", sono aggiunte le seguenti: ", incluse le connesse attività di polizia locale;"».

7.501/65

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «soppressione dei Consorzi di bonifica».

7.501

[PAGLIARI](#), relatore

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino o soppressione degli uffici e organismi in ordine ai quali, anche all'esito della ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, risultino disfunzioni organizzative o finanziarie o duplicazioni di funzioni o strutture; riordino dell'Associazione Formez PA mediante ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni, in applicazione dei principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà».

7.502/1

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 7.502, al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: «e definizione» con le seguenti: «, definizione e valutazione».

7.502/2

[DIGIORGI](#), [PUGLISI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARCUCCI](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 7.502, al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «mediante l'istituzione di un apposito comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per la definizione della politica nazionale per la ricerca e l'innovazione».

7.502/3

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.502, all'emendamento 7.502, capoverso «b)», numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando la preventiva pubblicazione dei curricula dei candidati e la definizione di criteri oggettivi di valutazione».

7.502/4

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.502, capoverso b), numero 4), sostituire la parola: «disciplina» con le seguenti: «la riduzione e la disciplina».

7.502/5

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 7.502, alla lettera b) numero 4) sostituire le parole: «da parte del Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «da parte del Consiglio dei ministri».

7.502/6

[GALIMBERTI](#)

All'emendamento 7.502, alla lettera b), punto 4) dopo le parole: «e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri» aggiungere le seguenti: «con ridistribuzione delle materie di competenza dei singoli Ministeri sulla base dei diversi settori ove essi incidono direttamente o indirettamente,».

7.502/7

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 7.502, dopo il punto 5) aggiungere il seguente:

«5-bis) applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni standard e della relativa applicazione dei costi standard».

7.502/8

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 7.502, al comma 1, lettera b), dopo il numero 5) inserire il seguente:

«5-bis) gli uffici ministeriali da sopprimere in quanto le relative funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti».

7.502

[PAGLIARI](#), relatore

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) con riferimento alla sola amministrazione centrale, all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di rendere effettive le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, precisare:

- 1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell'unità dell'indirizzo e alla promozione dell'attività dei ministri da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri;*
- 2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di analisi e definizione delle politiche pubbliche;*
- 3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o dei singoli ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei Ministri;*
- 4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale;*
- 5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;».*

7.503/1

[PADUA](#)

All'emendamento 7.503, al numero 1), sostituire le parole: «riduzione del numero» con le seguenti: «eventuale riduzione del numero».

7.503/2

[PICCOLI](#), [MAZZONI](#)

All'emendamento 7.503, dopo il punto 1) inserire il seguente:

«1-bis) sostituire le parole: "alla popolazione residente" con le seguenti: "alla distribuzione territoriale della popolazione residente"».

7.503/3

[PICCOLI](#), [MAZZONI](#)

All'emendamento 7.503, dopo il punto 1) inserire il seguente:

«1-bis) dopo le parole: "all'estensione" inserire le seguenti: "e alla morfologia";».

7.503/4

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 7.503, dopo il punto 1), inserire il seguente:

«1-bis) dopo la parola: "contatto", sopprimere la parola: "unico"».

7.503/5

[BRUNO](#)

All'emendamento 7.503, sostituire il n. 2) con le seguenti:

«2) sostituire, ovunque ricorrano, le parole "ufficio territoriale dello Stato" con le seguenti: "Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato"».

7.503/6

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 7.503, sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) sopprimere le parole comprese tra: "trasformazione della Prefettura" e "competenze esercitate"».

7.503

[PAGLIARI](#), relatore

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: «riduzione del numero," inserire le seguenti: "tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56,";*

2) *dopo le parole: «uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato» inserire le seguenti: «e di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini dell'articolo 2».*

7.112 (testo 2)

[COCIANCICH](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificità, riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità, scorporo dal Coni del Comitato paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto utilizza parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al Coni e si avvale per tutte le attività strumentali di Coni servizi spa».

7.500/1

[SOLLO](#), [SAGGESE](#)

All'emendamento 7.500, aggiungere infine le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».

7.500

[PAGLIARI](#), relatore

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».

Art. 8

8.0.100/84

BONERISCO

All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri basati sul territorio e sul grado di omogeneità del relativo tessuto socio-economico, nonché su un numero di imprese non inferiore a 80.000 unità, prevedendo che le nuove circoscrizioni siano individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, confermando la tenuta del registro delle imprese, degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge e individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito della semplificazione amministrativa, della regolazione del mercato, della diffusione dell'informazione economica, della tutela e promozione del *made in Italy* sui mercati internazionali, dell'assistenza per la nascita e la crescita delle Imprese anche attraverso il supporto ai consorzi fidi, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati»;

d) sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, aggiornamento dei parametri utilizzati per la composizione degli organi e individuazione di procedure tempestive e semplificate per la validazione dei relativi dati; riordino della disciplina dei compensi degli organi del sistema camerale commisurata alla effettiva partecipazione e all'esercizio delle funzioni, definendo altresì limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi»;

e) alla lettera f) sopprimere la parola: «transitoria» e dopo le parole: «dei livelli occupazionali», inserire le seguenti: «e previdenziali in essere».

8.0.100/85

BONERISCO

All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;

b) dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle

Organizzazioni sul territorio».

8.0.100/86

[MUCCHETTI, MARINELLO](#)

All'emendamento 8.0.100, capoverso «8-bis» apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), dopo le parole: «del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. », aggiungere le seguenti:

«Introduzione del vincolo di pareggio per ciascuna camera di commercio. Le camere di commercio possono offrire alle imprese nuovi servizi a utilizzo individuale, collettivo o consortile per i quali possono essere previsti contributi specifici al fine di garantire la sostenibilità finanziaria»;

sostituire la lettera c) con la seguente: «c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche.

Attribuzione al sistema camerale di specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, incluse la certificazione dell'apprendistato e lo sportello unico delle imprese, ferma restando la competenza relativa alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese»;

sopprimere la lettera d);

sostituire la lettera e) con la seguente: «e) eliminazione dei compensi per i componenti del Consiglio; definizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dei limiti al trattamento economico di Presidente, Giunta e Collegio dei Revisori, tenendo conto della dimensione dell'ente camerale in relazione al numero di imprese iscritte; promozione dell'impegno diretto delle imprese nella governance camerale»;

dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«f-bis) conferimento delle attività immobiliari detenute dalle camere di commercio in un Fondo costituito e sottoscritto pro quota dalle camere conferenti per il finanziamento di nuovi grandi opere infrastrutturali, incluse forme di partecipazione al capitale di rischio. La gestione del Fondo è attribuita ad un soggetto specializzato partecipato dalle Camere di commercio. Gli indirizzi per la gestione del suddetto Fondo sono fissati dall'assemblea delle Camere di Commercio;

f-ter) definizione delle partecipazioni strumentali in senso stretto e conferimento di tutte le altre partecipazioni detenute dalle camere di commercio all'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle strumentali, in un Fondo costituito e gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti e sottoscritto pro quota dalle camere di commercio conferenti. Il Ministero dello sviluppo economico vigila preventivamente sulle acquisizioni di nuove partecipazioni operate dalle camere di commercio dopo l'entrata in vigore della presente legge e ne approva l'acquisizione solo qualora tali partecipazioni siano strumentali per le attività istituzionali delle camere di commercio ovvero a condizione che ogni altra nuova partecipazione non strumentale sia acquisita per un periodo non superiore a 10 anni;

f-quater) introduzione di un sistema di monitoraggio da parte di SOSE delle prestazioni delle camere di commercio in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità offerta per le imprese sulla base di un sistema di indicatori».

8.0.100/87

[BELLLOT, BISINELLA](#)

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), premettere le seguenti parole: «ad esclusione delle Camere di Commercio nei territori interamente montani di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo della legge 7 aprile 2014, n. 56, che sono mantenute, anche in deroga alla soglia dimensionale minima,».

8.0.100/88

[LO MORO, RICCHIUTI, SAGGESE](#)

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «registro delle imprese», inserire le seguenti: «ad esclusione di quelle Camere di commercio che, anche con la riduzione del diritto annuale di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, conservano condizioni di equilibrio finanziario ed economico-patrimoniale,».

8.0.100/89

[PICCOLI](#), [MAZZONI](#)

All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «geo-economiche» con le seguenti: «geografiche, morfologiche ed economiche».

8.0.100/90

[ORRÙ](#)

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Unioni regionali» aggiungere le seguenti: «e della natura pubblicistica di queste e delle aziende speciali».

8.0.100/93

[PAGLIARI](#), relatore

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «delle giunte» inserire le seguenti: «e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazione delle imprese, e limite ai mandati».

8.0.100/91

[ORRÙ](#)

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali» inserire le seguenti: «i cui dipendenti transitano nell'organico delle camere di commercio di appartenenza».

8.0.100/92

[ORRÙ](#)

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali» inserire le seguenti: «, divieto di chiusura e messa in liquidazione delle unioni regionali e delle aziende speciali e mantenimento dei livelli occupazionali».

8.0.100

[PAGLIARI](#), relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali;
- c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni

societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;

e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive».

Art. 10

10.502/1

[TORRISI](#)

All'emendamento 10.502, al comma 1, lettera b), sostituire il punto 1) con i seguenti:

«1) dopo le parole: "economici nazionali" inserire le seguenti: ",delle università statali, degli enti pubblici di ricerca, delle scuole statali di ogni ordine e grado";

1-bis) sopprimere le parole: "esclusione dai suddetti ruoli della dirigenza scolastica;";».

10.502/2

[BRUNO](#)

All'emendamento 10.502, al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo la parola: "indipendenti"», inserire le seguenti: «, nel rispetto della loro piena autonomia e assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna».

10.502/3

[BRUNO](#)

All'emendamento 10.502, apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 1) aggiungere in fine le seguenti parole: «, delle scuole statali di ogni ordine e grado.»;

b) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) sopprimere le seguenti parole: "esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;";».

10.502/4

[PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, AMATI, FASIOLO, ELENA FERRARA](#)

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) sopprimere le parole: "esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;"».

Conseguentemente, al comma 1:

a) alla lettera a), dopo le parole: «unificati e coordinati» inserire le seguenti: «e distinti per specifiche professionalità e specializzazioni» e dopo la parola: «reclutamento» inserire le seguenti: «, fatti salvi requisiti e procedure per i ruoli specifici»;

b) alla lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri 1), 2) e 3): istituzione di distinti ruoli per la dirigenza scolastica, con definizione dello stato giuridico»;

c) alla lettera c), numero 1), dopo le parole: «numeri 1), 2) e 3)» inserire le seguenti: «e biennale per la dirigenza scolastica e le dirigenze dei ruoli specifici di cui alla lettera a)»*fl*;"

d) alla lettera c), numero 3), dopo le parole: «di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera» inserire il seguente periodo: «con l'obbligo di avvalersi, per la dirigenza scolastica, della direzione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, con competenze in materia di definizione di tutti gli aspetti professionali inerenti il reclutamento, la formazione iniziale, la formazione in servizio e la valutazione»;

e) alla lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dalle competenze dei dirigenti scolastici delle funzioni inerenti la sicurezza degli edifici»;

f) alla lettera m), dopo le parole: «ove necessario» inserire le parole: «con esclusione dei dirigenti scolastici» e sostituire le parole: «ruolo unico» con le seguenti: «nei ruoli unificati, coordinati e specifici».

10.502/5

[BISINELLA, CANDIANI](#)

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) dopo le parole: "istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri," inserire le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

10.502/6

[BISINELLA, CANDIANI](#)

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) sopprimere le parole: "eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali;"».

10.502/7

[BRUNO](#)

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) sostituire le parole: "esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;" con le seguenti: "inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;"».

10.502/8

[BRUNI](#)

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) sopprimere le seguenti parole: "eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali"».

10.502/9

[BRUNO](#)

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) sopprimere le seguenti parole: "esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;"».

10.502/10

[PERRONE](#)

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo le parole: "i cui componenti" inserire le seguenti: ", di cui due terzi eletti tra i dirigenti statali,"».

10.502/11

[PERRONE](#)

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo le parole: "eliminazione della distinzione" aggiungere la seguente: "giuridica"».

10.502/12

[BRUNO](#)

All'emendamento 10.502, dopo il numero 2) inserire i seguenti:

«2-bis) dopo le parole: "carriere speciali;" inserire le seguenti: "definizione, nell'ambito del molo, di una sezione dedicata alla dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;"

2-ter) sopprimere le parole: "esclusione dai suddetti moli della dirigenza scolastica;"».

10.502/13

[TORRISI](#)

All'emendamento 10.502, dopo il numero 2) inserire i seguenti:

«2-bis) dopo le parole: "carriere speciali;" inserire le seguenti: "definizione, nell'ambito del ruolo, di una sezione dedicata alla dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;"

2-ter) sopprimere le parole: "esclusione dai suddetti ruoli della dirigenza scolastica;"».

10.502

[PAGLIARI](#), relatore

Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «economici nazionali» inserire le seguenti: «, delle università statali, degli enti pubblici di ricerca»;

2) sostituire le parole da: «o di mancata conferma» fino a: «e della mancata conferma» con le seguenti: «degli incarichi, nonché dell'effettiva adozione e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca».

10.503/1

[LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO](#)
[GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#)

All'emendamento 10.503, sostituire le parole da: «numero 2)», fino a: «sanitaria,» con le seguenti: «sopprimere il numero 2)».

10.503/2

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#), [IURLARO](#), [LIUZZI](#), [BRUNI](#)

All'emendamento 10.503, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) sostituire le parole: "amministrativa del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale" con le seguenti: "a tempo indeterminato dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e delle Agenzie regionali della prevenzione ambientale; composizione delle aree di contrattazione collettiva con riferimento al personale incluso o escluso dal ruolo della dirigenza regionale, in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150"».

10.503/3

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 10.503, alla lettera a) sostituire le parole: «le seguenti: ", professionale e tecnica"» con le seguenti: «la seguente: "e professionale"».

Conseguentemente sopprimere la lettera b).

10.503/4

[BRUNO](#)

All'emendamento 10.503, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sostituire le parole: "della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale" con le seguenti: "della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio sanitario nazionale, la cui definizione del nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal Parto per la salute 2014"».

10.503/5

[BIANCO](#), [DE.BIASI](#), [DIRINDIN](#), [MATURANI](#), [PADUA](#)

All'emendamento 10.503, alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e a questa far corrispondere una distinta area negoziale ai fini della stipula dei relativi accordi nazionali di lavoro, in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

10.503

[PAGLIARI](#), relatore

Al comma 1, lettera b), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «dirigenza amministrativa» inserire le seguenti: «, professionale e tecnica»;*

b) *sostituire le parole: «e della dirigenza tecnica» con le seguenti: «, veterinaria e sanitaria».*

10.504/1

[LANIECE](#), [ERAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO](#)
[GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#)

All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «numero 3)» fino a: «267;» con le seguenti: «sopprimere il numero 3)».

10.504/2

[PERRONE](#)

All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «numero 3)» fino alla fine con le seguenti:

«sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

"3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico coordinamento dell'attività amministrativa, della funzione rogatoria (con riferimento a tutti i contratti di cui l'ente è parte) e di controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di conferire le funzioni di coordinamento e di attuazione dell'indirizzo politico ad un dirigente apicale e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione, fermo restando l'obbligo di assegnazione delle funzioni di assistenza agli organi, di controllo interno e di responsabile dell'anticorruzione ad un dirigente iscritto nella sezione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione

della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico".».

10.504/3

[FAZZONE](#), [AMORUSO](#)

All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «numero 3)» fino alla fine con le seguenti:

«sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

"3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del mole di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso e corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della

dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio,

previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico";».

10.504/4

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 10.504, dopo le parole: «numero 3)», sostituire le parole da: «aggiungere» fino alla fine del periodo con le seguenti dopo le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale,» inserire le seguenti: «istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e a cui partecipano i rappresentanti degli enti locali».

10.504/5

[SAGGESE](#), [BRUNO](#), [BRUNI](#), [CHIAVAROLI](#), [COLLINA](#), [CORSINI](#), [DE PETRIS](#), [PAGANO](#),
[RICCHIUTI](#), [RUSSO](#), [TORRISI](#), [MARTINI](#), [PETRAGLIA](#), [FAVERO](#)

All'emendamento 10.504, sostituire le parole: «mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;» con le seguenti parole: «revisione della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al fine di assicurare in tutti gli enti locali la funzione di direzione apicale dell'ente, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, prevedendo e disciplinando il corrispondente profilo professionale nel ruolo unico per il conferimento di tale incarico ai dirigenti iscritti al ruolo nonché, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, gli specifici requisiti professionali per il conferimento a soggetti non iscritti al ruolo, secondo criteri commisurati alle dimensioni e complessità degli enti; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole ne sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 nel profilo professionale di direttore generale e soppressione del relativo albo; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario;».

10.504/6

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «mantenimento» fino alla fine del periodo con le seguenti: «previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale».

10.504/7

[SAGGESE](#), [BRUNO](#), [BRUNI](#), [CHIAVAROLI](#), [COLLINA](#), [CORSINI](#), [DE PETRIS](#), [PAGANO](#),
[RICCHIUTI](#), [RUSSO](#), [TORRISI](#), [MARTINI](#), [PETRAGLIA](#), [FAVERO](#)

All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla

data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, nel molo dei dirigenti locali di cui al n. 3 in apposito profilo dei dirigenti apicali e soppressione del relativo albo; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri moli della dirigenza; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; per gli enti locali obbligo di nominare un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dai dirigenti iscritti al molo in possesso del relativo profilo; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale anche ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti; nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata";».

10.504/8

[RUTA](#)

All'emendamento 10.504, aggiungere infine il seguente periodo: «, così come modificato dall'articolo 2, commi da 183 a 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1-quater, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42».

10.504/9

[CRIMI, PUGLIA](#)

All'emendamento 10.504, dopo le parole: «mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», inserire le seguenti: «così come modificato dall'art. 2, commi 183-186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'art. 1-quater, lett. d), della legge 26 marzo 2010 n. 42».

10.504/10

[TORRISI](#)

All'emendamento 10.504, dopo le parole: «decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» aggiungere le seguenti: «, così come modificato dall'articolo 2 commi 183-186 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1-quater, lettera d) della legge 26 marzo 2010, n. 42».

10.504/11

[BERNINI](#)

All'emendamento 10.504, aggiungere in fine le seguenti parole; «, come modificato dall'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1-quater, lettera d), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42».

10.504/12

[BISINELLA, CANDIANI](#)

All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di superamento dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, approvati con decreto del Ministero dell'Interno a cadenza triennale ai sensi dell'articolo 263, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali non possono procedere a nuove assunzioni e provvedono ad attivare le procedure di mobilità obbligatoria verso altre amministrazioni pubbliche mediante passaggio diretto di dipendenti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 24 giugno n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. Non è richiesto l'assenso dell'ente di appartenenza, che dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta della amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini di preavviso ed a condizione che la amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti

vacanti superiore alla amministrazione di appartenenza».

10.504/13

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prima dell'ultimo capoverso dopo le parole: "della legge 7 aprile 2014, n. 56." viene inserito il seguente nuovo capoverso: "Ai comuni è consentito procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, nel limite del 30% delle risorse disponibili per l'anno in corso, per i profili professionali non presenti tra il personale soprannumerario delle Province destinatario dei processi di mobilità". Resta fermo l'ultimo capoverso: "Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle"».

10.504/14

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di applicazione delle procedure di gestione delle eccedenze di personale ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 267, e per consentire un progressivo rientro rispetto al personale in soprannumero è consentito il distacco presso le società ed aziende partecipate».

10.504/15

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di dichiarazione di dissesto finanziario sono applicabili al pubblico impiego, incluso il personale con qualifica dirigenziale, le disposizioni in materia di licenziamenti previste dal decreto legislativo approvato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183».

10.504

[PAGLIARI](#), relatore

Al comma 1, lettera b), numero 3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;».

10.61 (testo 2)

[BIANCO](#), [DE BIASI](#), [DIRINDIN](#), [MATURANI](#), [PADUA](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«(3-bis) dei dirigenti sanitari: istituzione, presso il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale; in sede di prima applicazione confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti degli enti e amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Tale ruolo è disciplinato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e per quanto riguarda le materie oggetto delle disposizioni di cui alle lettere da b) a m) dalla normativa vigente in materia. A tale ruolo corrisponde una distinta area negoziale della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale ai fini della stipula dei relativi accordi nazionali di lavoro, in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale.».

10.505/1

[LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO](#)
[GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#)

All'emendamento 10.505, sostituire le parole: «sostituire il numero 3)» fino alla fine con le seguenti: «sopprimere il numero 3)».

10.505/2

[BRUNO](#)

All'emendamento 10.505, all'alinea, dopo le parole: «lettera c)» inserire le seguenti: «ai numeri 1) e 2), dopo la parola: "indipendenti" inserire le seguenti: ", assicurando, comunque, la specificità delle

competenze professionali di ciascuna"».

10.505/3

[MARINELLO](#), [TORRISI](#)

All'emendamento 10.505, dopo le parole: «natura giuridica» inserire le seguenti: «, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

10.505/4

[CERONI](#)

All'emendamento 10.505, dopo le parole: «natura giuridica» inserire le seguenti: «, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

10.505/5

[BRUNI](#), [BRUNO](#)

All'emendamento 10.505, dopo le parole: «natura giuridica» inserire le seguenti: «, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del testo unico dell'impiego pubblico approvato con decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,».

10.505/6

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 10.505, sostituire le parole da: «possibilità di avvalersi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale».

10.505/7

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 10.505, capoverso 3) dopo le parole: «migliori istituzioni» inserire la seguente: «pubbliche».

10.505/8

[CERONI](#), [PERRONE](#)

All'emendamento 10.505, aggiungere in fine le seguenti parole: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale;».

10.505/9

[LO MORO](#)

All'emendamento 10.505, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aggiungere il seguente numero: "3-bis) per le agenzie fiscali, in relazione allo specifico ambito di autonomia attribuito dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previsione di un percorso di carriera professionale nel quadro di un riassetto complessivo dei ruoli di direzione tecnico-operativa tale da limitare le posizioni di livello dirigenziale non generale esclusivamente a quelle di maggiore rilevanza e di più elevata responsabilità, affidando gli altri compiti di natura direttiva, con l'attribuzione di incarichi temporalmente definiti e soggetti a valutazione della performance, a funzionari delle agenzie medesime collocati nell'area apicale d'inquadramento; definizione, in coerenza con il percorso di sviluppo professionale sopra descritto, di modalità di accesso alla dirigenza incentrate sulla valutazione delle esperienze lavorative, della preparazione tecnica, delle competenze organizzative e delle caratteristiche attitudinali del personale menzionato; previsione di commissioni di valutazione per l'accesso alla dirigenza presiedute da magistrati ordinari, amministrativo contabili e composte da dirigenti di vertice delle agenzie e da soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, con specifica qualificazione e comprovata esperienza nella materia dell'organizzazione e del lavoro pubblico"».

10.505/10

[SANTINI](#)

All'emendamento 10.505, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aggiungere il seguente numero: "3-bis) per le agenzie fiscali, in relazione allo specifico ambito di autonomia attribuito dal decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previsione di un percorso di carriera professionale nel quadro di un riassetto complessivo dei ruoli di direzione tecnico operativa tale da limitare le posizioni di livello dirigenziale non generale esclusivamente a quelle di maggiore rilevanza e di più elevata responsabilità, affidando gli altri compiti di natura direttiva, con l'attribuzione di incarichi temporalmente definiti e soggetti a valutazione della performance, a funzionari delle agenzie medesime collocati nell'area apicale d'inquadramento; definizione, in coerenza con il percorso di sviluppo professionale sopra descritto, di modalità di accesso alla dirigenza incentrate sulla valutazione delle esperienze lavorative, della preparazione tecnica, delle competenze organizzative e delle caratteristiche attitudinali del personale menzionato; previsione di commissioni di valutazione per l'accesso alla dirigenza presiedute da magistrati ordinari, amministrativi o contabili e composte da dirigenti di vertice delle agenzie e da soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, con specifica qualificazione e comprovata esperienza nella materia dell'organizzazione e del lavoro pubblico"».

10.505

[PAGLIARI](#), *relatore*

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3). con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola Nazionale dell'Amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a) e b), in modo da assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera b); possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto di regole e indirizzi generali e uniformi;».

10.506/1

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 10.506, sostituire le parole: «fino alla fine della lettera» con le seguenti: «fino a: "ove richiesto"».

10.506/2

[CERONI](#), [PERRONE](#)

All'emendamento 10.506, aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", previsione che la Scuola nazionale dell'amministrazione stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative, delle autonomie locali, ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali"».

10.506/3

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

Aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", previsione che la Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali"».

10.506

[PAGLIARI](#), *relatore*

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «presso la Scuola» fino a: «istituzioni universitarie» e da: «per almeno due» fino alla fine della lettera.

10.507/1

[LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO](#)
[GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#)

All'emendamento 10.507, sostituire le parole da: «lettera e)» fino alla fine con le seguenti: «sopprimere le lettere e) e m)».

10.507/2

[TARQUINIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZIZZA](#), [IURLARO](#), [LIUZZI](#), [BRUNI](#)

All'emendamento 10.507, sostituire le parole da: «sostituire le parole» fino alla fine, con le seguenti: «sostituire le parole da: "possibilità di conferire" fino alla fine della lettera, con le seguenti: 'obbligo di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti. a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti; definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera b), anche sulla base dei criteri generali definiti dalle medesime Commissioni; rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione pubblica, comparata ed analiticamente motivata di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e successiva scelta analiticamente motivata da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;'''».

10.507/3

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 10.507, sopprimere la seguente parola: «generali».

10.507/4

[CERONI](#), [PERRONE](#)

All'emendamento 10.507, aggiungere in fine le seguenti parole e sopprimere le parole: «parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

10.507

[PAGLIARI](#), relatore

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «e approvati dalle Commissioni» fino a: «medesime Commissioni» con le seguenti: «sulla base dei criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b)».

10.508/1

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 10.508, dopo le parole: «con riferimento alla valutazione dei risultati:» inserire le seguenti: «introduzione di criteri contrattuali tali da attribuire».

10.508/2

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 10.508, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «revisione delle fasce di merito; definizione dell'oggetto della valutazione con riferimento ai risultati conseguiti dalla struttura della quale il dirigente è responsabile, coerenti con gli obiettivi dell'amministrazione, ai comportamenti organizzativi e all'impatto finale degli interventi attivati; mancata differenziazione delle valutazioni dei dirigenti e dei dipendenti quale criterio di valutazione; definizione, da parte delle amministrazioni regionali e locali e degli enti pubblici nazionali, del proprio sistema di valutazione sulla base dei principi di merito, differenziazione, semplificazione delle procedure, misurabilità e comparabilità degli indicatori di risultato; valutazione dei servizi e dei prodotti in base a stenderei di qualità oggettivi;

autonomia dei valutatori; comparabilità tra amministrazioni omologhe».

10.508

[PAGLIARI](#), *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h)con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; superamento degli automatismi nel percorso di carriera e costruzione dello stesso in funzione degli esiti della valutazione;».

10.509/1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 10.509, sopprimere le parole da: «e ridefinizione» fino alla fine.

10.509/2

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 10.509, sostituire le parole da «e ridefinizione» fino alla fine, con le seguenti: «ai fini del potenziamento della trasparenza e dei controlli».

10.509/3

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 10.509, sopprimere le parole da «, con particolare» fino alla fine.

10.509/4

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 10.509, sopprimere la parola: «esclusiva».

10.509/5

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 10.509, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferma restando la responsabilità patrimoniale degli organi preposti all'indirizzo politico e di controllo».

10.509

[PAGLIARI](#), *relatore*

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «o disciplinare dei dirigenti» con le seguenti: «amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale».

10.510/1

[LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#), [MARAN](#)

All'emendamento 10.510, sopprimere le seguenti parole: «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale».

10.510/2

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 10.510, dopo le parole: «retribuzione di posizione fissa» inserire le seguenti: «e di limiti assoluti della stessa».

10.510/3

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 10.510, alla lettera l) dopo le parole: «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale;» inserire le seguenti: «sulla base degli esiti della contrattazione integrativa,».

10.510/4

[PERRONE](#)

All'emendamento 10.510, dopo le parole: «retribuzione di risultato» inserire le seguenti: «, comunque non inferiore al 15 per cento del totale,».

10.510/5

[LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#), [MARAN](#)

All'emendamento 10.510, dopo le parole: «di posizione e di risultato» inserire le seguenti: «prevedendo per quest'ultima un limite non inferiore al 30 per cento».

10.510/6

[LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#), [MARAN](#)

All'emendamento 10.510, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti pnhe mediante delibera unilaterale, comunque entro i limiti della disponibilità dei fondi destinati alla parte variabile contrattata in sede collettiva;».

10.510

[PAGLIARI](#), relatore

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «definizione di limiti assoluti» a: «posizione fissa nel trattamento economico fondamentale» con le seguenti: «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale;».

10.500/1

[BIANCO](#), [DE BIASI](#), [DIRINDIN](#), [MATURANI](#), [PADUA](#)

All'emendamento 10.500, sopprimere le parole: «in aumento».

10.500

[PAGLIARI](#), relatore

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «incarichi conferiti», inserire le seguenti: «e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale».

10.235 (testo 2)

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [BERGER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali ricadenti sui loro territori nonché ai rispettivi enti e organismi pubblici a ordinamento regionale o provinciale, salvo l'obbligo da parte delle medesime all'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi ivi desumibili concernenti la regolamentazione del rapporto di lavoro della dirigenza».

Art. 11

11.0.5 (testo 2)

[PANIZZA](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Promozione del ricambio generazionale nel settore pubblico)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono promuovere, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario di lavoro da parte del personale in prossimità della maturazione dei requisiti pensionistici, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza il personale in regime di ricambio generazionale è considerato nel regime di orario svolto al momento della domanda, fermo restando la corresponsione all'INPS dell'integrazione contributiva da parte delle amministrazioni interessate. Alla maturazione del

diritto a pensione al personale in questione spetta il trattamento di quiescenza e previdenza che avrebbe percepito se avesse continuato a prestare servizio nel regime di orario svolto al momento della domanda.

2. Le spese sostenute dalle amministrazioni per l'attuazione di questo articolo devono trovare copertura esclusivamente con i risparmi derivanti dalla riduzione di orario».

Art. 12

12.501/1

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 12.501, sostituire la parola: «societarie», con le seguenti: «azionarie e societarie».

12.501

[PAGLIARI](#), relatore

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «azionarie» con la seguente: «societarie».

12.500/1

[SOLLO](#), [SAGGESE](#)

All'emendamento 12.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».

12.500

[PAGLIARI](#), relatore

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».

Art. 13

13.500/1

[BRUNO](#)

All'emendamento 12.500, alla lettera a), premettere la seguente:

«Oa) all'alinea, dopo la parola: «pubbliche», inserire le seguenti: «per le quali i rapporti di lavoro dei dipendenti sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo TI, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa».

13.500/2

[MARAN](#), [ICHINO](#), [LANZILLOTTA](#)

All'emendamento 13.500, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) sostituire la lettera a), con la seguente:

"a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno, almeno nel limite del 50 per cento dei posti messi a concorso"«.

13.500/3

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 13.500, alla lettera a), premettere la seguente:

«Oa) alla lettera a), dopo le parole: "nei concorsi pubblici" inserire le seguenti: ", ferma restando la prevalenza, nella valutazione complessiva, dell'esito di prove concorsuali,"».

13.500/4

[ICHINO](#), [MARAN](#), [LANZILLOTTA](#)

All'emendamento 13.500, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni pubbliche di bandire o espletare concorsi o selezioni per il reclutamento di nuovo personale, anche a tempo determinato, senza aver previamente verificato l'effettiva impossibilità di coprire tutti i posti vacanti attraverso l'espletamento di procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; previsione della sanzione della nullità degli atti e dei provvedimenti comunque adottati in violazione o in elusione dell'obbligo di cui

sopra;».

13.500/5

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

Sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sostituire la lettera d), con la seguente:

"d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa"».

13.500/6

[CERONI](#), [PERRONE](#)

All'emendamento 13.500, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) sostituire la lettera d), con la seguente:

"d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa"».

13.500/7

[ICHINO](#), [MARAN](#), [LANZILLOTTA](#)

All'emendamento 13.500, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) alla lettera b), sostituire le parole: "; riduzione dei termini di validità delle graduatorie" con le seguenti: ", in stretta relazione al fabbisogno di personale prevedibile entro il termine di 18 mesi dalla conclusione del concorso, essendo limitata nello stesso termine la validità delle graduatorie"».

13.500/8

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 13.500, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera b), capoverso e-bis) dopo le parole: «relativa competenza» inserire le seguenti «e delle conseguenti risorse economiche»;

2) alla lettera c), capoverso g-bis) dopo le parole: «e delle relative procedure;» inserire le seguenti: «riaffermazione delle regole contrattuali in materia di. pubblico impiego» e sopprimere la parola: «indipendente»;

3) alla lettera c), sostituire il capoverso g-quinquies) con il seguente: «g-quinquies) razionalizzazione dei flussi informativi, tra amministrazioni territoriali e amministrazioni centrali e tra le stesse amministrazioni centrali, dei quali definire tempistiche efficienti».

13.500/9

[BIANCO](#), [DE BIASI](#), [DIRINDIN](#), [MATURANI](#), [PADUA](#)

All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che si avvale, prioritariamente, ai sensi dell'articolo 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».

13.500/10

[SCAVONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [COMPAGNONE](#)

All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«e connesso mantenimento delle liste ad esaurimento previste dall'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 formate dai medici di cui l'Istituto Nazionale della Provincia Sociale di avvale, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la affettuazione delle visite

mediche di controllo domiciliare sul personale assente del servizio per la malattia».

13.500/11

[FLORIS](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#), [SCILIPOTLI GRÒ](#), [ZUFFEDA](#)

All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«mantenimento delle liste ad esaurimento previste dall'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 formate dai medici di cui l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si avvale, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147, per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sul personale assente dal servizio per malattia;».

13.500/12

[BIANCO](#), [DE BIASI](#), [DIRINDIN](#), [MATURANI](#), [PADUA](#)

All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «provvedendo, altresì, alla definizione della tipologia del rapporto contrattuale, dell'incompatibilità con altre funzioni che prevedano il rilascio di certificati di malattia, dei requisiti e dei criteri per la definizione di graduatorie provinciali per il reinserimento di eventuali ulteriori medici, fatto salvo il prioritario utilizzo, previa completa assegnazione delle funzioni, di quelli inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».

13.500/13

[MARAN](#)

All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere in fine, il seguente periodo:

«Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, l'Istituto medesimo si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, come modificato dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 125».

13.500/14

[LEPRI](#), [EASIOLO](#), [FAVERO](#), [ICHINO](#), [LAI](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [SCALIA](#), [VATTUONE](#)

All'emendamento 13.500, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) dopo la lettera f) inserire le seguenti;

"f-bis) adozione in via preferenziale, nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, di contratti a tempo parziale, con costo orario retributivo e contributivo non inferiore rispetto al tempo pieno e salvo comprovata necessità, per la caratteristica della mansione o del processo organizzativo, di utilizzo del contratto a tempo pieno;

f-ter) previsione della possibilità di utilizzare i risparmi di spesa ottenuti dall'attuazione della lettera;

f-bis) per la mobilità del personale, in particolare delle Province, e in subordine per nuove assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale;"».

13.500/15

[LEPRI](#), [EASIOLO](#), [FAVERO](#), [ICHINO](#), [LAI](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [SCALIA](#), [VATTUONE](#)

All'emendamento 13.500, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) dopo la lettera f) inserire le seguenti:

"a-bis) previsione di sistemi incentivanti dal punto di vista retributivo, contributivo e organizzativo, al fine di favorire il passaggio di lavoratori impiegati a tempo indeterminato, su loro richiesta, da tempo pieno a tempo parziale, con possibilità di tornare al tempo pieno non prima di cinque anni dalla modifica di orario e compatibilmente con le disponibilità economiche, la mansione ricoperta e la necessità organizzativa;

f-ter) previsione della possibilità di utilizzare i risparmi di spesa ottenuti dall'attuazione della lettera;

f-bis) per la mobilità del personale, in particolare delle Province, e in subordine per nuove assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale;"».

13.500/16

[LANIECE](#), [CALEO](#), [MARINELLO](#), [DIBIAGIO](#), [COMPAGNONE](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#),
[PANIZZA](#), [ZIN](#), [ARRIGONI](#), [PALERMO](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [MORONESE](#)

All'emendamento 13.500, dopo la lettera g-bis) inserire la seguente:

«g-bis.1. Sono estese al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le modalità assunzionali previste per il personale del Comparto di sicurezza. Gli oneri derivanti dalla presente lettera, valutati in euro 500 mila a decorrere dall'anno 2015, sono posti a carico del fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia».

13.500/17

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 13.500, sopprimere la lettera g-quater).

13.500/18

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 13.500, lettera g-quater), sopprimere le parole da: «, anche attraverso» fino alla fine.

13.500/19

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 13.500, lettera g-quater), sostituire le parole da: «, anche attraverso» fino alla fine, con le seguenti: «ai fini del potenziamento della trasparenza e dei controlli».

13.500/20

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 13.500, lettera g-quater), sostituire le parole: «anche attraverso» con le seguenti: «escludendo comunque».

13.500/21

[GIOVANNI.MAURO](#)

All'emendamento 13.500, al comma g-quinquies), dopo le parole: «temporali definiti.», aggiungere le seguenti: «Sono iscritti nel ruolo unico dei dirigenti della Pubblica amministrazione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio per almeno otto anni negli organismi istituiti ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dell'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dell'art. 3 comma 2 del DPCM 25/11/2008».

13.500/22

[ZELLER](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

All'emendamento 13.500, dopo la lettera g-quinquies), aggiungere, in fine, la seguente:

«g-quinquies.1) riconoscimento, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei limiti stabiliti dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, del potere di emanare norme in materia di lavoro del proprio personale, compresi gli aspetti privatizzati della disciplina del pubblico impiego».

13.500/23

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

Alla lettera c), dopo la lettera g-quinquies), aggiungere la seguente:

«g-quinquies.1) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali.».

13.500/24

[SACCONI](#), [QUAGLIARIELLO](#)

All'emendamento 13.500, al comma 1, lettera c), dopo la lettera g-quinquies) aggiungere la seguente:

«g-quinquies. l) applicazione di tutte le disposizioni contenute nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa anche ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni ove compatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale e con esclusione delle carriere direttive e dirigenziali nelle amministrazioni d'ordine e negli organi costituzionali; previsione che eventuali esclusioni debbano essere esplicitamente richiamate».

13.500/25

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«g-quinquies. l) previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria dell'orario di lavoro e della retribuzione, a parità di contribuzione previdenziale, del personale in procinto di essere collocato a riposo, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale, anche mediante l'utilizzo del contratto di apprendistato».

13.500/26

[ICHINO](#), [MARAN](#), [LANZILLOTTA](#)

All'emendamento 13.500, lettera c), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«g-quinquies. l) per le materie sulle quali è prevista la contrattazione collettiva, esplicitazione del principio per cui, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale o integrativo, l'amministrazione adotta un regolamento inerente alle materie oggetto del mancato accordo, che rimane in vigore fino alla sottoscrizione dello stesso».

13.500/27

[CERONI](#), [PERRONE](#)

All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«g-quinquies. l) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali».

13.500/28

[SACCONI](#), [QUAGLIARIELLO](#)

All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «E dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Le Amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle elencate all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."».

13.500/29

[GRANAIOLA](#), [PIGNEDOLI](#)

All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «E dopo il comma 1 aggiungere la seguente: "1-bis. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta

con decorrenza 10 settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento."».

13.500

[PAGLIARI](#), *relatore*

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), dopo le parole: «n. 165,» inserire le seguenti: «di funzioni di supporto tecnico nell'attuazione delle lettere c) ed e) del presente comma,»;*

b) *dopo la lettera e) inserire la seguente: "e-bis) riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione della relativa competenza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;»;*

c) *dopo la lettera g) inserire le seguenti: «g-bis) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità, nonché dei relativi soggetti e delle relative procedure; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente, del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle pubbliche amministrazioni e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;*

g-ter) introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare, rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;

g-quater) rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, anche attraverso l'esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale;

g-quinquies) razionalizzazione dei flussi informativi delle amministrazioni territoriali alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti.».

Art. 14

14.500/16

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 14.500, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere a lettera a);

b) alla lettera f), sopprimere le seguenti parole: «anche»;

c) alla lettera l), numero 1), aggiungere infine le seguenti parole: «in applicazione di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e dalla normativa comunitaria»;

d) alla lettera l) numero 3) sopprimere la parola: «anche».

14.500/1

[COLLINA](#)

All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di riferimento» inserire le seguenti: «, nonché alla quotazione in borsa».

14.500/2

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [GAMBARO](#), [PEPE](#)

All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa».

14.500/3

[ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 14.500, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, anche in base al principio di

proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica,».

14.500/4

[BRUNO](#)

All'emendamento 14.500, al capoverso «Art. 14», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) riduzione del campo d'azione delle società partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'ente pubblico partecipante o ad ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, evitando di produrre beni e servizi che il settore privato può offrire;

a-ter) eliminazione delle partecipazioni non essenziali e, dunque, limitare le partecipazioni indirette, le micropartecipazioni e, comunque, le partecipazioni in società con un numero basso di dipendenti e fatturato, le partecipate in perdita prolungata o strutturale, le partecipazioni dei piccoli comuni;

a-quater) ridimensionamento degli affidamenti diretti e accelerazione del processo di chiusura delle partecipate già in liquidazione;»;

b) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) promozione della trasparenza, del controllo dell'opinione pubblica e dell'efficienza attraverso: l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità per l'opinione pubblica dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, ivi compresa l'adozione di strumenti di business intelligence e dei fabbisogni e costi standard; l'aggregazione delle partecipate che offrono servizi simili; l'adozione di piani di rientro per le partecipate necessarie con possibilità di commissariamento;»;

c) sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipata sotto qualsiasi forma secondo il criterio del normale operatore di mercato nelle stesse circostanze;».

14.500/5

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 14.500, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo la possibilità di partecipazioni ed investimenti a mero scopo speculativo».

14.500/6

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 14.500, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) soppressione delle società che abbiano conseguito nell'esercizio 2014 un fatturato inferiore a 100.000 euro».

14.500/7

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 14.500, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dismissione, per Regioni ed enti locali, delle partecipazioni di secondo e terzo livello»;

b) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) definizione della composizione e dei criteri di nomina degli organi di controllo societario al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari»;

c) dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) attuazione dell'articolo 151 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari».

14.500/8

[ICHINO](#), [MARAN](#), [LANZILLOTTA](#)

All'emendamento 14.500, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) qualora l'attuazione della presente disposizione determini la necessità di licenziamento, individuale o collettivo, per soppressione del posto o per chiusura dell'azienda, di dipendenti delle

società partecipate, ciascuno di questi ha diritto all'attivazione, oltre che del trattamento ASpl, anche degli accordi di ricollocazione di cui all'articolo 1, comma 215 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché all'articolo unico, comma 4, lettera p) della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e di cui all'articolo 17 del decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Alla stipulazione dell'accordo di ricollocazione parteciperà la società ex-datrice di lavoro, obbligandosi a un trattamento complementare di disoccupazione pari al 15 per cento della retribuzione di riferimento per il calcolo dell'indennità ASpl per la durata di tanti mesi quanti sono gli anni di anzianità di servizio in azienda o frazioni di anno superiori a sei mesi, comunque non superiore alla durata del trattamento medesimo e condizionato all'adempimento da parte dell'ex-dipendente degli obblighi contrattuali inerenti al percorso di ricollocazione».

14.500/9

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 14.500, apportare le seguenti modifiche:

- «1) alla lettera e) aggiungere, in fine, le parole: "a partire dai contratti di filiera";
- 2) alla lettera f) sostituire la parola: "norme" con le seguenti: "criteri e regole mediante contrattazione integrativa";
- 3) alla lettera l), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: "e comunque sempre autorizzate dall'ente locale di riferimento"».

14.500/10

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 14.500, sopprimere la lettera g).

14.500/11

[PERRONE](#)

All'emendamento 14.500, capoverso: «Art. 14», al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) introduzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui alla presente lettera, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione;».

14.500/12

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [GAMBARO](#), [PEPE](#)

All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera h) sopprimere le parole: «con eventuale commissariamento».

14.500/13

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera l) al numero 1) premettere il seguente:

«01) per le società che gestiscono servizi pubblici essenziali, con particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, definizione di criteri e modalità di gestione volti ad assicurare la gestione pubblica dell'acqua e dei servizi essenziali, nel rispetto dei risultati del *referendum* tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

14.500/14

[ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 14.500, lettera l), n. 2), dopo le parole: «contratti di servizio» inserire le seguenti: «, anche riducendone sensibilmente la durata, ».

14.500/15

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [GAMBARO](#), [PEPE](#)

All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera l) al numero 3) aggiungere il seguente: «3-bis). Per le società che gestiscono servizi pubblici d'interesse economico generale, con particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, definizione di criteri e modalità di gestione che non limitino o escludano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house, come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2011».

14.500

[PAGLIARI](#), relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

- a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;
- b) ai fini della razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche;
- c) precisa definizione del regime delle responsabilità delle amministrazioni partecipanti e degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate;
- d) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;
- e) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;
- f) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo norme per subordinare il riconoscimento, entro limiti predefiniti, di premialità e incentivazioni a criteri di valutazione oggettivi, rapportandole al valore anche economico dei risultati raggiunti;
- g) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;
- h) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;
- i) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipate secondo il criterio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private;
- l) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:
 - 1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione e di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la

disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza.».

Art. 15

15.500/1

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 15.500, al comma 1, alinea, dopo le parole: «è adottato» inserire le seguenti: «nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale,».

15.500/2

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 15.500, al comma 1, alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 12», inserire le seguenti: «e devono complessivamente tendere all'aumento della produttività del settore».

15.500/3

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 15.500, apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1, prima della lettera a), inserire le seguenti:

"0a) perseguimento dell'obiettivo di ridurre entro il 2015 a non più di mille le attuali partecipazioni in società per azioni, società a responsabilità limitata e fondazioni detenute direttamente o attraverso le loro partecipate da parte delle Regioni, dalle Province e dai comuni;

0a-bis) applicazione rigorosa dei principi e delle norme comunitarie in materia di società in house, in particolare per ciò che attiene l'obbligo di sussistenza, per tali società, del controllo diretto degli organi e delle attività da parte dell'azionista pubblico, circoscrivendo in tal modo i casi di affidamento diretto di attività, servizi e funzioni;"

b) alla lettera a), dopo le parole: «quale funzione fondamentale dei Comuni e delle Città metropolitane», inserire le seguenti: «da esercitare secondo principi e criteri dettati dalla normativa comunitaria e dalla legge statale»;

c) dopo la lettera n), inserire la seguente: «n-bis) stabilire in linea generale il divieto di proroga delle concessioni, salvo nei casi in cui queste siano finalizzate a processi di fusione e aggregazione all'esito dei quali sia prevista la perdita del controllo pubblico».

15.500/4

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 15.500, alla lettera a) dopo la parola: «sviluppo» inserire le seguenti: «la sostenibilità ambientale» e alla lettera c) aggiungere in fine le parole: «e comunque tenuto conto dei vantaggi per la comunità locale e di quanto stabilito al punto a)».

15.500/5

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). Introduzione dell'obbligatorietà di affidamento diretto del servizio idrico integrato; nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

15.500/6

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 15.500 sopprimere la lettera b).

15.500/7

[CERONI](#)

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, sopprimere la lettera b).

15.500/8

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [GAMBARO](#), [PEPE](#)

All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza limitazione delle possibilità di affidamento diretto dei servizi pubblici locali nel rispetto del diritto comunitario e dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

15.500/9

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 15.500 lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con eccezione del servizio idrico».

15.500/10

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 15.500, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvaguardando la possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali».

15.500/11

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 15.500, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) definizione dei servizi pubblici essenziali, tra cui ricomprendere il servizio idrico, i trasporti, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, per i quali prevedere modelli di amministrazione e di gestione pubblica».

15.500/12

[CERONI](#)

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», comma 1, alla lettera c) apportare le seguenti modifiche:

«a) sopprimere le parole da: "della disciplina generale" fino a "compresa la definizione".

b) dopo le parole: "o esclusivi," aggiungere le seguenti: "per l'organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale"».

15.500/13

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, escludendo processi di privatizzazione dei servizi pubblici locali essenziali di rilevanza economica, in particolare con riferimento ai servizi integrati, nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

15.500/14

[PICCOLI](#), [MAZZONI](#)

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) definizione dei criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e per la conseguente determinazione degli Enti di governo responsabili dell'organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;».

15.500/15

[PICCOLI](#), [MAZZONI](#)

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) descrizione delle modalità di valutazione delle offerte indirizzate all'individualizzazione del gestore del servizio;».

15.500/16

[CERONI](#)

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, sopprimere la lettera d).

15.500/17

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

*All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«subordinando l'eventuale proroga delle concessioni in essere alla perdita del controllo pubblico».*

15.500/18

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 15.500, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e individuazione delle sanzioni per gli enti locali che non ricorrono a tali procedure».

15.500/19

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[STEEANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, validi su tutto il territorio nazionale, che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre significativamente aggravio delle tariffe sui cittadini e le imprese».

15.500/20

[PICCOLI](#), [MAZZONI](#)

*All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali».*

15.500/21

[CERONI](#)

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, la lettera f), è soppressa.

15.500/22

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) riconoscimento della natura pubblica dell'acqua nella gestione dei servizi idrici;».

15.500/23

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) possibilità di autogestione dei servizi idrici per i piccoli comuni e i comuni montani;».

15.500/24

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 15.500, sopprimere la lettera h).

15.500/25

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 15.500, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) individuazione di soggetti la cui funzione di controllo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica debba essere caratterizzata da principi di neutralità, terzietà ed imparzialità;».

15.500/26

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 15.500, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo in ogni caso forme di privatizzazione, anche parziale, delle reti».

15.500/27

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 15.500, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) salvaguardia della possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali;».

15.500/28

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi».

15.500/29

[CERONI](#)

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) previsione di adeguati strumenti per la corretta applicazione delle norme in materia di tutela non giurisdizionale degli utenti di servizi nonché di consultazione e partecipazione dirette».

15.500/30

[CERONI](#)

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, sopprimere le lettere m) e n).

15.500/31

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché previsione di sistemi di monitoraggio e strumenti di vigilanza che prevedano anche meccanismi sanzionatori, in caso di mancato rispetto, sia nei confronti degli amministratori della società che dell'amministrazione partecipante;».

15.500/32

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

All'emendamento 15.500, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

«n-bis) Individuazione di una disciplina unitaria, su tutto il territorio nazionale, che garantisca la gestione pubblica dei servizi idrici, nel rispetto dei principi sanciti dal risultato referendario del giugno 2011;».

15.500/33

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«n-bis) esclusione della possibilità di lucro sui servizi pubblici;».

15.500/34

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) introduzione e potenziamento di forme obbligatorie di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di indirizzi all'amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi dei medesimi».

15.500/35

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) individuazione di tariffe agevolate per i piccoli comuni e i comuni montani;».

15.500/36

[BRUNO](#)

All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) armonizzare con la disciplina generale, anche mediante abrogazione, le disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali e relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro».

15.500/37

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 15.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Norma transitoria)

1. In attesa dell'emanazione ed attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 14 e 15 del presente disegno di legge delega, il Governo verifica e assicura l'effettiva applicazione delle norme di cui all'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1 comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n.190, effettuando se necessario ispezioni ed attivando i poteri sostitutivi ad esso attribuiti.

2. In caso di inadempimento delle disposizioni di cui al comma 1, ai dirigenti responsabili dell'ente titolare direttamente o indirettamente della partecipazione, agli amministratori della società in cui la partecipazione è detenuta e, nel caso di partecipazione indiretta, agli amministratori della società che detiene la partecipazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari, per ciascun anno in cui si protrae l'inadempimento, al 20 per cento della retribuzione lorda annua, nel caso dei dirigenti, e all'intero emolumento spettante, nel caso degli amministratori"».

15.500/38

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

All'emendamento 15.500, aggiungere infine le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Norma transitoria)

In attesa dell'emanazione ed attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 14 e 15 del presente disegno di legge delega, il Governo verifica e assicura l'effettiva applicazione delle norme di cui all'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1 comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n.190, effettuando se necessario ispezioni ed attivando i poteri sostitutivi ad esso attribuiti"».

15.500

[PAGLIARI](#), *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Riordino della disciplina dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

- a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei Comuni e delle Città metropolitane, dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- b) abrogazione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia di concorrenza;
- c) individuazione della disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità;
- d) individuazione, in tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;
- e) introduzione di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei

rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza;

f) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale;

g) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o inconferibilità di incarichi o cariche;

h) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;

i) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti;

l) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi, nonché di forme di consultazione e partecipazione diretta;

m) previsione di termini e modalità per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;

n) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia.».

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 248 (pom.) del 10/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 10 MARZO 2015
248ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(1577\)](#) **Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche**
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

La [PRESIDENTE](#) avverte che il senatore Russo ha presentato una riformulazione dell'emendamento 10.142, che la senatrice De Petris ha presentato una riformulazione dell'emendamento 10.144 e che il senatore Zeller ha presentato una riformulazione dell'emendamento 7.117. Gli emendamenti 10.142 (testo 2), 10.144 (testo 2) e 7.117 (testo 2) sono pubblicati in allegato.

Comunica, inoltre, che il senatore Russo aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.500/5, 1.500/8, 1.500/14, 1.500/20, 1.500/22, 1.500/23, 1.500/36, 1.500/67, 1.500/75, 1.500/76, 1.7, 1.10, 1.53, 1.83, 1.84, 1.110, 1.113, 1.115, 1.127, 1.129, 1.131, 1.135, 2.14, 2.30 (testo 2), 3.10, 4.3, 4.13,

5.500/16, 5.23, 5.26, 6.2, 7.501/15, 7.501/28, 7.501/44, 7.501/65, 7.11, 7.13, 7.18, 7.29, 7.30, 7.64 (testo 2), 7.502/1, 7.502/8, 7.83, 7.100, 8.2, 8.24, 8.27, 8.0.100/40, 8.0.100/66, 9.66, 9.81, 10.3, 10.4, 10.115, 10.124, 10.139, 10.161, 10.166, 10.170, 10.173, 10.175, 10.190, 10.192, 10.195, 10.510/1, 10.510/5, 10.510/6, 10.201, 10.208, 10.209, 10.217, 10.223, 10.228, 10.0.6, 11.6, 12.18, 12.19, 13.4, 13.5, 13.11, 13.22, 13.500/2, 13.500/3, 13.500/4, 13.500/7, 13.500/13, 13.500/26, 13.49, 14.500/16, 14.500/6, 14.500/7, 14.500/8, 14.5, 15.500/3, 15.500/17, 15.500/37, 15.500/38, 15.6, G/1577/6/1.

Comunica che, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, con riferimento all'articolo 1, risultano inammissibili i subemendamenti 1.500/14, 1.500/28, 1.500/29, 1.500/30, 1.500/31, 1.500/36, 1.500/37, 1.500/38, 1.500/39, 1.500/40, 1.500/41, 1.500/42, 1.500/43, 1.500/44, 1.500/45, 1.500/46, 1.500/47, 1.500/48, 1.500/49, 1.500/50, 1.500/51, 1.500/52, 1.500/53, 1.500/54, 1.500/64, 1.500/73, 1.500/74, 1.500/75 e 1.500/76, nonché gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.14, 1.18, 1.19, 1.26, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.60, 1.61, 1.62, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.90, 1.91, 1.94, 1.95, 1.96, 1.103, 1.108, 1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.124, 1.125, 1.129, 1.131, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.7, 1.0.8 e 1.0.9.

Avverte che sugli emendamenti 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.75, 1.76, 1.97, 1.98, 1.99 e 1.100 la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di clausole d'invarianza finanziaria. Ove non riformulati in coerenza con il parere, si considerano inammissibili.

Il relatore [PAGLIARI](#) (PD) esprime parere favorevole sul subemendamento 1.500/1, a condizione che sia riformulato, inserendo, al comma 1, dopo le parole: "modalità digitale", le parole: "nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona".

Esprime altresì parere favorevole sul subemendamento 1.500/2, a condizione che sia riformulato, sostituendo le parole: "e trasparenza di cittadini e imprese" con le altre: "certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese".

Esprime, quindi, parere contrario sui subemendamenti 1.500/3 e 1.500/4 e favorevole sul subemendamento 1.500/5.

Si pronuncia in senso favorevole sul subemendamento 1.500/6, a condizione che esso sia riformulato, aggiungendo, alla fine della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, le seguenti parole: "la riduzione del divario digitale sviluppando per tutti i cittadini le competenze digitali di base".

Invita i proponenti a trasformare il subemendamento 1.500/7 in un ordine del giorno. Esprime parere contrario sui subemendamenti 1.500/8, 1.500/9, 1.500/11, 1.500/12, 1.500/13 e 1.500/15.

Invita i proponenti a trasformare in un ordine del giorno il subemendamento 1.500/16 ed esprime parere contrario sui subemendamenti 1.500/17, 1.500/18, 1.500/19, 1.500/20, 1.500/21 e 1.500/22.

Esprime parere favorevole sul subemendamento 1.500/23, a condizione che sia riformulato, aggiungendo, dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 1, la seguente: "ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con la previsione della possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati a maggiore efficienza ed economicità".

Esprime parere contrario sui subemendamenti 1.500/24, 1.500/25, 1.500/26, 1.500/27, 1.500/32, 1.500/33, 1.500/34, 1.500/35, 1.500/55, 1.500/56, 1.500/57, 1.500/58, 1.500/60, 1.500/61, 1.500/62, 1.500/63, 1.500/65, 1.500/66, 1.500/67, 1.500/68, 1.500/69, 1.500/70 e 1.500/71. Esprime parere favorevole sul subemendamento 1.500/72 e contrario sul subemendamento 1.500/77.

Infine, esprime parere contrario sull'emendamento 1.0.6.

Il ministro MADIA esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime, inoltre, parere favorevole sui subemendamenti 1.500/78 e 1.500/10, nonché sull'emendamento 1.500, presentati dal relatore.

Si passa alla votazione.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*), accogliendo l'invito del relatore, riformula i subemendamenti 1.500/1 e 1.500/2 in testi 2, pubblicati in allegato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 1.500/1 (testo 2).

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 1.500/2 (testo 2)

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono quindi respinti i subemendamenti 1.500/3 e 1.500/4.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 1.500/5.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è altresì accolto il subemendamento 1.500/78.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*), accogliendo l'invito del relatore, riformula il subemendamento 1.500/6 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 1.500/6 (testo 2).

Il senatore [TORRISI](#) (*AP (NCD-UDC)*) trasforma il subemendamento 1.500/7 nell'ordine del giorno G/1577/9/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 1.500/8 e 1.500/9.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto il subemendamento 1.500/10.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano quindi respinti i subemendamenti 1.500/11, 1.500/12 e 1.500/13.

Il subemendamento 1.500/15, fatto proprio dalla senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*), in assenza del proponente, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) trasforma il subemendamento 1.500/16 nell'ordine del giorno

G/1577/10/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici subemendamenti 1.500/17, 1.500/18 e 1.500/19.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano quindi respinti i subemendamenti 1.500/20, 1.500/21 e 1.500/22.

Il senatore [RUSSO](#) (PD), accogliendo l'invito del relatore, riformula il subemendamento 1.500/23 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 1.500/23 (testo 2).

Il subemendamento 1.500/24, fatto proprio dal senatore [BRUNO](#) (FI-PdL XVII), in assenza del proponente, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano quindi respinti i subemendamenti 1.500/25 e 1.500/26.

I subemendamenti 1.500/27 e 1.500/32, fatti propri dal senatore [BRUNO](#) (FI-PdL XVII), in assenza dei proponenti, sono posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultando respinti.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici subemendamenti 1.500/33 e 1.500/34.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 1.500/35.

Il subemendamento 1.500/55, fatto proprio dal senatore [BRUNO](#) (FI-PdL XVII), in assenza del proponente, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 1.500/56.

Il subemendamento 1.500/57, fatto proprio dal senatore [COCIANCICH](#) (PD), in assenza del proponente, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

I subemendamenti 1.500/58 e 1.500/60, fatti propri dal senatore [BRUNO](#) (FI-PdL XVII), in assenza dei proponenti, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Il subemendamento 1.500/61, fatto proprio dal senatore [COCIANCICH](#) (PD), in assenza del proponente, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Gli identici subemendamenti 1.500/62 e 1.500/63, rispettivamente fatti propri dai senatori [BRUNO](#) (FI-PdL XVII) e [TORRISI](#) (AP (NCD-UDC)), in assenza dei proponenti, sono posti in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo e respinti.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti i subemendamenti 1.500/65 e 1.500/66.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 1.500/67.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici subemendamenti 1.500/68, 1.500/69 e 1.500/70.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 1.500/71.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto il subemendamento 1.500/72.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 1.500/77.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto l'emendamento 1.500, così come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 1.500/1 (testo 2), 1.500/2 (testo 2), 1.500/5, 1.500/78, 1.500/6 (testo 2), 1.500/10, 1.500/23 (testo 2) e 1.500/72.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.6, 1.8, 1.9, 1.11, 1.10, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.20, 1.21, 1.22, 1.25, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.63, 1.64, 1.65, 1.84, 1.89, 1.92, 1.93, 1.101, 1.102, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.115, 1.114, 1.116, 1.117, 1.118, 1.119, 1.126, 1.127, 1.128, 1.130, 1.132, 1.133, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138, 1.139 e 1.140.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.0.6.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore [PAGLIARI](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 2.1 e sui subemendamenti 2.500/1 e 2.500/2.

Esprime parere favorevole sul subemendamento 2.500/3, a condizione che sia riformulato, lasciandone inalterato il contenuto ma inserendo la norma alla fine della lettera b) del comma 1.

Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 2.500/4, 2.500/5, 2.500/6, 2.500/7, 2.500/8, 2.500/9, 2.500/10, 2.500/11, 2.500/12 e 2.500/13.

Riformula il proprio subemendamento 2.500/14 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Esprime parere contrario sul subemendamento 2.500/15.

Esprime parere favorevole sul subemendamento 2.500/16, a condizione che sia riformulato in modo che la proposta modificativa non sia sostitutiva, ma integrativa, delle modifiche alla lettera f).

Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 2.500/17, 2.500/18, 2.500/19, 2.500/20, 2.500/21, 2.500/22, 2.500/23, 2.500/24, 2.500/25, 2.500/26, 2.500/27, 2.500/28, 2.500/29, 2.500/30, 2.500/31 e 2.500/32.

Invita i proponenti a trasformare il subemendamento 2.500/33 in un ordine del giorno.

Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5. Invita i proponenti a trasformare gli identici emendamenti 2.6, 2.7 e 2.8 in un ordine del giorno ed esprime parere contrario sugli emendamenti 2.12, 2.11 e 2.9.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.10, a condizione che sia riformulato nel senso che, tra i principi e criteri direttivi della delega al Governo in materia di conferenza dei servizi, sia considerato "comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non abbiano espresso, nelle forme di legge, la propria volontà".

Esprime parere contrario sugli emendamenti 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 e 2.25. Invita i proponenti a trasformare l'emendamento 2.26 in un ordine del giorno.

Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 2.27, 2.28, 2.29, 2.30 (testo 2), 2.31 e 2.32.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 2.33 e 2.34, a condizione che siano riformulati, prevedendo che vengano definiti limiti e termini tassativi, in luogo dei tempi massimi, per le richieste di integrazioni documentali o i chiarimenti.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.35 e sul subemendamento 2.501/71. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 2.36 e 2.0.1.

Il ministro MADIA esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime, inoltre, parere favorevole sul subemendamento 2.500/14 (testo 2), nonché sugli emendamenti 2.500 e 2.501, presentati dal relatore.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S) invita il relatore e il rappresentante del Governo a rivalutare il parere sul subemendamento 2.500/25. Infatti, secondo la formulazione della lettera f-bis), proposta dal relatore, da inserire al comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge, sarebbe limitata la possibilità delle amministrazioni di assumere determinazioni in via di autotutela, in quanto sarebbe previsto un divieto qualora esse non partecipino alla conferenza di servizi oppure non si esprimano entro i termini stabiliti. Al contrario, con il subemendamento 2.500/25, si prevede che il divieto sia applicato solo qualora ricorrano entrambe le condizioni, e cioè le amministrazioni siano negligenti sia per la mancata partecipazione alla conferenza di servizi, sia per la mancata o tardiva espressione del parere.

Il relatore [PAGLIARI](#) (PD) precisa che l'obiettivo delle due proposte appare essere il medesimo, cioè vietare alle amministrazioni che non abbiano partecipato alla conferenza di servizi o non si siano pronunciate nei termini stabiliti di agire in autotutela. Si dichiara comunque disponibile a una riformulazione.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S), associandosi alle considerazioni del senatore Crimi, ribadisce che secondo la formulazione dell'emendamento 2.500 il divieto sarebbe applicato anche qualora l'amministrazione sia inadempiente sotto uno solo dei due profili previsti.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (Misto-ILC) propone di sostituire la parola "ovvero" con l'altra "né". In tal modo, a suo avviso, sarebbe possibile conseguire l'obiettivo enunciato.

Il ministro MADIA conferma che la norma non mira affatto a ridurre la facoltà delle amministrazioni di agire in autotutela.

La [PRESIDENTE](#), al fine di esplicitare la finalità della norma, evitando così incertezze sotto il profilo interpretativo, propone di modificare l'emendamento 2.500, alla lettera *d*), riformulando il capoverso "*f-bis*)" nel senso di prevedere la possibilità di assumere determinazioni in via di autotutela per le amministrazioni che abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano pronunciate nei termini.

Il relatore [PAGLIARI](#) (*PD*), accogliendo il suggerimento della Presidente, presenta il subemendamento 2.500/34, pubblicato in allegato, che modifica la lettera *f-bis*) nei termini da lei indicati.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto l'emendamento 2.1.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici subemendamenti 2.500/1 e 2.500/2.

Il senatore [BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 2.500/3 e, accogliendo l'invito del relatore, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) annuncia il proprio voto contrario sul subemendamento 2.500/3 (testo 2), che finisce per limitare la partecipazione alla conferenza di servizi solo nelle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale. Al contrario, con il subemendamento 2.500/4, a sua prima firma, si estende la partecipazione, anche per i procedimenti decisori, alle associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili, nonché ai comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto il subemendamento 2.500/3 (testo 2).

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 2.500/4, 2.500/5 e 2.500/6.

Il subemendamento 2.500/7, fatto proprio dal senatore [BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*), in assenza della proponente, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici subemendamenti 2.500/8 e 2.500/9.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 2.500/10, 2.500/11, 2.500/12 e 2.500/13.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto il subemendamento 2.500/14 (testo 2).

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 2.500/15.

La senatrice [BISINELLA](#) (*LN-Aut*), accogliendo l'invito del relatore, riformula il subemendamento 2.500/16 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 2.500/16 (testo 2).

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 2.500/17.

La senatrice [LO MORO](#) (*PD*) ritira il subemendamento 2.500/18.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 2.500/19 e 2.500/20.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici subemendamenti 2.500/21 e 2.500/22.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 2.500/23 e 2.500/24.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*), alla luce dei chiarimenti del relatore e del Governo, e in considerazione della presentazione del subemendamento 2.500/34, ritira il subemendamento 2.500/25.

Posto ai voti con il parere favorevole del Governo, è accolto il subemendamento 2.500/34.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 2.500/26, 2.500/27, 2.500/28, 2.500/29, 2.500/30, 2.500/31 e 2.500/32.

La senatrice [BISINELLA](#) (*LN-Aut*) trasforma il subemendamento 2.500/33 nell'ordine del giorno G/1577/11/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 2.500.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.500, osserva che la nuova disciplina della conferenza di servizi, sia nel testo originario del Governo, sia a seguito delle modifiche apportate dal relatore, inciderà negativamente sul meccanismo di composizione degli interessi sensibili in materia di tutela della salute, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico. Ciò risulterà ancora più evidente in sede di esame delle modifiche introdotte alla disciplina del silenzio assenso, previste dall'articolo 3. Annuncia, pertanto il proprio voto contrario.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*), pur apprezzando la riformulazione della norma relativa alla facoltà delle

amministrazioni di agire in autotutela, dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 2.500. Da un lato, l'articolo 2 del disegno di legge già limita il ricorso allo strumento della conferenza di servizi, nonché il numero dei soggetti titolati a parteciparvi. Con l'emendamento del relatore, si introducono ulteriori elementi peggiorativi, quali ad esempio la partecipazione di un unico rappresentante delle amministrazioni interessate, designato dal dirigente dell'ufficio territoriale dello Stato. Infatti, tale soluzione, sebbene possa risultare più efficace ai fini della conclusione del procedimento, potrebbe essere inadeguata qualora le amministrazioni statali coinvolte siano portatrici di interessi contrapposti. In conclusione, la nuova disciplina della conferenza di servizi, a suo avviso, sembra lasciare un margine eccessivamente ampio al Governo nell'interpretazione del concetto di interesse generale.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto l'emendamento 2.500, così come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 2.500/3 (testo 2), 2.500/14 (testo 2), 2.500/16 (testo 2) e 2.500/34.

Gli identici emendamenti 2.6, 2.7 e 2.8 sono trasformati nell'ordine del giorno G/1577/12/1, pubblicato in allegato.

Gli emendamenti 2.10 e gli identici 2.33 e 2.34 sono riformulati in testi 2, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1307) SCIBONA ed altri. - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(803) DE CRISTOFARO ed altri. - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, terzo periodo e dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1337) BATTISTA ed altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico

(1412) MANCONI ed altri. - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico

- e petizione n. 1360 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 dicembre 2014.

Il sottosegretario PIZZETTI chiede il rinvio dell'esame del disegno di legge n. [1307](#) e connessi, in quanto il Ministero dell'interno ha manifestato l'esigenza di compiere ulteriori approfondimenti, prima di formalizzare le proprie proposte emendative.

Il senatore [BRUNO](#) (FI-PdL XVII), considerando che il disegno di legge n. [803](#) è iscritto all'ordine del

giorno dell'Assemblea per la settimana corrente, auspica che il rappresentante del Governo illustri anche in quella sede l'esigenza posta dal Ministero dell'interno.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) ritiene inopportuno rinviare ulteriormente l'esame di disegni di legge che sono ormai in una fase di avanzata trattazione in Commissione e che è ormai iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea il disegno di legge n. [803](#), fatto proprio dal suo Gruppo, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento.

La [PRESIDENTE](#) sottolinea che il Governo ha manifestato l'esigenza di un breve rinvio, in ragione della necessità di compiere un ulteriore approfondimento. La Commissione potrebbe riprendere l'esame dei disegni di legge già domani, per consentire che la discussione in Assemblea abbia inizio entro la settimana corrente.

Il relatore [CRIMI](#) (*M5S*) formula l'auspicio che nella seduta di domani sia effettivamente possibile concludere l'*iter* in Commissione dei disegni di legge in titolo.

Il sottosegretario PIZZETTI assicura che inoltrerà al Ministero dell'interno la sollecitazione rivolta dalla Commissione a compiere in tempi congrui gli opportuni approfondimenti, anche considerando che uno dei provvedimenti all'esame, il disegno di legge n. [803](#), fatto proprio dal Gruppo Misto, è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la settimana corrente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1577](#)

Art. 1

1.500/1 (testo 2)

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, dopo le parole: «modalità digitale,» inserire le seguenti: «nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona,».

1.500/2 (testo 2)

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e trasparenza di cittadini e imprese» con le seguenti: «, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese».

1.500/6 (testo 2)

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 1.500, capoverso: «Art. 1», comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "la riduzione del divario digitale sviluppando per tutti i cittadini le competenze digitali di base;"

1.500/23 (testo 2)

[LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#), [MARAN](#), [RUSSO](#)

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:

«i-bis) ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con la previsione della possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati a maggiore efficienza ed economicità.».

G/1577/9/1

[TORRISI](#), [MARINELLO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577,

impegna il Governo

in fase di attuazione della delega di cui all'articolo 1, a compiere ogni iniziativa utile al fine di incentivare il più ampio utilizzo e la massima fruibilità dei servizi digitali della pubblica amministrazione anche attraverso idonee soluzioni di dematerializzazione delle comunicazioni verso le amministrazioni e rimaterializzazione delle stesse verso i cittadini e le imprese per il tramite di soggetti incaricati di pubblico servizio.

G/1577/10/1

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[STEEANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577,

impegna il Governo

a tenere conto, in sede di attuazione della delega prevista all'articolo 1, della specificità delle amministrazioni di istruzione e cultura, in ragione del servizio svolto.

Art. 2

2.500/3 (testo 2)

[CERONI](#), [PERRONE](#), [BRUNO](#)

All'emendamento 2.500, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa".

2.500/14 (testo 2)

[PAGLIARI](#), relatore

All'emendamento 2.500, alla lettera b), capoverso «c-bis)» prima della parola: «partecipazione» inserire le seguenti: «disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi finalizzata a: 1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate; 2) prevedere la» e dopo la parola: «designato» inserire le seguenti: «, per gli uffici periferici,».

2.500/16 (testo 2)

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.500, alla lettera c), dopo la parola «revisione» inserire le seguenti: «, le parole: "del principio di maggioranza" con le seguenti "del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza"».

2.500/34

[PAGLIARI](#), relatore

All'emendamento 2.500, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) dopo la lettera f), inserire la seguente: "f-bis) possibilità per le amministrazioni di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purché abbiano partecipato alla conferenza dei servizi o si siano espresse nei termini;"».

2.10 (testo 2)

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) previsione per la quale si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non abbiano espresso, nelle forme di legge, la propria volontà;».

2.33 (testo 2)

[RUSSO](#)

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti prevedendo inoltre che oltre il termine tali richieste non potranno essere evase, né potranno in alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale».

2.34 (testo 2)

[TORRISI](#), [PAGANO](#)

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti prevedendo inoltre che oltre il termine tali richieste non potranno essere evase, né potranno in alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale».

G/1577/11/1

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577,

impegna il Governo

in fase di attuazione della delega prevista all'articolo 2, in materia di conferenza di servizi, con riguardo al principio contenuto alla lettera h), a tenere conto dell'esigenza di un attento coordinamento normativo, eventualmente prevedendo che le disposizioni recate dal decreto legislativo adottato siano sostitutive di quelle vigenti, non compatibili con la nuova normativa.

G/1577/12/1

[BONERISCO](#), [GALIMBERTI](#), [PELINO](#), [MAZZONI](#), [BOCCA](#), [PERRONE](#), [TOMASELLI](#),
[SANGALLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577,

impegna il Governo

in fase di attuazione della delega prevista all'articolo 2,

a verificare l'opportunità di ridefinire la conferenza dei servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi,

a valutare l'opportunità di definire un sistema efficace di valutazione della *performance* dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi

Art. 7

7.117 (testo 2)

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali ad oggi esercitate, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la disciplina vigente in materia, nonché quelle attribuite ai Presidenti delle Regioni e delle

Province in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».

Art. 10

10.142 (testo 2)

[RUSSO](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato; aumento della durata del periodo di aspettativa non retribuita;».

10.144 (testo 2)

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato; aumento della durata del periodo di aspettativa non retribuita;».

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 249 (pom.) dell'11/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 2015
249ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(1577\)](#) *Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche*
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

La [PRESIDENTE](#) avverte che il subemendamento 7.501/23 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Comunica, inoltre, che il senatore Mancuso ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 9.10 e 9.12.

Avverte, infine, che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 15.0.500 del relatore, pubblicati in allegato.

Il senatore [BATTISTA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira i subemendamenti 8.0.100/27 e 8.0.100/75.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 2.2 e 2.3.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.4 e 2.5.

È quindi accolto dal Governo l'ordine del giorno G/1577/12/1.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.12, 2.11 e 2.9.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto l'emendamento 2.10 (testo 2).

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.13, ritiene opportuno introdurre la previsione di sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti responsabili di amministrazioni inadempienti, che non si siano pronunciate entro i termini prestabiliti.

La senatrice [LO MORO](#) (*PD*), pur ritenendo condivisibile l'obiettivo di introdurre il principio della responsabilità dei dirigenti delle amministrazioni, con le conseguenti sanzioni disciplinari in caso di negligenza, osserva che tale previsione dovrebbe trovare collocazione in una norma di carattere generale, piuttosto che in una legge di delega.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è quindi respinto l'emendamento 2.13.

È altresì posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo e respinto l'emendamento 2.14.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è posta ai voti la prima parte degli identici emendamenti 2.15 e 2.16, fino alle parole: "delle posizioni prevalenti", che risulta respinta. La restante parte risulta assorbita dall'accoglimento dell'emendamento 2.500 del relatore.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.17 e 2.18.

La senatrice [LO MORO](#) (*PD*) ritira l'emendamento 2.19.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.20, 2.21, 2.22, 2.23 e 2.24.

L'emendamento 2.25 risulta precluso dall'accoglimento dell'emendamento 2.500 del relatore.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) trasforma l'emendamento 2.26 nell'ordine del giorno G/1577/13/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

La prima parte dell'emendamento 2.27, fino alla parola: "necessaria", risulta assorbita dall'approvazione dell'emendamento 2.500. È quindi posta ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo la restante parte dell'emendamento, che risulta respinta.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.28, 2.29, 2.30 (testo 2), 2.31 e 2.32.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono posti ai voti e accolti gli identici emendamenti 2.33 (testo 2) e 2.34 (testo 2).

L'emendamento 2.35, fatto proprio dal senatore [RUSSO](#) (*PD*), in assenza dei proponenti, è ritirato.

Il subemendamento 2.501/1, fatto proprio dal senatore [RUSSO](#) (*PD*), in assenza dei proponenti, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto l'emendamento 2.501 del relatore, come modificato dall'approvazione del subemendamento 2.501/1.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 2.36.

L'emendamento 2.0.1, fatto proprio dal senatore [RUSSO](#) (*PD*), in assenza dei proponenti, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La [PRESIDENTE](#) comunica che l'emendamento 3.0.2 risulta inammissibile, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento.

Il relatore [PAGLIARI](#) (*PD*) esprime parere contrario sui subemendamenti 3.500/1, 3.500/2 e 3.500/3, nonché sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 e 3.0.1.

Il ministro MADIA esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 3.500 del relatore.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 3.500/1 e 3.500/2.

La senatrice [LO MORO](#) (PD) invita il relatore a rivalutare il parere sul subemendamento 3.500/3, con il quale si prevede che la decisione del Presidente del Consiglio, in relazione alle modifiche da apportare in caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali competenti a comunicare il proprio assenso, sia preceduta da una delibera del Consiglio dei ministri.

Il relatore [PAGLIARI](#) (PD) precisa che l'intendimento della norma è semplificare il procedimento di silenzio assenso tra le amministrazioni statali. Tuttavia, si dichiara disponibile a valutare in senso positivo il subemendamento, al fine di evitare che la soluzione prospettata possa apparire eccessivamente verticistica.

Il ministro MADIA conviene con le osservazioni del relatore.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto il subemendamento 3.500/3.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto l'emendamento 3.500 del relatore, come modificato dall'approvazione del subemendamento 3.500/3.

Il senatore [ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira gli emendamenti 3.1 e 3.2.

L'emendamento 3.3, fatto proprio dal senatore RUSSO, in assenza del proponente, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore [ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 3.4.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 3.5.

L'emendamento 3.6 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 3.500.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 3.7 e 3.8.

Gli emendamenti 3.9 e 3.10 risultano preclusi dall'approvazione del subemendamento 3.500/3.

Il senatore [ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira gli emendamenti 3.11 e 3.12.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 3.13 e 3.14.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19.

L'emendamento 3.20, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del

Governo, dopo prova e controprova, risulta respinto.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (*Misto-ILC*) invita il relatore a rivalutare il parere espresso sull'emendamento 3.0.1, con il quale si riconosce ai parlamentari il diritto di accesso ai documenti amministrativi, per esigenze connesse allo svolgimento dei loro compiti istituzionali.

Il relatore [PAGLIARI](#) (*PD*) osserva che, pur ritenendo condivisibile la finalità dell'emendamento, sarebbe inopportuno inserire la disposizione nel contesto della legge delega, trattandosi di norma immediatamente precettiva, che tuttavia non attiene alle materie in esame. In tal modo, infatti, si rischierebbe una espansione impropria dell'oggetto della delega.

Il senatore [AUGELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*), pur riconoscendo la fondatezza delle argomentazioni del relatore, ritiene che la Commissione possa decidere di inserire comunque la norma. Sarebbe molto importante, infatti, riconoscere ai parlamentari una facoltà che favorirebbe lo svolgimento dei loro compiti istituzionali. Invita, quindi, a una maggiore riflessione sull'argomento.

Il senatore [BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*), concordando con il relatore, osserva che sarebbe preferibile se il proponente trasformasse l'emendamento in un ordine del giorno, sul quale riterrebbe auspicabile una particolare attenzione da parte del Governo. Appare evidente infatti che, sulla necessità di riconoscere questa facoltà ai membri del Parlamento, la Commissione ha un orientamento condiviso.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) ritiene preferibile votare l'emendamento, poiché l'impegno assunto dal Governo con l'ordine del giorno rischierebbe di essere successivamente disatteso.

La [PRESIDENTE](#) ritiene che non possa essere trascurato il rischio di compromettere l'equilibrio del testo. In ogni caso, il Governo dovrebbe riservare una particolare attenzione all'esigenza posta con l'emendamento 3.0.1, soprattutto in previsione della riforma costituzionale che attribuirà ai membri delle Camere rilevanti poteri di controllo. I parlamentari, soprattutto nell'esercizio del controllo sulle pubbliche amministrazioni, dovranno disporre di nuovi e più adeguati strumenti, tra i quali sarà indispensabile la facoltà di accedere ai documenti amministrativi.

Il ministro MADIA, ritenendo condivisibili le osservazioni della Presidente, assicura la massima attenzione sull'argomento da parte del Governo, il cui obiettivo peraltro è garantire la massima trasparenza degli atti amministrativi a tutti i cittadini.

Al fine di salvaguardare la coerenza dell'impianto normativo, propone che l'eventuale ordine del giorno faccia espresso riferimento all'articolo 6 del disegno di legge, con il quale si delega il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (*Misto-ILC*) trasforma quindi l'emendamento 3.0.1 nell'ordine del giorno G/1577/14/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Su richiesta del relatore [PAGLIARI](#) (*PD*), gli emendamenti riferiti all'articolo 4 sono accantonati.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, risultano inammissibili gli emendamenti 5.0.2 e 5.0.4.

Il relatore [PAGLIARI](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 5.1 e sui subemendamenti 5.500/1, 5.500/2, 5.500/3, 5.500/4, 5.500/5, 5.500/6, 5.500/7, 5.500/8, 5.500/9, 5.500/10, 5.500/11, 5.500/12, 5.500/13, 5.500/14, 5.500/15, 5.500/16, 5.500/17 e 5.500/18. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27 e 5.0.1

Il ministro MADIA esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime, inoltre, parere favorevole sul subemendamento 5.500/19 e sull'emendamento 5.500 del relatore.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 5.1.

La senatrice [LO MORO](#) (PD) precisa che si riserva di valutare per l'esame in Assemblea l'opportunità di ripresentare il subemendamento 5.500/1 a sua firma. Tale proposta, infatti, affronta alcune questioni di carattere tecnico, anche sulla base degli spunti di riflessione emersi dopo le audizioni di esperti svolte dalla Commissione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 5.500/1 e 5.500/2.

Il subemendamento 5.500/3, fatto proprio dal senatore [BRUNO](#) (FI-PdL XVII), in assenza della proponente, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 5.500/4 e 5.500/5.

Gli identici subemendamenti 5.500/6 e 5.500/7, fatti propri rispettivamente dal senatore [BRUNO](#) (FI-PdL XVII) e dal senatore [RUSSO](#) (PD), in assenza dei proponenti, sono posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo e respinti.

Gli identici subemendamenti 5.500/8, 5.500/9 e 5.500/10, posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Il subemendamento 5.500/11, fatto proprio dal senatore [BRUNO](#) (FI-PdL XVII), in assenza dei proponenti, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 5.500/12.

Il subemendamento 5.500/13, fatto proprio dal senatore [BRUNO](#) (FI-PdL XVII), in assenza del proponente, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 5.500/14, 5.500/15 e 5.500/16.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto il subemendamento 5.500/19.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 5.500/17 e 5.500/18.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto l'emendamento 5.500 del relatore, come modificato dall'approvazione del subemendamento 5.500/19.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27 e 5.0.1.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 5.0.3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1307) SCIBONA ed altri. - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(803) DE CRISTOFARO ed altri. - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, terzo periodo e dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1337) BATTISTA ed altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico

(1412) MANCONI ed altri. - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico

- e petizione n. 1360 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il vice ministro BUBBICO chiede un ulteriore rinvio dell'esame del disegno di legge n. [1307](#) e connessi, in quanto il Ministero dell'interno non ha ancora completato il lavoro di approfondimento del testo, teso a valutare proposte di modifica coerenti con le finalità dell'intervento normativo. In ogni caso, conferma la volontà del Governo di confrontarsi in Commissione sul merito delle questioni poste.

Il senatore [BRUNO](#) (FI-PdL XVII), pur anticipando la contrarietà del proprio Gruppo rispetto alle proposte in esame, ritiene tuttavia inopportuno che il Governo continui a chiedere di rinviare la discussione, soprattutto perché il disegno di legge n. [803](#) è stato fatto proprio da un Gruppo delle

opposizioni, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento. Pertanto, sarebbe opportuno che il Governo indichi quanto meno un termine preciso entro il quale intende presentare i propri emendamenti.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*), nel condividere le considerazioni del senatore Bruno, sottolinea che i disegni di legge sono ormai all'esame della Commissione da alcuni mesi. Quindi il Governo avrebbe avuto il tempo per elaborare le proprie proposte di modifica. Peraltro, il disegno di legge n. [803](#) è già iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la settimana corrente.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) ritiene inaccettabile che il Governo chieda un ulteriore rinvio, senza precisare il termine entro il quale intende presentare i propri emendamenti. Sarebbe opportuno, invece, che si svolga finalmente un confronto sulle questioni più controverse, anche al fine di consentire alla Commissione di trovare soluzioni condivise, in linea con la disciplina già adottata dai Paesi più avanzati.

Il senatore [ZANDA](#) (*PD*) osserva che il provvedimento è certamente molto complesso, in quanto mira a contemperare esigenze diverse: il riconoscimento della responsabilità personale dei cittadini e di quella degli stessi agenti di polizia e, al tempo stesso, la tutela dell'incolumità degli appartenenti alle forze dell'ordine impegnati nello svolgimento dei loro compiti istituzionali. Tuttavia, dal momento che il Gruppo misto ha fatto proprio il disegno di legge n. [803](#), che pertanto è stato iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la settimana corrente, è opportuno che il Governo chiarisca quando sarà in grado di esprimere il proprio orientamento in Commissione, affinché anche la Conferenza dei Capigruppo possa tenerne conto nella organizzazione dei lavori.

Il senatore [MORRA](#) (*M5S*) ritiene condivisibili le argomentazioni della senatrice De Petris e del senatore Zanda. A suo avviso, sarebbe opportuno completare quanto prima l'*iter* dei disegni di legge, giunto ormai a una fase piuttosto avanzata. Auspica, quindi, che il Governo non intenda introdurre, attraverso i propri emendamenti, argomenti non pertinenti con le finalità dei disegni di legge, volti a sanzionare singoli agenti che, con un comportamento sproporzionato rispetto ai fatti, ledono il prestigio delle forze di polizia.

Il senatore [AUGELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*), anticipando, a nome del suo Gruppo, un orientamento sostanzialmente contrario sui disegni di legge in esame, auspica che sia possibile comunque elaborare un testo equilibrato. Infatti, se da un lato appare necessario tutelare esigenze diverse, dall'altro occorre dimostrare la massima solidarietà nei confronti degli agenti di polizia, soprattutto in un momento in cui, a causa del terrorismo internazionale, è particolarmente a rischio l'incolumità dei cittadini.

Il senatore [Mario MAURO](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) ritiene opportuno che il Governo, in attesa del completamento dell'ulteriore approfondimento del lavoro istruttorio, anticipi alla Commissione le questioni su cui è già pervenuto a una valutazione conclusiva, in modo da avviare il confronto quanto meno su alcuni degli aspetti più controversi.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (*Misto-ILC*) ritiene sorprendente che il Governo, così determinato e incisivo nel perseguire l'approvazione di provvedimenti ben più complessi, debba riflettere tanto a lungo su una questione piuttosto chiara. A suo avviso, infatti, si tratta di scegliere - in base a una valutazione di carattere politico - se consentire l'identificazione degli appartenenti alle forze di polizia in servizio di ordine pubblico, per evitare eventuali abusi, come peraltro auspicato anche dall'opinione pubblica.

Il relatore [CRIMI](#) (*M5S*), nel ribadire che l'esame dei disegni di legge in titolo potrà essere concluso entro breve tempo, in quanto la Commissione è giunta ad una fase avanzata di trattazione, ritiene che la richiesta di un ulteriore rinvio possa essere accolta, purché il Governo indichi tempi certi entro i quali esprimere le proprie determinazioni.

Il vice ministro BUBBICO osserva che non sarebbe opportuno soffermarsi in questa fase sul merito delle questioni su cui è ancora in corso l'approfondimento da parte del Ministero dell'interno. Assicura tuttavia che, entro qualche giorno, il Governo potrà esprimere la propria posizione, attraverso la presentazione di emendamenti o la proposta di riformulazione di alcuni degli emendamenti già presentati. Sono al vaglio, infatti, soluzioni di carattere tecnico-amministrativo e politico per garantire sia gli interessi dei cittadini sia quelli degli agenti di polizia impegnati nel loro lavoro.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1577](#)

Art. 2.

G/1577/13/1

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577,

impegna il Governo

in fase di attuazione della delega prevista all'articolo 2,

a compiere ogni iniziativa utile per definire un sistema efficace di partecipazione delle associazioni portatrici di interessi sensibili e dei comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali diffusi ai procedimenti valutativo e decisorio.

Art. 6.

G/1577/14/1

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega prevista all'articolo 6, che interviene sul decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,

a prevedere, anche con opportuni e conseguenti interventi di natura regolamentare, che i membri del Parlamento, per esigenze conoscitive connesse allo svolgimento dei loro compiti istituzionali, siano legittimati all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi dichiarati utili all'espletamento del loro mandato.

Art. 7

7.501/23 (testo 2)

[RUTA](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#), [GIANLUCA ROSSI](#)

All'emendamento 7.501, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «riordino delle funzioni di polizia

di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, e del settore della sicurezza e dei controlli nell'agroalimentare, assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni già di propria competenza, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale; dalle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 15

15.0.500/1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [BERTOROTTA](#)

All'emendamento 15.0.500, capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, sostituire le parole da: ««è delegato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento una ricognizione delle disposizioni legislative statali, pubblicate successivamente al 30 aprile 2008 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione, accompagnata da una relazione in cui si provvede a:

a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono provvedimenti attuativi non ancora adottati, indicando quelle che possono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti;

b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi non ancora adottati, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e le relative motivazioni».

Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della ricognizione di cui al comma 1, il Governo presenta alle Camere, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, un disegno di legge ordinario volto a definire gli interventi di cui alle lettere a) e b)».

15.0.500/2

[TORRISI](#), [AUGELLO](#)

All'emendamento 15.0.500, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sopprimere le parole: «di abrogazione o»;

b) sopprimere la lettera b).

15.0.500/3

[TOMASELLI](#)

All'emendamento 15.0.500, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sopprimere le parole: «di abrogazione o»;

b) sopprimere la lettera b).

15.0.500/4

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [BERTOROTTA](#)

All'emendamento 15.0.500, comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2011» inserire le seguenti: «e fino al 1° marzo 2013».

15.0.500/5

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [BERTOROTTA](#)

All'emendamento 15.0.500, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che devono essere modificate» con le seguenti: «i cui provvedimenti attuativi non risultano ancora adottati»;

b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi» con le seguenti: «abrogate tacitamente o implicitamente»;

c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I risultati della ricognizione sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della preventiva valutazione del quadro normativa su cui si basano gli schemi di cui al comma 2, anche mediante

comparazione di opzioni alternative».

15.0.500/6

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [BERTOROTTA](#)

All'emendamento 15.0.500, comma 1, lettera b) dopo le parole: «non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi» inserire le seguenti: «, in quanto abrogate tacitamente o implicitamente,».

15.0.500/7

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [BERTOROTTA](#)

All'emendamento 15.0.500, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in quanto sono prive di effettivo contenuto normativo o hanno esaurito la loro funzione o sono comunque obsolete perché superate da disposizioni sopravvenute».

15.0.500/8

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [BERTOROTTA](#)

All'emendamento 15.0.500, comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b-ter) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica;

b-quater) identificare espressamente le disposizioni derivanti da obblighi comunitari».

15.0.500/9

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [BERTOROTTA](#)

All'emendamento 15.0.500, comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi di ogni testo normativo recante nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;

b-ter) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica ed esecuzione di trattati internazionali;

b-quater) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi di misure sanzionatorie previste da disposizioni legislative».

15.0.500/10

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [BERTOROTTA](#)

All'emendamento 15.0.500, comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) individuare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti nonché le disposizioni attuative ritenute indispensabili per ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

b-ter) escludere espressamente le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe la lesione di diritti costituzionali».

15.0.500/11

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [BERTOROTTA](#)

All'emendamento 15.0.500 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli elenchi delle disposizioni legislative, risultanti dalla ricognizione di cui al comma 1, sono trasmessi, suddivisi per materia, alle commissioni parlamentari competenti, nonché alla Commissione parlamentare per la semplificazione, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del relativo parere che deve essere reso nel termine di venti giorni dalla trasmissione».

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «previsti dal comma 1» con le seguenti: «modificativi e abrogativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1».

15.0.500/12

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [BERTOROTTA](#)

All'emendamento 15.0.500, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I risultati della ricognizione sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per

materia con relazione motivata concernente le ragioni della mancata adozione dei provvedimenti attuativi nei termini previsti, indicazione delle eventuali relative responsabilità, anche per i profili amministrativi e contabili, e segnalazioni delle misure disciplinari conseguentemente avviate».

15.0.500/13

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [BERTOROTTA](#)

All'emendamento 15.0.500, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».

15.0.500/14

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [BERTOROTTA](#)

All'emendamento 15.0.500, comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Al fine di consentire una valutazione preventiva degli effetti dell'intervento normativo proposto, anche con riferimento alla stima dei costi derivanti, gli schemi dei decreti legislativi devono essere corredati dai pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per i profili di competenza».

15.0.500/15

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [BERTOROTTA](#)

All'emendamento 15.0.500, comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Al fine di consentire una valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, gli schemi dei decreti legislativi devono essere corredati della Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e dei pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per i profili di competenza.»

15.0.500/16

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [BERTOROTTA](#)

All'emendamento 15.0.500, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «I pareri sono» inserire le seguenti: «vincolanti e devono essere».

15.0.500/17

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [BERTOROTTA](#)

All'emendamento 15.0.500, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni»;*
- b) sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «ulteriori trenta giorni».*

15.0.500/18

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [BERTOROTTA](#)

All'emendamento 15.0.500, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali osservazioni espresse o le condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e le eventuali modificazioni, alla commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di venti giorni».

15.0.500/19

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [BERTOROTTA](#)

All'emendamento 15.0.500, comma 3, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

15.0.500/20

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [BERTOROTTA](#)

All'emendamento 15.0.500, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) con riferimento alla valutazione del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi e degli effetti prodotti dai decreti legislativi di cui al comma 2».

15.0.500

[PAGLIARI](#), *RELATORE*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Delega al Governo per la modificazione e l'abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi)

1. Al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi di abrogazione o di modificazione di disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011. Nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate e apportarvi le modificazioni necessarie al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti;

b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporre l'abrogazione espressa e specifica.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono il termine di cui al primo periodo, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto del procedimento di cui al comma 2 nonché dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1. ».

1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 250 (pom.) del 12/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 12 MARZO 2015
250ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 15.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 1317 E 1561 (DIRITTO DI ACCESSO A INTERNET)

La [PRESIDENTE](#) comunica che, in relazione all'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale nn. [1317](#) e [1561](#), il professor Oreste Pollicino, intervenuto in audizione informale nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 24 febbraio scorso, nonché il presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, e il professor Paolo Passaglia, intervenuti in audizione informale nella riunione dell'Ufficio di Presidenza appena terminata, hanno consegnato memorie, che saranno resi disponibili alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

**(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e sospensione)**

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 marzo.

La **PRESIDENTE** avverte che il relatore ha presentato i subemendamenti 6.500/2, 7.502/9, 7.503/7 e 10.502/14, pubblicati in allegato. Inoltre, l'emendamento 6.23 e il subemendamento 13.500/25 sono stati riformulati in testi 2, pubblicati in allegato, mentre l'emendamento 7.112 (testo 2) è stato riformulato in un testo 3, anch'esso pubblicato in allegato.

Comunica, inoltre, che il senatore Luigi Marino ha ritirato l'emendamento 6.24 e che il senatore Romano e la senatrice Lanzillotta hanno aggiunto la propria firma al subemendamento 13.500/13.

Il relatore **PAGLIARI (PD)** illustra il subemendamento 6.500/2, che recepisce l'orientamento convergente emerso in Commissione nella seduta di ieri, circa l'esigenza di consentire ai parlamentari la facoltà di accedere agli atti amministrativi.

Con il subemendamento 7.502/9 si prevede che, nel precisare la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari di Stato, sia valutata la possibilità di ridurre il personale e di pubblicare i relativi dati sui siti istituzionali delle amministrazioni.

Il subemendamento 7.503/7, invece, è volto ad attribuire al prefetto anche funzioni di coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'ufficio territoriale del Governo, con eliminazione delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie.

Infine, si sofferma sul subemendamento 10.502/14 che, con riferimento all'istituzione del ruolo unico dei dirigenti statali, introduce il richiamo ai dirigenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Formula, quindi, considerazioni critiche in merito al parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, trasmesso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 14.500. Ritiene, infatti, che la riformulazione proposta alteri sensibilmente il significato complessivo della nuova norma, volta a riordinare la disciplina delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la definizione del regime delle responsabilità delle amministrazioni partecipanti e degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate costituisce, a suo avviso, un elemento fondante e irrinunciabile della riforma. Peraltro, la disposizione non sembra avere alcuna implicazione di carattere finanziario.

La **PRESIDENTE** assicura che rappresenterà al Presidente della Commissione bilancio le riserve del relatore al parere espresso sull'emendamento 14.500.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, accantonati nella seduta di ieri.

La **PRESIDENTE** comunica che l'emendamento 4.1 risulta inammissibile, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento.

Il relatore [PAGLIARI](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.2 e 4.3, nonché sui subemendamenti 4.500/1 e 4.500/2.

Esprime parere favorevole sul subemendamento 4.500/3, a condizione che sia riformulato prevedendo il riferimento ai procedimenti "per i quali, in base alla legislazione vigente, sia sufficiente una comunicazione preventiva".

Presenta anche il subemendamento 4.500/6, pubblicato in allegato. La proposta è volta ad estendere l'ambito di materia dei decreti legislativi riguardanti la segnalazione certificata di inizio attività o silenzio assenso anche alla disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa. Dovrà essere compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti *standard* degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché gli strumenti per documentare o attestare la produzione degli effetti prodotti dai predetti atti.

Esprime parere contrario sui subemendamenti 4.500/4 e 4.500/5, nonché sugli emendamenti 4.4 e 4.5. Invita quindi i proponenti a ritirare l'emendamento 4.6. Esprime parere contrario sugli emendamenti 4.7, 4.8 e 4.9 e invita a ritirare l'emendamento 4.10.

Si pronuncia favorevolmente sul subemendamento 4.501/1.

Esprime parere contrario sull'emendamento 4.11 e invita il proponente a ritirare l'emendamento 4.13.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S) osserva che il subemendamento 4.500/6 amplia sensibilmente l'ambito della delega.

Il relatore [PAGLIARI](#) (PD), in riferimento al subemendamento 4.500/6, precisa che la norma è volta a introdurre una disciplina organica in materia di segnalazione certificata di inizio attività e di silenzio assenso, anche in considerazione delle molteplici criticità emerse in sede attuativa. Infatti, la disciplina recata dagli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del 1990 non appare esaustiva, con riferimento alle modalità della comunicazione, al contenuto dell'atto, alla procedura da seguire e agli atti da allegare. In tal modo, si intende semplificare il processo di liberalizzazione delle attività avviate dai cittadini, eliminando superflui aggravii burocratici.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S), pur ritenendo condivisibile la finalità illustrata dal relatore, ribadisce che si tratta di una riforma particolarmente ampia e complessa. Auspica, pertanto, che sia garantito un approfondimento quanto più possibile attento di tutti i profili coinvolti, con la possibilità di apportare ulteriori modifiche anche nel corso dell'esame in Assemblea.

La [PRESIDENTE](#), richiamando l'articolo 126-bis, comma 2-*quinquies*, del Regolamento, assicura che le parti del testo modificate in Commissione possono essere oggetto di nuovi emendamenti in Assemblea.

Il ministro MADIA esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime quindi parere favorevole sul subemendamento 4.500/6, nonché sugli emendamenti 4.500 e 4.501.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appena conclusa, nella quale si è convenuto di proseguire l'esame del disegno di legge n. [1307](#) e connessi (identificazione appartenenti forze dell'ordine) a partire dalle ore 14 di martedì 17 marzo.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(1577\)](#) ***Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche***
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti
(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Si passa alla votazione.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 4.2 e 4.3.

I subemendamenti 4.500/1 e 4.500/2, fatti propri dal senatore [BRUNO](#) (FI-PdL XVII), in assenza dei proponenti, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti.

Il senatore [RUSSO](#) (PD) fa proprio l'emendamento 4.500/3 e, accogliendo l'invito del relatore, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 4.500/3 (testo 2).

Il subemendamento 4.500/4, fatto proprio dal senatore [BRUNO](#) (FI-PdL XVII), in assenza dei proponenti, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi accolto il subemendamento 4.500/6 del relatore.

Il subemendamento 4.500/5, fatto proprio dal senatore [BRUNO](#) (FI-PdL XVII), in assenza dei proponenti, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi accolto l'emendamento 4.500 del relatore, così come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 4.500/3 (testo 2) e 4.500/6.

Gli identici emendamenti 4.4 e 4.5, fatti propri dal senatore [BRUNO](#) (FI-PdL XVII), in assenza dei proponenti, posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

L'emendamento 4.6 risulta assorbito a seguito dell'approvazione del subemendamento 4.500/3 (testo 2).

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti gli emendamenti 4.7 e 4.8.

L'emendamento 4.9, fatto proprio dal senatore [BRUNO](#) (FI-PdL XVII), in assenza dei proponenti, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore [RUSSO](#) (PD) fa proprio l'emendamento 4.10 e lo ritira.

Il senatore [BRUNO](#) (FI-PdL XVII) dichiara il proprio voto contrario sul subemendamento 4.501/1.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 4.501/1 che, in assenza dei proponenti, è stato fatto proprio dal senatore [RUSSO](#) (PD).

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto altresì l'emendamento 4.501 del relatore, come modificato dall'approvazione del subemendamento 4.501/1.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto l'emendamento 4.11.

L'emendamento 4.12 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 5.500.

Il senatore [MARAN](#) (PD) ritira l'emendamento 4.13.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1577](#)

Art. 4

4.500/3 (testo 2)

[LO MORO, RUSSO](#)

All'emendamento 4.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di quelli per i quali, in base alla legislazione vigente, è sufficiente una comunicazione preventiva».

4.500/6

[PAGLIARI](#), relatore

All'emendamento 4.500, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare la produzione degli effetti prodotti dai predetti atti."».

Art. 6

6.500/2

[PAGLIARI](#), relatore

All'emendamento 6.500, all'alinea, premettere le seguenti parole:

«Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa;"».

6.23 (testo 2)

[TORRISI, PAGANO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per motivi di pubblico interesse e di semplificazione, dalle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono escluse le società emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato già sottoposte a disposizioni in materia di trasparenza, alla diffusione di informazioni regolamentate e al controllo della Consob».

Art. 7

7.502/9

[PAGLIARI](#), relatore

All'emendamento 7.502, alla lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con eventuale riduzione del numero e pubblicazione dei dati sui siti istituzionali delle relative amministrazioni».

7.503/7

[PAGLIARI](#), relatore

All'emendamento 7.503, al numero 2), dopo le parole: «articolo 2», aggiungere le seguenti: «; coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, con eliminazione delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie».

7.112 (testo 3)

[COCIANCICH](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificità, riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità, scorporo dal Coni del Comitato paralimpico con trasformazione del medesimo in

ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto utilizza parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al Coni e si avvale per tutte le attività strumentali di Coni servizi spa. Le modalità di trasferimento del personale devono essere tali da assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di accesso al pubblico impiego e modalità di inquadramento retributivo in linea con l'attuale assetto regolativo degli enti pubblici.».

Art. 10

10.502/14

[PAGLIARI](#), *relatore*

All'emendamento 10.502, al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;».

Art. 13

13.500/25 (testo 2)

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO_GUILHERME LONGO](#)

All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«g-quinquies.1) previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria dell'orario di lavoro e della retribuzione, a parità di contribuzione previdenziale, del personale in procinto di essere collocato a riposo, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale, anche mediante l'utilizzo del contratto di apprendistato. L'attuazione della norma di cui al presente comma non può portare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e a carico delle amministrazioni pubbliche.».

1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 256 (pom.) del 26/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 26 MARZO 2015
256ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono i ministri dell'interno Angelino Alfano, per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(1307\)](#) **SCIBONA ed altri.** - *Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

[\(803\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, terzo periodo e dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

[\(1337\)](#) **BATTISTA ed altri.** - *Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico*

[\(1412\)](#) **MANCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico*

- e petizione n. 1360 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 marzo 2015.

Il ministro dell'interno ALFANO ringrazia la Commissione per la particolare sensibilità dimostrata nell'attendere un intervento del Governo prima di proseguire l'esame del provvedimento in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine.

Sottolinea l'importanza del tema del diritto della sicurezza dei cittadini in occasione di manifestazioni pubbliche e riconosce quale compito indispensabile dello Stato l'ascolto delle richieste che provengono dalle manifestazioni di piazza, a tutela delle legittime istanze di democrazia.

Dopo aver rilevato che sul tema in esame le forze politiche hanno assunto posizioni diverse, si sofferma sulle soluzioni attuate negli altri Stati europei: alcuni ordinamenti adottano codici identificativi personali, altri ricorrono a un codice di reparto, altri ancora non prevedono l'utilizzazione di alcun codice.

Informa quindi la Commissione che il Governo sta elaborando un disegno di legge in materia di sicurezza urbana, volto a incrementare il sistema di difesa dei centri storici e delle periferie, in vista dei prossimi grandi eventi, quali l'Expo che avrà luogo a Milano e il Giubileo straordinario.

Tra i principi cardine di questo provvedimento vi è la sicurezza integrata, ovvero la previsione di una maggiore collaborazione tra Stato ed enti locali. In particolare, saranno definiti i poteri dei sindaci in materia e sarà favorito il raccordo sul territorio con i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza. Parimenti saranno introdotte norme più severe per contrastare il degrado urbano e difendere i centri storici da azioni criminose.

Tale piano di intervento investe le modalità di azione sul territorio, prevedendo anche un rafforzamento della cooperazione tra le forze di polizia. In questa ottica sarebbe auspicabile l'avvio di un'analisi organica della materia che potesse includere anche i disegni di legge attualmente all'esame della Commissione.

Conclude, assicurando che il disegno di legge in materia di sicurezza urbana sarà presentato alle Camere in tempi congrui.

Il senatore [ZANDA](#) (PD) ricorda che il disegno di legge adottato dalla Commissione quale testo base è stato proposto da un gruppo parlamentare di opposizione e perciò merita particolare riguardo.

Dopo aver richiamato l'esigenza primaria che tutti siano sempre riconoscibili, comprese le forze dell'ordine, ritiene necessario tenere in debito conto anche il principio della necessaria identificabilità di chi manifesta, principio che troppo spesso risulta violato durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche.

Valutata la esposizione alla quale sono soggetti gli esponenti delle forze dell'ordine, chiamati a difendere la legalità, ritiene opportuno favorire un coinvolgimento dei soggetti interessati dal provvedimento, al fine di condividere con questi la soluzione, nella convinzione che le forze dell'ordine debbano avere necessariamente un rapporto positivo con lo Stato.

In conclusione, prende atto con favore dell'intento del Governo di confrontarsi con il Parlamento su questo tema, meritevole, a suo avviso, di un adeguato inquadramento.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-PdL XVII) esprime valutazioni molto critiche in merito all'adozione di codici identificativi per gli agenti di polizia. In particolare, richiamando l'attenzione della Commissione sulle ripetute violazioni della normativa vigente da parte dei manifestanti, non rileva la necessità di un intervento legislativo in materia. Si riserva, comunque, di intervenire successivamente in maniera più puntuale sui singoli punti.

Riferendosi alla dichiarazione del Ministro, chiede lo stato del provvedimento allo studio del Ministero dell'interno in materia di ordine pubblico, con particolare riguardo ai sistemi oggettivi per

svolgere accertamenti e identificazioni. Chiede anche se il tema delle regole d'ingaggio rientri nel provvedimento del Governo appena annunciato.

Infine, ricorda altri temi, quali gli organici delle forze di polizia e le risorse economiche che, pur incidendo in modo significativo sulla gestione della sicurezza pubblica, rientrano in un più ampio ambito di discussione.

Il senatore [AUGELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*) esprime contrarietà al provvedimento in esame, rilevando come questo non possa rientrare tra le priorità dell'attività parlamentare. In particolare, da un punto di vista tecnico, ritiene che questa materia debba essere disciplinata per via regolamentare. Piuttosto, in ragione delle ripetute violazioni della legislazione vigente in materia di sicurezza, auspica l'inizio di un confronto più ampio, volto a verificare la possibilità di acquisire il consenso degli stessi operatori di polizia in vista di una nuova disciplina.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*), nel sottolineare che anche nel disegno di legge adottato come testo base si fa riferimento a norme regolamentari, precisa che i contrassegni identificativi sulla divisa e il casco del personale di Polizia in servizio di ordine pubblico consentono l'individuazione dell'identità degli operatori soltanto ai funzionari di Polizia e non equivalgono a un'indicazione nominativa. A questo proposito, richiama l'opportunità di applicare anche in Italia le indicazioni sull'identificazione degli agenti di polizia contenute negli *standard* del Consiglio d'Europa, quali il Codice europeo sull'etica di polizia.

In riferimento al tema della frequente impossibilità di identificare i partecipanti a manifestazioni di piazza, ricorda come la normativa vigente preveda già il divieto di indossare caschi, maschere o altri mezzi di travisamento.

Ritiene, invece, necessario introdurre delle modalità di individuazione dei singoli esponenti delle forze dell'ordine che, se necessario, tutelino quanti tra di loro svolgono il proprio dovere assumendo comportamenti conformi alle norme e alle circostanze.

Concludendo, in merito alle dichiarazioni del Ministro, si dichiara favorevole ad avviare una sessione di discussione sul tema, ma non a trasferire le norme sui codici identificativi in un altro provvedimento. Valuta altresì positivamente un intervento del Governo in materia di sicurezza urbana, alla luce della difficile situazione, più volte denunciata, in cui versano molte grandi città.

Il senatore [MAZZONI](#) (*FI-PdL XVII*), nel condividere le osservazioni del senatore Gasparri, ritiene irragionevole un intervento normativo volto a introdurre strumenti di identificazione degli appartenenti alle forze dell'ordine, senza agire contestualmente, con un adeguato apparato sanzionatorio, per prevenire i comportamenti illegali - e talvolta eversivi - di quanti approfittano delle manifestazioni pubbliche per alimentare il disordine. Il contenuto delle proposte appare, a suo avviso, sproporzionato allo scopo che esse intendono perseguire. I casi di abusi sono infatti eccezionali, mentre è di assoluta evidenza che le forze di polizia sono spesso sottoposte a forti pressioni emotive, soprattutto quando operano in contesti difficili, spesso con risorse umane e materiali insufficienti. Di fronte all'aggravarsi della minaccia del terrorismo internazionale, reputa inoltre prioritario garantire la massima tutela a tutto il personale che opera per la sicurezza dei cittadini.

Il senatore [VOLPI](#) (*LN-Aut*) ritiene che la materia presenti aspetti di competenza del Ministero della giustizia, che non possono essere sottovalutati e che richiedono opportuni coordinamenti, soprattutto per i profili penalistici.

Il suo Gruppo si riserva di esprimere i propri orientamenti in materia, ma già avanza nel merito profonde riserve su alcuni aspetti dei disegni di legge all'esame e sulla *ratio* ad essi sottesa.

Non di meno, pur comprendendo l'esigenza del Governo di discutere le questioni riguardanti gli

strumenti identificativi delle forze dell'ordine all'interno di una più organica definizione della materia della sicurezza urbana, condivide la posizione che la senatrice De Petris ha espresso quanto al metodo di trattazione dei diversi argomenti, ritenendo anch'egli opportuno distinguere l'oggetto specifico dei disegni di legge dai temi più generali richiamati dal Ministro nel suo intervento, che potranno essere trattati quando sarà presentato alle Camere il disegno di legge d'iniziativa governativa.

A suo avviso, la trattazione dei disegni di legge si rende necessaria anche per il rispetto dovuto alle prerogative di un gruppo di opposizione, che ha esercitato una facoltà prevista dal Regolamento e che non dovrebbe essere frustrata.

Per quanto attiene alla questione sollevata dal senatore Gasparri, in riferimento alle modalità di reclutamento del personale delle forze dell'ordine, reputa inevitabile compiere una più ampia riflessione sulle modalità di organizzazione delle strutture con particolare riferimento a quelle di vertice.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (*Misto-ILC*) teme che la proposta avanzata dal Ministro, volta a trattare la questione all'interno di un più ampio contesto di riforma riguardante la sicurezza urbana, possa determinare un rinvio della discussione, suscettibile di frustrare la necessità di definire, in tempi congrui, una materia a suo avviso urgente.

Dopo gli recenti incidenti verificatisi in occasione di alcune manifestazioni pubbliche, appare infatti opportuna una soluzione normativa adeguata, per identificare gli appartenenti alle forze dell'ordine che abusano degli strumenti di contenimento dei manifestanti. Tale urgenza nasce, in primo luogo, dalla necessità di tutelare la componente maggioritaria degli operatori della sicurezza, che svolge le proprie funzioni nel pieno rispetto della legalità. In secondo luogo, occorre garantire a tutti i cittadini la libertà e la serenità di partecipare alla manifestazioni, espressione, per altro, di un fondamentale diritto costituzionale.

Non condivide il rischio, paventato da alcuni, che gli strumenti identificativi possano compromettere la sicurezza degli appartenenti alle forze dell'ordine, dal momento che si tratta di mezzi ad esclusivo uso degli operatori stessi e non suscettibili di rendere pubblica l'identità dell'agente.

Ricorda, inoltre, che, per uno dei disegni di legge all'esame, un gruppo di opposizione ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento, ritenendolo un'assoluta priorità. Auspica quindi che la trattazione possa svolgersi speditamente e che si giunga ad una soluzione quanto più possibile condivisa.

Il relatore [CRIMI](#) (*M5S*), dopo aver ringraziato il ministro Alfano e i senatori intervenuti nel dibattito, ritiene che una discussione generale sul tema della sicurezza urbana, al momento della presentazione del disegno di legge d'iniziativa governativa in materia, possa ricomprendere molte questioni tra loro profondamente connesse e certamente può essere condivisa in quella sede la scelta di discutere contestualmente anche dei provvedimenti oggi all'attenzione della Commissione.

Ritiene però che i disegni di legge in materia di identificativi delle forze dell'ordine presentino comunque un profilo specifico, che meriti una trattazione separata rispetto agli altri temi relativi alla sicurezza pubblica. Soprattutto presentano un carattere di assoluta urgenza, per ragioni legate alla stessa necessità di tutelare il lavoro svolto dalle forze dell'ordine nel rispetto della legalità. Peraltro, ricorda che già la normativa vigente prevede obblighi, per tutto il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, di dotarsi di un *badge* di riconoscimento.

Dal momento che l'esame in Commissione è in una fase avanzata, propone di concludere la fase referente, votando gli emendamenti sui quali peraltro anche il rappresentante del Governo ha espresso il proprio parere. L'esame in Assemblea potrà semmai svolgersi contestualmente, seppur in forme distinte, a quello del disegno di legge d'iniziativa governativa in materia di sicurezza urbana, di cui il Ministro ha annunciato la presentazione alle Camere in tempi rapidi.

Interviene il ministro ALFANO, ringraziando per lo spirito costruttivo emerso in modo condiviso nel dibattito.

Ribadisce la posizione del Governo circa la necessità che il tema oggetto dei disegni di legge sia affrontato più compiutamente nell'ambito della discussione sulla sicurezza urbana, in considerazione dell'imminente presentazione di un disegno di legge governativo in materia.

Si rimetterà, in ogni caso, alle determinazioni della Commissione qualora emerga un orientamento maggioritario per la conclusione dell'esame in sede referente, anche considerando che uno dei disegni all'esame è stato fatto proprio da un gruppo di opposizione e, per questo, iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento.

Interviene il senatore [CALDEROLI](#) (LN-Aut), ricordando che la Commissione era in attesa dell'annunciata presentazione, da parte del Governo, di alcuni emendamenti. Dal momento che, come sembra trasparire dall'intervento del Ministro, il Governo non presenterà alcun emendamento, ritiene che la Commissione possa riprendere l'esame e concluderlo in tempi rapidi.

La [PRESIDENTE](#), in considerazione dell'intervento del ministro Alfano e tenuto conto del dibattito svolto, propone di sospendere l'esame dei disegni di legge, in attesa della presentazione, da parte del Governo, di un proprio disegno di legge in materia di sicurezza urbana che, come annunciato, sarà trasmesso alle Camere in tempi congrui. La trattazione dei disegni di legge in materia di identificazione degli appartenenti alle forze dell'ordine riprenderà contestualmente all'inizio dell'esame del disegno di legge d'iniziativa governativa, con l'intesa che i procedimenti resteranno comunque distinti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(1577\) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche](#)
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il relatore [PAGLIARI](#) (PD) conferma il suo parere contrario sul subemendamento 14.500/16, rilevando, in particolare, che l'espresso rinvio all'articolo 13 del decreto-legge n. 223 del 2006 appare superfluo e, per alcuni aspetti, incongruo, in quanto la disposizione richiamata, recante norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza, ha in massima parte esaurito i suoi effetti. Anche per quanto riguarda invece l'espresso richiamo alla normativa comunitaria, reputa superfluo l'inserimento dell'inciso, dal momento che il suo emendamento 14.500 già contiene espliciti ed impliciti rimandi al diritto dell'Unione europea.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (PD) esprime le proprie preoccupazioni per la posizione del relatore e

del rappresentate del Governo, in quanto la norma richiamata dal suo subemendamento racchiude un principio che le società *in house* tendono a disattendere. Esso consistente nell'obbligo di operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, nonché nel divieto di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, e di partecipare ad altre società o enti. Si tratta di obblighi stringenti, necessari per evitare che sia alterata la concorrenza in mercati particolarmente sensibili.

Il rappresentante del Governo assicura che i contenuti dei decreti legislativi fugheranno gran parte delle preoccupazioni della senatrice Lanzillotta.

Il senatore [VOLPI](#) (*LN-Aut*), pur non condividendo, per alcuni aspetti, le proposte della senatrice Lanzillotta, formula considerazioni critiche sul tenore del dibattito che sembra consumarsi in un conflitto tutto interno al Gruppo del Partito democratico su questioni sulle quali peraltro occorrerebbe raggiungere un consenso quanto più ampio possibile.

Nonostante le rassicurazioni del Ministro, ribadisce più in generale la sua critica ai contenuti della delega, che appare eccessivamente generica, carente di una definizione puntuale dei principi e dei criteri direttivi.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) condivide le preoccupazioni della senatrice Lanzillotta, segnalando la genericità dell'oggetto della delega, che parla esclusivamente di riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni. A suo avviso, la scelta compiuta consentirà al Governo di agire in assoluta discrezionalità nella regolazione di una materia così sensibile.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentate del Governo, il subemendamento 14.500/16 è respinto.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 14.500/1 è accolto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 14.500/2 e 14.500/3 sono respinti.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 14.500/4 (testo 2) è approvato in un testo corretto (14.500/4 (testo 2 corretto)), pubblicato in allegato, mentre il subemendamento 14.500/5, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Si passa quindi alla votazione del subemendamento 14.500/6.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (*PD*) esprime le proprie riserve sul parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sul subemendamento 14.500/6, segnalando che nella delega non vi è nessun principio o criterio direttivo, che riguardi la riduzione del numero delle società partecipate.

Il relatore [PAGLIARI](#) (*PD*) conferma il proprio parere contrario, rilevando che l'emendamento 14.500 prevede una delega volta ad una razionalizzazione delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, introducendo criteri che conducono ad una loro congrua limitazione. Non sono fissati criteri numerici puntuali, in quanto tale scelta avrebbe rappresentato un elemento di rigidità non funzionale alle stesse esigenze di riordino.

Il senatore [VOLPI](#) (*LN-Aut*) osserva che le affermazioni del relatore sembrano contraddette dalla approvazione del subemendamento 14.500/4 (testo 2 corretto), con il quale si introduce, come espresso criterio di delega, la riduzione del campo di azione delle società partecipate e l'eliminazione delle partecipazioni non essenziali.

Il rappresentante del Governo, nel confermare il proprio parere contrario sul subemendamento 14.500/6, rileva che la delega persegue alcuni fondamentali obiettivi.

In primo, luogo i decreti legislativi dovranno riordinare tutto il sistema delle società partecipate. Si tratta di un intervento molto atteso, di ampia portata, che richiederà uno sforzo non trascurabile da parte del legislatore delegato.

In secondo luogo, si dovrà realizzare una riduzione significativa del numero delle società partecipate. Tale obiettivo sarà conseguito in ragione dei puntuali criteri che la delega reca in riferimento alle condizioni per la costituzione di quelle società ai presupposti per la loro sopravvivenza.

In fine, l'intervento normativo mira a definire le funzioni delle società partecipate, orientandole quanto più possibile allo svolgimento di servizi essenziali per la collettività e al perseguimento dell'interesse pubblico.

Il subemendamento 14.500/6, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 14.500/7 (testo 2) è accolto.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è altresì accolto il subemendamento 14.500/500 (testo 2) del relatore.

Risultano pertanto preclusi i subemendamenti 14.500/9, 14.500/10, 14.500/12, 14.500/14 e 14.500/15.

Il senatore [BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, aggiunge la propria firma al subemendamento 14.500/11 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi accolto l'emendamento 14.500, così come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 14.500/1, 14.500/4 (testo 2 corretto), 14.500/7 (testo 2) e 14.500/500 (testo 2).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9 e 14.12.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 14.0.2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1577](#)

Art. 14

14.500/4 (testo 2 corretto)

[BRUNO](#)

All'emendamento 14.500, al capoverso «art. 14», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti;»;

b) dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso: l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza;»;

c) alla lettera i) apportare le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "finanziari" aggiungere le seguenti: "sotto qualsiasi forma";

2) sostituire le parole: "il criterio" con le seguenti: "i criteri";

3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e operatore di mercato".

1.3.2.1.14. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 331 (pom.) del 14/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2015
331^a Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(1307\)](#) **SCIBONA ed altri.** - *Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

[\(803\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, terzo periodo e dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

[\(1337\)](#) **BATTISTA ed altri.** - *Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico*

[\(1412\)](#) **MANCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico*

- e petizione n. 1360 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il vice ministro BUBBICO assicura che il Governo sta compiendo i necessari approfondimenti per verificare la possibilità di un intervento organico in materia di sicurezza urbana, sulla base dei criteri già anticipati dal ministro Alfano in Commissione, con riferimento alla esigenza di incrementare la difesa dei centri storici e delle periferie e la cooperazione tra le forze di polizia, tenendo anche conto della necessità di tutelare la sicurezza degli operatori coinvolti. Rileva però che è ancora oggetto di valutazione la possibilità di presentare il testo in Parlamento in tempi congrui, per consentirne eventualmente la connessione con gli altri disegni di legge già all'esame.

Qualora ciò non risultasse possibile, il Governo si riserva di formulare alcune proposte di modifica al testo base adottato dalla Commissione. In alternativa, potrebbe valutare l'opportunità di un intervento successivo.

In ogni caso, si riserva di riconsiderare i pareri già espressi sugli emendamenti, in quanto potrebbero risultare non più attuali alla luce dell'approfondimento svolto dal Ministero dell'interno sulla questione della sicurezza urbana.

Il relatore [CRIMI](#) (M5S) chiede di precisare se il Governo stia valutando la possibilità di intervenire in un momento successivo, con un atto di propria iniziativa, per apportare correttivi alla disciplina all'esame del Parlamento.

Il vice ministro BUBBICO precisa che l'intervento del Governo sarebbe eventualmente circoscritto agli aspetti che al momento risultano non approfonditi, in particolare con riferimento alla tutela dei lavoratori appartenenti alle forze di polizia.

Il senatore [AUGELLO](#) (AP (NCD-UDC)) osserva che la materia della sicurezza delle forze di polizia e di un'eventuale responsabilità disciplinare è particolarmente complessa e rilevante. A suo avviso, pertanto, è opportuno che sul tema si formi un orientamento consapevole e ampiamente condiviso tra le componenti della maggioranza che sostengono l'Esecutivo.

La [PRESIDENTE](#) auspica che il Governo possa rappresentare la propria posizione definitiva la prossima settimana, quando proseguirà l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo. Infatti, appare ormai non più rinviabile la conclusione dell'*iter* del disegno di legge n. [1307](#), adottato dalla Commissione come testo base, dal momento che il Gruppo parlamentare Misto, dopo aver fatto proprio il connesso disegno di legge n. [803](#), ne aveva già chiesto l'inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Ricorda che l'esame in Commissione era stato sospeso proprio in attesa della presentazione, da parte del Governo, di un proprio disegno di legge in materia di sicurezza urbana, del quale era stata annunciata la trasmissione alle Camere in tempi congrui.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.3.2.1.15. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 333 (pom.) del 21/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2015
333ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno i disegni di legge n. [98](#), [248](#), [1832](#) e [1894](#) (istituzione di una giornata della memoria per le vittime delle mafie) e di iniziarne l'esame nella seduta di domani, giovedì 22 ottobre.

Si è deciso altresì che, sempre nella seduta di domani, proseguirà l'esame in sede referente del nuovo testo unificato per i disegni di legge n. [951](#) e [1082](#) (comune di Sappada), per il quale era stato precedentemente richiesto, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento, il trasferimento in sede deliberante. Per il seguito dell'esame, è stata nominata relatrice la senatrice Bisinella, in sostituzione del senatore Giovanni Mauro.

Si è concordato, inoltre, di iniziare quanto prima l'esame dei disegni di legge n. [583](#) e n. [1976](#) (modifica normativa porto d'armi), nonché del disegno di legge n. [795](#) (scioglimento ASL infiltrazioni mafiose) e, su richiesta del senatore Endrizzi, del disegno di legge n. [1313](#) (inchiesta parlamentare costi enti partecipati o controllati).

Si è convenuto, quindi, di riprendere quanto prima l'esame del disegno di legge n. [1522](#) e connessi (attività di rappresentanza interessi) e del disegno di legge costituzionale n. [1561](#) e connesso (diritto di accesso a Internet).

Si è concordato, altresì, di iscrivere all'ordine del giorno, a partire dalla prossima settimana, il disegno di legge n. [2092](#) (disposizioni in materia di cittadinanza), già approvato dalla Camera dei deputati e di iniziarne l'esame nella seduta che sarà convocata per martedì 27 ottobre.

Infine, è stata data comunicazione della lettera con cui il Presidente del Senato informa che la Presidente della Camera dei deputati ha promosso l'avvio della procedura di intese, al fine di stabilire quale ramo del Parlamento debba esaminare, in prima lettura, i provvedimenti in materia di disciplina dei partiti politici. E' stata data altresì comunicazione della lettera trasmessa per conoscenza dallo stesso Presidente del Senato, in cui la Presidente della Camera dei deputati informa della proposta, avanzata dal Presidente della Commissione affari costituzionali di quel ramo del Parlamento, di dare priorità alla Camera nell'esame di quei progetti.

In proposito, avverte che l'orientamento maggioritario espresso in Ufficio di Presidenza è stato nel senso di consentire che l'esame dei provvedimenti in materia di disciplina dei partiti politici prosegua presso l'altro ramo del Parlamento.

Provvederà, pertanto, ad informare il Presidente del Senato.

La Commissione prende atto.

*SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1307 E CONNESSI (IDENTIFICAZIONE
APPARTENENTI FORZE DELL'ORDINE)*

La [PRESIDENTE](#) informa che il senatore Gasparri ha fatto pervenire una lettera per chiedere di posticipare il seguito dell'esame del disegno di legge n. [1307](#) e connessi, in materia di identificazione degli appartenenti alle forze dell'ordine. Infatti, pur essendo particolarmente interessato al tema in discussione, ha comunicato di non poter partecipare ai lavori della Commissione programmati per la settimana corrente, a causa del concomitante congresso del Partito popolare europeo, in corso di svolgimento a Madrid.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.16. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 369 (pom.) del 16/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2016
369ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Biondelli e per l'interno Bocci.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2237\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [PAGLIARI](#) (PD) illustra il decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015. Si tratta del provvedimento che il Governo adotta, di norma con periodicità annuale, per assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni interessate, in presenza della scadenza di termini previsti da disposizioni legislative, attraverso lo strumento della proroga degli stessi termini.

Riservandosi di compiere un'analisi dettagliata delle singole misure di competenza della 1ª Commissione durante l'esame in sede referente, segnala che il provvedimento è composto di 13 articoli, tutti contenenti proroghe o differimenti di termini legislativi, ad eccezione dell'ultimo, che concerne l'entrata in vigore.

In particolare, sono prorogati o differiti termini legislativi in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché in materia di giustizia amministrativa e sviluppo economico. Inoltre, è disposta la proroga dei termini per l'applicazione di procedure di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa. Appaiono urgenti anche le proroghe previste in materia di distretti turistici, salute, infrastrutture e trasporti, come quelle in materia di ambiente, politiche agricole, economia e finanze, oltre a quelle che consentono l'attuazione di interventi emergenziali conseguenti a eventi calamitosi. Infine, è prorogato il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici.

In merito ai requisiti di contenuto del decreto-legge, ricorda che l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 dispone che i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Peraltro, nella sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, è valutata coerente con i presupposti per l'emanazione di decreti-legge un'urgente necessità del provvedere che riguardi una pluralità di norme accomunate anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare. Inoltre, con riferimento ai decreti di proroga di termini legislativi, la medesima sentenza precisa che essi, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla *ratio* unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti - pur attinenti ad oggetti e materie diversi - che richiedono interventi regolatori di natura temporale.

Pertanto, tenuto conto della giurisprudenza costituzionale richiamata, propone alla Commissione di esprimersi favorevolmente sulla sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza.

La senatrice [BERNINI](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo per dichiarazione di voto, ritiene che le misure in esame non siano determinate da ragioni di necessità e urgenza, soprattutto se si considera che in alcuni casi la scadenza dei termini è prorogata di più anni. In realtà, a suo avviso, l'intervento è reso indispensabile, in genere, dalla esigenza di ovviare a ritardi, errori e inadempimenti del Governo stesso.

Appare evidente, inoltre, l'assoluta disomogeneità del provvedimento, che riguarda una pluralità di settori dell'amministrazione pubblica. Si prosegue, pertanto, nella deplorabile consuetudine di adottare provvedimenti privi di organicità, che successivamente richiedono reiterati interventi correttivi.

Dopo aver annunciato la proposizione, per l'esame in Assemblea, di una questione pregiudiziale di costituzionalità, a nome del suo Gruppo, annuncia un voto contrario.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) sottolinea l'insussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, già evidenziata del resto negli scorsi anni. Ancora una volta, infatti, il Governo è costretto a prorogare i termini già stabiliti da precedenti provvedimenti, non essendo riuscito, evidentemente, a rispettare le scadenze previste. Ciò, a suo avviso, è indice della scarsa qualità della produzione legislativa, spesso adottata in modo affrettato e senza gli opportuni approfondimenti.

Pertanto, a nome del suo Gruppo, annuncia un voto contrario.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) critica la tendenza, ormai consolidata, ad approvare con eccessiva sollecitudine la legge di stabilità, rinviando a un decreto-legge, adottato ormai con cadenza annuale, la proroga e il differimento dei termini appena fissati. Anticipa, quindi, la proposizione, in Assemblea, di una questione pregiudiziale di costituzionalità.

Annuncia, pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto contrario.

La senatrice [LO MORO](#) (*PD*), pur ritenendo opportuno il superamento dei provvedimenti recanti

proroga di termini previsti da altre disposizioni legislative, sottolinea che occorre tempo per realizzare una effettiva inversione di tendenza.

In ogni caso, le misure proposte risultano indispensabili e urgenti. Poiché, a suo avviso, tale valutazione prevale sui rilievi critici formulati dalle forze politiche di minoranza, annuncia, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) ricorda che l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 introduce il requisito dell'omogeneità di contenuto quale presupposto indefettibile nella decretazione d'urgenza. Si tratta pertanto di un criterio che - seppur affermato a livello legislativo - si affianca, come riconosciuto dalla recente giurisprudenza costituzionale, ai presupposti di necessità e urgenza, previsti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione.

Peraltro, il provvedimento in esame risulta non solo disomogeneo, ma anche carente sotto il profilo della necessità e dell'urgenza. Cita, come esempio, la disposizione di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione n. [2237](#), che dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di riconoscimento delle qualifiche di partigiani e caduti nella lotta di liberazione, ai sensi di un decreto luogotenenziale risalente addirittura al 1945.

Annuncia, quindi, il proprio voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15,10.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Agenda europea sulla migrazione" (COM (2015) 240 definitivo) ([n. 64](#))

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Settima relazione semestrale sul funzionamento dello spazio Schengen 1° novembre 2014 - 30 aprile 2015" (COM (2015) 236 definitivo) ([n. 67](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni "Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015 - 2020)" (COM (2015) 285 definitivo) ([n. 68](#))

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM (2015) 286 definitivo) ([n. 69](#))

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per le misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM (2015) 238 definitivo) e relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, avente ad

oggetto il predetto atto (COM (2015) 238 definitivo) ([n. 70](#))

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria (COM (2015) 451 definitivo) ([n. 78](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio" (COM (2015) 453 definitivo) ([n. 79](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici in relazione all'attuale crisi nel settore dell'asilo (COM (2015) 454 definitivo) ([n. 80](#))

Comunicazione congiunta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Affrontare la crisi dei rifugiati in Europa: il ruolo dell'azione esterna dell'UE" (JOIN (2015) 40 definitivo) ([n. 81](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Gestire la crisi dei rifugiati: misure operative, finanziarie e giuridiche immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione (COM (2015) 490 definitivo) ([n. 82](#))

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 106)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 ottobre 2015.

La presidente [FINOCCHIARO](#) (PD), relatrice, riferisce sui contenuti della proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, rilevando che essa non si limita a riproporre acriticamente il contenuto degli atti comunitari in esame, ma evidenzia i temi più sensibili e discussi, segnalando in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere da parte di alcuni Stati membri, nonché le difficoltà nell'attuazione del meccanismo di ricollocazione dei richiedenti asilo.

Con la risoluzione proposta, si intende rafforzare - attraverso un pronunciamento unitario del Parlamento - la posizione del Governo italiano, in vista del prossimo Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio. Nel corso del Vertice, infatti, la discussione sarà incentrata essenzialmente sulla gestione delle frontiere esterne, sull'attuazione del piano di sostegno alla Turchia e sul funzionamento dei punti di crisi. Sarà riesaminata, inoltre, l'attuazione del regolamento di Dublino e degli accordi di Schengen.

La senatrice [BERNINI](#) (FI-PdL XVII), nell'annunciare, a nome del proprio Gruppo, un voto contrario, esprime un fermo dissenso sull'Agenda europea sulla migrazione e sugli atti comunitari connessi.

Appare significativo, in primo luogo, che fra i Paesi che hanno proposto la sospensione degli accordi di Schengen vi siano anche la Francia e la Germania, nonostante esse abbiano partecipato alla costruzione dell'Unione europea fin dai tempi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. A suo avviso, è particolarmente grave che sia messa in discussione la libera circolazione nel territorio dell'Unione, che ha un valore fondante per la realizzazione di una comunità europea, anche dal punto di vista simbolico.

In secondo luogo, osserva che nell'Agenda europea non è affrontato il problema della migrazione subsahariana, che riveste particolare importanza per l'Italia, in quanto ha assunto carattere strutturale ed è destinato ad aggravarsi. La Commissione europea, infatti, ha assegnato primaria importanza ai flussi migratori provenienti dalla Siria, prevedendo uno stanziamento, da parte degli Stati membri dell'Unione, di 3 miliardi di euro, come forma di sostegno alla Turchia per il controllo dei flussi migratori sul suo territorio. A tale riguardo, rileva che analoga misura prevista in passato per la Libia, con la medesima finalità, era destinata a favorire microinvestimenti sul territorio, mentre le risorse destinate alla Turchia sono conferite sostanzialmente a fondo perduto.

Sottolinea, inoltre, il sostanziale fallimento sia del meccanismo di ricollocazione dei migranti, previsto dall'Agenda europea, sia dell'attività di contrasto dell'immigrazione clandestina da parte dell'Agenzia

Frontex. Ciò deriva, a suo avviso, dalla mancanza di sistematicità di azione dell'Unione, priva di una reale *leadership* e incapace di gestire il fenomeno dei flussi migratori. L'Italia, pertanto, risulta particolarmente penalizzata dalle inefficienze della Commissione europea e rischia persino una procedura di infrazione per la mancata applicazione del regolamento sulla registrazione delle impronte digitali dei migranti e sulla realizzazione degli *hot spot*.

Il senatore [MAZZONI](#) (*AL-A*), nell'esprimere il proprio apprezzamento sui contenuti della proposta di risoluzione, ritiene che sarebbe stato opportuno sottolineare in modo più stringente le inefficienze della Commissione europea nella gestione della crisi migratoria. Infatti, consentendo il ripristino di barriere ai confini nazionali di alcuni Stati, si finisce per penalizzare i Paesi di primo approdo, come la Grecia e l'Italia, le quali peraltro rischiano di essere soggette a procedure di infrazione per la mancata rilevazione delle impronte dei migranti e l'apertura degli *hot spot*.

Non si registra, invece, alcun provvedimento della Commissione nei confronti degli Stati membri che rifiutano di applicare il piano di ricollocazione dei migranti e sospendono gli accordi sulla libera circolazione, mettendo a rischio la sopravvivenza stessa dell'Unione europea.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*), pur ritenendo in larga parte condivisibile la proposta di risoluzione, evidenzia alcune criticità.

In primo luogo, oltre alla richiesta di una revisione del meccanismo per l'esame delle domande di protezione internazionale, sarebbe opportuno, a suo avviso, richiamare in modo esplicito la necessità di adottare un codice comune di asilo, prevedendo altresì il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia da parte degli Stati membri.

Rileva, inoltre, l'opportunità di rafforzare la concessione dei permessi per motivi umanitari, al fine di consentire la libera circolazione nel territorio dell'Unione europea, in controtendenza rispetto alle misure adottate recentemente da alcuni Stati membri.

A suo avviso, quanto al funzionamento degli *hot spot*, bisognerebbe richiedere con determinazione non solo l'applicazione della normativa vigente in materia di asilo, ma anche livelli adeguati di tutela dei diritti umani.

Sarebbe necessario, altresì, prevedere forme di monitoraggio indipendente per vigilare sull'osservanza del divieto di espulsioni collettive.

Rileva, quindi, che nella proposta di risoluzione dovrebbe essere sottolineata l'esigenza di rivedere le modalità di svolgimento dell'operazione Eunavfor Med, che dovrebbe costituire il principale strumento di contrasto al traffico degli esseri umani. A tal fine, sarebbe opportuno prevedere procedure di ingresso protetto dei migranti.

Esprime, infine, un profondo dissenso in merito al piano di aiuti alla Turchia per la gestione della crisi dei rifugiati. Ritiene inopportuno, infatti, l'erogazione di un finanziamento, peraltro oneroso, a un Paese che non offre alcuna garanzia circa il rispetto dei diritti umani.

Annuncia, pertanto, che si asterrà dalla votazione.

Il senatore [COCIANCICH](#) (*PD*) ritiene fondate alcune delle critiche espresse sulla politica della Commissione europea nella gestione dei flussi migratori, che in effetti risulta condizionata - prima con Barroso e ora con Juncker - dall'impostazione del Partito popolare europeo.

In merito alla sospensione degli accordi di Schengen, sottolinea che Mario Monti, intervenuto in audizione dinanzi alle Commissioni riunite affari esteri e politiche dell'Unione europea in qualità di presidente del Gruppo di alto livello dell'Unione europea sulle risorse proprie, ha disegnato uno scenario inquietante. Infatti, emergerebbe una tendenza degli Stati del Nord Europa a limitare l'area di libera circolazione, lasciando ai Paesi mediterranei una funzione di filtro per l'accoglienza dei migranti. A suo avviso, tale prospettiva dovrebbe essere contrastata, per evitare pesanti conseguenze

dal punto di vista sociale, economico e politico. Per questo motivo, occorre sostenere in modo ampio e unanime l'iniziativa del Governo italiano, chiedendo l'applicazione puntuale dei trattati dell'Unione europea e l'avvio di procedure di infrazione nei confronti dei Paesi che erigono barriere ai propri confini, per impedire l'afflusso di migranti.

A suo avviso, la proposta di risoluzione, proponendo il rafforzamento del meccanismo di ricollocazione, la revisione del regolamento di Dublino e la valorizzazione del ruolo delle Agenzie europee competenti in materia di asilo e migrazione, individua un contenuto minimo su cui tutti gli schieramenti potrebbero convergere, per dimostrare la massima coesione, a sostegno del Governo italiano, impegnato a difendere gli interessi nazionali in sede europea.

Il senatore [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene ampiamente condivisibile la proposta di risoluzione illustrata dalla Presidente, sia nelle premesse che nella parte dispositiva. Il documento, infatti, appare improntato a un criterio di equa ripartizione della responsabilità, coniugato con il principio di solidarietà, come del resto prevede l'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tale proposito, critica l'atteggiamento divisivo di alcuni degli Stati membri, anche in vista del prossimo Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio.

Ritiene che, sulla questione dei migranti, gli Stati membri siano chiamati a dimostrare l'effettivo grado di coesione dell'Unione, sotto il profilo sostanziale e non solo formale. Si tratta, del resto, di un fenomeno di dimensioni così ampie da mettere in crisi il modello di integrazione multiculturale, che tuttavia deve essere accompagnato e gestito con lungimiranza.

Dopo aver rilevato l'opportunità di inserire nella proposta di risoluzione un riferimento alla individuazione di corridoi umanitari per salvare le vite dei migranti in condizioni di particolare vulnerabilità, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) ritiene ampiamente condivisibili i contenuti della proposta di risoluzione, che peraltro ripropone alcuni contenuti delle proposte avanzate dal Movimento 5 Stelle in materia.

Tuttavia, critica l'accordo raggiunto con la Turchia. A suo avviso, sarebbe stato preferibile subordinare la concessione di aiuti economici al rispetto dei diritti umani.

Reputa necessario, inoltre, evidenziare l'importanza del principio di libera circolazione, ormai considerato una conquista irrinunciabile da parte dei cittadini europei.

Infine, rileva che nella proposta di risoluzione non vi sono riferimenti alla esigenza di attivare procedure per evitare la dispersione dei minori non accompagnati. Auspica che il Governo intenda assumere comunque iniziative a tale riguardo, anche qualora non sia inserito alcun esplicito impegno in tal senso nella proposta di risoluzione.

Annuncia, quindi, che si asterrà dalla votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione, avanzata dalla relatrice, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(302) DE POLI. - Riconoscimento della lingua italiana dei segni

(1019) Nicoletta FAVERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana

(1151) PAGLIARI ed altri. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere

(1789) CONSIGLIO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche

(1907) AIELLO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche

- e petizione n. 765 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 febbraio.

Il relatore **RUSSO (PD)**, nell'illustrare una proposta di testo unificato, sottolinea che esso costituisce una sintesi tra le diverse proposte in esame e i contributi, acquisiti in via informale, delle associazioni per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde.

Elementi di novità sono contenuti negli articoli 12, 13 e 14, che prevedono, rispettivamente, l'adozione di regolamenti attuativi entro sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove norme, nonché l'istituzione di un registro nazionale degli interpreti della LIS e di un Osservatorio nazionale sulla condizione dei bambini affetti da sordità.

Il senatore **CRIMI (M5S)** ritiene inopportuno privilegiare un solo canale di comunicazione. Si dovrebbe tenere conto, infatti, anche del supporto offerto dalle nuove tecnologie per la dettatura vocale, la sottotitolazione e la trasformazione in tempo reale del linguaggio dei segni in parole scritte.

Il relatore **RUSSO (PD)** sottolinea che la proposta di testo unificato, pur riconoscendo espressamente la tutela e la promozione della lingua dei segni, all'articolo 2 garantisce la piena libertà di scelta delle persone con disabilità uditiva e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale.

La **PRESIDENTE** propone, quindi, di adottare il testo unificato predisposto dal relatore come base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

La **PRESIDENTE** propone, quindi, di fissare alle ore 13 di martedì 1° marzo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al testo unificato adottato come base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(1434\)](#) **GASPARRI e SCOMA.** - *Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo terroristico*

[\(1715\)](#) **DI BIAGIO ed altri.** - *Estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo*

- e petizioni nn. 91 e 715 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto, disgiunzione dell'esame del disegno di legge n. 1434 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 febbraio.

Il relatore [GOTOR](#) (PD), all'esito di un ulteriore approfondimento, ritiene che i disegni di legge in esame non presentino un grado di omogeneità tale da consentire una trattazione congiunta. Pertanto, per ragioni di coerenza normativa, reputa opportuno disgiungere l'esame del disegno di legge n. [1434](#), auspicando che l'*iter* dei due disegni di legge proceda parallelamente e con tempi quanto più possibile congrui.

La [PRESIDENTE](#) propone, quindi, di disgiungere l'esame del disegno di legge n. [1434](#).

La Commissione consente.

La [PRESIDENTE](#) propone, quindi, di fissare alle ore 13 di martedì 8 marzo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n. [1715](#).

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1434\)](#) **GASPARRI e SCOMA.** - *Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo terroristico*

(Esame e rinvio)

Il relatore [GOTOR](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, la [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore

13 di martedì 8 marzo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1307\)](#) **SCIBONA ed altri.** - *Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

[\(803\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, terzo periodo e dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

[\(1337\)](#) **BATTISTA ed altri.** - *Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico*

[\(1412\)](#) **MANCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico*

- e petizioni nn. 1360 e 1457 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 ottobre 2015.

Il relatore [CRIMI](#) (M5S) ritiene opportuno procedere alla votazione degli emendamenti, auspicando che il Governo espliciti finalmente il proprio orientamento sul disegno di legge n. [1307](#), adottato dalla Commissione come testo base.

La senatrice [LO MORO](#) (PD) chiede che il Governo esprima definitivamente la propria posizione riguardo al disegno di legge n. [1307](#), il cui esame è ormai in fase avanzata. Ricorda, peraltro, che il Gruppo parlamentare Misto ha fatto proprio il connesso disegno di legge n. 803, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento.

La senatrice [BERNINI](#) (FI-PdL XVII), nel ribadire la contrarietà del Gruppo di Forza Italia al provvedimento in titolo, ritiene indispensabile che il Governo chiarisca la propria posizione in merito alla possibilità di inserire le norme in esame nell'ambito dell'annunciato disegno di legge sulla sicurezza urbana.

Il sottosegretario BOCCI precisa che, a seguito di ulteriori incontri con l'ANCI, è in via di conclusione la predisposizione di un disegno di legge di ampia portata in materia di sicurezza urbana, nel quale eventualmente potrebbero essere inserite anche le disposizioni contenute nel disegno di legge n. [1307](#).

La [PRESIDENTE](#) auspica che il Governo possa esprimere la propria valutazione definitiva sui contenuti del disegno di legge n. [1307](#) e sulla prospettata possibilità di inserire le disposizioni ivi

contenute in un più ampio disegno di legge d'iniziativa governativa in materia di sicurezza urbana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 64 E CONNESSI
(Doc. XVIII, n. 106)**

La Commissione,
esaminate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Agenda europea sulla migrazione" (COM (2015) 240 definitivo); la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Settima relazione semestrale sul funzionamento dello spazio Schengen 1° novembre 2014 - 30 aprile 2015" (COM (2015) 236 definitivo); la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015 - 2020)" (COM (2015) 285 definitivo); la proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM (2015) 286 definitivo); la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per le misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM (2015) 238 definitivo) e la relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, avente ad oggetto il predetto atto (COM (2015) 238 definitivo); la proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria (COM (2015) 451 definitivo); la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Piano d'azione dell'Ue sul rimpatrio" (COM (2015) 453 definitivo); la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici in relazione all'attuale crisi nel settore dell'asilo (COM (2015) 454 definitivo); la comunicazione congiunta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Affrontare la crisi dei rifugiati in Europa: il ruolo dell'azione esterna dell'Ue" (JOIN (2015) 40 definitivo); la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Gestire la crisi dei rifugiati: misure operative, finanziarie e giuridiche immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione" (COM (2015) 490 definitivo),
premessi che:

l'Unione europea si trova ad affrontare una crisi migratoria senza precedenti: secondo i dati forniti dal Commissario per la migrazione, la cittadinanza e gli affari interni Avramopoulos, nel corso dell'audizione svolta, l'11 dicembre 2015, dinanzi alle Commissioni affari costituzionali congiunte del Senato e della Camera dei deputati, il numero degli attraversamenti irregolari alle frontiere esterne dell'Unione europea - dallo scorso gennaio - è di circa 850.000 migranti;

le pressioni migratorie hanno assunto proporzioni straordinarie soprattutto per quei Paesi che, come l'Italia, costituiscono il luogo di primo approdo, con conseguenze di grande rilievo sia in termini di impegno nelle operazioni di identificazione, registrazione e trattamento delle domande di protezione internazionale, sia nelle rispettive capacità di accoglienza;

il Consiglio europeo straordinario del 23 aprile 2015 e il Parlamento europeo, con la risoluzione del 29 aprile 2015 "sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle politiche dell'Unione europea in materia di migrazione e asilo", erano già pervenuti a un consenso politico in merito alla necessità di agire rapidamente per salvare vite umane e rafforzare l'azione dell'Unione in questo ambito, invitando la Commissione europea a presentare un'agenda ambiziosa in materia di migrazione, che tenesse conto di tutti gli aspetti del fenomeno;

il 13 maggio 2015 la Commissione europea ha presentato l'"Agenda europea sulla migrazione" (COM(2015) 240), con l'intento di fornire una risposta immediata alla situazione di crisi in atto nel Mediterraneo e di indicare quelle iniziative a medio e lungo termine per giungere a soluzioni strutturali che consentano di gestire il fenomeno migratorio in tutti i suoi aspetti, esaminate le azioni immediate proposte nell'Agenda e intese a:

salvare vite umane in mare, attraverso il potenziamento delle capacità e dei mezzi delle operazioni congiunte di Frontex, Triton e Poseidon;

combattere le reti criminali di trafficanti, attraverso operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e un migliore utilizzo e scambio di informazioni fra gli Stati;

attivare il sistema di risposta di emergenza, previsto dall'articolo 78, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la ricollocazione delle persone con evidente bisogno di protezione internazionale, quale misura temporanea che dovrebbe tuttavia pervenire a un sistema permanente di ricollocazione;

trovare un approccio comune per aiutare gli sfollati con evidente bisogno di protezione internazionale, in particolare attraverso un programma di reinsediamento dell'Unione europea, la creazione di un centro pilota multifunzionale in Niger e l'assegnazione di 30 milioni di euro ai programmi di sviluppo e protezione regionale;

aiutare gli Stati membri in prima linea, attraverso l'istituzione di un nuovo metodo basato sui "punti di crisi" e la mobilitazione di 60 milioni di euro in finanziamenti di emergenza, considerato che:

l'Agenda appare apprezzabile perché ispirata ad un approccio "olistico", che intende affrontare contestualmente e in termini coerenti tutti i diversi profili del fenomeno, individuando le misure utili, sia a breve termine sia negli anni a venire, per gestire meglio la migrazione in ogni suo aspetto; in questo quadro, va salutato con favore il potenziamento delle operazioni coordinate da Frontex (il cui mandato è stato anche ampliato), Triton, e Poseidon, le cui risorse sono state triplicate e la cui durata è stata prolungata a tutto il 2016;

le stesse considerazioni valgono, più in generale, con riferimento alle iniziative assunte per rafforzare il controllo delle frontiere esterne e contrastare le reti criminali dei trafficanti, con particolare riguardo all'operazione EUNAVFORMED, fermo restando che il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne deve essere in ogni caso condotto senza pregiudicare la tutela dei diritti fondamentali delle persone e senza rinunciare all'*acquis* di Schengen, elemento imprescindibile per la realizzazione di uno spazio comune europeo;

sono stati opportunamente incrementati i Fondi AMIF (asilo, migrazione, e integrazione) e il Fondo ISF (sicurezza interna) a valere sul bilancio dell'Unione europea, con particolare riferimento al sostegno ai Paesi membri più esposti ai flussi migratori;

la gestione efficace del problema non può che prevedere la piena collaborazione tra l'Unione europea e alcuni Paesi situati ai suoi confini, più direttamente investiti dai flussi migratori; in questa logica si colloca la decisione di sostenere finanziariamente la Turchia e altri Paesi confinanti con la Siria, da cui attualmente proviene il flusso più ingente di profughi;

analogamente, meritano una valutazione positiva le iniziative volte a realizzare la ricollocazione e il reinsediamento di una parte dei profughi allo scopo di distribuire i relativi oneri in termini più equi tra i diversi Stati membri, in coerenza con i principi di solidarietà e di corresponsabilizzazione che, in base alle disposizioni dei Trattati, devono ispirare la politica europea in materia di asilo e migrazione; la crisi migratoria ha evidenziato molti dei limiti strutturali della politica migratoria dell'Unione e degli

strumenti di cui essa attualmente dispone;

l'Agenda ha, pertanto, opportunamente ribadito la necessità di un nuovo approccio strategico a medio e lungo termine, basato su quattro principali linee di azione: la lotta alla migrazione irregolare, la sicurezza delle frontiere esterne, una politica comune europea di asilo forte, una nuova politica di migrazione legale;

l'attuale contesto appare critico sotto molteplici aspetti, in considerazione, ad esempio, delle decisioni assunte da alcuni Stati membri, orientate a limitare il transito dei migranti attraverso le proprie frontiere e quindi in parziale contraddizione rispetto alle determinazioni assunte con l'Agenda europea e con gli atti successivi volti ad attuarla, nonché alle difficoltà relative alla ricollocazione e al collocamento dei richiedenti protezione internazionale;

risulta drammaticamente indebolita - fino al punto di essere messa in discussione - la stessa tenuta del sistema di libera circolazione all'interno del cosiddetto "spazio Schengen", che rappresenta uno degli *acquis* fondamentali del processo di integrazione comunitaria, esaminate le misure che, in attuazione dell'Agenda, sono state finora adottate dalla Commissione europea e largamente dibattute nelle sedi istituzionali europee, nonché all'interno dei singoli Stati membri, in particolare:

la decisione (UE) 2015/1523, che istituisce un meccanismo di ricollocazione temporanea ed eccezionale, su un periodo di due anni, di 40.000 richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale, di cui 24.000 dall'Italia e 16.000 dalla Grecia;

la raccomandazione (UE) 2015/914, relativa a un programma di reinsediamento europeo, nella quale si invitano gli Stati membri a reinsediare, in un periodo di due anni, 20.000 persone provenienti da Paesi non appartenenti all'UE e con evidente bisogno di protezione internazionale secondo l'UNHCR, e sulla quale, in occasione del Consiglio Giustizia e affari interni del 20 luglio 2015, i ministri hanno trovato un accordo in merito al reinsediamento di 22.504 persone;

il Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015-2020) (COM(2015) 285), contenente misure volte a trasformare il traffico di migranti in un'attività ad alto rischio e basso rendimento, potenziando le indagini e il perseguimento delle reti criminali di trafficanti;

le Linee guida sull'applicazione delle norme del regolamento EURODAC, relative all'obbligo di rilevare le impronte digitali (SWD(2015) 150), in cui viene definito un approccio comune basato sulle buone pratiche, al fine di facilitare il rilevamento sistematico delle impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale al momento dell'arrivo;

la decisione (UE) 2015/1601, che istituisce misure temporanee, per un periodo di due anni, nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, prevedendo la ricollocazione di 120.000 richiedenti di cui: 15.600 dall'Italia; 50.400 dalla Grecia; a decorrere dal 26 settembre 2016, 54.000 richiedenti saranno ricollocati proporzionalmente dall'Italia e dalla Grecia;

il Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio (COM(2015) 453), adottato congiuntamente a un Manuale sul rimpatrio, in cui vengono definite le misure immediate e le misure a medio termine che gli Stati membri devono adottare per favorire il rimpatrio volontario, rafforzare l'attuazione della cosiddetta "direttiva rimpatri", migliorare la condivisione delle informazioni, rafforzare il ruolo e il mandato di Frontex nelle operazioni di rimpatrio e creare un regime integrato di gestione dei rimpatri;

la comunicazione sulle norme degli appalti pubblici per le misure di sostegno dei rifugiati (COM(2015) 454);

la comunicazione "Affrontare la crisi dei rifugiati in Europa: il ruolo dell'azione esterna dell'UE" (JOIN(2015) 40), in cui la Commissione ribadisce la centralità della dimensione esterna nella gestione dei flussi migratori;

il fondo fiduciario per l'Africa, lanciato ufficialmente in occasione del vertice di La Valletta il 12 novembre 2015, che prevede lo stanziamento di 1,8 miliardi di euro, attinti dal bilancio dell'Unione, allo scopo di istituire un Fondo fiduciario di emergenza per la stabilità e per affrontare le cause profonde della migrazione irregolare in Africa,

valutate in particolare le seguenti proposte legislative, attualmente al vaglio delle istituzioni europee:

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione in caso di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (COM(2015) 450);

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di Paesi di origine sicuri, ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM(2015) 452),

visti gli articoli 77, 78, 79 e 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, impegna il Governo a:

offrire pieno sostegno alle iniziative e alle proposte adottate dalla Commissione europea nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione, in particolare:

a) accogliere con favore l'adozione della decisione (UE) 2015/1523 e della decisione (UE) 2015/1601, che hanno consentito l'avvio del meccanismo di ricollocazione. Di fronte ai flussi migratori senza precedenti che continuano ad aumentare in Italia e in Grecia, tali decisioni hanno attivato il sistema di risposta di emergenza previsto dall'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE e hanno portato all'istituzione di un meccanismo di ricollocazione temporanea ed eccezionale di persone in evidente bisogno di protezione internazionale in altri Stati membri su un periodo di due anni. Al riguardo, affinché le misure decise trovino effettiva realizzazione, va sollecitata, con maggiore urgenza e nelle opportune sedi, la notifica da parte di tutti gli Stati membri delle capacità di accoglienza rese disponibili per ospitare le persone ricollocate, anche attraverso la designazione, se del caso, di funzionari di collegamento per la ricollocazione da inviare in Italia e in Grecia. Va, pertanto, ricordato che il criterio prescelto per individuare i richiedenti bisognosi di protezione internazionale da ricollocare circoscrive l'applicazione di tali misure agli appartenenti a nazionalità il cui tasso medio di riconoscimento della protezione internazionale, in base agli ultimi dati medi trimestrali Eurostat aggiornati, è pari o superiore al 75 per cento. Tenendo conto dei dati attuali, il ricollocamento interesserebbe essenzialmente i richiedenti provenienti da Siria, Iraq ed Eritrea, senza, quindi, venire incontro all'esigenza di Paesi come l'Italia che si trovano ad accogliere un gran numero di migranti appartenenti ad altre nazionalità;

b) esprimere parere favorevole sulla proposta della Commissione europea per un meccanismo permanente di ricollocazione, condividendo l'obiettivo generale di fornire all'Unione un solido strumento per gestire in modo strutturale ed efficace le situazioni critiche nel settore dell'asilo. Appare, in proposito, particolarmente condivisibile l'intento di garantire, da un lato, in situazioni di crisi, un'equa ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri per numeri elevati di richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, la corretta applicazione del sistema Dublino, compresa la piena protezione dei diritti dei richiedenti protezione internazionale;

c) appoggiare l'intenzione della Commissione europea di provvedere a una valutazione del sistema Dublino, anche attraverso l'esperienza maturata con i meccanismi di ricollocazione e di reinsediamento, al fine di procedere, entro marzo 2016, a un'eventuale ulteriore revisione del sistema volta a ottenere una più equa distribuzione dei richiedenti asilo in Europa. Si evidenzia, in proposito, che il meccanismo vigente di ripartizione delle responsabilità per l'esame delle domande di protezione internazionale, il cosiddetto "sistema Dublino", non riesce a far fronte adeguatamente alla situazione attuale. In particolare, il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (cosiddetto "Regolamento Dublino III"), assegna la responsabilità dell'esame della domanda principalmente allo Stato membro di ingresso del richiedente. Il Regolamento nasceva dall'esigenza di istituire un meccanismo chiaro e pratico di determinazione della competenza per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno spazio senza controlli alle

frontiere interne tra gli Stati membri. Nelle intenzioni del legislatore, ciò avrebbe consentito sia di garantire l'accesso effettivo alle procedure di riconoscimento dello *status* di rifugiato senza pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande d'asilo, sia di prevenire abusi del diritto di asilo. Questo meccanismo si è, tuttavia, rivelato del tutto inidoneo a fronteggiare le condizioni attuali, tanto da far ritenere ormai indispensabile il suo superamento.

In effetti, come indicato anche nella stessa Agenda migratoria europea, nel 2014 si è raggiunto un numero di 600.000 domande di asilo presentate nell'Unione europea, il 72 per cento delle quali è stato trattato da soli cinque Stati membri.

Al di là delle decisioni di urgenza che sono state assunte sotto la pressione dell'emergenza, è evidente, infatti, che il sistema di Dublino non risulta più adeguato al volume di richiedenti asilo che approdano in Europa perché, per quanti progressi si potranno compiere sul piano del rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne, le condizioni disperate da cui tanti uomini, donne e bambini fuggono alla ricerca di salvezza sono tali da indurli ad affrontare qualunque rischio pur di raggiungere il territorio europeo. Le forti pressioni alle frontiere esterne dell'Unione europea e l'incapacità dei singoli Stati membri di affrontare da soli le nuove sfide migratorie, evidenziata anche dalle 48 decisioni su procedimenti di infrazione per mancato recepimento e attuazione del sistema europeo comune di asilo di recente avviate dalla Commissione europea, impongono una revisione del sistema in grado di fornire una risposta strategica adeguata. Al centro di tale sistema dovrebbe dunque porsi, accanto al principio di condivisione delle "responsabilità", il principio della "solidarietà", sancito dall'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'adozione di logiche operative ispirate alla massima collaborazione e alla integrazione delle conoscenze dei diversi soggetti e strutture, specializzate a livello nazionale ed europeo, potrebbe offrire anche il vantaggio di una gestione più ordinata degli ingressi regolarizzati, sulla base delle esigenze e dei margini effettivi di assorbimento di ciascun Stato membro.

Appare auspicabile, pertanto, che vengano sostenute proposte per una revisione del regolamento Dublino, con la previsione di un sistema vincolante di ripartizione delle quote quale criterio base per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame delle domande di protezione internazionale, tanto più che i movimenti secondari e irregolari di rifugiati e migranti irregolari rischiano di pregiudicare, come dimostrato dai più recenti avvenimenti, la libertà di circolazione delle persone all'interno dello spazio Schengen;

d) compiere ogni iniziativa utile per valorizzare il ruolo e le funzioni delle Agenzie europee competenti in materia di asilo e migrazione: EASO (Ufficio europeo per l'asilo), Frontex (Agenzia per il coordinamento della sorveglianza alle frontiere) e FRA (Agenzia per i diritti fondamentali), organismi che potrebbero collaborare, in vista della presentazione, da parte della Commissione europea, di una revisione del regolamento di Dublino, per elaborare una ricerca comune che, incrociando i rispettivi dati e punti di vista, delinei le possibili soluzioni alternative e individui vantaggi e svantaggi di ciascuna di esse.

In particolare, è auspicabile che l'EASO diventi il perno della politica di asilo europea, in modo da garantire una piena coerenza nelle procedure e nei criteri adottati per il riconoscimento dello *status* di rifugiati; a tal fine, è indispensabile rafforzare le risorse a disposizione dell'EASO stesso e ampliarne le competenze.

Ai fini del rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne e del contrasto al traffico di esseri umani, è altresì auspicabile che si proceda alla realizzazione di un sistema europeo di guardie di frontiera, che tragga origine dal potenziamento e dall'evoluzione dell'Agenzia Frontex, nei termini indicati dalla Commissione europea con la proposta del 15 dicembre 2015 che prospetta, appunto, l'istituzione di una guardia di frontiera e di una guardia costiera comuni a tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [302](#), [1019](#), [1151](#), [1789](#), [1907](#)

Riconoscimento della lingua italiana dei segni

NT1

[RUSSO](#), relatore

Art. 1.

(Diritti delle persone sorde e rimozione delle barriere della comunicazione)

1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e degli articoli 22 e 26 nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere della comunicazione che limitano la partecipazione delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere alla vita collettiva.
2. La Repubblica tutela, sostiene e promuove tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità: *screening* neonatale, protesizzazione precoce con protesi digitali; tecniche di riabilitazione e logopedia. In merito alla comunicazione, riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la LIS tattile, promuovendo altresì l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, l'oralismo e il bilinguismo (lingua italiana parlata/LIS). Garantisce la diffusione di tutti gli strumenti tecnologici, i servizi e le risorse finalizzati a garantire inclusione sociale e accesso all'informazione per le persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato nella LIS e ogni altra azione atta a realizzare la piena autonomia, integrazione e realizzazione umana, nel rispetto delle scelte delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Art. 2.

(Libertà di scelta e non discriminazione)

1. La Repubblica riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale. La Repubblica assicura le garanzie necessarie affinché le persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere possano, liberamente, fare uso della LIS o dei mezzi di sostegno alla comunicazione orale in tutti i settori pubblici e privati, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei loro diritti e delle libertà costituzionali e in maniera particolare il libero sviluppo della personalità, la formazione nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché il diritto alla educazione e alla piena partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale.
2. Nessuna persona può essere discriminata né trattata in maniera diseguale, direttamente o indirettamente, mentre esercita il suo diritto di opzione all'uso della LIS o di mezzi di sostegno alla comunicazione orale in qualsiasi ambito, sia pubblico sia privato.

Art. 3.

(Prevenzione della sordità e strumenti atti ad attenuare, correggere o eliminare il deficit uditivo)

1. La Repubblica promuove l'attuazione di interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.
2. La Repubblica promuove interventi di sostegno psicologico per tutti i bambini nati o divenuti sordi, nonché per le rispettive famiglie, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

Art. 4.

(Accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione)

1. La Repubblica promuove l'accessibilità universale degli ambienti, dei processi, dei beni, dei prodotti e dei servizi, così come gli oggetti e gli strumenti, gli utensili e dispositivi affinché siano comprensibili, utilizzabili e praticabili da parte di tutte le persone in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile.
2. La Repubblica garantisce che siano resi accessibili edifici e ambienti circostanti, specie se di nuova costruzione, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere e all'adattamento di apparati e strumenti. A tal fine promuove l'implementazione, negli edifici, di soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso e l'utilizzo degli spazi interni ed esterni e di sistemi di automazione e domotica.
3. La Repubblica promuove la diffusione e l'utilizzo della LIS, della LIS tattile e delle tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, ai programmi di informazione ed attualità, a film, *fiction* e documentari, messaggi promozionali e ogni altro contenuto venga trasmesso dalle emittenti televisive di Stato e private.
4. Le campagne pubblicitarie istituzionali, le pagine e i portali *internet* di pubblica utilità o finanziati da fondi pubblici devono essere rese accessibili alle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere, mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato nella LIS. Le amministrazioni pubbliche che promuovono o sovvenzionano congressi, giornate di studio, simposi e seminari ai quali partecipano persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere sono tenute a facilitare la loro accessibilità attraverso la prestazione di servizi di interpretariato nella LIS e di sottotitolazione e stenotipia.
5. La Repubblica garantisce l'accesso a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, come le applicazioni per *smart-phone*, *tablet* e altri dispositivi; garantisce, altresì, l'accesso ai messaggi relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e allarme per eventi eccezionali che coinvolgano la popolazione.
6. La Repubblica promuove, in ogni sede giurisdizionale e in ogni rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, l'uso di ogni metodologia comunicativa nella lingua italiana parlata, nella LIS e nella LIS tattile e di ogni strumento tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde. Promuove, altresì, la prestazione di servizi di interpretariato nella LIS e nella LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti atti a favorire, per tutte le persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere, la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti ai cittadini.
7. Con riguardo all'amministrazione della giustizia e a quella penitenziaria, la Repubblica promuove la formazione e la disponibilità di servizi di interpretariato nella LIS e nella LIS tattile per rendere effettiva l'applicazione di quanto disposto ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura penale nei confronti delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere.

Art. 5.

(Scuola)

1. La pubblica amministrazione garantisce la prestazione di tutti i servizi a sostegno e a integrazione dell'alunno sordo, tra cui la presenza dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione, di ausili tecnologici e altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche. La pubblica amministrazione garantisce altresì all'alunno e alla sua famiglia la libertà di scelta tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantisce l'apprendimento della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, sordo-ciechi e con disabilità uditiva in genere, che abbiano optato per questa lingua e l'accesso a modelli educativi che promuovano il bilinguismo (lingua italiana parlata/LIS) e l'oralismo, che sono di libera scelta da parte degli alunni sordi, sordo-ciechi e

con disabilità uditiva in genere e delle loro famiglie.

3. I piani di studio possono includere l'apprendimento della LIS come materia facoltativa da parte di tutti gli alunni, al fine di facilitare l'inclusione sociale degli alunni sordi, sordo-ciechi e con disabilità uditiva in genere, utenti della LIS o della LIS tattile, incrementando valori di uguaglianza e rispetto delle diversità linguistiche e culturali.

4. Al fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l'insegnamento della LIS, della LIS tattile e per i differenti ruoli di assistente alla comunicazione e interprete di LIS, l'Amministrazione competente determina, di concerto con l'Associazione preposta dallo Stato alla tutela e alla rappresentanza dei sordi in Italia, i titoli di studio e l'iter formativo per l'accesso a tali professionalità e favorisce la loro formazione iniziale e permanente.

Art. 6.

(Formazione universitaria e post-universitaria)

1. La Repubblica garantisce l'accessibilità all'istruzione universitaria e post-universitaria attraverso la possibilità di accedere a tutti gli strumenti e servizi per l'abbattimento delle barriere della comunicazione, linguistiche, tecnologiche e di altra natura, tesi a garantire pari opportunità e autonomia dello studente sordo, sordo-cieco e con disabilità uditiva in genere.

2. La Repubblica promuove, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione *post lauream*, l'insegnamento e l'uso da parte degli studenti, della LIS e di altre tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde e l'accesso all'informazione.

Art. 7.

(Inclusione lavorativa e formazione permanente)

1. La Repubblica garantisce, nei luoghi di lavoro, pari opportunità e accessibilità di ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi e tutto ciò che riguarda la vita lavorativa, mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti e ausili possibili, nonché delle nuove tecnologie, tra cui applicazioni, *chat*, *e-mail*, videoconferenza, atti a realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere sui luoghi di lavoro.

Art. 8.

(Tutela della salute)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti garantiscono l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, promuovendo l'utilizzo di tutti i canali comunicativi e linguistici nonché le tecnologie atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le campagne informative e preventive in materia di salute siano accessibili alle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere, nella LIS e con sistemi di sottotitolazione.

Art. 9.

(Arte, cultura, tempo libero)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti promuovono e garantiscono la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, il turismo accessibile e la fruizione di eventi culturali, della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato nella LIS e di sottotitolazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti promuovono iniziative finalizzate a far conoscere e rendere fruibile il patrimonio culturale italiano alle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere, quali: formazione al personale, visite guidate nella LIS,

video-guide, realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche e tutto ciò che può migliorare la fruibilità di attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero.

Art. 10.

(Trasporti)

1. Nelle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo sono previsti servizi di interpretariato nella LIS, di sottotitolazione e di informazione accessibile, in particolare nei punti di informazione e contatto con il pubblico.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le comunicazioni e le istruzioni relative alle norme di funzionamento, sicurezza ed emergenza nei trasporti siano diffuse nella LIS e sottotitolate.

Art. 11.

(Partecipazione politica)

1. Le istituzioni e la pubblica amministrazione provvedono a rendere accessibili e pienamente fruibili campagne informative, norme, tribune elettorali, programmi e calendari concernenti eventi elettorali alle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere, veicolando la comunicazione e l'informazione nella LIS e con sottotitoli e utilizzando strumenti e canali adeguati.
2. Il Parlamento, le Regioni e gli enti locali promuovono servizi di interpretariato nella LIS e di sottotitolazione in occasione di riunioni plenarie di carattere pubblico e di qualsiasi altro evento di interesse generale.

Art. 12.

(Regolamenti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentiti l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi e le associazioni maggiormente rappresentative di rilevanza nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 13.

(Registro nazionale degli interpreti della LIS)

1. È istituito, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Registro nazionale degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana (LIS).
2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione al Registro di cui al precedente comma.

Art. 14.

(Osservatorio nazionale sulla condizione dei bambini affetti da sordità)

1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione dei bambini affetti da sordità, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione dei bambini affetti da sordità, di seguito denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ed è composto da non più di quaranta membri, nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini e in modo che siano rappresentate le associazioni nazionali maggiormente rappresentative dei bambini affetti da sordità. L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata

esperienza nel campo della sordità, designati dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali in numero non superiore a cinque.

3. La disciplina, la composizione, la nomina, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio sono regolati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Osservatorio dura in carica tre anni. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata, per un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati seguendo la medesima procedura.

5. L'Osservatorio predispone un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione dei bambini affetti da sordità; promuove la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione dei bambini affetti da sordità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; predispone una relazione sullo stato di attuazione della presente legge; promuove la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei bambini affetti da sordità.

Art. 15.

(Attuazione, monitoraggio e sanzioni)

1. Le istituzioni e la pubblica amministrazione provvedono a monitorare, secondo le proprie competenze e responsabilità, e con propri mezzi, l'attuazione dei principi e delle disposizioni contenute nella presente legge e predispongono opportune sanzioni in caso di inadempienze.

Art. 16.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

1.3.2.1.17. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 419 (pom.) del 07/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 2016
419ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La **[PRESIDENTE](#)** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di proseguire, nelle sedute che saranno convocate per la prossima settimana, l'esame dei disegni di legge n. **[2258](#)** (disposizioni in materia di conflitti di interessi) e connessi, n. **[1522](#)** e connessi (attività di rappresentanza interessi) e n. **[302](#)** e connessi (riconoscimento della lingua dei segni italiana), nonché l'esame, in sede consultiva, dell'atto del Governo n. 308 (testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale).

Si è concordato, inoltre, di iniziare, già dalla prossima settimana, l'esame, in sede consultiva, degli atti del Governo n. 320 (condizioni di ingresso e soggiorno cittadini Paesi terzi per lavori stagionali) e n. 328 (disciplina della dirigenza della Repubblica).

Si è deciso, quindi, di invitare il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Gianclaudio Bressa, affinché possa riferire alla Commissione sullo stato di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Infine, si è convenuto di avviare opportune interlocuzioni con il Ministro dell'interno in riferimento al disegno di legge n. **[1307](#)** e connessi (identificazione appartenenti forze dell'ordine), in stato di avanzata trattazione in Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.3.2.1.18. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 482 (pom.) del 09/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 9 MAGGIO 2017
482ª Seduta

Presidenza del Presidente
[TORRISI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti e Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sull'esito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena concluso. In quella sede si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. [2059](#) (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di false attestazioni o certificazioni e controlli sulle assenze) e i disegni di legge costituzionale n. [2627](#) e [2636](#), in materia di riduzione del numero dei parlamentari, da connettere al disegno di legge costituzionale n. [2599](#), già all'ordine del giorno. Si è concordato, inoltre, di avviare quanto prima l'esame dei disegni di legge n. [583](#) e connessi (modifica normativa porto d'armi). Si è deciso, infine, di proseguire l'esame dei disegni di legge n. [1307](#) e connessi (identificazione appartenenti forze dell'ordine).

*SUL PARERE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 393
(MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL TESTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO)*

Il senatore [PAGLIARI](#) (PD), in riferimento all'atto del Governo n. 393, in materia di pubblico impiego, fa presente che, nella proposta di parere da lui avanzata in qualità di relatore, avrebbe voluto inserire un'ulteriore raccomandazione, con la quale proporre, in via transitoria, fino alla definizione della disciplina organica dello stato giuridico da parte del Ministero della salute, il mantenimento dell'attuale sistema di reclutamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - IRCCS e degli Istituti Zooprofilattici - IZS. In proposito, segnala che, per questa particolare categoria di lavoratori, il passaggio immediato alla nuova disciplina di reclutamento presenta alcuni profili critici. Sarebbe pertanto opportuno introdurre una adeguata disciplina transitoria.

Chiede, quindi, al Governo di poter tenere conto di questo rilievo.

La Commissione prende atto.

Il sottosegretario RUGHETTI manifesta la disponibilità del Governo a tenere conto anche dell'ulteriore raccomandazione proposta dal senatore Pagliari.

IN SEDE REFERENTE

(2439) Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marco Meloni ed altri; Fontanelli ed altri; Formisano; Lorenzo Guerini ed altri; Palese; Roberta Agostini ed altri; Sandra Zampa; D'Alia; Eugenia Roccella ed altri; Elena Centemero; Anna Maria Carloni ed altri; Gigli ed altri; Parrini ed altri; Quaranta ed altri; Mazziotti di Celso ed altri; Toninelli ed altri; D'Attorre ed altri; Mara Mucci e Prodani; Vargiu ed altri; Cristian Iannuzzi; Misuraca; Pisicchio
(Esame e rinvio)

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo.

L'articolo 1 specifica che l'intervento normativo è volto alla promozione della trasparenza dell'attività dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e al rafforzamento dei loro requisiti di democraticità, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica.

L'articolo 2 prospetta una definizione e tipizzazione dell'attività politica condotta dai partiti, enucleando, nello specifico, il concorso alla formazione dell'indirizzo politico, l'elaborazione di programmi per il governo nazionale o locale, la selezione di candidati a cariche pubbliche e il loro sostegno, in conformità alla Costituzione e ai principi fondamentali dell'ordinamento democratico. Prevede, inoltre, che l'organizzazione e il funzionamento dei partiti siano improntati al principio della trasparenza e al metodo democratico. È altresì richiamato il diritto di tutti gli iscritti a partecipare,

senza discriminazioni, alla determinazione delle scelte politiche che impegnano il partito.

Conseguentemente, una novella all'articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2013 prescrive che lo statuto del partito politico indichi le forme e le modalità di iscrizione, i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia, nonché le modalità di partecipazione alle fasi di formazione della proposta politica, inclusa la selezione dei candidati alle elezioni. Si prevede, inoltre, che lo statuto regoli l'istituzione di un'anagrafe degli iscritti e il suo accesso, nel rispetto della normativa in materia di dati personali.

Con un'altra modifica al decreto-legge n. 149, è specificato che, tra i contenuti necessari dello statuto, devono essere indicati i criteri di ripartizione delle risorse tra gli organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali.

Il testo specifica poi che, salva diversa disposizione di legge, dello statuto o dell'accordo associativo, i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono regolati dalle norme che disciplinano le associazioni non riconosciute.

Riguardo alla denominazione e al simbolo usati dai soggetti politici organizzati, è richiamata espressamente la disciplina dettata dall'articolo 7 del codice civile, in materia di tutela del diritto al nome. Inoltre, si prevede che, salva diversa disposizione dello statuto o dell'accordo associativo, la denominazione e il simbolo siano nella esclusiva titolarità del partito che ne fa uso e che ogni modifica e ogni atto di disposizione o di concessione in uso del nome e del simbolo sia di competenza dell'assemblea degli associati o iscritti.

L'articolo 3 introduce disposizioni in materia di trasparenza nella partecipazione alle elezioni politiche, apportando alcune novelle al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Nel dettaglio, si dispone la contestualità del deposito obbligatorio nei collegi plurinominali, di contrassegno, liste e statuto. In mancanza del deposito dello statuto, deve comunque essere depositata una dichiarazione recante alcuni elementi minimi di trasparenza. È disciplinata, poi, la procedura per l'integrazione e l'eventuale opposizione, nel caso in cui il Ministero dell'interno comunichi la mancanza nella dichiarazione di uno o più degli elementi richiesti. È altresì stabilito che, in caso di mancato deposito dello statuto ovvero della suddetta dichiarazione di trasparenza, le liste siano ruscate dall'Ufficio centrale circoscrizionale. La medesima sanzione ruscatoria è prevista per il mancato deposito del programma elettorale.

Per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, l'articolo 4 prevede la pubblicazione, in un'apposita sezione del sito *internet* del Ministero dell'interno, del contrassegno, dello statuto o della dichiarazione sostitutiva di trasparenza, del programma elettorale, nonché delle liste di candidati presentate in ciascun collegio.

All'articolo 5, è richiesta la pubblicazione di alcuni elementi informativi sul sito *internet* del singolo partito, movimento o gruppo politico. In caso di partito iscritto nel registro dei partiti, devono essere pubblicati: lo statuto; il rendiconto di esercizio; la relazione del revisore; il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito; l'elenco dei beni immobili e beni mobili registrati e degli strumenti finanziari, di cui il partito sia intestatario; le erogazioni sopra i 5.000 euro percepite. In caso di partito non iscritto nel registro, è stabilito l'obbligo di pubblicazione anche di una serie di altri elementi, tra i quali il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità di selezione delle candidature nonché l'organo comunque investito della rappresentanza legale. A vigilare su questi adempimenti di pubblicazione è la Commissione di garanzia degli statuti.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi. In particolare, è previsto l'obbligo di pubblicazione dell'elenco dei beni immobili, dei beni mobili registrati e degli strumenti finanziari. Tale obbligo si applica ai partiti iscritti nel registro, nonché ai soli partiti non iscritti che abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati all'avvio della legislatura, o che nel corso della legislatura abbiano costituito un Gruppo parlamentare o una componente politica interna al Gruppo misto.

Altre disposizioni concernono le erogazioni ricevute dal partito, sotto qualsiasi forma, compresa la

messa a disposizione di servizi. Sono norme differenziate a seconda si tratti di erogazioni di importo annuo pari o superiore a 5.000 euro, ovvero inferiore a tale cifra. Per le erogazioni di importo inferiore a 5.000 euro è stabilito l'obbligo di pubblicazione nella relazione allegata al rendiconto di esercizio, sulla base di aggregazioni che diano conto della relativa provenienza; per le erogazioni pari o sopra i 5.000 euro, sono previsti obblighi di dichiarazione e di pubblicazione sul sito del partito.

In particolare, l'erogatore e il ricevente sono tenuti a fare una dichiarazione congiunta. L'obbligo di dichiarazione riguarda le erogazioni effettuate non solo a favore del partito - incluse le sue articolazioni politico-organizzative - ma anche a favore del singolo candidato o parlamentare, sia nazionale sia europeo, del singolo candidato o consigliere regionale, provinciale, metropolitano o comunale, del titolare di cariche nel partito a livello nazionale, regionale e locale, nonché a favore di colui che è indicato come capo della forza politica nelle elezioni nazionali. Ove si tratti di erogazione a favore di candidati, la dichiarazione può essere attestata solo dal beneficiario; analoga semplificazione è consentita se l'erogatore sia residente o domiciliato all'estero. In caso di erogazioni al partito realizzate con mezzi tracciabili, la dichiarazione del contributo può avere la forma di un'attestazione dell'elenco degli erogatori, degli importi e della documentazione contabile. Le richiamate dichiarazioni e attestazioni sono depositate o trasmesse alla Commissione per la garanzia dei partiti politici entro tre mesi dalla percezione dell'erogazione.

Tutti cittadini elettori hanno diritto di conoscere le erogazioni, previa richiesta alla Commissione di garanzia; nel caso di importi compresi tra 5.000 e 15.000 euro, l'accesso è subordinato al consenso del soggetto erogante. Tale consenso è necessario anche per la pubblicazione sul sito internet del partito, nel caso di erogazione di importo complessivo annuo compreso tra 5.000 e 15.000 euro. Sono, inoltre, previste sanzioni nei casi di inadempienza degli obblighi di dichiarazione e di pubblicazione.

Il medesimo articolo 6 stabilisce, infine, che ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato possa essere collegato formalmente a fondazioni o associazioni e che i rapporti tra il partito e le fondazioni o associazioni ad esso collegate debbano conformarsi ai principi di trasparenza, autonomia finanziaria e separazione contabile.

L'articolo 7 concerne alcune forme di promozione da parte degli enti territoriali di attività politiche di partiti, quali la fornitura di beni o servizi e la messa a disposizione di locali per lo svolgimento di riunioni, convegni o altre iniziative.

L'articolo 8 circoscrive l'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo - previsto dall'articolo 9 della legge n. 96 del 2012 - di avvalersi di una società di revisione iscritta nell'albo, la quale esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti. Tale obbligo permane per i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, aventi almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo. L'obbligo non è invece più rivolto ai partiti e ai movimenti politici che abbiano conseguito almeno il due per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

All'articolo 9 sono introdotte alcune sanzioni amministrative pecuniarie, aggiuntive rispetto alle sanzioni già poste dal decreto-legge n. 149 del 2013, in materia di trasparenza dei bilanci.

L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre con l'articolo 11 sono introdotte norme transitorie finali, tra le quali, in particolare, la previsione di un termine di diciotto mesi per l'adeguamento degli statuti dei partiti alle prescrizioni poste dal disegno di legge.

L'articolo 12, infine, dispone l'abrogazione di alcune disposizioni vigenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2778) Riforma del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

(Esame e proposta di questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento)

Il relatore [Mario MAURO](#) (*FI-PdL XVII*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale reca una proposta di riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il provvedimento, frutto dell'autonoma iniziativa legislativa dello stesso CNEL - prevista dall'articolo 99 della Costituzione - si compone di un solo articolo contenente modifiche alla legge n. 936 del 1986, in materia di composizione, attribuzioni e ordinamento del Consiglio medesimo.

In particolare, le modifiche proposte all'articolo 2 della legge n. 936 del 1986 sono volte a garantire il più ampio pluralismo nella composizione, includendo anche rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), con conferma dell'attuale numero di consiglieri e di tutte le attuali rappresentanze.

Agli articoli 3 e 4 della citata legge n. 936 sono apportate modifiche per rendere più celeri le procedure di nomina dei componenti già previsti, nonché per definire la procedura di nomina dei nuovi rappresentanti.

È introdotta poi una modifica all'articolo 5 che, con riferimento alla nomina del Presidente del CNEL, sopprime la previsione della proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

La durata in carica dei componenti, oggetto dell'articolo 7, è confermata in cinque anni.

La modifica delle attribuzioni, di cui all'articolo 10, introduce due importanti compiti assegnati al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Si prevede, infatti, che il CNEL svolga - con la più ampia valorizzazione delle risorse professionali interne - la funzione di certificazione del grado di rappresentatività nazionale delle varie organizzazioni sindacali nel settore privato e che predisponga, a cadenza annuale, un rapporto in tema di misurazione del benessere equo e sostenibile (BES), in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica.

La novella apportata dal nuovo articolo 11-*bis* prevede che il CNEL esprima pareri preventivi obbligatori e non vincolanti sui maggiori atti di finanza pubblica: documento di economia e finanza, nota di aggiornamento e legge di bilancio.

Con l'introduzione dell'articolo 14-*bis*, viene ampliata la partecipazione ai lavori del CNEL. È attribuita, infatti, al Presidente del CNEL la facoltà di costituire, senza oneri finanziari aggiuntivi, appositi gruppi di lavoro aperti a soggetti esterni qualificati per l'istruttoria di specifiche tematiche. Un'ulteriore modifica, finalizzata al raccordo tra il Segretario generale e l'Ufficio di presidenza del CNEL, è prevista all'articolo 22.

In conclusione, ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni che coinvolgano le parti sociali, nonché l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. La necessità di prevedere una fase di interlocuzione con i soggetti interessati discende anche, a suo avviso, dalla determinazione del Governo di procedere, pur in presenza di una proposta di legge volta a modificare la composizione del Consiglio, alla nomina di nuovi componenti e del Presidente, sulla base della normativa vigente. Peraltro, segnala che il nuovo Presidente si era pubblicamente speso, in occasione della campagna referendaria, in favore della riforma costituzionale che prevedeva, tra le varie modifiche, l'abolizione dell'organo.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) avanza una questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 43,

comma 3, del Regolamento, rilevando che, nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di revisione costituzionale, respinto dal corpo elettorale nel *referendum* del 4 dicembre scorso, vi era una sostanziale convergenza delle forze politiche sull'opportunità di sopprimere il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Appare pertanto incongruo, a suo avviso, avviare l'esame di un disegno di legge di iniziativa del CNEL, il quale - nel modificare strutture e funzioni del Consiglio stesso - ne lascia sostanzialmente inalterata la composizione e ne amplia le prerogative.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, per la discussione della questione pregiudiziale, troverà applicazione l'articolo 93 del Regolamento: sulla questione si svolgerà una discussione nella quale potrà prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti. Si effettuerà, quindi, la votazione.

La senatrice [BERNINI](#) (*FI-PdL XVII*), nell'annunciare - a nome del suo Gruppo - un voto favorevole, ricorda di aver proposto l'avvio dell'esame dei disegni di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari. In coerenza con tale orientamento, ritiene inopportuno, sul terreno della proposta politica, che la Commissione proceda contestualmente all'esame di un disegno di legge, di iniziativa del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il quale propone una riforma del medesimo organo, che ne lascia inalterata la struttura e ne amplia le funzioni. Nel caso in cui si decidesse di procedere nell'esame, ritiene che la Commissione possa esporsi al rischio di legittime critiche.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*), nell'annunciare - a nome del suo Gruppo - un voto favorevole, ritiene inevitabile aderire alla questione pregiudiziale avanzata dal senatore Calderoli, soprattutto per non esporre i membri della Commissione a critiche, anche strumentali, su scelte legislative che incidono su aspetti particolarmente sensibili, in quanto strettamente connessi al tema delle riforme costituzionali, su cui si è recentemente consumato un lungo scontro politico.

Il senatore [PAGLIARI](#) (*PD*) rileva che l'esito del *referendum* costituzionale del 4 dicembre scorso non possa certamente arrestare il processo riformatore, che però dovrà essere riavviato solo nella prossima legislatura, in ragione dei tempi necessari per l'esame dei disegni di legge di revisione costituzionale.

Trova non di meno eccentrico che il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro proponga, in questa fase politica e istituzionale, un disegno di legge volto a ridefinire la sua composizione e le sue funzioni. In ogni caso, non ritiene opportuno che la Commissione proceda nell'esame del provvedimento.

Annuncia pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*), nell'esprimere il proprio stupore per l'iniziativa legislativa del CNEL, ritiene inopportuno avviare l'*iter* di esame del provvedimento, considerando che - nel corso del procedimento di revisione costituzionale concluso con il *referendum* del 4 dicembre - la scelta di abolire il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro era tra le poche ampiamente condivise. Annuncia pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole.

La senatrice [LO MORO](#) (*Art.1-MDP*), nel convenire con i rilevi avanzati dai senatori già intervenuti nel dibattito, ritiene non opportuno, sul piano politico e istituzionale, avviare l'esame di un disegno di legge di riforma di un organismo, sulla cui abolizione si era registrato, nel corso dell'*iter* parlamentare di riforma, un consenso pressoché unanime.

Annuncia pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole.

Il senatore [MAZZONI](#) (*ALA-SCCLP*) ritiene che la decisione popolare del 4 dicembre scorso, nel respingere una legge di riforma costituzionale con la quale, tra l'altro, si prevedeva l'abolizione del CNEL, ha nuovamente legittimato il ruolo di quest'ultimo. Non c'è dunque da stupirsi, a suo avviso, se il Consiglio ha deciso di esercitare il diritto di iniziativa legislativa proprio allo scopo di riformare se stesso.

Comunque, conviene con la proposta avanzata dal senatore Calderoli e annuncia, pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole.

La Commissione, quindi, conviene di proporre all'Assemblea la questione pregiudiziale sul disegno di legge in titolo.

(2708) Deputati Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 aprile.

Ha inizio la discussione generale.

La senatrice [BERNINI](#) (*FI-PdL XVII*) esprime, in primo luogo, alcune riserve sulla norma volta a prevedere che le urne siano in materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno. In proposito, ritiene che la disposizione, se non accompagnata da un adeguato stanziamento finanziario, possa risultare inattuabile, a meno che non siano riutilizzate le medesime urne di cartone, eventualmente con un solo lato trasparente.

In secondo luogo, valuta criticamente l'inserimento del sorteggio per la designazione degli scrutatori, sistema già previsto in passato e, a suo avviso, opportunamente corretto nel 2005, con una riforma che, a garanzia di una maggiore efficienza del sistema, prevedeva la nomina da parte della Commissione elettorale comunale.

Ritiene che l'inserimento del sorteggio elevi il margine di incertezza circa l'effettiva presenza degli scrutatori ai seggi e, nello stesso tempo, non assicuri un adeguato livello di professionalità del personale addetto alle operazioni elettorali.

Permangono, inoltre, anche in ragione della estrema ristrettezza dei tempi, margini di incertezza sulle modalità di selezione degli scrutatori, con particolare riguardo a quelli chiamati a sostituire coloro che, una volta sorteggiati, rinunciano.

Esprime invece un apprezzamento per la previsione di un'obbligatoria rotazione per la carica di presidente di seggio, come pure meritevole di attenzione è la norma che attribuisce al presidente di corte d'appello competente per territorio la scelta del presidente del seggio.

Per quanto attiene, invece, alle cause di esclusione dall'incarico di presidente o di scrutatore, pur comprendendone le ragioni di garanzia, ritiene che un sistema troppo rigido possa creare difficoltà soprattutto nei piccoli comuni, ove è maggiore la difficoltà nel reclutare personale.

Manifesta, quindi, una posizione critica sulla norma che prevede il divieto, per le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica, di assumere personale nei sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali e regionali, limitatamente ai Comuni e alle Regioni interessate. La disposizione appare, a suo avviso, assolutamente irragionevole e demagogica. Ritiene che altri siano gli strumenti per assicurare trasparenza alle procedure di selezione pubblica.

Infine, valuta criticamente la norma che, nell'ambito delle procedure per il sorteggio degli scrutatori, riserva una quota a coloro che si trovino in uno stato di disoccupazione, purché iscritti nelle apposite liste. A suo avviso, la scelta rivelerebbe una visione statica della disoccupazione, in quanto non tiene conto delle dinamiche sociali in atto, così rendendo il sistema più rigido e suscettibile di penalizzare alcune categorie.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*) si sofferma, in primo luogo, sulle disposizioni riguardanti gli arredi elettorali, segnalando che, per dotare tutti i seggi di urne in materiale semi trasparente, i costi appaiono certamente significativi e non sostenibili. Paventa, quindi, il rischio che l'assenza di risorse renda inattuabili tali disposizioni.

Per quanto riguarda le modalità di costituzione dei seggi, evidenzia, soprattutto nei grandi agglomerati urbani, sempre maggiori difficoltà nel reperire il personale addetto, che spesso si rivela impreparato a gestire le operazioni elettorali, con conseguenze sulla regolarità del voto.

Conseguentemente, esprime alcune perplessità sulle norme volte a regolare in modo troppo stringente i criteri di designazione, le relative incompatibilità e, in particolare, su quelle che introducono quote riservate in favore di alcune categorie di cittadini. A suo avviso, tali criteri potrebbero determinare effetti non voluti.

Il senatore [BRUNI](#) (*Misto*) esprime alcune riserve sulla formulazione dell'articolo 4, che sostituisce integralmente l'articolo 6 della legge n. 95 del 1989, con la quale la Commissione elettorale comunale procede alle operazioni di sorteggio degli scrutatori. In particolare, non comprende perché la nuova norma preveda che tale operazione avvenga in presenza dei rappresentanti di lista, se designati, considerando che la scelta dei rappresentanti di lista avviene normalmente in una fase successiva all'operazione di sorteggio degli scrutatori.

In riferimento a quanto osservato dalla senatrice De Petris, rileva che nelle realtà periferiche - a differenza di quanto accade nelle grandi città - si verificano fenomeni opposti. In particolare, è radicata la tendenza a gestire gli incarichi di presidente di seggio e di scrutatore in modo non trasparente e con modalità che non favoriscono un virtuoso *turn over*. Per tale ragione, valuta positivamente la scelta di introdurre il metodo del sorteggio, opportunamente esteso anche alla fase di designazione dei supplenti.

Condivide anche la scelta di riservare una quota in favore di cittadini senza lavoro, soprattutto in realtà territoriali ove il livello di occupazione è molto basso.

Il relatore [MIGLIAVACCA](#) (*Art. I-MDP*) riconosce che il disegno di legge sia suscettibile di modifiche migliorative. Pur tuttavia, ritiene che sia prevalente l'esigenza che la normativa sia approvata entro il termine della legislatura, ritenendo che essa offra risposte adeguate all'esigenza, fortemente avvertita, di maggiore garanzia e trasparenza nei procedimenti elettorali. Invita, pertanto, a compiere una riflessione sulla opportunità di apportare modificazioni, che imporrebbero un ulteriore passaggio parlamentare. Si rimette, in ogni caso, alle autonome determinazioni dei Gruppi parlamentari.

In riferimento all'articolo 8, ritiene necessario precisare che la disposizione, nel riconoscere al

personale impegnato in operazioni di soccorso la facoltà di esprimere il proprio voto nel comune in cui operano, non deroga in alcun modo al principio della territorialità. La norma, infatti, richiama espressamente la legislazione vigente per gli appartenenti al comparto delle forze armate, per i quali quel principio è sancito in modo inequivoco.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e propone di fissare alle ore 13 di mercoledì 17 maggio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4. Trattazione in Assemblea

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1337
XVII Legislatura

Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico

Titolo breve: *identificazione appartenenti forze dell'ordine*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 370 \(ant.\)](#)

Dibattito connesso

8 gennaio 2015

Calendario dei lavori

1.4.2. Resoconti stenografici

1.4.2.1. Seduta n. 370 (ant.) dell'08/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

370a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 8 GENNAIO 2015 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 19 dicembre 2014.

Sul processo verbale

[SCILIPOTI ISGRO'](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,44*).

Prima di passare all'ordine del giorno, colleghi, desidero darvi una comunicazione personale. Vista la tragedia che ha colpito la Francia e Parigi, ieri non ce ne è stata la possibilità, ma oggi, a nome della Presidenza, rivolgo a tutti i colleghi i migliori auguri per un buon 2015: auguri di buon lavoro e soprattutto di salute, che ce n'è sempre bisogno.

Per un'informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sulle modalità di redazione dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega fiscale

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Mucchetti a nome del Gruppo. Ne ha facoltà.

[MUCCHETTI](#) (PD). Signor Presidente, credo che la discussione che stiamo portando avanti sulla legge elettorale, la quale segue la discussione che abbiamo svolto sulla riforma costituzionale, richieda un supplemento di informazioni circa il funzionamento complessivo delle istituzioni della politica e della democrazia italiane, con particolare riferimento al funzionamento della istituzione Governo, sia al proprio interno, sia nel suo rapporto con il Parlamento.

Mi riferisco alle polemiche, basate per lo più su un'informazione incompleta, relative al decreto fiscale, che ha formato oggetto di approvazione da parte del Consiglio dei ministri nella seduta della vigilia di Natale.

Per iniziativa della stampa sono stati portati all'attenzione del Parlamento alcuni aspetti che non erano nelle indicazioni della legge delega, la quale era una legge a maglie larghe, e che non è chiaro come, perché e da chi siano stati inseriti in quel testo che per un periodo di tempo è risultato pubblicato e che poi, alla fine, è stato ritirato dal sito del Governo, ma non per questo è stato cancellato dalla memoria politica della Nazione, la quale in questo caso ha il conforto di Google, la cui memoria è, nel bene e nel male, inattaccabile.

Credo sia utile che la Presidenza del Senato, in tempi ragionevolmente brevi ed utili - mi permetterete il bisticcio di parole - trovi il modo di far venire in Aula la Presidenza del Consiglio a dare alcune informazioni che mi permetto sinteticamente di riassumere.

Credo che questa Assemblea sia interessata a capire quale sia stato effettivamente il testo del decreto fiscale licenziato dal Ministero dell'economia, quale testo sia arrivato in Consiglio dei ministri, se sia lo stesso o se abbia subito modificazioni di contenuto (ovviamente a noi non interessano le modificazioni di *drafting* e la correzione degli errori) e, qualora tali modificazioni di contenuto siano state apportate, chi le abbia apportate e come.

Ci interessa sapere, nei limiti del ragionevole e del possibile, se su questa materia ci sia stato dibattito in Consiglio dei ministri oppure no e chi sia intervenuto dicendo che cosa.

Infine, dovremmo essere informati su quale sia stato il testo votato e come, in base a quali procedure, si sia deciso di ritirarlo. (*Brusio. Richiami del Presidente*).

Voi mi direte che di questo abbiamo letto molto sui giornali. Ebbene, credo che, quando si sta rimodellando l'assetto istituzionale del Paese, l'informazione non possa essere delegata soltanto all'azione di indagine della stampa e delle televisioni, ma che essa vada resa in forma ufficiale anche ai destinatari primi dell'informazione sull'azione del Governo ai fini del necessario controllo democratico, vale a dire alle Camere. È possibile che non emerga niente di speciale da queste informazioni, ma è possibile anche - ed è questa la preoccupazione che mi muove - che emerga un funzionamento non perfetto della formazione delle decisioni politiche.

Vedete, più volte la Presidenza della Repubblica ha richiamato l'attenzione della politica italiana sull'abuso dei decreti-legge, sulla sostanziale ambiguità e non piena correttezza politica dei disegni di legge *omnibus*, sull'abuso dei voti di fiducia e anche, aggiungo, sulla formazione talvolta di leggi delega a maglie molto larghe.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

MUCCHETTI (*PD*). Se tutto questo riconduce alla centralizzazione delle decisioni in capo al Consiglio dei ministri e poi - perché questo è quello che sta emergendo - all'interno dello stesso Consiglio dei ministri le decisioni collegiali vengono modificate nel merito da decisioni assunte in via monocratica da altri soggetti, credo che ci sia un problema di *governance* democratica che va affrontato e spiegato.

Mi avvio a concludere ricordando che nelle società per azioni a capitale diffuso che, voglio dire, sono qualche cosa di meno dell'azienda Italia, si usa far ricorso alle buone regole della *corporate governance* per garantire la fiducia degli azionisti e degli *stakeholder*. Credo che l'azienda Italia meriti un livello di *governance* - non *corporate governance*, ma *political governance* - migliore di quello di una società per azioni e che quindi, sotto questo profilo, serva un'adeguata trasparenza anche - aggiungo, presidente Calderoli - per la dignità delle Camere.

Quindi, senza porre date, ma affidandomi alla sensibilità della Presidenza di quest'Aula, chiedo che il Presidente del Consiglio venga a raccontarci per filo e per segno come sono andate le cose. Non ci basta l'assunzione della responsabilità politica, perché il punto che sto proponendo non è un punto strettamente di merito; quello che a noi interessa è il processo decisionale, che è forma e per la democrazia la forma è molto spesso sostanza. Grazie. (*Applausi dai Gruppi PD, M5S, Misto-SEL e Misto-MovX*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi ricordo che ad inizio seduta sono consentiti solo gli interventi dei Capigruppo, a meno che, come nel caso del senatore Mucchetti, non vi sia l'autorizzazione da parte del Gruppo stesso a svolgere l'intervento.

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). La ringrazio, Presidente.

Come lei ha ben detto all'inizio di questa seduta, ieri è stato molto difficile poter argomentare su altri temi importanti, visti i fatti accaduti a Parigi.

Condividiamo quanto appena evidenziato dal senatore Mucchetti, visto che è anche nel nostro animo chiedere al Governo di chiarire, perché non può essere taciuto che qui vi è certamente una difficoltà nel definire un processo di *governance* che l'Esecutivo dovrebbe esplicitare nei confronti del Parlamento cui ha chiesto delega.

Stiamo parlando della delega fiscale, di una norma che è comparsa ed è scomparsa, di un provvedimento approvato sulla base di una delega ricevuta dal Parlamento, con un comma, il 19-bis, prima aggiunto non si sa da chi e poi dal *Premier* stesso dichiarato come aggiunto di propria mano.

Io non vorrei che qui ci fosse anche una sorta di autorizzazione ad assicurare alle *lobby* una garanzia di impunità. Vede, signor Presidente, non dobbiamo dimenticare che in 1a Commissione giace un disegno di legge, voluto dal Partito Democratico, per definire i rapporti con il sistema lobbistico.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara di essere responsabile e diretto estensore di tale codicillo. Il Ministro dell'interno dichiara che nella stessa discussione che si è tenuta nel Consiglio dei ministri il *premier* Renzi ha dato ampia illustrazione del tema di cui si trattava.

Certamente, vi è una discrasia tra le dichiarazioni dei primi istanti, quando nessuno sapeva da dove venisse questo codicillo, e quanto emerso minuto dopo minuto, ovvero una piena coscienza da parte del Governo della portata del contenuto.

Noi abbiamo presentato una mozione, signor Presidente, e chiediamo che il Governo venga in Aula a riferire su questo tema. Lo chiediamo per correttezza istituzionale e costituzionale nei confronti del Parlamento e dei cittadini, in quanto una norma non può essere fatta né *ad personam* né *contra personam*. Se inizialmente questa norma veniva definita come un favore al presidente Berlusconi, oggi il suo ritiro appare invece come una misura assunta contro la stessa persona; se era stata introdotta a favore dei cittadini, adesso vengono danneggiati i cittadini per i quali invece non verrà applicata.

Insomma, è un modo di fare da parte del Governo che deve essere chiarito. Per noi non possono esserci scappatoie nei confronti di chi evade il fisco, perché i conti vanno pagati. Fare altrimenti significherebbe, implicitamente ed esplicitamente, dare una autorizzazione a delinquere in un Paese nel quale l'evasione fiscale viene dichiarata come una priorità da combattere.

Chiediamo pertanto che il Governo con assoluta priorità venga a riferire in Aula. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, sarò rapidissimo, dal momento che l'intervento verte sullo stesso tema di quello che ho fatto ieri, quando era presente la ministra Boschi, che a me non ha risposto. Forse perché non ho consegnato 15.000 emendamenti e quindi non la tenevo all'angolo.

Oggi, siccome persino dal PD arriva la richiesta di avere la presenza del Presidente del Consiglio in Aula, io mi unisco a tale richiesta e ribadisco quanto ho detto già ieri. (*Applausi della senatrice Moronese*).

[DE PETRIS](#) (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, anche nei giorni scorsi, dall'emergere di questo giallo sui giornali, noi, come Sinistra Ecologia e Libertà, avevamo chiesto che il Presidente del Consiglio venisse a riferire in Parlamento.

Si intrecciano, infatti, alcune questioni molto delicate. La prima è il funzionamento della Presidenza del Consiglio che, per la verità, presidente Calderoli, non è nuova. Questa volta è però emersa in modo eclatante, con lo scaricabarile iniziato quando si è cercato di capire chi fosse stato ad inserire questo articolo 15 che introduce nel decreto legislativo n. 74 del 2000 sui reati tributari l'articolo 19-*bis*.

Ma noi, ormai, siamo costantemente abituati ad annunci di provvedimenti, di decreti-legge, di cui non si trova traccia e che poi vengono (tra l'altro dopo dieci, quindici o venti giorni, quindi con molta calma) pubblicati. Ricordo il mistero sul decreto sblocca Italia, quando sono serviti esattamente venti giorni per capire qual era il contenuto effettivo del provvedimento.

Quindi, il sospetto di un funzionamento a dir poco anomalo (cioè di approvazione da parte del Consiglio dei ministri, che è comunque un organo collegiale, solo delle cosiddette copertine dei provvedimenti) comincia ad essere quasi una certezza.

La seconda questione è tutta politica: si tratta di un tema su cui è evidente, signor Presidente, che non può che esserci la richiesta di venire a riferire qui in Parlamento. Infatti, il tutto è avvenuto all'interno di decreti legislativi, quindi in attuazione di una delega. Ricordo la discussione che noi abbiamo fatto sul provvedimento di riforma fiscale: ci siamo trovati di fronte, soprattutto da parte del Governo e della maggioranza, a ripetute dichiarazioni di priorità di intervento contro l'evasione fiscale. Per questo, altro che eccesso di delega: qui ci troviamo di fronte ad un ribaltamento stesso della volontà

del Parlamento, con un vero e proprio favore.

Mi si lasci poi fare una battuta: ci saremmo risparmiato tutto, Presidente, se fosse stata accolta la mia proposta, che era volta a mettere finalmente agli atti della Commissione affari costituzionali il patto del Nazareno (forse lo si sarebbe dovuto fare anche con la Commissione finanze e tesoro) e a procedere all'audizione dei suoi attori per conoscere il contenuto, invece di scoprire - come avviene - una novità ogni quindici giorni o ogni mese.

Passo all'ultima questione. Stiamo per entrare in una fase molto delicata della vita del Paese e tra qualche giorno inizierà anche - probabilmente - tutta la procedura per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Quindi, a maggior ragione, il Presidente del Consiglio deve venire a riferire in questa sede sulla questione. Infatti, credo che non ci siano più dei dubbi, ma quasi delle certezze. L'elezione del nuovo Presidente della Repubblica deve essere messa al riparo da tutte le operazioni ed i tentativi di scambio che, purtroppo - ahimè - sono emersi da questa vicenda. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX).*

[SACCONI](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, noto con un certo stupore che il Gruppo del Partito Democratico ha sollevato in quest'Aula il problema dei modi con cui si è realizzato il processo decisionale all'interno del Governo. Il tema, peraltro, ha avuto ampia eco nell'informazione e nei commenti extraparlamentari ed è quindi comprensibile che si proponga all'Assemblea.

A nostro avviso, tuttavia, ciò non nei termini sollevati dal collega Mucchetti, cioè quelli di una sorta di indagine da parte del Parlamento circa il processo decisionale interno al Governo e circa le caratteristiche della complessità dell'atto decisionale. Infatti, la complessità stessa implica modi non strettamente codificabili nel rapporto tra il Ministero proponente, la Presidenza del Consiglio e la collegialità del Consiglio dei ministri. C'è piuttosto un'anomalia che, a questo punto, a noi preme sottolineare: mi riferisco al rapporto tra il Governo e il Parlamento.

È il tema proprio di questa Assemblea, perché l'esercizio delle deleghe deve anzitutto essere tempestivo: questo Governo ha fatto della velocità una cifra della propria identità non secondaria ed ha polemizzato con i Governi precedenti proprio per quanto riguarda la lentezza dei processi attuativi rispetto agli atti parlamentari. Beh, mentre stiamo parlando, ancora non sono stati trasmessi i decreti delegati relativi al *jobs act*. Non sono stati quindi assegnati alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri quegli atti che dovrebbero consentire, con tempestività, l'entrata in vigore anche delle agevolazioni contributive alle nuove assunzioni: sono di ieri i dati relativi al mercato del lavoro. Sembra che non abbiamo e non avremo nei prossimi giorni - di questo ci lamentiamo esplicitamente - i decreti delegati in materia fiscale, che sono stati esaminati dal Consiglio dei ministri nella seduta della vigilia di Natale.

Quello che chiediamo in questa sede è piuttosto la tempestività della consegna di questi atti. Attenzione: anche per quanto riguarda quel decreto e quella norma controversa ci interessa il convincimento del Governo rispetto ad essa. Venga il Governo a proporre un testo e non rinvi a dopo il voto sul nuovo Presidente della Repubblica, in qualche modo preannunciato, a seguito delle preannunciate dimissioni dell'attuale Presidente. Proprio un atteggiamento di questo tipo darebbe luogo a delle supposizioni, come quelle che sono state ampiamente fatte.

Il Governo venga subito in Parlamento con quel decreto delegato, a prescindere da coloro che ne sarebbero i beneficiari, esprima il suo convincimento e ci dica che cosa pensa sia giusto per il nostro sistema tributario e per il nostro ordinamento. Ci dica che cosa pensa sia più giusto: venga, proponga gli atti, ci metta nelle condizioni, come Parlamento, di esprimere il nostro parere, in modo che la complessità dell'atto, che vede coinvolti il Parlamento, poi il Governo e poi di nuovo il Parlamento e infine il Governo, si realizzi, dando così ai contribuenti norme certe e mi auguro anche semplici, che possano ancor più determinare leale collaborazione tra amministrazione finanziaria e gli stessi contribuenti. Di questo dovremmo stupirci, se cioè il Governo dovesse rinviare l'atto per le polemiche

che sono intervenute e posporlo ad una data, che non potrebbe non dare luogo a tutte le supposizioni che sono state già espresse e che ulteriormente troverebbero motivo di esprimersi.

Quindi, signor Presidente, ciò che le chiediamo è di trasmettere al Governo - per parte nostra, almeno - la richiesta che venga a dirci come e quando presenterà questo atto. Noi chiediamo che presenti questi atti subito, visto che esso è in grado, avendoli elaborati, valutati e decisi in seno al Consiglio dei ministri. E mi riferisco a quelli relativi alla delega fiscale, così come a quelli relativi alla delega sul lavoro, perché, come Parlamento, vogliamo esprimere la nostra opinione su quegli atti. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).*

[TONINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, credo sia opportuno un chiarimento rispetto a come si è svolto il dibattito su questa delicata questione.

Proprio in considerazione della rilevanza del tema, il Gruppo del PD ha sostenuto la richiesta del collega senatore Mucchetti, che svolge in Senato la funzione importante di Presidente di Commissione, di intervenire su questa vicenda. E il Gruppo lo ha fatto anche confidando nel senso di responsabilità e di equilibrio del collega. Naturalmente i contenuti espressi dal senatore Mucchetti impegnano il senatore Mucchetti e non il Gruppo del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[PRESIDENTE](#). Colleghi, a proposito delle tematiche che sono state sollevate e che sono di interesse di numerosi Gruppi, per quanto riguarda il Governo la presenza del sottosegretario Pizzetti ci garantisce la trasmissione di quanto richiesto al Governo stesso.

Ai colleghi comunico che alle ore 12,30 è convocata la Conferenza dei Capigruppo. Visto che si è parlato anche di strumenti di sindacato ispettivo, in quella sede potrà essere discussa la calendarizzazione degli atti in discussione.

MARTON (M5S). Non doveva dargli la parola! Il PD ha parlato due volte. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Colleghi, all'inizio del 2015 bisogna essere tutti più buoni e non essere troppo rigidi. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

[\(1385\)](#) **Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli; Pisicchio; Bersani ed altri; Francesco Saverio Romano; Migliore ed altri; Lenzi; Zampa e Marzano; Zampa e Ghizzoni; Martella; Francesco Sanna; Bobba ed altri; Giachetti ed altri; Giorgia Meloni ed altri; Rigoni ed altri; Rigoni ed altri; Nicoletti ed altri; Martella ed altri; Vargiu; Burtone ed altri; Balduzzi ed altri; Laffranco ed altri; Vargiu; Toninelli ed altri; Porta ed altri; Zaccagnini ed altri; Valiante ed altri; Lauricella; Michele Bordo; Marco Meloni ed altri; Di Battista ed altri)*

[\(1449\)](#) **BRUNO ed altri. - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati**

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 10,09)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1385, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli; Pisicchio; Bersani ed altri; Francesco Saverio Romano; Migliore ed altri; Lenzi; Zampa e Marzano; Zampa e Ghizzoni; Martella; Francesco Sanna; Bobba ed altri; Giachetti ed altri; Giorgia Meloni ed altri; Rigoni ed altri; Rigoni ed altri; Nicoletti ed altri; Martella ed altri; Vargiu; Burtone ed altri; Balduzzi ed altri; Laffranco ed altri; Vargiu; Toninelli ed altri; Porta ed altri; Zaccagnini ed altri; Valiante ed altri; Lauricella; Michele Bordo; Marco Meloni ed altri; Di Battista ed altri, e 1449.

Ricordo che nella seduta di ieri sono state respinte una questione pregiudiziale e una questione sospensiva e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SEL*). Signor Presidente, vorrei fare alcune considerazioni riprendendo in parte quanto ho già avuto modo di sottolineare ieri, in sede di discussione sulle questioni pregiudiziali che abbiamo presentato, contestando in maniera molto netta alcuni punti della legge elettorale che ci sembrano non solo sbagliati ma in profonda contraddizione con il nostro dettato costituzionale.

In questa sede, approfittando del fatto che in discussione generale è consentito entrare nel merito della materia, vorrei fare qualche considerazione aggiuntiva anche su alcuni elementi che fanno da sfondo al tipo di riflessione che stiamo compiendo.

Colleghi, questo tipo di riflessione in realtà l'abbiamo già avviato, e in una buona parte già svolto, alcuni mesi fa, quando abbiamo discusso della riforma costituzionale. Evidentemente c'è un nesso molto forte tra la riforma costituzionale e la riforma della legge elettorale. Questi due temi non possono essere considerati in maniera scollegata, perché sono facce della stessa medaglia, e andrebbero letti parallelamente.

Quando noi, alcuni mesi fa, insistevamo sulla contrarietà alla riforma costituzionale, ci spaventava soprattutto il combinato disposto con la legge elettorale che si andava costruendo ed evidenziammo una serie di problemi. Ci fa piacere - se posso dire così - che, nel corso delle settimane e dei mesi, quei problemi siano diventati non più semplicemente il capriccio dei sette senatori di Sinistra Ecologia e Libertà e degli altri senatori del Gruppo Misto che all'epoca presentarono i tanti emendamenti, ma un terreno di confronto politico e abbiano acquisito la dignità di terreno di discussione, visto che alcuni temi affrontati mettono inevitabilmente in campo una serie di problemi molto seri.

Allora noi parlammo, e io ne parlo ancora oggi, del fatto che non si può immaginare la discussione sulla legge elettorale e sulla riforma costituzionale facendo finta di non vedere cosa sta accadendo nel nostro Paese in questa fase storica. Noi siamo nel tempo della massima sfiducia nei confronti della politica. Abbiamo parlato tante volte della crisi della forma partito, della crisi dei partiti di massa, della crisi dei corpi intermedi. Io ritengo - ma è una considerazione politica che c'entra soltanto in parte con questa vicenda - che sia stato un gravissimo errore di questo Governo, nel corso dei mesi passati, l'aver contribuito a mettere in difficoltà, o almeno a cercare di fare ciò, quei pochi corpi intermedi sopravvissuti alla crisi che si è consumata nel corso di tutti questi anni.

È evidente che il dato della crisi della politica abbia assunto e assuma degli elementi e delle caratteristiche molto più forti rispetto agli anni passati, anche perché ancora una volta siamo dinanzi ad un combinato disposto. Abbiamo avuto, nel corso della storia recente e meno recente della nostra Repubblica, delle fasi in cui, dinanzi ad una acutissima crisi economica, esisteva almeno la politica e in qualche modo le istituzioni democratiche facevano finanche da argine nei confronti della crisi economica. Viceversa, abbiamo avuto delle fasi storiche in cui ad una crisi profonda delle istituzioni democratiche non corrispondeva una crisi economica profonda.

Purtroppo c'è davvero poca attenzione, anche da parte del Parlamento, nei confronti del dramma della fase politica che stiamo vivendo. Nella giornata di ieri a me è dispiaciuto molto svolgere il mio intervento dentro la confusione di quest'Aula, perché penso che questi argomenti meriterebbero ascolto e un elemento di attenzione anche quando vengono portate delle tesi in dissenso da quelle dominanti, da quelle che sono oggi le tesi del Governo. Il dato più significativo dell'attuale fase storica è effettivamente questo combinato disposto, per cui si ha una crisi economica strisciante, da una parte, e una crisi di credibilità della politica, dall'altra, e questa cosa rischia di mettere in campo una miscela esplosiva.

Voi direte: cosa c'entra questo con la legge elettorale? C'entra moltissimo con la legge elettorale e anche con le ipotesi di riforma costituzionale. Se è vero tutto ciò, se è vero che noi siamo dentro un clima di sfiducia così profondo, che riguarda finanche la crisi dei valori della nostra democrazia così come l'abbiamo conosciuta e così come abbiamo contribuito a costruirla nel corso degli anni passati,

allora è evidente che tutti gli atti che questo Parlamento dovrebbe compiere, quando riguardano la modifica sia degli articoli della Costituzione italiana che delle leggi elettorali, dovrebbero andare verso il tentativo di rimettere in campo elementi di partecipazione, di allargamento della democrazia e di risposta alla crisi che si è consumata nel corso di tutti questi anni.

Non capisco come si faccia a non vedere un dato così evidente che, peraltro, ormai è oggetto di studio di tanti sociologi e studiosi del nostro Paese che hanno dedicato intere pubblicazioni a queste situazioni che sto tentando di esplicitare in pochi minuti.

La stessa trasformazione della nostra democrazia nel corso di questi anni dovrebbe farci riflettere. Oggi abbiamo una democrazia molto diversa da quella con la quale siamo stati abituati a confrontarci nel corso dei decenni passati. Non è più la democrazia dei partiti di massa. Non è più la democrazia dei corpi intermedi. Non è più la democrazia della partecipazione e della possibilità di attuare anche gli articoli della nostra Costituzione. Tutt'al più è la cosiddetta democrazia del pubblico.

Non starò a parlare di questo perché al riguardo sono state scritte cose molto più autorevoli di quelle che posso dire io, ma è evidente che anche dentro tale aspetto si cela la novità che è intercorsa nel percorso politico degli ultimi anni.

La domanda di fondo, allora, che pongo al Governo, alla relatrice e ai miei colleghi parlamentari, e che penso dovrebbe essere la domanda di fondo che regge questa discussione politica, è la seguente: le riforme che sono state realizzate nel corso degli ultimi venti anni, sia i tentativi di mettere mano alla Costituzione repubblicana, sia anche le leggi elettorali che si sono succedute e che per diversi anni hanno segnato la scena politica del nostro Paese, hanno attenuato questo processo o lo hanno acuito? Questa è la risposta che dovete darci e questa è la domanda di fondo che vogliamo formulare noi. Nel corso degli ultimi anni tutto il sistema politico si è sviluppato esattamente su questo punto.

In questo Paese, per molto tempo, abbiamo avuto una tesi dominante, una sorta di pensiero unico, ed è davvero singolare poi che il pensiero unico che si è manifestato anche sugli aspetti economici, oltre che su quelli politici ed istituzionali, non ha mai la controprova: anche se fallisce, anche se miseramente le sue certezze si sgretolano davanti alla forza degli eventi e dei fatti, nessuno però paga mai per le conseguenze. Anzi, chi prova a mettere in campo un elemento di dissenso rispetto a questo pensiero unico viene etichettato e tacciato come una sorta di disturbatore che non vuole consentire al Paese di avere lo sviluppo che meriterebbe. Ma questo è un tema di fondo nella riflessione che dobbiamo fare questa mattina e nel corso dei prossimi giorni.

In tutti questi anni sono state costruite leggi elettorali che, dinanzi al doppio binario governabilità-rappresentanza, hanno scelto palesemente di privilegiare il terreno della governabilità. Naturalmente è una scelta politica maturata non solo nel nostro Paese. Si tratta di una tendenza di fondo che ha attraversato finanche il continente europeo nel corso degli ultimi anni. Una volta tanto possiamo provare a sviluppare questo tema di fondo non in maniera ideologica, ma facendo un ragionamento più serio, di bilancio rispetto a quello che è accaduto nel corso di questi anni? Ha aiutato o meno, nello sviluppo della democrazia del nostro Paese, l'aver investito di più sul tema della governabilità e meno sul tema della rappresentanza? Questa è una domanda politica di fondo. Non è né una provocazione, né un capriccio delle opposizioni. È un punto rispetto al quale bisogna avere delle risposte politiche chiare e aprire un dibattito.

Penso che questa tesi, cioè l'aver privilegiato il tema della governabilità, non abbia pagato. Addirittura, non ha pagato nemmeno in termini di governabilità, visto quanto è successo nel corso di questi anni e visto che, anche con le leggi elettorali approvate a indirizzo fortemente maggioritario, più volte, nel corso della stessa legislatura, sono cambiati i Governi. Quindi, non è vero che è stata privilegiata la governabilità. Sicuramente è stata svilita la rappresentanza. Per di più, è stato introdotto, nelle leggi elettorali degli scorsi anni (in particolare con la tanto vituperata - giustamente - ultima legge elettorale, il cosiddetto Porcellum), un elemento nuovo nella politica del nostro Paese, e cioè il vincolo di fedeltà per cui l'eletto deve essere, in qualche modo, particolarmente fedele al proprio segretario o *leader* di partito, per il motivo banale che, in caso contrario, non viene più eletto né candidato.

Ma la domanda è ancora una volta la seguente: questo elemento, cioè l'introduzione del vincolo di

fedeltà, è semplicemente riprovevole dal punto di vista morale, per cui non è bello - diciamo così - che il Parlamento della Repubblica italiana non sia più composto da donne e uomini liberi, che possano esercitare pienamente il loro mandato nel rispetto della Costituzione, fino al divieto di mandato imperativo? Oppure esso introduce un ulteriore elemento di difficoltà, nel senso che il Parlamento non è stato più nelle condizioni di bilanciare la forza dei *leader* nel corso degli anni passati?

Guardate, colleghi, non sono aspetti di secondo piano. Sono aspetti che riguardano esattamente il funzionamento della democrazia italiana e gli elementi di cambiamento che vengono introdotti all'interno di un sistema politico. Io penso e sono molto convinto del fatto che sia necessario mettere in campo un elemento di cambiamento forte rispetto a quanto è accaduto nel corso degli anni passati. Mi piacerebbe, però, che noi ci intendessimo sul tipo di cambiamento che vogliamo costruire e mi piacerebbe anche che fossero messe da parte tutte le operazioni di propaganda, anche quelle autorevolissime.

Sto per fare un'affermazione, e lo dico veramente con grande rispetto, non foss'altro per il fatto che riguarda un mio concittadino e perché, in ogni caso, ne ho stimato per larga parte l'iniziativa politica nel corso del suo mandato di Presidente della Repubblica. Ma, quando a me capita di ascoltare - come penso abbiate fatto tutti quanti voi - la sera dell'ultimo dell'anno il messaggio del Capo dello Stato al Paese, seguito da milioni di persone, peraltro in alcuni aspetti condivisibile se non addirittura molto condivisibile, e sentir dire alla più alta carica politica del Paese, all'autorevolissimo presidente della Repubblica Napolitano, che le opposizioni hanno sbagliato ad opporsi alla riforma costituzionale, perché bisogna superare il bicameralismo perfetto, concludo che anche il Capo dello Stato, purtroppo, non si sottrae a questo esercizio di propaganda. Le opposizioni, infatti, non hanno detto, nel corso della battaglia sulla riforma costituzionale, che erano contrarie al superamento del bicameralismo perfetto: hanno detto che erano favorevoli al superamento del bicameralismo perfetto, ma hanno anche detto che il superamento del bicameralismo perfetto avverrebbe e potrebbe avvenire nel nostro Paese in maniera molto più efficace se comunque si tenesse in vita un Senato elettivo, per quanto differente da quello che c'è stato fino ad oggi. Quando finanche la massima carica dello Stato confonde il piano e, in qualche modo, immette degli elementi che rendono più complesso un dibattito politico, perché banalmente non sono veri, evidentemente questa cosa mette in campo tutti gli elementi di difficoltà.

Allora, la domanda politica è sempre la stessa e riguarda questo combinato disposto con la riforma costituzionale che prevede un Senato di secondo livello. Peraltro, colleghi, pochi mesi fa abbiamo visto che cosa vuol dire eleggere degli organismi con un meccanismo di secondo livello. Abbiamo eletto le Province con tale meccanismo. Io non so come sia andata in altri posti d'Italia e non voglio mettere bocca sulle cose che non so. Posso dire com'è andata da me, nella mia città, che pure non è proprio un paesino, ma è la terza città d'Italia ed ha quasi tre milioni di abitanti. L'elezione di secondo livello è stata il più grande mercato delle vacche che abbiamo potuto vedere nei corsi di questi anni. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Maurizio Romani e Consiglio*). È stato uno spettacolo indecente ed indecoroso. Già soltanto questo avrebbe dovuto costituire per noi un avvertimento. Insomma, un Parlamento ed anche un Governo e un Presidente del Consiglio maturi possono anche dire di aver avuto un'idea, di averla messa in campo, di aver visto com'è andata e, dinanzi al fallimento totale di quanto è accaduto e dinanzi allo svilimento assoluto delle regole più banali del gioco democratico, in qualche modo potrebbero essere disponibili a rimettere in discussione le proprie idee. Invece no, perché ancora una volta ci si scontra con l'ideologia del pensiero unico, che evidentemente è una bestia difficile.

Ma allora la domanda è sempre la stessa: questo combinato disposto, cioè la riforma costituzionale da una parte, con il Senato non elettivo e con un meccanismo per cui saranno i consiglieri ad eleggersi tra di loro e a diventare senatori, e dall'altra parte questa legge elettorale con gran parte delle liste bloccate, con i premi di maggioranza e con lo sbarramento (poi affronterò in maniera più specifica questo punto), renderanno il nuovo Parlamento repubblicano più forte o più debole di oggi? Questo è il punto di fondo.

Mi dovete rispondere su questo. Non potete cavarvela semplicemente dicendo che bisogna fare presto,

che c'è fretta e che occorre dare un messaggio al Paese. Certo che bisogna dare un messaggio al Paese, ma guai a dare un messaggio che, sul momento, magari soddisfa la pancia degli italiani, ma sul medio periodo rischia di creare un danno gigantesco al funzionamento della Repubblica italiana.

Penso che questi siano temi molto seri, che riguardano esattamente le funzioni e il ruolo di questo Parlamento, nonché la capacità di mettere in campo un meccanismo di pesi e contrappesi tra le funzioni del potere esecutivo e quelle del potere legislativo.

A me sembra che questi temi abbiano bisogno di grande rispetto, approfondimento e serietà. Del resto, saranno anche professoroni, non piaceranno al Presidente del Consiglio, gli saranno antipatici, saranno pure persone che scrivono sempre le stesse cose da molti anni. Ma se moltissimi costituzionalisti di questo Paese insistono su questo punto e vedono tali elementi di rischio, ci sarà un motivo? Ci sarà un motivo per cui la stragrande maggioranza della dottrina del diritto costituzionale italiano esprime dubbi molto seri rispetto a quanto stiamo facendo, ovvero al combinato disposto di riforma costituzionale, da una parte, e di legge elettorale, dall'altra.

Certo, si può far finta di niente e si possono considerare gufi, professoroni o altro quelli che non vogliono il cambiamento. Tuttavia, penso che su questo ci voglia un po' più di umiltà. In sostanza, sarebbe opportuno che il Presidente del Consiglio facesse un'operazione di ripristino della verità, mettendo da parte tutti gli elementi di propaganda molto presenti invece nel corso di questo dibattito.

Non credo che, con il combinato disposto della riforma costituzionale e della legge elettorale, si troverà un'efficace risposta alla crisi della politica e alla sfiducia che attraversa il nostro Paese. Non ci credo affatto. Penso che questi elementi rischino di accentuare questo tipo di difficoltà. Penso che questo terreno non sia da sottovalutare, perché è evidente che non c'è un secondo tempo. Se saltano i meccanismi di fondo della democrazia di questo Paese, sarà impossibile per tutti noi ricostruirne le fondamenta, visto quello che sta accadendo, viste le cose che accadono in quest'Italia strana del 2015, dove un *leader* politico degli anni passati che va ad omaggiare un amico cantante, che è morto, viene insultato in una camera ardente da gente infuriata per i motivi più strani.

Ma è questo che sta accadendo nel nostro Paese. Sta accadendo che si ha una difficoltà sempre maggiore a mettere in campo una credibilità, un elemento di ricostruzione di un nesso politico, storico, sistematico tra i rappresentanti e i rappresentati. Sono questioni di grandissima serietà. La sottovalutazione di questi temi è molto grave, è molto sbagliata, e credo sarà foriera non di fatti politici positivi ma di grandi problemi. (*Richiami del Presidente*). Chiedo solo un minuto per terminare.

Già ieri, nel corso della discussione sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità, abbiamo sollevato prevalentemente tre punti di dissenso. Li ripeto velocemente. Il primo riguarda l'entità del premio di maggioranza. È vero che eravamo in tutt'altra epoca storica; è vero che sono passati molti decenni, ma voglio ricordare a questo Parlamento che, quando tanti anni fa vi fu un tentativo politico di cambiare la legge elettorale mettendo in campo un premio di maggioranza - all'epoca di poco inferiore al 15 per cento e che comunque si otteneva soltanto superando il 50 per cento, quindi con la maggioranza assoluta - quel tentativo, in questo Paese, fu chiamato legge truffa e successe quello che sappiamo.

Oggi siamo molto oltre la legge truffa, perché parliamo di premi di maggioranza che astrattamente possono essere finanche superiori al numero di voti che si ottiene alle elezioni. Anche perché, signor Presidente, si dà per scontata una cosa che scontata non è, come dimostrano le elezioni dei sindaci: non è vero che il ballottaggio lo vince sicuramente il partito che arriva primo. Il ballottaggio lo può vincere anche il partito che arriva secondo. Magari può succedere che il partito che è arrivato primo ha preso il 30 per cento, ma quello che è arrivato secondo ha preso il 20 e quel 20 per cento diventa un 55 per cento. E, come voi capirete, si prende molto più del doppio dei seggi rispetto ai voti ottenuti. A me questo aspetto sembra molto criticabile, anche dal punto di vista della tenuta costituzionale.

Sullo sbarramento non dirò niente, perché ne ho parlato ieri. Io ritengo qualsiasi tipo di sbarramento del tutto incompatibile con il premio di maggioranza, visto che lo sbarramento serve ad evitare la frammentazione. Ma se questa è risolta in termini di governabilità dal premio di maggioranza, evidentemente non ha nessuna *ratio* politica logica ed è semplicemente un provvedimento punitivo nei confronti di chi è in dissenso.

Rimane il tema di fondo: non si fa quello che vuole fare il Presidente del Consiglio per legge. (*Richiami del Presidente*). Se questo Paese vuole arrivare al bipartitismo o al tripartitismo, ci arriverà per ragioni politiche e sulla base di processi storici. La sintesi storica di processi può porre in atto questo, e non certo una legge elettorale. Non ci sarà legge elettorale, nemmeno quella con il premio di maggioranza più alto possibile alla lista, che può creare di fatto il bipartitismo. Noi queste cose le diciamo oggi e siamo convinti che, nel corso degli anni, buona parte di questo Parlamento sarà costretto a darci ragione. E pensiamo che questa battaglia politica che oggi combattiamo non la facciamo solo per noi. Ci potremmo accontentare del fatto che lo sbarramento viene abbassato dall'8 al 3 per cento. Potrebbe essere un motivo sufficiente per dire che abbiamo ottenuto quello che ci interessava, ma non faremo questo ragionamento. Non badiamo al nostro orticello, e non semplicemente perché alle prossime elezioni prenderemo molto più del 3 per cento, ma anche perché in questo caso è in gioco non il destino di un piccolo partito come Sinistra Ecologia e Libertà, ma quello del Paese. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Maurizio Romani, Orellana e Bencini*).

Saluto ad una delegazione dell'associazione Realtà cittadina

PRESIDENTE. Rivolgiamo un saluto ad alcuni esponenti dell'associazione Realtà cittadina di Terracina, in provincia di Latina, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. [1385](#) e [1449](#) (ore 10,32)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maran. Ne ha facoltà.

MARAN (SCPl). Signor Presidente, colleghi, molti senatori nel corso della discussione e anche alcuni costituzionalisti nell'ambito delle audizioni in Commissione si sono esercitati in ricostruzioni storiche e hanno indicato preferenze politiche ovviamente opinabili. Trovo - ad esempio - discutibile ritenere che, come è stato detto da uno degli auditi, l'adattamento del nostro sistema produttivo ai mutamenti strutturali del mercato, il passaggio dalla produzione dei beni all'economia dei servizi, alla società dell'informazione debba avvenire preferibilmente con un sistema elettorale proporzionale. Si tratta di una preferenza contestabile, che tuttavia, come la tendenza ad invocare o minacciare sempre nuove ragioni di potenziale incostituzionalità, ha una premessa, un punto di partenza, un sottointeso. Il presupposto è che il premio è il male e la rappresentanza fotografica è il bene, perché democrazia è uguale proporzionale. Più il proporzionale è puro, più la democrazia è ideale; anzi, la democrazia è possibile addirittura solo con il sistema proporzionale.

Torno, perciò, a più di venticinque anni di distanza dal crollo del Muro di Berlino e dal collasso del vecchio sistema politico, su un nodo irrisolto. Oggi il bipolarismo, il maggioritario, la personalizzazione, l'elezione diretta, tutti indistintamente accomunati sotto l'etichetta del populismo, sono diventati in una narrazione che ha preso piede il segno della fine della democrazia, dell'abdicazione della politica e di altre terribili catastrofi. Ma, dal crollo della prima Repubblica, consentire ai cittadini di scegliere con un voto un *leader* e una maggioranza è stata la fonte principale di forza e di legittimazione di tutta la strategia riformista sul tema della forma di Governo delle leggi elettorali.

Sono passati quasi ventidue anni da quando i cittadini hanno risposto inequivocabilmente alla domanda alla base del *referendum* del 1993: sono i partiti o i cittadini a scegliere il Governo? E questo risponde ai partiti o ai cittadini? È dal 1993 che ci siamo abituati ad eleggere direttamente i sindaci, i Presidenti di Provincia e di Regione, per tacere del fatto che pochi mesi fa, alle elezioni europee,

abbiamo simulato l'elezione diretta del Presidente della Commissione europea indicando per ogni partito un candidato alla poltrona di Presidente.

Il guaio è che, da allora, la competizione bipolare è stata costantemente ipotecata dalla persistenza del precedente sistema istituzionale e da una struttura incoerente e frammentata delle due principali coalizioni. Da allora, però, la nostra Repubblica non è più quella di prima, è già cambiata, ed oggi risulta incompiuta, a metà. E il nodo irrisolto non riguarda tanto la legge elettorale, quanto la forma di Governo, cioè la qualità della forma di Stato. È da un pezzo che la *premiership* è diventata la vera e fondamentale posta in gioco, al punto che si è fatto dell'investitura popolare diretta - o come se lo fosse - il perno attorno al quale ruota il sistema, senza peraltro introdurre alcun serio contrappeso.

Va da sé che, con questo rivestimento istituzionale, l'Italia, prima o poi, sbatterà la testa contro il muro, anche perché - come ha spiegato un po' di tempo fa il professor Sartori - «la costruzione di un sistema di *premiership* sfugge largamente alla presa dell'ingegneria costituzionale». Infatti, spiega Sartori, «le varianti britannica o tedesca di parlamentarismo limitato funzionano come funzionano soltanto per la presenza di condizioni favorevoli». Come abbiamo visto in questi vent'anni, «un passaggio "incrementale", a piccoli passi, dal parlamentarismo puro a quello con *premiership* rischia di inciampare ad ogni passo». Non per caso, Sartori ritiene che, in questi casi, la strategia preferibile non sia il gradualismo, ma piuttosto una terapia d'urto, perché le probabilità di riuscita sono minori nella direzione del semiparlamentarismo e maggiori se si salta al semipresidenzialismo.

Il guaio è che oggi in molti prendono atto che non è possibile praticare la vecchia forma della partecipazione alla politica, ma continuano a ritenere che quella particolare e specifica forma della partecipazione alla politica e quel particolare sistema politico siano i migliori e, dunque, cercano di avvicinarsi a quel modello e di salvare più elementi possibile di quell'esperienza. Questo atteggiamento nasce, però, da una visione statica e conservatrice: il vecchio sistema dei partiti non tornerà più, neppure ripristinando proporzionale e preferenze. La metamorfosi è già avvenuta: nel vecchio sistema ci si faceva cittadini nel e del partito, perché non si riusciva ad esserlo interamente nello e dello Stato. Adesso che l'identificazione e l'appartenenza - all'ideologia, all'utopia e alla morale del partito - non vi sono più, l'unica strada praticabile è esaltare la possibilità e la responsabilità della scelta, nonché l'esercizio della cittadinanza nello Stato. Il rispetto della competenza decisionale degli individui non è forse l'unica risposta possibile ad una crisi di fiducia ormai incontenibile?

Forse dovremmo guardare di più alle tendenze di fondo della società, comuni peraltro a tutti i Paesi avanzati, dalla struttura economica all'eguaglianza di genere, dalla natura della famiglia all'individualizzazione dei valori: in tutte le società industriali avanzate, le condizioni di prosperità economica raggiunte hanno modificato i nostri valori. Ora, rispetto alle generazioni del periodo postbellico, l'autoespressione, la qualità della vita e la scelta individuale sono diventate centrali e questa nuova visione del mondo si accompagna ad una de-enfatizzazione di tutte le forme di autorità.

Insomma, invece di essere diretti dalle *élite*, tutti si impegnano in attività dirette a sfidarle. Bisognerà farsene una ragione: oggi nessuno partecipa alla politica come in passato. Per questo bisogna passare definitivamente da una concezione e da una pratica politica fondate su una dichiarazione ed una scelta di appartenenza a quelle fondate sulla responsabilità della scelta per il Governo del Paese.

Detto questo, ovviamente ognuno ha in testa il suo sistema elettorale, come ciascuno di noi ha in testa la propria formazione della nazionale. Io avrei preferito fare come in Francia: doppio turno di collegio ed elezione diretta del Presidente. Personalmente, nutro una convinta preferenza per il semipresidenzialismo francese, perché le sue regole e le sue istituzioni contribuiscono in maniera molto significativa a realizzare due elementi: la ristrutturazione dei partiti e delle loro modalità di competizione e l'eventuale formazione delle coalizioni di Governo, nonché a dare potere ai cittadini. In Francia, la ristrutturazione dei partiti - basti pensare all'UMP - ha avuto come principale volano la competizione per la Presidenza della Repubblica e i partiti sono sopravvissuti.

Ricordo che la possibilità di arrivare ad un accordo accettabile tra la primavera e l'estate del 2012 ci sarebbe stata: il PdL aveva offerto al PD un patto istituzionale vantaggioso, ossia una legge elettorale alla francese, in cambio del semipresidenzialismo alla francese. Alcuni di noi, anche allora, provarono

a dire che il cambiamento si imponeva, e poi le cose sono andate come sono andate.

Ora, però, non è che possiamo tornare indietro riaprendo la discussione sul miglior sistema ipotizzabile in astratto per l'Italia: l'Italicum è già passato alle Camere, quindi, dobbiamo cercare di andare avanti con quel che c'è, cercando di migliorare il testo e, prima si fa, meglio è; ciò anche perché, con il passare del tempo - e più di vent'anni orsono - alcuni problemi si sono aggravati e richiedono soluzioni più forti, mentre allora, a malattia ancora non così incancrenita, sarebbero bastati rimedi ben più modesti. Mi spiego: forse negli anni Ottanta, quando c'erano i vecchi partiti, cioè organizzazioni robuste, sarebbe bastato introdurre una soglia di sbarramento e la fiducia costruttiva, ora non basta più. Non ci sono quelle organizzazioni e la società è cambiata e va detto anche che, per altro verso, alcuni passi in avanti sono stati compiuti, come la stabilizzazione dei sistemi elettorali e delle forme di Governo a tutti i livelli subnazionali (Regioni, Comuni).

Resta il fatto, però, che la transizione è ancora incompiuta, perché è contraddittoria sia sul piano della forma di Governo nazionale, sia su quello del rapporto centro-periferia. Senza contare che le cose naturalmente cambiano da sole e mentre il Governo è un protagonista decisivo nel favorire le riforme, perché senza il suo protagonismo i veti finirebbero per prevalere come finora è accaduto, esso deve già agire come se possedesse ora quella forza e quella coerenza che a regime gli saranno dati dalle nuove regole.

Poste queste premesse, lo scopo della riforma costituzionale è il superamento del bicameralismo, che comporta la perdita del potere fiduciario e del voto paritario sulle leggi da parte del Senato e la responsabilizzazione nel Senato dei legislatori regionali. Lo scopo della riforma elettorale è duplice: quello di individuare un chiaro vincitore che ci preservi dalle grandi coalizioni permanenti, che sono naturalmente favorite dalla frammentazione e dall'insorgere di vari populismi, e quello di riavvicinare eletti ed elettori rispettando i paletti della sentenza della Corte.

Le audizioni svolte in Commissione sono state utilissime. Ci hanno dato spunti utili per evitare errori, ma non vanno prese per sentenze anticipate, anche perché le opinioni dei costituzionalisti spesso divergono tra di loro ed i paletti dentro ai quali possiamo scegliere restano molto ampi.

Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, l'andazzo è quello di accusare tutto ciò che non si condivide di incostituzionalità. Ma quella sentenza, a ben vedere, ha solo richiesto una soglia minima di voti per l'attribuzione del premio e che le liste bloccate non siano lunghe. Si possono ovviamente prospettare altre conseguenze, ma si tratta di ricostruzioni personali, non riconducibili alla sentenza. Basterebbe ricordare che le leggi elettorali per Camera e Senato sono nate «divaricate» alla Costituente.

Rilevo inoltre che con due schede diverse per Camera e Senato, anche con due sistemi identici, persino se i diciottenni votassero anche al Senato, la governabilità non potrebbe essere garantita per principio. Gli elettori potrebbero separare i voti, il che finirebbe col travolgere qualsiasi correzione alla proporzionale. Si finirebbe insomma per costituzionalizzare di fatto la proporzionale, scelta che non è stata fatta alla Costituente. Può essere una posizione culturale, ma non è un obbligo per il legislatore, dato peraltro che il *referendum* del 1993, che ho ricordato, ha compiuto una scelta in senso diametralmente opposto.

In realtà, il premio alla sola Camera non assicura la governabilità, ma la incentiva comunque in modo decisivo: il vincente alla Camera sarebbe comunque inaggirabile, sarebbe comunque il perno del Governo. E questo da solo legittima la disproporzionalità. Per questa ragione, ritengo che il Senato possa tranquillamente approvare l'Italicum con il premio alla sola Camera.

I sistemi elettorali, del resto, vanno valutati in relazione agli obiettivi che ci si prefigge. Resto dell'opinione che l'obiettivo di un sistema bipolare sia l'unico in grado di dare vita ad un Governo legittimato dal corpo elettorale, evitando l'ingovernabilità o il ricorso a grandi coalizioni non omogenee. Alla luce di questo obiettivo trovo, nel complesso, positivo il testo approvato alla Camera, che prevede l'assegnazione di un premio di maggioranza fin dal primo turno e l'eventuale ballottaggio a livello nazionale nel caso di mancato conseguimento del premio.

Ci sono, nel testo della Camera, alcuni punti critici che abbiamo peraltro evidenziato nel corso della discussione. Trovo perciò convincente la proposta della relatrice Finocchiaro di prevedere il premio a favore non di una coalizione di liste, ma a favore della lista vincitrice.

Sarebbe inoltre preferibile una soglia più alta per il conseguimento del premio e cioè far scattare il secondo turno solo se nessuna forza politica sia riuscita a raggiungere almeno il 40 per cento dei voti, rendendo così meno eventuale il passaggio al secondo turno di ballottaggio.

Condivido inoltre la proposta della presidente Finocchiaro di introdurre un'unica e ragionevole soglia di esclusione. Spetta al premio assicurare la governabilità e, perciò, non è necessario escludere la presenza in Parlamento di forze minori.

Su tutte queste questioni abbiamo presentato emendamenti.

Infine, per quel che riguarda la scelta dei candidati, dico subito che avrei preferito il ritorno ai collegi uninominali. Non mi persuade il ritorno al voto di preferenza. Le preferenze hanno dato cattiva prova, basti vedere le elezioni regionali e i collegi esteri.

Oltretutto, il voto di preferenza richiede disponibilità di risorse finanziarie ingenti, produce frantumazione correntizia all'interno dei partiti e accresce il peso degli interessi. Inoltre, dopo l'abolizione del finanziamento pubblico, la restaurazione del voto di preferenza potrebbe rivelarsi perfino criminogena. Non per caso è un sistema abbandonato da tempo in tutti i Paesi avanzati.

L'ipotesi del relatore dei capilista bloccati e per il resto il ricorso al voto di preferenza può rappresentare una mediazione utile, sia pure non entusiasmante.

In conclusione, non c'è nella proposta in discussione l'elezione diretta, che richiederebbe una revisione costituzionale, ma con il ballottaggio tra le due coalizioni o fra i due partiti, il *leader* è destinato ad avere una legittimazione diretta da parte del corpo elettorale e questo è un nodo centrale. Compito dei sistemi elettorali in un sistema parlamentare, infatti, non è solo quello di rappresentare, ma anche quello di esprimere un Governo. La rappresentanza non è fine a se stessa, ma è in funzione della legittimazione a legiferare e a concorrere al Governo. Da qui l'importanza, a nostro modo di vedere, dei sistemi a doppio turno, perché consentono all'elettore di scegliere direttamente chi è legittimato a governare.

Infine, come Gruppo ci siamo espressi in modo contrario in relazione all'introduzione della clausola di salvaguardia per mettere nel frattempo a sistema la normativa derivante dalla sentenza per due ragioni. In primo luogo, per una ragione di natura costituzionale: trovo che ci sia stato un eccesso di zelo, visto che la Corte non ha invitato il Parlamento ad agire. La Corte non ha scritto niente del genere, al di là dei pareri di insigni costituzionalisti. Senza contare che il presupposto della sentenza, la sua legittimità sta nella sua immediata applicabilità. La norma infatti, anche a seguito del giudizio di costituzionalità, è stata ritenuta dalla stessa Corte idonea a garantire il rinnovo degli organi costituzionali. Se poi dovesse servire intervenire per stabilire dove mettere la riga su cui scrivere la preferenza, può farlo il Governo, anche perché l'eventuale decreto non interviene in materia elettorale, non interviene sulla formula elettorale, ma unicamente su elementi meramente tecnici e applicativi, per dirla con le parole usate dalla Corte.

In secondo luogo, ci siamo espressi in modo contrario per una ragione politica. Perfezionare la subordinata significa votare con la subordinata. Resto dell'opinione che il ritorno al sistema proporzionale non sia desiderabile; resto dell'opinione che compito dei sistemi elettorali in un sistema parlamentare non sia, come dicevo prima, solo quello di rappresentare, ma anche quello di esprimere un Governo.

[Presidenza della vice presidente FEDELI \(ore 10,47\)](#)

(Segue MARAN). Altra questione è quella di mantenere un rapporto con la riforma costituzionale per cui è ragionevole prevedere una data successiva al suo compimento per l'entrata in vigore della legge elettorale, com'è stato rilevato ieri dal Governo, il che si può fare agevolmente con un emendamento.

Sarebbe auspicabile che la discussione sulle formule elettorali tornasse a basarsi sul confronto fra ragioni di politica istituzionale e non su una specie di gara a chi la spara più grossa in termini di

legittimità costituzionale, perché sta al Parlamento soppesare le istanze che vengono dalla società ed individuare equilibri tra opzioni altrettanto legittime, assumendosene la responsabilità, che è appunto politica. (*Applausi dal Gruppo SCpI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, onorevoli senatori, la vicenda delle riforme e della legge elettorale va vista in un insieme, considerato che da tempo auspichiamo un processo di riforme e di cambiamento che coinvolga in maniera piena e totale le nostre istituzioni.

È inutile ricordare in quest'Aula i tentativi - ahimè falliti, non certo per colpa del centrodestra, di Forza Italia o di Silvio Berlusconi - di fare una riforma costituzionale ampia ed organica, come quella approvata nel 2006 dopo un lungo ed ampio dibattito, riforma che purtroppo non entrò in vigore perché legittimamente chi giocava al «tanto peggio, tanto meglio» promosse un *referendum* confermativo, previsto dalla Costituzione, che ebbe un esito - senza *quorum* - ostile a quella riforma, dipinta peraltro in maniera non chiara e non corretta, giocandosi tutto sul tema della *devolution*. Era un testo nel quale si affrontavano meglio delle norme tuttora vigenti e in via di correzione del Titolo V della Costituzione, introducendo anche l'elezione del *Premier* ed altre disposizioni molto importanti, tra cui la riduzione del numero dei parlamentari, che sarebbe in vigore da molti anni. Quindi, l'intento riformatore del centrodestra è chiaro e sancito dai fatti. Le leggi elettorali, delle quali oggi stiamo discutendo, non sono mai perfette.

Tutte le leggi elettorali contengono una loro imperfezione. Spesso abbiamo visto in Italia evocare questo o quel modello, ma poi la realtà dei fatti e la storia hanno dimostrato come tutti i modelli potessero essere fallaci.

Si è fatta per molto tempo l'apologia del sistema tedesco e del cancellierato, ma poi abbiamo visto che in Germania, anche attualmente in questa fase della vita tedesca, pur con un forte consenso al partito di maggioranza relativa della Merkel, la CDU, non ha potuto formare il Governo da solo perché - ribadisco - pur avendo un consenso del 40 per cento, non ha avuto i seggi sufficienti e ha dovuto dar luogo a una grossa coalizione con il partito alternativo e contrapposto, il partito socialdemocratico.

Il sistema a doppio turno francese, che pure è stato decantato, in altre fasi della vita politica italiana, è però un sistema che vale sia per l'elezione del Presidente della Repubblica sia per l'elezione del Parlamento, ed ha visto più volte la convivenza di Presidenti di un orientamento e di un Parlamento con una maggioranza diversa. Quindi, anche quel sistema in realtà non ha garantito la perfezione.

Il sistema americano che per molti versi, almeno per quel che riguarda l'elezione diretta e popolare del Presidente e i poteri importanti che il Presidente degli Stati Uniti ha, piace a molti di noi, per quel che riguarda invece l'elezione del Congresso, che avviene con tempi diversificati (con le elezioni di mezzo termine, che si svolgono a metà del mandato del Presidente), vede, anche in questo momento, un Presidente democratico e un Congresso, nei suoi due rami, a maggioranza repubblicana.

Quindi, il sistema perfetto non esiste. Altrimenti, basterebbe inviare una *mail* a tutti i Parlamenti del mondo e tutti potrebbero attuarlo e inserirlo nel loro ordinamento. Non abbiamo un sistema perfetto. Quello che stiamo varando probabilmente ha delle sue imperfezioni, e io ne voglio subito rivelare una in questa fase storica.

Premesso, dunque, che la perfezione non è di questo mondo, noi condividiamo la necessità di un processo riformatore nell'ambito del quale, soprattutto qui al Senato, senza il ruolo di Forza Italia di riforme non se ne fanno: né elettorali, né costituzionali. Quando l'8 agosto scorso è stata votata in prima lettura la riforma della Costituzione che in queste ore è all'esame della Camera, i voti del nostro Gruppo sono stati decisivi. Quella riforma era parziale, in quanto non prevedeva l'elezione diretta del *Premier*; era pertanto molto migliore la riforma costituzionale fatta dalla maggioranza di centrodestra nel 2006.

Ciononostante, noi riteniamo che un cambiamento parziale sia meglio della staticità e dell'immobilismo. Per questo abbiamo approvato quella riforma costituzionale, benché essa non coincidesse con i nostri programmi di massima e con i nostri obiettivi. È meglio una riforma parziale,

infatti, che essere annoverati nel fronte dell'immobilismo. Piuttosto, è la sinistra che avrebbe dovuto avere più coraggio.

Così siamo stati decisivi sulla legge elettorale il 20 dicembre scorso, per mantenere il numero legale in quest'Aula, e lo siamo nel proseguire questo dibattito.

Vorremmo, però, che vi fosse una piena consapevolezza soprattutto da parte del partito che ha più seggi in questa legislatura, ma non l'autosufficienza nei due rami del Parlamento, cioè il Partito Democratico, anche rispetto agli accordi fatti alla luce del sole per dare al Paese una nuova legge elettorale (che è un obbligo, vista la sentenza della Corte costituzionale) e per dare all'Italia una riforma costituzionale. E qui siamo in ritardo, perché noi avevamo approvato una riforma ben più ampia e coraggiosa ma poi, per le vicende previste dalla Costituzione referendaria, quella riforma non è entrata in vigore.

Il confronto deve essere chiaro e leale. Per esempio, sul premio di coalizione io ho un'opinione diversa rispetto ai colleghi che sono intervenuti. Noi riteniamo che sia migliore la formula votata (non a caso) dalla Camera dei deputati, che prevede il premio alla coalizione e non alla lista.

Io sono un bipolarista convinto e mi piacerebbe un'affermazione definitiva del bipolarismo, che può venire solo con il presidenzialismo, che nella riforma costituzionale non è contenuto, perché la sinistra non ha il coraggio di compiere questa scelta che Forza Italia ha indicato. Anche il bipartitismo sarebbe meglio. E questo Paese si era avvicinato, in epoche non lontanissime, ad una tendenza addirittura bipartitica.

Ricordo le elezioni del 2008, vinte dal centrodestra con una coalizione, ma con il PdL, allora frutto della convergenza di varie formazioni politiche preesistenti, che raggiunse una percentuale altissima. Il Partito Democratico, che perse quelle elezioni, ebbe una percentuale superiore al 40 per cento. Dopodiché le vicende politiche, che non ho qui il tempo di ricostruire, e forse non è neanche questa la sede, soprattutto nel centrodestra hanno determinato un arretramento rispetto alla vicenda del PdL, che oggi non esiste più. Si sono riformati i vari partiti e vi sono state divisioni.

A sinistra le difficoltà del PD sono state almeno apparentemente superate, al punto che il PD propone, baldanzoso, il premio di lista, modificando i contenuti dell'accordo votato alla Camera dei deputati. Del resto, in quest'Aula non c'è un testo modificato, perché la Commissione non lo ha potuto modificare; non c'è mandato al relatore. Quindi, praticamente, stiamo partendo dal testo della Camera dei deputati, che prevede il premio alla coalizione. E noi riteniamo che oggi, prendendo atto della realtà storica, sarebbe più saggio andare in quella direzione. Poi, in Italia l'evoluzione della politica non dipende solo dalle regole: le regole, infatti, possono spingere ad un'evoluzione del sistema politico - non c'è dubbio - ma poi è la politica che deve costruire delle grandi aggregazioni.

Mi auguro che il bipolarismo riprenda vigore e che, addirittura, l'Italia arrivi ad un bipartitismo sul modello che tanti altri Paesi hanno. Soprattutto negli Stati Uniti quel modello si è consolidato con un'alternanza e, addirittura, con una convivenza - lo ricordavo prima - tra un Presidente di un orientamento e un Congresso di un altro. Da questo punto di vista, l'Italia stenta per le difficoltà della politica. Sul nostro versante, da questa parte dell'emiciclo, è chiaro che il problema è tutto politico delle divisioni che ci sono state. Tuttavia, ritengo che, proprio per questo, un sistema come quello che alla Camera si è votato sul premio alle coalizioni possa rendere più contendibile il sistema quale oggi si configura. Infatti, evidentemente, per un processo democratico e politico, le varie identità ed anime hanno preferito trovare vari partiti, anche se io ritengo ciò un errore ed un arretramento rispetto alla positiva evoluzione di qualche anno fa. Mi auguro, quindi, che ci sia, soprattutto su questo punto, una riflessione in quest'Aula, ricordando che alla Camera il premio alla coalizione è stato previsto.

Su queste riforme ci sono stati accordi, che sono avvenuti alla luce del sole e di cui noi ci assumiamo la responsabilità. Non c'è nessun patto segreto: sulle riforme costituzionali abbiamo espresso un voto decisivo nell'Aula del Senato perché, almeno in parte, esse vanno in una direzione auspicabile. Avremmo voluto di più, ma il fatto che si sia fatto meno non ci ha portato su un fronte di ostilità. Sulla legge elettorale sono la sinistra, il Partito Democratico e Matteo Renzi ad aver cambiato idea su 10, 15, 20 punti, in continuazione, forse esaltati da sondaggi e da successi momentanei. Inviterei alla

prudenza, perché poi i dati cambiano rapidamente, e mi pare che gli indici di questi giorni lo dimostrino, anche a danno del Presidente del Consiglio e del suo partito. Quindi noi - lo ha detto ieri anche il senatore Bruno - sul tema del premio di coalizione ribadiremo la nostra indicazione.

Concludo perché credo che il tempo a mia disposizione si stia esaurendo.

Per quanto riguarda le preferenze, io non sono culturalmente e politicamente contrario alle preferenze, però i fatti di cronaca vanno meditati e visti. Guardiamo alle ultime vicende romane (non mi riferisco solo a quelle già note, dove è chiaro che l'intreccio tra preferenze, voti e traffici vari è emerso in tutta la sua evidenza). Mi ha molto colpito che anche un personaggio non travolto dalle vicende di mafia capitale, Zingaretti (l'attuale Presidente della Regione), in occasione delle elezioni europee del 2004 frui del consenso epistolare di Buzzi, il capo della cooperativa rossa "29 giugno", che è tra i protagonisti principali degli scandali romani. Quindi anche i personaggi apparentemente intonsi rispetto a quelle vicende hanno attinto a voti di preferenza, a sostegno di ambienti che hanno utilizzato la preferenza (che, di per se, non sarebbe una scelta peccaminosa) in modo improprio, trasformando il voto di preferenza (che - ripeto - in via di principio non è che io consideri un peccato o una deviazione), in un voto di scambio, come molti hanno detto.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Gasparri.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Ho concluso, signora Presidente.

L'evidenza dei fatti induce a ritenere che la via del voto di preferenza non sia oggi auspicabile. Non ci sono le condizioni perché premi il merito: premierebbe più i Buzzi delle varie cooperative, che non i meritevoli del consenso.

Quanto alle questioni che ho richiamato, sul premio di coalizione il nostro Gruppo invita tutti a riflettere e non rinuncerà a questa istanza e a questa proposta, che sosterrà con convinzione, coerente con il testo che da Montecitorio è arrivato a Palazzo Madama. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

[DIVINA](#) (*LN-Aut*). Signora Presidente, onestamente ci chiediamo in che modo stiamo lavorando. Se è permesso fare un piccolo passo indietro, ricordo che abbiamo appena approvato la legge di stabilità e nessuno in quest'Aula può essere sicuro di quale legge abbia votato. Ricordiamo i richiami, i commi raddoppiati, i riferimenti a norme inesistenti, che, con una disinvoltura forse eccessiva, si è detto che avremmo sistemato in sede di coordinamento tecnico. Colleghi, se c'è una norma che non è perfetta, che fa un richiamo a qualcosa che non esiste, il coordinamento tecnico vuol dire riscrivere la norma, inserendo ciò che si ritiene più opportuno, senza che il Parlamento abbia potuto conoscere l'esatto portato della norma.

Facciamo un altro passo, a proposito di un tema che è stato anche affrontato questa mattina: la delega fiscale e l'articolo 19-bis. Ma come sta lavorando questo Governo? Esso ha deciso che si possano depenalizzare alcuni comportamenti, amministrativamente scorretti, che però possono essere sanati con un pagamento. Poiché, superando una certa soglia di evasione fiscale scatta anche la sanzione penale, si porta la soglia per la sanzione penale ad un livello un po' più alto, stabilendo che ogni gruppo, ogni impresa e ogni soggetto, all'interno del 3 per cento del proprio monte imponibile, può commettere errori o detrazioni improprie, vista anche la poca chiarezza del sistema fiscale. Si stabilisce dunque che, al di sotto di quel 3 per cento, ci sia un'area - direi quasi un'alea - entro la quale si può sanare. Ebbene, il Governo ha preso una posizione, dopodiché il Presidente del Consiglio si è accorto che questa norma - guarda caso - va a toccare una persona e, in particolare, una sanzione che sta già scontando il Presidente di un gruppo politico avverso - se vogliamo - al Partito Democratico.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#) (ore 11,02)

(*Segue DIVINA*). A questo punto si ritira il provvedimento. Senza rispolverare reminiscenze giuridiche, il legislatore dovrebbe operare sulle norme in termini generali e astratti; non sono ammesse norme fotografia o norme *ad personam*, ma - vivaddio! - neanche norme *contra personam*. (*Applausi del senatore Candiani*). Nel momento in cui mi accorgo che quella norma aiuta qualcuno, siccome si

tratta di un mio nemico politico, quella norma non va più bene: va bene in senso generale, ma non va più bene, se va a favorire una persona che non è gradita.

Torniamo indietro: possiamo continuare a legiferare in questa maniera? Veniamo ad oggi: chi può essere sicuro di quale norma stiamo discutendo in discussione generale? Stiamo parlando di un testo che abbiamo in mano, ma che sappiamo già non essere il testo definito, o che non sarà quello definitivo. La legge elettorale e la riforma costituzionale sono forse le due norme di riforma più importanti. Ebbene, dopo averle enfatizzate e caricate di importanza, la Commissione non è nemmeno in grado di portare il proprio testo in Assemblea e non si capisce per quale *pruderie* del Presidente, ci si trova a dover accelerare i tempi. Se poi la norma non entrerà in vigore prima del 2016 - se questa fosse veramente la volontà - che senso ha fare le corse per approvare nuovamente una brutta norma, come gli esempi che ho appena ricordato, di norme fatte soltanto per rispettare scadenze, che non hanno nessun tipo di senso e alcuna *ratio*? Non abbiamo i relatori su un provvedimento caricato di importanza istituzionale. Ma non interessa nulla a questo punto a questa Assemblea?

Ho ascoltato l'intervento del senatore Mucchetti: vivaddio anche dalla maggioranza si è levato un po' un senso di disagio nel ragionare ed affrontare i lavori in questa maniera. Non si può lavorare così.

Chi nella maggioranza - mi chiedo - può dire con certezza di sapere quali saranno le norme che usciranno da quest'Aula? Chi conosce il patto del Nazareno? Abbiamo letto e riletto al riguardo, ma chi lo conosce al di là dei due sottoscrittori? C'è un patto, un accordo verbale, scritto? Chi lo conosce? Quali saranno le norme, i punti cardine su cui ruoterà questa riforma elettorale. Secondo me, siamo costretti a giocare al buio. Proviamo. Parliamo, magari ci si azzecca, però guardate che il buio ci ricorda tanti giochi di azzardo, mentre il legislatore dovrebbe operare con sistemi completamente diversi, molto più trasparenti. Sarebbe il caso almeno di capirsi fra di noi; le opinioni possono essere diverse, ci si può anche scontrare, ma dobbiamo sapere di che cosa stiamo parlando. L'unica cosa certa è che abbiamo un testo in mano che è frutto di un'elaborazione giurisprudenziale.

Mi vergogno un po' che in un Paese con una cultura giuridica raffinata e con una storia parlamentare delle più antiche ci si debba fare imporre da magistrati la legge elettorale. Sì, perché se non riuscissimo noi a fare una legge elettorale, in caso di scioglimento del Parlamento l'unica legge elettorale sarebbe quella fatta dai giudici, il famoso Consultellum. È possibile che i giudici in questo Paese decidano chi vive, chi muore, quando si deve andare in pensione e persino la legge elettorale? Tutto questo perché il Parlamento subisce e non ha neanche il coraggio di avocare a sé il ruolo che gli compete: i magistrati devono pensare a regolare vertenze, le questioni politiche lasciatele alle Aule parlamentari. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Avremo quindi, all'interno delle circoscrizioni, dei collegi plurinominali, e probabilmente il numero dei seggi da attribuire all'interno di ogni collegio plurinominali andrà da tre a sei: questo è quello che ha detto la Consulta. Il premio di maggioranza per noi oggi è ancora al 37 per cento, cioè quello scritto, ma sappiamo che gli accordi sono diversi: si potrà arrivare al 39, forse al 40 per cento. Ma il premio sarà di coalizione o andrà alla lista? Questo sembra che il *Premier* voglia in questo momento, facendo forse anche un po' arrabbiare l'altra componente del patto del Nazareno (perché mi pare che Forza Italia non sia proprio d'accordo sul premio alla lista). Le soglie sono quelle scritte nel testo? Saranno il 4,5 per cento per i partiti in coalizione, l'8 per cento per quelli che concorrono da soli e il 12 per le coalizioni o saranno portate molto più al ribasso sulla base degli ultimi accordi che si leggono? I giornali, però, vivaddio, non fanno testo; si scrivono tutti i giorni e il giorno dopo si possono scrivere cose esattamente opposte. Sarà il 3 per cento in ogni caso? Probabilmente sì, perché se Forza Italia si sfilava, la maggioranza, o meglio il PD, avrà bisogno di qualche altro sostegno - chiamiamole senza offesa - delle forze minori, e se chiaramente si vuole l'appoggio di una forza minore non si può prevedere una soglia che la decapiterebbe. Pertanto, per necessità, queste soglie devono essere abbassate. Allora, ha ancora senso parlare di una legge che pone limiti, che seleziona, che screma, che garantisce governabilità quando torneremo nuovamente alla proliferazione perché magari alla fine arriveremo al due per cento come soglia di sopravvivenza? Ancora, possiamo prendere in giro gli italiani?

Voi del PD avete promesso - e il *Premier* continua a dirlo ogni giorno - che ci saranno le preferenze. Allora, non serve rivolgersi ad analisti né a tecnici né a matematici, ma fate l'ipotesi del collegio piccolo a tre: dove saranno le preferenze con i capilista bloccati?

Se oggi avessimo un dato elettorale in base al sondaggio del momento, su un collegio di tre seggi il primo sarebbe assegnato al PD, il secondo al centrodestra e il terzo probabilmente al Movimento 5 Stelle, ma sarebbero soltanto capilista. La preferenza quindi non esiste. Così sarà anche per i collegi da quattro seggi: andrebbero alle forze maggiori, ma nessuno con la preferenza.

La preferenza è un pretesto, per far finta di recepire quello che gli italiani dicono: vorremmo contare, sbaglieremmo ancora, ma almeno vorremmo scegliere la nostra classe dirigente. La risposta data in questo modo è: benissimo, tu avrai la possibilità di sceglierla. In realtà, si costruisce una legge elettorale dove non si sceglierà praticamente niente. Solo nei collegi da cinque o da sei seggi scatterà il secondo in lista, del Partito Democratico e di qualche altra forza politica, praticamente con la preferenza, ma due terzi del Parlamento sarà composto da nominati. Se non lo dite voi, dobbiamo dirlo noi per tutta la campagna elettorale: state prendendo in giro gli italiani. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Voi la rigirate dicendo che la preferenza tutto sommato si presta a giochini, perché le preferenze impongono campagne costose, queste ultime hanno bisogno di finanziatori e i finanziatori possono giocare e quant'altro. Tutto quello che volete, ma o si intraprende un percorso dicendo agli italiani «votate, sbagliate, ma votate voi», oppure diciamo loro: «Non ci frega niente di quello che pensate, votate per i partiti e poi noi gestiremo la vostra delega a piacere». O l'una o l'altra strada, ma non si possono illudere gli elettori dicendo «scegliete voi», mentre nei fatti scelgono i partiti.

Mi avvio a concludere il mio intervento. La *ratio* vorrebbe, se questo Governo ha in testa da scaglionare una serie di riforme, di stabilire esattamente i nuovi *balance*, i nuovi equilibri. Cosa fa il Senato? Innanzitutto facciamola, questa riforma del Senato e si stabilisca cosa farà la Camera, quali saranno le competenze della Camera; dopodiché stabiliamo la legge elettorale migliore per un sistema sostanzialmente monocamerale. Solo una Camera esprime la fiducia al Governo e dà l'indirizzo politico, mentre l'altra sarà una Camera delle Regioni. Ma come facciamo ad invertire e dire «entro questo mese vogliamo la legge elettorale»? Va a catafascio anche una razionalità di operatività di percorso.

Direi di più. Possiamo dare - perché la legge elettorale a questo punto è un *revolver* - una pistola carica a un Presidente del Consiglio come Renzi che di affidabilità ne ha dimostrata molto poca, solo perché ha detto di stare sereni perché non andremo ad elezioni fino al 2016? Noi non ce la sentiamo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Infine, poiché gli italiani tutto sommato, ancorché noi qui ci si debba impegnare su questi temi, non vivono di legge elettorale ma - ahimè - mangiano altro, e in questo momento sono molto, molto preoccupati per la sicurezza e per quello che sta accadendo in Francia, ma anche in mezza Europa. Vorremmo che il ministro Alfano, ma anche il nostro *Premier*, ci rassicuri sul fronte della sicurezza, perché noi sappiamo anche vivere con qualche euro in meno in tasca, ma vorremmo dormire con tutti e due gli occhi chiusi.

Quello che succede in Francia forse è quello che rischierebbe di succedere in Italia, poiché Alfano pochi mesi fa in quest'Aula ha detto che ci sono 48 soggetti riferibili al sistema qaedista o comunque dell'ISIS monitorati dai Servizi in Italia. Anche i francesi che hanno combinato l'eccidio di ieri erano monitorati dai Servizi francesi. Ebbene, forse non basta monitorare, qui bisogna agire in un altro modo.

Ho portato questa matita nel taschino seguendo le indicazioni di un vignettista italiano, che ha detto che non possiamo rinunciare a quella che è la nostra storia. Abbiamo fatto grandi battaglie per la libertà, che è libertà di pensiero e libertà di espressione, e non possiamo soccombere perché un sistema poco rispettoso di queste libertà ci impone quasi un cambio di vita. E dal Governo vorremmo un po' di rassicurazioni in merito a questo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donno. Ne ha facoltà.

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 11,14)

DONNO (M5S). Signora Presidente, sono trascorsi nove anni da quando è stata licenziata una delle peggiori leggi elettorali che l'Italia ha avuto negli ultimi anni. Per questo è stata definita dall'allora Ministro per le riforme istituzionali una porcata. Sto parlando del Porcellum.

In questi anni tale legge ha prodotto degli effetti, addirittura dei mostri nei Governi precedenti, una male gestione della politica ed una classe politica composta da nominati delle segreterie di partito. Tutto questo ha provocato un allontanamento dei cittadini dai seggi elettorali perché questo tipo di politica ha portato a pensare di essere poco credibili sia all'interno del Paese che in Europa.

A causa di questo progressivo allontanamento nessuno ha voluto continuare a formalizzare le nomine degli amici degli amici, degli amanti, degli avvocati più o meno in auge, di veri e propri delinquenti, a volte, messi a sedere nei posti *clou* per aiutare questo o quel partito e poter poi facilitare l'entrata di questo o quel personaggio. Questa è una storia infinita perché continua nel tempo.

Oggi ci troviamo in quest'Aula ad esaminare un testo fantasma perché in realtà non c'è un vero e proprio testo. La cosa peggiore però è che ci troviamo nel bel mezzo di una trattativa: quella tra destra e sinistra per decidere se concedere o meno uno sconto della pena, cioè la possibilità di tornare in Parlamento, a qualcuno che nel novembre del 2013 è stato allontanato per giusta ragione. In realtà, quindi non è cambiato nulla perché a distanza di nove anni ci ritroviamo con le stesse situazioni che si ripropongono di volta in volta.

Cosa si vuole fare dunque oggi per il bene di questo Paese? Vogliamo ridare ai cittadini italiani una dignità? Vogliamo riportare questo Paese ad una legalità?

A me sembra che non si voglia raggiungere questo obiettivo. Si vuole soltanto ottenere la possibilità d'inserire in un decreto legislativo una norma fatta apposta per far rientrare quel condannato che è stato allontanato. Una delega lavoro che possa restituire all'Italia e ai cittadini una dignità? No. Si vuole riportare il Paese sotto quell'aura che in realtà ci ha fatti precipitare in un baratro, tornare indietro nel tempo, che ha portato ad una recessione in tutti i campi e che ci ha fatto contraddistinguere in Europa e nel mondo come un popolo di mafiosi e di persone incapaci di portare avanti un Paese; un Paese con a capo qualcuno che, nel corso del tempo, non ha saputo restituire dignità a tutte le persone che insistono sul suolo italiano. Quindi, in effetti non è cambiato nulla.

La cosa peggiore è che si tenta di apportare delle modifiche ad una legge elettorale che è stata già dichiarata incostituzionale. Si tenta allora di andare avanti cercando di mettere delle toppe, che in realtà non servono a nulla; servono solo a far perdere tempo e a dare la possibilità di raggiungere l'accordo tra un partito e l'altro. Tale accordo è essenziale per loro, perché permette di definire chi ha più potere e chi ha meno potere. Tutto questo sempre a scapito di chi nel frattempo muore di fame, ha perso il lavoro, non ce la fa ad andare avanti, non ce la fa comunque a reggere il costo della vita. Questo è da irresponsabili.

Noi l'abbiamo sempre detto: non vogliamo essere complici di questo Stato e non ci riconosciamo in questo Stato, perché, se questo Stato non dà la possibilità di vivere, vuol dire che questo tipo di Stato ha fallito. Non può quindi pretendere che la crocetta che verrà messa nelle urne possa essere un voto ponderato; non può mettere il cittadino nella condizione di essere costretto, con 50 euro sotto al naso, ad andare a votare non per convinzione, ma per costrizione. È questo che si continua a verificare e questo, da parte di quei politici che continuano a perpetrare questa situazione, è un comportamento da irresponsabili (e non utilizzo nessun altro termine, perché ci sarebbero tanti termini da utilizzare).

Quindi dicevo che oggi siamo chiamati a discutere in quest'Aula di una legge elettorale che in realtà dovrebbe tener conto, come di un faro guida, delle indicazioni e delle decisioni della Consulta. Tali indicazioni dovevano essere il punto di partenza dal quale non transigere. L'obiettivo invece non è altro che quello di far da paraculo ad un ex senatore delinquente.

Noi invece una legge elettorale ce l'abbiamo. È l'Italicum? No, noi del Movimento 5 Stelle non abbiamo questa legge elettorale e non ci identifichiamo in questa legge elettorale. Noi l'abbiamo proposta una legge elettorale; l'Italicum è quello vostro, l'Italicum è quello che continua a perpetrare

gli inciuci, gli inganni, le trattative e le negoziazioni. L'Italicum si fonda, ed è per questo che non siamo d'accordo, sul principio di governabilità. Chi ha il 40 per cento dei consensi governa; un minuto dopo i risultati elettorali è già noto il nome del vincitore e verrebbero attribuiti il 55 per cento dei seggi della Camera. In caso contrario, è indetto un ballottaggio tra le due coalizioni più suffragate.

Sì, è giusto sperare nella governabilità del Paese, ma non è giusto scadere nel meccanismo del "rivotismo", tipico degli ultimi anni. Però in questo caso si dimentica la rappresentatività, che è l'ingrediente principe che va accompagnato alla governabilità. Sempre nell'Italicum il premio di maggioranza va alla lista più suffragata e non più alla coalizione, come vorrebbe il centrodestra. Il premio di maggioranza diventa uno strumento per accentrare a sé tutti i partiti e le liste satellite dell'area moderata berlusconiana o renziana (tanto è uguale).

In questo modo si cancella ogni possibile differenza. In questo modo pensano di cancellare qualsiasi problema. Facciamo due conti. Il premio di maggioranza, ad oggi, sarebbe da attribuire proprio ai due partiti che hanno contratto il patto del Nazareno: Forza Italia e Partito Democratico. Quindi non c'è posto per gli altri, soprattutto per i piccoli, non c'è spazio per chi non rende semplice la politica.

Per noi la politica è ben diversa da quella che intende il *premier* Renzi. A noi non interessa avere necessariamente la poltrona, a noi interessa che questo Paese venga governato nella legalità. Per questo obiettivo abbiamo un programma ben preciso. È chiaro che il premio di maggioranza alla lista o alla coalizione rimane comunque incostituzionale, se non accompagnato da una soglia proporzionale al premio da ricevere. Questo spiega anche l'ingiustificata resistenza del *Premier* a sottoporre questo prodotto normativo al vaglio preventivo della Corte costituzionale. Chi sostiene di non aver mai visto una legge così rispettosa della sentenza anti Porcellum non può avere questa ritrosia. Eppure, cosa accade? Alcuni appunti critici sul tema non sono graditi al signor Renzi (non so, per scaramanzia?). C'è il balletto delle soglie di sbarramento, la cui percentuale cambia come cambiano il tempo e il sondaggio e, a questo punto, mi verrebbe da dire anche in base all'ora e mi chiedo a che ora è stata fissata al 3 per cento a livello nazionale.

La contraddizione principe di questa vostra legge è una: riguarda solo la Camera dei deputati. Inoltre, si aggrappa ad una sequela di fatti scontati che tali non sono: scontata sembra l'approvazione della riforma costituzionale in prima lettura; scontata la scomparsa del Senato quale ramo elettivo del Parlamento; scontata è anche l'approvazione di una disposizione che vale solo per una Camera elettiva, a fronte delle due attualmente esistenti. La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 ha chiaramente stabilito che le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare.

Poi c'è il principio di vicinanza all'elettorato, di cui l'Italicum non tiene conto. La presenza di 100 collegi paragonabili nelle dimensioni geografiche alle attuali Province. Il capolista è predeterminato, vale a dire indicato sulla scheda elettorale. L'elettore ha di nuovo margini di scelta molto risicati e il suo voto di preferenza si svuota. Quindi, l'elettore perde sempre più la facoltà di essere tale. È una questione, questa, che nasconde il fatto di avere 100 collegi e altrettanti 100 fedelissimi al capo.

Come accennavo prima, abbiamo fatto una legge elettorale, il Democratellum, che garantisce la possibilità a tutte le forze politiche di essere in campo, di essere presenti e di rappresentare la volontà di tutti cittadini. In questa nostra legge non vi è nessun nominato, quindi nessun capo di partito decide e sono i cittadini ad avere la libertà di scegliere chi mandare a rappresentarli. Di solito, il cittadino dovrebbe farlo in piena libertà e non in maniera costretta. Con il Democratellum arriviamo a un Parlamento di eletti, senza condannati ed in linea con uno dei principi fondanti del Movimento 5 Stelle: avere un Parlamento pulito. È un principio basato su una legge d'iniziativa popolare, che noi abbiamo già presentato nel 2007 e che voi naturalmente avete fatto decadere perché la nostra iniziativa popolare dava la possibilità alle persone oneste di entrare qui dentro. Per noi l'ingresso qui dentro non deve essere consentito a chi ha guai con la giustizia; per voi è diverso e lo state dimostrando.

Un anno e mezzo fa, nell'aprile 2013, abbiamo anche presentato un disegno di legge n. 452, a prima firma del senatore Crimi. Riguardava i criteri di candidabilità, i casi di revoca e di decadenza del mandato e l'espressione del voto di preferenza da parte degli elettori. Ogni forma di degenerazione

clientelare o anche solo vagamente corruttiva nella selezione dei candidati non può e non deve continuare a trovare terreno nel nostro Paese. Era questo il nostro intento ed è tuttora, così come tuttora non ci dovrebbe essere nessun voto di scambio, nessuna ingerenza di organizzazioni criminali, nessuna influenza nelle clientele di turno. Questi sono i nostri principi fondamentali.

Noi, quindi, abbiamo dimostrato che c'è un'alternativa. Voi, invece, vi ostinate a condurre un vostro gioco, a condurre una trattativa infinita e in tutto questo non vi state rendendo conto che, in realtà, non fate altro che far capire ancora di più alle persone che non siete rappresentativi, che non potete governare questo Paese in questa maniera, che non potete andare all'infinito. Dovete capire - speriamo che prima o poi lo capirete - che l'onestà è l'unica cosa di cui questo Paese ha bisogno, che la trasparenza è la cosa fondamentale e che in questo momento questo Paese deve risorgere. Spero che prima o poi capiate questi concetti e li mettiate in pratica; altrimenti non vi dovrete stupire se la gente non vi voterà più. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

[LO GIUDICE](#) (PD). Signora Presidente, la legge elettorale che ci apprestiamo a votare non è una legge qualunque, è uno dei momenti in cui riscriviamo le regole del gioco per fornire soluzioni durature a problemi importanti. Ci sono diverse questioni cui questa legge dovrà dare una risposta e una di queste è sicuramente la governabilità.

Da questo punto di vista, il raggiungimento dell'obiettivo di garantire una stabilità all'azione di Governo, necessaria per sostenere un processo di riforme e dare credibilità internazionale al nostro Paese, è sicuramente contenuto all'interno di questo disegno di legge, anche con soluzioni efficaci.

L'Italicum 2.0, com'è stato definito il testo approvato dalla Camera, con le modificazioni apportate dalla relatrice in Commissione affari istituzionali qui in Senato, va sicuramente nella direzione di garantire la governabilità. Il premio di maggioranza al 40 per cento - soglia più alta di quella iniziale, fissata al 37, necessaria per accedere al premio - e la garanzia di un doppio turno, nel caso in cui nessuna delle liste raggiunga quell'obiettivo, danno sicuramente una risposta alle obiezioni poste dalla sentenza della Corte costituzionale e vanno nella direzione di garantire stabilità al Governo.

Su questo fronte, l'obiettivo si può considerare efficacemente realizzato, ma vi è un altro aspetto importante, che è forse il tema su cui vi è la maggiore aspettativa dell'opinione pubblica rispetto alla modifica della legge elettorale di cui stiamo discutendo, ossia la questione della partecipazione. Noi del Partito Democratico ci siamo presentati agli elettori garantendo che non avremmo più sostenuto una legge elettorale che - com'era stato per la cosiddetta Calderoli - espropriasse i cittadini della possibilità di scegliersi direttamente i propri rappresentanti, consegnando questa prerogativa alle segreterie di partito: si tratta di un fatto che ha rappresentato un elemento importante rispetto alla crisi di credibilità della politica e di partecipazione dell'elettorato ai processi decisionali.

Chi parla viene da un'esperienza politicamente devastante, come lo è stato il tasso di astensionismo alle elezioni regionali in Emilia-Romagna, terra in cui solitamente vi sono una fortissima adesione alla cosa pubblica ed un forte senso di appartenenza e di partecipazione rispetto alla politica, ma in cui in quest'occasione, poche settimane fa, è andato a votare poco più del 37 per cento degli elettori. È una cifra scioccante, che può essere letta in vari modi (e certamente non voglio star qui a fare un'analisi del voto alle elezioni regionali), ma su un punto, anche al di là delle sfumature interpretative delle cause di quell'astensionismo, possiamo essere tutti d'accordo: quel voto in Emilia-Romagna - com'è successo anche in Calabria - segna un elemento di distanza e dà un segnale di disaffezione, nonché un monito alla politica perché si possano creare le condizioni di una nuova appartenenza e di un nuovo senso di partecipazione e di comunità fra la politica ed i cittadini.

Nel momento in cui siamo chiamati a riscrivere le regole del gioco, non possiamo non tener conto della necessità che le regole invitino al gioco e lancino ai cittadini il senso di una fatica, quella della partecipazione, cui corrisponde però il raggiungimento di un obiettivo, ossia l'effettiva partecipazione al meccanismo decisionale.

Sotto questo profilo, la proposta di cui stiamo discutendo mostra ancora elementi di inadeguatezza, e

mi riferisco soprattutto alla questione delle preferenze. L'Italicum è stato presentato come un *mix* fra due elementi positivi, ossia la possibilità di esprimere una preferenza, come nella vecchia legge elettorale proporzionale, e quella di scegliere un candidato individuabile - il candidato di collegio, come viene definito - prevista dal Mattarellum.

Uno scenario di questo genere non tiene conto di due elementi importanti. Il primo riguarda il fatto che i collegi previsti dal Mattarellum erano 475 e non 100, il che significa che ogni collegio corrispondeva ad una città piccola o medio piccola o ad un quartiere di una grande città, dove il candidato di collegio indicato direttamente sulla scheda, senza possibilità per il cittadino di scegliere attraverso preferenze, dovendo egli scegliere il candidato proposto dal partito che riteneva di votare, lo si poteva effettivamente trovare sotto casa. Ora, i 100 capilista bloccati previsti dall'Italicum sono sicuramente riconoscibili, fossero dieci lo sarebbero ancor di più, ma non sono sicuramente "contattabili", non sono candidati di prossimità che si possono trovare al mercato. Durante la campagna elettorale si potranno vedere più facilmente in televisione che non nelle strade del proprio quartiere e della propria città.

La seconda questione riguarda il fatto che anche se sarà possibile esprimere le preferenze, il rapporto tra gli eletti scelti attraverso le preferenze e coloro che saranno eletti perché indicati come capilista bloccati dai partiti è fortemente sproporzionato. Rischiamo infatti di avere un Parlamento in cui i deputati eletti con le preferenze raggiungono le 240 unità su 630 totali, pari a neanche il 40 per cento del totale degli eletti e questo significa che il risultato finale sarebbe ancora una volta un Parlamento fortemente maggioritario, una Camera unica la cui maggioranza ha la possibilità anche di eleggere il Presidente della Repubblica, in maggior parte composto da nominati.

Siamo in tempo a porre rimedio a queste distorsioni, che permangono nel testo che stiamo discutendo e da questo punto di vista anche il fatto che il testo sia giunto dalla Commissione in maniera aperta può fare in modo che, attraverso una discussione vera che si svolga in questa Aula in questi giorni, lo si modifichi in meglio. Superiamo l'idea dei capilista bloccati. Apriamo alla competizione con le preferenze e all'insieme dei candidati in liste davvero corte nei collegi plurinominali. Manteniamo le liste circoscrizionali previste dal Mattarellum, prevedendo anche qui le preferenze ed imponendo ai partiti di scegliere i candidati attraverso una selezione primaria per stabilire l'ordine di lista oltre che per garantire l'alternanza di genere. Evitiamo il proliferare delle candidature multiple, che ingannano l'elettore facendolo votare per un nome-civetta, un candidato che poi deciderà a chi cedere il proprio seggio. Inseriamo nella legge criteri stringenti di ineleggibilità, che risolvano in maniera definitiva, finalmente, la questione del conflitto di interessi.

Facciamo in modo, insomma, di consegnare al popolo sovrano uno strumento per cui siano effettivamente gli elettori e non le segreterie dei partiti, ancora una volta, a scegliere i rappresentanti del popolo. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Liuzzi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Anna. Ne ha facoltà.

D'ANNA (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signora Presidente, come è d'uopo ormai in questo Senato, le discussioni generali servono più che altro a consumare una liturgia. Ho infatti avuto modo di notare che ogniqualvolta siamo impegnati in discussioni come la riforma costituzionale, la riforma elettorale o la legge di stabilità, gli oratori parlano a delle sedie vuote. Si pone quindi l'interrogativo a cosa serva, se non a tramandare ai posteri, se mai qualcuno volesse in futuro affidare ai posteri la visione del nostro dire, sottraendolo alla critica divoratrice dei topi negli scantinati o nelle soffitte di palazzo Madama.

Ma veniamo a quello che qui più interessa. Devo innanzitutto rimarcare che ancora una volta l'elemento distintivo di questo Governo è il metterci di fronte ad una discussione su di un testo che è addirittura assente o che rispetto a quello che ci proviene dall'altra Camera è già di per sé, secondo le notizie di stampa e quello che autorevoli politici e commentatori danno in pasto all'opinione pubblica, *in fieri* modificato e modificabile su una serie di ipotesi che non danno a chi deve intervenire all'interno delle istituzioni preposte all'approvazione del testo di legge alcun punto certo di riferimento.

Dunque, come dicevo prima, la sensazione che abbiamo in questo momento è di svolgere un ruolo

accessorio e di essere un po' utilizzati per questa comparsata e che quindi le decisioni ultime sul testo che verrà poi approvato dalle Aule parlamentari vengano assunte in un contesto che esula dalla sede propria e naturale del Parlamento.

Eppure sono abbastanza anziano - ahimè - per ricordare che uno degli elementi fondativi della seconda Repubblica - con l'introduzione della stagione del cambiamento voluta da Mariotto Segni - era quello di sottrarre la politica alle liturgie dei corridoi, alle camarille e che quindi, in effetti, la seconda Repubblica si sarebbe connotata per l'elezione diretta dei sindaci, nonché per il fatto che gli elettori votassero su di un nome e su di un programma che veniva già anticipato prima, venendo meno così la discrezionalità delle segreterie politiche e il trasformismo che da Agostino Depretis in poi hanno sempre caratterizzato l'agire di molti politici. Dopo venticinque anni di sperimentazione di questo tipo ci troviamo invece esattamente nelle stesse pastoie, nelle stesse camarille, nella stessa condizione di dover discutere di fatti che saranno o sono già stati modificati fuori dalle Aule parlamentari.

Credo che sia una premessa non pleonastica e che sia anche il segno dei tempi, come segno dei tempi il fatto che affrontiamo la discussione di una legge elettorale quando non abbiamo ancora completato la riforma costituzionale, come se le modalità per l'elezione dei parlamentari potessero essere disancorate e disarticolate rispetto ad uno schema organizzativo dello Stato e delle istituzioni: mi riferisco all'eventuale elezione diretta del Capo dello Stato, all'eventuale obbligo di indicare sulla scheda il nome del Presidente del Consiglio, cioè a quella serie di garanzie che rendono sostanziale la democrazia che, a mio avviso, da Atene in poi, è sempre consistita nel potere del popolo a scegliersi i governanti.

Quando nel V secolo avanti Cristo i greci definivano e organizzavano il concetto di democrazia, usavano la locuzione «??? ??? ?????», «io sto nel mezzo, io partecipo con coloro che assumono la decisione». Se quelli che assumono le decisioni non sono espressione diretta della volontà popolare, ci troviamo di fronte ad un paludamento della democrazia, ad un infingimento legislativo che rompe alla base il nesso etico che c'è tra coloro che rappresentano la democrazia in Parlamento e coloro che la devono determinare.

In una società postindustriale, di per sé già avvilita dalla crisi, una società liquida, come dicono i sociologi, nella quale c'è molta disattenzione rispetto ad una politica che mantiene e conserva la farraginosità degli alambicchi e delle leggi che consentono a pochi intimi di poter determinare le risultanze della composizione di un Parlamento, ci troviamo di fronte ad una disaffezione verso la politica e verso le istituzioni che si trasforma in astensionismo.

Un grande economista e un grande uomo politico, Luigi Einaudi, ha scritto degli articoli, raccolti poi in un libro dal titolo «Prediche inutili». Quindi, è roba vecchia quella che noi predichiamo inutilmente. Ognuno di noi, però, deve fare come il colibrì che, essendosi incendiata la foresta, faceva la spola tra il lago e la foresta, e a chi gli chiedeva cosa potesse mai risolvere, il colibrì rispondeva: «Io porto la mia goccia d'acqua e faccio il mio dovere. Il resto, lo faccia chi ha la possibilità di fare di più». Noi facciamo i parlamentari. Quindi, parliamo e manifestiamo, ancorché inutilmente, il nostro libero pensiero.

Regole elettorali quindi disancorate da un'architettura costituzionale. Regole che servono ad eleggere un Parlamento, ma senza sapere se il maggioritario resisterà o se siamo stanchi del maggioritario. Perché il maggioritario comporta in sé delle scelte chiare, come una maggiore determinazione ed un maggiore potere nelle mani di chi governa, che assume su di sé la responsabilità.

Nello studio ovale della Casa Bianca è affissa una scritta dietro le spalle del Presidente degli Stati Uniti d'America, che è icastica. La scritta recita: «Lo scaricabarile finisce qui». Quando noi affiggeremo questo cartello alle spalle del Presidente del Consiglio e del Presidente della Repubblica? Questo lo potremmo fare se, nel progetto di riforma costituzionale, avessimo previsto, come compensazione tra i poteri, di rimarcare la necessità di un Esecutivo che assume su di sé il potere delle decisioni e la responsabilità delle stesse con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica o con l'indicazione vincolante del Presidente del Consiglio sulla scheda elettorale, in ragione delle forze che intendono sostenere quel programma di Governo.

Pertanto, noi stiamo cesellando qui un particolare, ma non abbiamo un quadro di insieme delle misure che saremo chiamati a realizzare e poiché io non sono dotato di particolare acume, mi chiedo perché queste misure le capisco io e non possono capirle gli altri. Evidentemente, gli altri queste misure le conoscono benissimo, ma non vogliono attuarle. Il problema è che dietro ogni proposta si cela un disegno inconfessabile e inconfessato che, nella fattispecie dell'*Italicum*, è quello di ripeterla la stagione dei nominati. Si veda bene, poi, che tale stagione non è stata solo negativa perché io da parlamentare, sia deputato che senatore, ho vissuto in un contesto in cui il clientelismo, il familismo amorale, il *do ut des* tra l'eletto e l'elettore, era molto diffuso: perché vi erano le condizioni sociali ed economiche, e perché vi era una atavica sudditanza a pretendere che lo Stato risolvesse i propri problemi. Io poi non ho avuto più petenti o clienti che si avvicinassero a me, perché non ero espressione della preferenza di queste persone. Tuttavia, dico con grande umiltà che, se la genia politica e parlamentare deve essere quella che io ho visto, in termini di cortigiani e di invertebrati, di gente che tace di fronte a tutto perché ritiene che il capoccia debba ridargli la poltrona, in questo caso attraverso il posto comodo di capolista, allora io preferisco la democrazia dei petenti, dei clienti e dei questuanti. (*Applausi del senatore Candiani*). Perché, comunque, è una democrazia nella quale è il popolo a scegliere.

Non credo - lo dico ai colleghi del Movimento 5 Stelle - che ci sia un regime in cui la società è pura e casta e la politica è marcia e deleteria, perché gli eletti e gli elettori si somigliano. (*Commenti dal Gruppo M5S*). Non ho mai capito se è nato prima chi chiede qualcosa al politico o il politico che offre qualcosa per essere votato (ma faremo in altra sede questi discorsi). Quindi, non credo ad una società salvificamente casta e pura e ad una politica negativamente corrotta ed incline alla corruzione, perché sono entrambe espressioni di una mentalità e di un modo di essere.

Quanto all'*Italicum*, non entro nei particolari perché non conosco quale dovrebbe essere il testo definitivo su cui mi dovrò o mi dovrei esprimere in seguito. Faccio solo una considerazione di carattere generale. Si vuole ripeterla la stagione dei nominati. In cosa consiste il potere dei partiti? In cosa consiste oggi il potere delle persone che, da destra a sinistra, quei partiti, senza esclusione, rappresentano in Italia? Nella capacità del *dominus* di scegliere i candidati e, quindi, di scegliere gli eletti. Voi volete ripeterla questa stagione? Avete cento modi per farlo, con i listini bloccati e con questa fetenza; sono napoletano e non mi viene un altro termine da usare quando penso che 100 parlamentari vengono nominati e il resto se la deve sudare con i voti di preferenza, a vantaggio di questa classe di mandarini che sono i capilista designati, e che questo appartenga solo ai partiti che prendono più del 20 per cento (negli altri casi c'è proprio la sublimazione di una casta, perché saranno solo i primi indicati nelle liste ad essere eletti).

Quindi noi andiamo avanti. Andiamo avanti per fare cosa? Per dietrologia. Qual è la mia dietrologia? È quella (sempre affidandola alla critica divoratrice dei topi di questo intervento che sarà stenografato) che qualcuno si è messo d'accordo con qualcun altro in un *pactum sceleris* che è il seguente: tu comanderai per i prossimi vent'anni e io ti agevolerò a farlo; per i prossimi vent'anni a Dio piacendo tutelerò interessi legittimi ed aspettative di carattere pratico, per cui saremo d'accordo ad andare avanti e ci gestiremo l'Italia sotto il profilo di questo patto che nessuno conosce, ma di cui tutti quanti parlano.

In sintesi, non voterò leggi che non prevedono la scelta diretta del parlamentare; non voterò leggi che non diano la garanzia, non a noi di mantenere la poltrona per qualche altro mese, ma che l'*Italicum* non sia la pistola nelle mani di chi ci vuol portare proditoriamente a votare, perché vuole consolidare un vantaggio che tra qualche mese, sotto l'incipiente crisi e sotto la frana delle promesse e delle parole non sostanziate e non mantenute, lo farebbe calare nei consensi dell'opinione pubblica.

PRESIDENTE. Per favore, concluda senatore D'Anna.

D'ANNA (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Quindi si voti una clausola nella quale si dica chiaramente che, laddove si dovesse sciogliere anticipatamente la legislatura, saremo chiamati a votare con il Consultellum e con le preferenze. (*Applausi dai Gruppi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI) e FI-PdL XVII e del senatore Candiani*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campanella. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Misto-ILC*). Signora Presidente, colleghi, nella nostra Costituzione, all'articolo 1, è scritto che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. In questo intervento vorrei sollecitare una riflessione sulla dicotomia tra governabilità e rappresentatività, che ci è di fronte da alcuni anni, e che stiamo provando a risolvere con questa nuova legge elettorale. Voglio fare a tutti una domanda: a noi basta un Governo che decida, anche se l'azione di questo Governo non va nel senso della volontà del popolo? Da quando mi interesso di politica, due cose ho sentito ripetere tante volte, come realtà assodate, che mi hanno sempre lasciato perplesso: forse esse contengono in sé gran parte del male dell'azione politica. La prima è che per essere uno statista bisogna saper adottare scelte impopolari e l'altra è che il Governo deve poter decidere senza impelagarsi nella palude parlamentare.

Queste considerazioni trasudano un netto sentimento antipopolare e un'idea di popolo come di un gregge da guidare da parte di una minoranza illuminata. Poi, a ben vedere, proprio il concetto di minoranza illuminata è l'autorappresentazione di una casta. Quindi, il popolo diventerebbe una massa da manipolare, presentandogli realtà manipolate, costruite, modificate e plasmate *ad usum regis*, secondo l'utilità di chi governa. Un popolo, quindi, disinformato, magari da blandire, quando non da comperare, con promesse di cui non si può o non si vuole verificare la realizzabilità prima delle elezioni, perché poi, acquisiti i voti, si fa quello che si ritiene opportuno, slegati da qualsiasi impegno politico, che non sia quello concretissimo di stabilizzare il proprio potere o di conservare le posizioni acquisite. Un popolo illuso, che ritiene di decidere lui chi governa, mettendo da parte il fatto che i termini della scelta che gli si propone sono già preconfezionati - senza che possa incidere in alcun modo - da parte di un sistema che non lascia niente al caso e ancora meno al popolo.

Infine, cosa decidono gli elettori quando viene loro proposto, con il sistema maggioritario, il candidato A o il candidato B? Questi candidati a governare non sono neanche decisi dal corpo dei partiti, perché tutti sappiamo quanto i partiti soffrano delle profonde carenze di vita democratica al proprio interno.

Ora si è riusciti a far passare come vera la tesi per cui sarebbero il sistema parlamentare e il sistema proporzionale di elezione, che è quello che privilegia ed evidenzia le virtù e la forza del Parlamento, ad aver rovinato il sistema sociopolitico italiano; magari, si dice, rappresenta pure più fedelmente la composizione del corpo elettorale, però il sistema proporzionale impedisce il ricambio del personale politico e in più ne favorisce incrostazioni e corruzione. Intanto, però, vorrei invitarvi a considerare che siamo riusciti con sistemi maggioritari ad ottenere la tanto sospirata alternanza, ma abbiamo sempre politici dalla carriera lunga, e in alcuni casi la brevità della prospettiva di carriera ha fatto esplodere una sorta di voracità che leggiamo in continuazione sui giornali.

Nella proposta complessiva politica del Governo, il combinato della riforma elettorale, il cosiddetto Italicum, e della riforma costituzionale consegnerebbe l'Italia ad un sistema di governo che ha mostrato difetti anche nell'amministrazione delle città: un Esecutivo che governa poco infastidito da un'Assemblea elettiva pressoché ininfluyente, ed è ininfluyente perché tenuta sotto scacco dalla stessa maggioranza dell'Esecutivo. Sostanzialmente, andremmo a dare veste istituzionale alla situazione che di fatto vige - per adesso - in questo Parlamento.

Qualsiasi studente sa che Montesquieu, quindi non un pericoloso rivoluzionario russo, avrebbe considerato una situazione di questo genere inaccettabile: l'assenza di una reale differenziazione e di bilanciamento dei poteri. Ora, questo tipo di Parlamento, uno con il Governo, è ciò che uscirebbe con un grande premio di maggioranza quale è quello che si immagina, e cioè con una lista di maggioranza relativa capace di portare in Parlamento 340 rappresentanti o comunque una netta maggioranza a sostegno del Governo. Una lista capace da sola di governare il Paese, quindi di dare governabilità. Attenzione, questo tipo di impostazione comporterebbe la libertà di governare il Paese anche contro le proprie promesse elettorali, anche contro quella parte del partito di maggioranza relativa che si ricorda quelle promesse elettorali e vuole dare loro seguito. Ecco, vedete, noi siamo convinti che l'Italia non abbia bisogno di governabilità; ha bisogno di Governo: parliamo di un'altra cosa.

Noi, ceto politico (in questa fase della nostra vita), non abbiamo bisogno di poter governare anche senza il consenso diffuso nel Paese, anche contro il Paese: abbiamo bisogno di recuperare la capacità

di persuadere il popolo italiano, promuovendo consapevolezza civile. Abbiamo bisogno di convincere i nostri concittadini che le loro teste pensanti ci interessano, che ci interessano le loro opinioni, e non soltanto durante la campagna elettorale. Ora, come vedete, siamo molto distanti dal considerare il drastico astensionismo emiliano e calabrese delle ultime elezioni regionali come un fatto secondario.

PRESIDENTE. Concluda, senatore.

CAMPANELLA (*Misto-ILC*). Democrazia è un popolo che si autogoverna, e non un popolo che delega alla cieca chi è capace di adottare scelte contro la sua volontà, delegandogli financo la scelta delle persone che lo devono rappresentare, perché, come alcuni colleghi hanno chiaramente sottolineato, in un impianto con i capilista bloccati non si sceglie nulla.

A questo punto, chiedo a tutti: deve venire da un partito che si chiama e che nasce come Partito Democratico l'assalto aristocratico e oligarchico contro il sistema di rappresentazione parlamentare del corpo elettorale? Lo vedremo in questa discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Astorre. Ne ha facoltà.

[ASTORRE](#) (*PD*). Signora Presidente, naturalmente ragiono e faccio il mio intervento comparando l'Italicum approvato alla Camera con gli emendamenti proposti dalla senatrice Finocchiaro, perché ragioniamo sui testi proposti alla Commissione anche se poi non sono stati approvati.

Non posso non sottolineare e rimarcare gli elementi positivi, a iniziare dal doppio turno. Mi dispiace che oggi non sia presente il senatore Crimi, il quale ieri ha sostenuto che il doppio turno porta al Governo anche partiti che hanno una percentuale bassa. Ma il Movimento 5 Stelle governa alcune città d'Italia, da Parma a Livorno, da Civitavecchia a Pomezia, avendo ottenuto al primo turno dal 15 al 20 per cento, e le governa tranquillamente, senza che nessuno ne contesti la legittimità o abbia da ridire su quei sindaci e sulla maggioranza che governa. Credo che invece sia proprio questo il punto: il doppio turno - ed è una cosa molto positiva anche aver alzato la soglia al 40 per cento - consente finalmente di poter governare questo Paese.

In disaccordo con il collega Campanella dico che proprio l'abbassamento dall'8 al 3 per cento consente di coniugare governabilità e rappresentatività. Quanto al premio alla lista e non alla coalizione, mi dispiace che i colleghi di Forza Italia oggi siano così poco presenti in Aula, considerato il fatto che ho sempre sentito Berlusconi recriminare di non aver potuto attuare il suo programma di governo perché glielo impedivano gli alleati. Questa legge consente invece alla formazione politica - poi non sarà un partito, perché nella lista ci saranno molto probabilmente anche altri rappresentanti - di maggioranza di avere non lo strapotere che veniva detto prima (perché il 55 per cento del Parlamento rispetto al 60 per cento di tutte le Assemblee rappresentative d'Italia dimostra che non c'è alcun strapotere del Parlamento), ma le consente di governare. Il 3 per cento consente invece di avere una rappresentanza in Parlamento di tutti.

Penso però che ci sia un problema; lo abbiamo sottolineato con un emendamento firmato da circa 40 parlamentari del Partito Democratico: è il problema dei capilista bloccati. In un sistema tripolare, qual è quello che c'è oggi in Italia (non credo che a breve ci saranno cambiamenti sostanziali), con la diminuzione dall'8 al 3 per cento della soglia di rappresentatività, sostanzialmente in Parlamento vi saranno 350-370 parlamentari nominati.

Certo, mi si potrebbe obiettare che c'è l'opportunità delle candidature plurime. Su questo punto condivido quello che scriveva ieri Angelo Panebianco sul «Corriere della sera»: le candidature plurime sono sostanzialmente un tradimento della volontà dell'elettore, visto che l'elettore elegge un candidato ma poi se ne ritrova un altro semisconosciuto grazie all'opzione del candidato eletto. Però le candidature plurime - parliamo chiaramente - vengono decise nei partiti che hanno meno possibilità di eleggere persone. I *leader* e la classe dirigente si candidano in più collegi per vedere in quali vengono eletti, ma nei partiti più grandi, almeno per l'esperienza che abbiamo maturato, solo uno o due soggetti e il *leader*, eventualmente, possono candidarsi in collegi plurimi. Certo, i collegi plurimi pure hanno un problema: come ho detto prima, viene eletto un candidato in un collegio ma poi ce ne ritroviamo un altro. Neanche i 100 collegi in cui viene suddivisa l'Italia rappresentano un grande problema. Anzi,

eleggere parlamentari con le preferenze in collegi piccoli (quali quelli con 500.000 elettori) secondo me è preferibile rispetto a collegi più grandi. Il tema è il risultato finale, cioè il combinato disposto che ne scaturisce. Francamente 350, 380 parlamentari, senatrice Finocchiaro e sottosegretario Pizzetti, sono tanti, troppi.

Penso che una percentuale del 25 per cento di nominati possa "starci", perché in Parlamento è giusto che vi sia una parte rappresentativa di competenze parlamentari, una rappresentativa di competenze di partito e una della società civile.

Per quanto riguarda la nomina di persone che non sono più in Parlamento, se ci fosse ancora Rita Ghedini in Parlamento la inserirei subito come capolista ovunque, perché una persona che svolge il proprio lavoro in Parlamento dal lunedì alla domenica, a fronte di altri che nei giorni di non seduta lavorano sui territori, come lei (ma questo vale anche per il presidente di un ordine o per persone con una competenza particolare nelle Commissioni, nel partito o nelle professioni) ritengo debba esserci. Il 25 per cento equivale a 150 parlamentari; la stessa proporzione prevista dal Mattarellum in cui, appunto, i parlamentari nominati ammontavano al 25 per cento.

In conclusione vorrei parlare di un'ipocrisia, quella relativa alle preferenze.

Riecheggerà in questa Aula (è già accaduto), riecheggerà nelle nostre riunioni più o meno riservate, riecheggia nelle riunioni di Gruppo ed è riecheggiato anche ieri in un articolo di Panebianco in cui si equiparava il voto di preferenza al voto di scambio. Voglio parlare di questa ipocrisia.

Non sento un parlamentare, un opinionista levarsi contro il voto di preferenza nelle elezioni europee. Abbiamo anzi venduto la riforma delle elezioni europee con il doppio voto di preferenza e quello di genere come una grande conquista quando proprio lì servirebbero liste bloccate perché sarebbero necessarie competenze dedicate e non distratte dal proprio territorio, anche perché vi sono collegi che contano 12 milioni di abitanti con ciò che ne consegue in termini di spesa e di difficoltà nel condurre le campagne elettorali.

Non sento un parlamentare parlare del voto di preferenza come male assoluto nei confronti delle elezioni dei Consigli regionali quando tutte le regioni, compresa l'Emilia-Romagna, hanno abolito il premio di lista bloccato assegnando il premio di maggioranza con il doppio voto di genere. Lo fanno tutte le Regioni: ha iniziato la Campania e la stanno seguendo tutte.

Non sento una voce levarsi contro il voto di preferenza previsto per l'elezione dei Consigli comunali: non una.

A Locri, ad Africo Nuovo (non me ne vogliano i colleghi di quelle zone), a Reggio Calabria, come a Firenze, Roma e Milano eleggiamo i consiglieri comunali con il voto di preferenza, ma non ho sentito nessuno parlarne come male assoluto, come tangenti o mafia. Lì possiamo fare influenzare gli organi locali dalle tangenti e dalla mafia ma quando il voto di preferenza è relativo all'elezione del Parlamento questo diventa il male assoluto. Parliamoci chiaro.

Per quanto mi riguarda sono favorevole al collegio uninominale a doppio turno: a doppio turno però perché è quello che consente alle persone di essere rappresentative sui territori nell'eventuale ballottaggio (e non nel turno unico). Poi, se volete facciamo un ragionamento su cosa è significato il turno unico fra il 1994 e il 2001. Se ricordate, Berlusconi nel 2001 impedì a tutti i parlamentari di Forza Italia nei collegi di fare campagna elettorale con la loro faccia obbligandoli a mostrare la sua in tutta Italia. Sostanzialmente vennero azzerati tutti i candidati uninominali nei singoli turni. Se volete, ragioniamo su cosa abbia voluto dire «turno unico» nelle trattative condotte per l'Ulivo a piazza Santi Apostoli tra i plenipotenziari dei partiti per dividere i collegi in prima, seconda e terza fascia.

Il mito del collegio a turno unico va bene nella realtà anglosassone, dove il parlamentare è espressione del collegio e dove guai a mettere un parlamentare che non lo è.

Il sistema ottimale è quello uninominale a doppio turno di collegio. Ma, per dare una governabilità all'Italia, dato questo impianto, dico che non si può non avere un voto di...

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Astorre.

ASTORRE (PD). Le chiedo ancora un minuto, signora Presidente. Io intervengo raramente; inoltre, ho

notato che altri colleghi hanno usato meno tempo di quello che avevano a disposizione.

Quindi, comprendendo che c'è la necessità di avere una parte di rappresentanza nominata ed indicata, perché è giusto, io penso che la si possa avere in vari modi: con il 25 per cento oppure riducendo i collegi oppure utilizzando il sistema della Toscana, che lascia ai partiti la possibilità di avvalersi delle liste bloccate o della scelta. I sistemi sono diversi. Ma questo sistema, che porta ad avere 350-380 parlamentari bloccati, francamente è difficile da digerire.

Un'ultima cosa, il paradosso politico per eccellenza. I partiti che perdono le elezioni avranno in Parlamento soltanto i capilista, cioè soltanto i nominati. In altre parole, le segreterie dei partiti che perdono le elezioni avranno in Parlamento parlamentari a loro fedeli. Invece di essere puniti perché hanno perso le elezioni, saranno premiati perché troveranno in Parlamento tutti i parlamentari da loro nominati. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gaetti. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signora Presidente, oggi dobbiamo discutere della legge elettorale. Si tratta di un testo che giunge al Senato dopo essere stato discusso alla Camera il 12 marzo 2014. Esso non è stato vagliato completamente dalla Commissione, dove sono stati presentati diversi emendamenti. Il 9 dicembre la relatrice, la presidente Finocchiaro, ha presentato due emendamenti che hanno ulteriormente cambiato l'assetto.

Vorrei sottolineare alcune differenze sostanziali. La prima è che l'assegnazione dei seggi e l'eventuale premio di maggioranza andranno alle liste e non più alle coalizioni. Inoltre, la soglia per accedere al premio di maggioranza sarà riferita alla sola lista e fissata al 40 per cento e non più al 37 per cento. Qui vorrei aprire una piccola parentesi, dal momento che non si tiene conto ad esempio della percentuale dei votanti. Se prendessimo le percentuali di votanti delle ultime elezioni regionali, sarebbe possibile che un partito con il 20-25 per cento dei voti al ballottaggio (sul 50 per cento degli aventi diritto) possa ottenere la maggioranza dei parlamentari.

Un altro punto di diversificazione è la soglia unica per accedere alla rappresentanza parlamentare, che è ridotta al 3 per cento, per quanto riguarda sia le liste che le coalizioni.

Un'altra questione è che i 340 seggi vengono attribuiti in ogni caso a chi raggiunge il 40 per cento oppure al vincitore del ballottaggio e non con un sistema complicato come avveniva precedentemente.

È stato inoltre soppresso il divieto di apparentamento fra primo e secondo turno.

Un'altra cosa che non capisco è che il numero dei seggi per collegio plurinominale viene a determinarsi da un minimo di tre ad un massimo di nove, quando prima erano sei; non ne capisco il significato.

Un aspetto invece interessante è l'introduzione della doppia preferenza di genere, a pena di nullità della seconda preferenza. È interessante il fatto che i candidati capilista, nell'ambito di una circoscrizione, devono essere di sesso diverso per almeno il 60 per cento dei casi.

Poi ci sono altre situazioni, ad esempio la riduzione dei collegi plurinominali da 120 a 100 ed alcuni problemi regionali, soprattutto per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta.

Questo emendamento non è stato approvato, però, anche se dobbiamo tener presente che molto probabilmente esso costituirà il testo definitivo. A mio modo di vedere, restano ancora molte criticità da verificare.

Vorrei anch'io soffermarmi brevemente sul discorso della preferenza, perché, così com'è stata scritta la norma, ritengo che sia proprio una presa in giro, in quanto abbiamo visto che l'unico pregio della proposta Finocchiaro è che per lo meno ci sarà davvero un'alternanza di genere. Facciamo un esempio pratico, assumendo il caso che vi siano tre competitori, che il primo prenda il 40 per cento dei voti e che gli altri due prendano il 30 per cento ciascuno, i due perdenti avranno circa 129 seggi, solamente 29 dei quali scelti dai cittadini (poco meno del 25 per cento).

Solamente chi avrà un premio di maggioranza avrà una quota discreta di parlamentari eletti dai cittadini. Anche la possibilità delle pluricandidature, fino ad un massimo di 10, è un elemento fortemente distorsivo.

A questo punto, più che analizzare quello che c'è vorrei sottolineare due elementi che mancano, partendo da quanto disse Nenni, vale a dire che le idee camminano sulle gambe degli uomini - e io aggiungo delle donne -, per cui ritengo giusto che nel Parlamento siedano persone dal *curriculum* immacolato.

Faccio quindi riferimento all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che noi andiamo ad emendare, e soprattutto all'articolo relativo ai casi di ineleggibilità, che sono diversi e non sto a leggere tutti. Tuttavia la lettera *b*) di tale articolo 7 mi pare interessante, perché si riferisce ai presidenti delle Giunte provinciali (vi risparmio il commento che dovrei fare sulle Province) ma non fa anche riferimento alle Città metropolitane: visto che stiamo mettendo mano alla legge elettorale, dovremo mettere mano anche su questi punti.

Avrei voluto trovare qualche riferimento più esplicito in materia di formazione delle liste delle candidature. Poiché vi sono i casi di ineleggibilità, di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, avrei visto quest'aspetto in maniera più puntuale. Ricordo, per esempio, che la stessa Commissione antimafia ha approvato, con una relazione il 23 settembre 2014, il codice di autoregolamentazione proposto, che intendeva impegnare i partiti ed i movimenti a non candidare soggetti che risultano coinvolti con reati di criminalità organizzata, contro la pubblica amministrazione, di estorsione ed usura e molto altro. Proporrei di prendere l'articolo 1, comma 1, di questa relazione e inserirlo nel provvedimento in esame. In questo modo, infatti, daremo autorevolezza alle persone che siederanno su questi scranni.

L'esame di questo provvedimento poteva essere anche l'occasione di imporre un regolamento più stringente e non un'accettazione volontaria. Andrebbero inoltre inseriti altri elementi come il conflitto di interessi e quant'altro, di cui abbiamo già sentito prima.

A questo punto continuo con il pallino che ho da sempre, nel senso che dobbiamo distinguere il mondo meritocratico dal mondo reale. Nel mondo reale vengono premiate l'obbedienza, la sudditanza, l'appartenenza. Quanto sto dicendo è verificabile, considerato quanto abbiamo fatto ad agosto di quest'anno nel corso delle votazioni per la riforma costituzionale. Si è visto che quando c'è stato il voto libero, in occasione dei voti segreti, la maggioranza e quindi il Governo sono andati sotto: 140 a 135. Ben 65 senatori hanno quindi avuto modo di cambiare idea ed esprimersi liberamente.

Basterebbe quindi dare vera libertà di espressione ai parlamentari. In che modo? È molto semplice: occorre far sì che dopo uno o al massimo due mandati una persona non sia più eleggibile. Ciò garantirebbe davvero la sua libertà, anche perché in questo modo non dovrebbe rendere conto a nessuno e in un sistema semibloccato come quello che andremo a votare sarebbe davvero libero.

Voglio avviarmi a concludere con un elemento ripreso da una bellissima lezione del professor Giovanni Sartori, tenuta a Mantova al Festival della letteratura. Egli affermava la necessità di rendere poco appetibile il lavoro di parlamentare, ovviamente in termini economici e di potere. Questi due elementi andrebbero a cozzare perfettamente contro tutti coloro che stanno intervenendo contro la preferenza. Chi spenderebbe capitali ingenti per farsi eleggere quando non avrà più potere economico e alcun potere nel senso letterale del termine? Noi ne siamo una dimostrazione. I parlamentari del Movimento 5 Stelle sono stati eletti spendendo praticamente nulla: i più spendaccioni tra noi hanno speso qualche centinaio di euro.

Termino ponendo una domanda su una questione che non ho capito davvero. Noi andremo a votare questa legge elettorale, che entrerà in vigore una volta terminato l'*iter* costituzionale di riforma del Senato, il quale prevede anche un *referendum*. Ma se il *referendum* boccherà, come credo accadrà, la proposta cosa succederà? Questo non mi è stato chiaro e lo stesso senatore Bruno parlava di una situazione che potrebbe rivelarsi un pasticcio. Credo che fare i conti senza l'oste non porti davvero bene.

Termino riprendendo un passo del discorso della senatrice Finocchiaro, tratto dalla relazione di presentazione in Aula, svolta sabato mattina 20 dicembre scorso alle ore 7: «La riforma della legge elettorale, da sola, non è in grado di risolvere compiutamente le esigenze di rappresentatività e di governabilità». Convengo davvero su questa frase e credo che bisogna lavorare soprattutto sui

candidati per avere una vera capacità di espressione, cosa che questo provvedimento non fa. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Colleghe e colleghi, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta e, poiché la Conferenza dei Capigruppo è convocata alle ore 12,30, sospendo la seduta fino al termine della stessa riunione.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,31, è ripresa alle ore 13,26*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghe, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza il nuovo calendario dei lavori fino al 22 gennaio 2015. La prossima settimana l'Assemblea tornerà a riunirsi nel pomeriggio di lunedì, 12 gennaio, alle ore 17, per un'informativa del Governo sull'attentato terroristico al periodico «Charlie Hebdo» a Parigi. I Gruppi potranno intervenire per 10 minuti ciascuno.

Il prosieguo della settimana e di quella successiva prevede il seguito della discussione del disegno di legge elettorale. Gli emendamenti al provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 20 di martedì 13 gennaio.

Nella seduta pomeridiana di lunedì 19 gennaio avrà luogo la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del Ministro. I tempi per il dibattito sono stati ripartiti tra i Gruppi.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015:

- Disegno di legge n. 1385 e connesso - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)
- Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia
- Disegno di legge n. 112 - Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio
- Disegni di legge nn. 19-657-711-846-847-851-868 - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio
- Disegno di legge n. 264 e connessi - Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"
- Disegno di legge n. 922 - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto
- Disegno di legge n. 803 - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine (Fatto proprio dal Gruppo Misto, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento)
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione competente
- Documenti di bilancio
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 22 gennaio 2015:

Giovedì	8	gennaio	ant.	h. 9,30-13,30	- Seguito disegno di legge n. 1385 e connesso - Legge elettorale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	8	gennaio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1385 (Legge elettorale) dovranno essere presentati entro le ore 20 di martedì 13 gennaio.

Lunedì 12 gennaio pom. h. 17

- Informativa del Governo sull'attentato terroristico al periodico Charlie Hebdo a Parigi

Martedì 13 gennaio ant. h. 9,30-13,30

" " " pom. h. 16,30-20,30

Mercoledì 14 " ant. h. 9,30-13,30

" " " pom. h. 16,30-20,30

- Seguito disegno di legge n. 1385 e connesso - Legge elettorale (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)

Giovedì 15 " ant. h. 9,30-13,30

" " " pom. h. 16

Lunedì	19	gennaio	pom.	h. 16	- Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia
Martedì	20	gennaio	ant.	h. 9,30-13,30	- Seguito disegno di legge n. 1385 e connesso - Legge elettorale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20,30	
Mercoledì	21	"	ant.	h. 9,30-13,30	
Mercoledì	"	"	pom.	h. 16,30-20,30	
Giovedì	22	"	ant.	h. 9.30	
Giovedì	22	gennaio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

**Ripartizione dei tempi per la discussione della Relazione
del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia
(3 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)**

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
PD	40'
FI-PdL XVII	27'
M5S	21'
AP (NCD-UDC)	20'
Misto	17'

Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	14'
LN-Aut	14'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)	14'
SCpI	12'
Dissenzienti	5'

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, non abbiamo approvato questa proposta di calendario per alcune questioni che andiamo ripetendo ormai da moltissimo tempo. Innanzitutto, Presidente, varie volte mi avete sentito intervenire in quest'Aula sul calendario per ricordare ai colleghi, e darne conto all'opinione pubblica, la necessità di inserirvi il disegno di legge sui reati ambientali, il cui *iter* tra l'altro sta andando avanti. Ieri, in Commissione, sono stati espressi i pareri da parte dei relatori e del Governo e quindi prevediamo che nel corso della prossima settimana sarà approvato. Per quanto ci riguarda, chiediamo che il suo esame possa essere inserito nella settimana che va da lunedì 19 gennaio a giovedì 22 gennaio. Martedì 20 gennaio potrebbe essere la giornata adatta per l'inserimento del disegno di legge sui reati ambientali.

Dico ciò perché il nuovo calendario, ancora una volta, fa i conti solo con i termini e le urgenze dettate dal Governo unicamente con riferimento alla legge elettorale - siamo quindi nella stessa situazione che ha fatto sì che, prima di Natale, all'alba del 20 dicembre, ci ritrovassimo ad incardinare per forza la legge elettorale - e non fa i conti, invece, con le urgenze, le emergenze e le assunzioni di responsabilità che ci siamo assunti pubblicamente. All'indomani della sentenza della Corte di cassazione sull'amianto - vorrei qui ricordarlo perché tutti siamo intervenuti in Aula - ci eravamo impegnati, con le associazioni delle vittime dei familiari, a portare finalmente a compimento, e quindi approvare, il disegno di legge in materia. Quest'ultimo, peraltro, molto probabilmente sarà modificato poiché il testo è arrivato dalla Camera ormai da molto tempo e necessita di un ulteriore passaggio alla Camera stessa. Vi è dunque un'assoluta urgenza e anche - ripeto - in considerazione dell'impegno solenne di responsabilità politica e istituzionale che ci eravamo assunti nei confronti delle associazioni delle vittime dell'amianto. Si sono aggiunte, peraltro in questi giorni, altre sentenze purtroppo non positive che hanno ricordato a tutti questa responsabilità politica di inserire nel nostro codice penale i reati ambientali. A noi sembra che si possa prevedere una parentesi di un giorno all'interno dell'esame della legge elettorale per poter inserire, discutere e approvare finalmente questo disegno di legge. Presidente, la mia proposta di calendario è dunque quella di prevedere la discussione del provvedimento martedì 20 gennaio.

L'altra questione - non vorrei dare una cattiva notizia al senatore Mucchetti - riguarda la proposta di informativa sul decreto delegato in materia fiscale che, come vedete, non è assolutamente stata presa in considerazione né dalla maggioranza né dal Governo. Io, invece, penso che sia opportuna non tanto per il processo decisionale, ma proprio perché è una delega data dal Parlamento. Proprio per la delicatezza della questione, penso che sia assolutamente opportuno che questa informativa sia svolta, e proponiamo che ciò avvenga nella settimana che va da lunedì 12 a giovedì 15 gennaio, già nella giornata di giovedì 15 mattina. Credo che sia un dovere dell'Esecutivo nei confronti del Parlamento, che lo ha delegato, fare finalmente chiarezza. Le proposte che facciamo sono molto semplici.

Concludo dicendo che, ancora una volta - questa ormai si è trasformata in una vera presa in giro nei confronti delle opposizioni - i disegni di legge delle opposizioni, che dovrebbero discutersi a norma di Regolamento, sono per l'ennesima volta scomparsi dal calendario e questo lo ritengo assolutamente grave e lesivo dei diritti dell'opposizione. Non capiamo veramente quando potremo finalmente vedere discusso in Aula un disegno di legge delle opposizioni. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

[AIROLA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signora Presidente, quello letto poc'anzi è un calendario che continua la tradizione di

incostituzionalità delle pratiche parlamentari qui in Senato e forse anche della Camera perché ci ritroviamo ancora con una legge elettorale che deve essere discussa a tutti i costi senza avere terminato l'*iter* in Commissione. Siccome in sede di Conferenza dei Capigruppo è venuta fuori questa discussione, mi sembra opportuno ricordare all'Aula che, visto che sembrano esserci degli accordi sulla legge elettorale e sul numero degli emendamenti, potremmo benissimo terminare in Commissione il lavoro sulla legge elettorale e riportare il provvedimento in Aula e potremmo occupare queste due settimane con dei disegni di legge che sono pronti in Commissione. Mi riferisco sia a quelli cui faceva riferimento la collega De Petris sia a quello sul reddito di cittadinanza, che avrebbe dovuto essere calendarizzato a norma di Regolamento a fine gennaio. Trattandosi di un disegno di legge molto impegnativo, in Commissione possiamo ampliare un po' i tempi della discussione - questo ci può stare - ma la discussione degli altri disegni di legge dell'opposizione continua ad essere rinviata. Anche questo non è corretto, non rispetta i Regolamenti e gli accordi che avevamo preso né i diritti delle opposizioni.

Vi è poi il pacchetto anticorruzione, fermo in Commissione giustizia come diversi altri disegni di legge che si potrebbero risolvere in pochi giorni, a partire già dalla settimana prossima o da quella successiva. La settimana prossima, ad esempio, potremmo affrontare il disegno di legge anticorruzione o quello sugli identificativi delle Forze dell'ordine; la settimana successiva potremmo ritagliarci un po' di tempo per alcuni disegni di legge come il divorzio breve, che buona parte del Paese chiede a gran voce dato che fa parte di altri diritti civili che non vengono affrontati da questo Governo da diversi mesi, anche se si potrebbe risolvere in mezza giornata.

Vi è poi il disegno di legge sui delitti ambientali, che costituiscono un'urgenza. Ritengo in sostanza che non si possa continuare a fare calendari che rispettano la volontà di una forza politica, quella di maggioranza, accontentando i desideri del Presidente del Consiglio, senza tener conto dei diritti delle opposizioni, che prima o poi ricominceranno a protestare violentemente. E lo faranno così forte che dovrete di nuovo ascoltarci, perché questa è l'unica moneta che capite in quest'Aula, la protesta radicale.

Il Movimento 5 Stelle prova a confrontarsi e a chiedere il rispetto dei propri diritti come opposizione, che invece gli vengono costantemente negati: allora non venite poi a dire che non dialoga! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[CENTINAIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signora Presidente, avanziamo a nostra volta una proposta alternativa di calendario, a seguito della Conferenza dei Capigruppo, nell'ambito della quale abbiamo mosso due richieste, la prima delle quali era di spostare ad altra data o ad altro orario l'informativa del Governo sull'attentato di Parigi. L'abbiamo chiesto per permettere a tutti i Gruppi parlamentari di intervenire ed assistere al dibattito, visto e considerato che in quella giornata, da parte di più di un Capogruppo, è stata evidenziata la concomitanza di alcune riunioni politiche all'interno di vari Gruppi. Abbiamo chiesto di spostare quell'informativa ad un altro giorno, ma io, a questo punto, chiedo di spostarla magari ad un altro orario (ad esempio, se il Ministro fosse disponibile, proporrei anche di posticiparla di un paio d'ore rispetto alle 17, che è l'orario previsto).

Altra richiesta, totalmente cassata da parte del Ministro, è quella di un'informativa da parte del Ministro competente sul decreto legislativo di riforma fiscale. La risposta è stata che le decisioni prese all'interno del Governo sono segrete e che il Governo poi verrà a riferire in Aula al momento debito. Riteniamo che, in questo momento storico in cui si parla di manine che vanno a incidere sui vari decreti e che però spesso non si sa di chi sono, a fronte dell'articolo 19-*bis* di questo decreto, modificato a seconda dell'umore di non si sa chi, vorremmo avere maggiori informazioni da parte del Ministro e del Governo. Questa richiesta non viene soltanto dalla Lega, ma da parte di numerosi senatori di vari Gruppi parlamentari che l'hanno espressa anche in Aula. Avevamo dunque chiesto questa gentilezza politica da parte del Governo ed abbiamo presentato anche una mozione, ma ci sembra di aver capito che questo Governo preferisca andare avanti a colpi di manine da parte del

Presidente del Consiglio. Andiamo avanti così: chiediamo comunque che venga calendarizzata la nostra proposta. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Taverna).*

PRESIDENTE. Vi sono alcune coincidenze nelle proposte di modifica del calendario avanzate dalla senatrice De Petris e dal senatore Airola, come quella di inserire in calendario il disegno di legge sui reati ambientali.

Metto dunque ai voti tale proposta.

Non è approvata. *(Applausi ironici della senatrice Nugnes).*

Vi è una seconda proposta di modifica del calendario, presentata sia dal senatore Airola sia dal senatore Centinaio che dalla senatrice De Petris, volta ad inserire l'informativa del Governo sul decreto legislativo di attuazione della delega fiscale.

La metto ai voti.

Non è approvata.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Vi è poi la modifica di calendario proposta dal senatore Centinaio, volta a spostare il giorno o quantomeno l'orario dell'informativa prevista per il prossimo lunedì. Per onestà, devo dire che abbiamo effettuato una veloce verifica e, purtroppo, per la stessa ragione per cui il Ministro non sarà presente nei giorni di martedì e mercoledì perché sarà a Bruxelles, così non possiamo spostare l'orario.

Chiedo quindi al senatore Centinaio se voglia mantenere la richiesta o se, sulla base di questa informazione, intenda ritirarla.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, siamo corretti e la ritiriamo.

PRESIDENTE. La ringrazio.

L'ultima votazione è sulla richiesta del senatore Airola, che chiede di inserire in calendario altri disegni di legge.

Metto ai voti la proposta avanzata dal senatore Airola.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 13,42)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Battista, Broglia, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Pin, De Poli, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia, Fissore, Formigoni, Idem, Longo Fausto Guilherme, Martini, Minniti, Monti, Mussini, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Saggese, Sangalli, Stucchi, Turano e Vicari.

Commissione parlamentare per le questioni regionali, elezione del Presidente

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha proceduto all'elezione del Presidente.

E' risultato eletto il deputato Gianpiero D'Alia.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

Commissioni 10° e 13° riunite

Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto (1733)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento (assegnato in data 05/01/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

dep. Ferranti Donatella ed altri

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità (1232-B)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)

C.631 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.980, C.1707, C.1807, C.1847); S.1232 approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica (assorbe S.380, S.944, S.1290); C.631-B approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 08/01/2015).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 16 e 22 dicembre 2014 e 2 gennaio 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:

ai dottori Maria Luisa Altomonte, Delia Campanelli, Gildo De Angelis, Marco Ugo Filisetti e Daniele Livon, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

al dottore Calogero Piscitello, il conferimento di funzione dirigenziale di livello generale al Magistrato collocato fuori del ruolo organico della Magistratura;

al dottor Francesco Ricciardi, nell'ambito del Ministero dell'interno.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 dicembre 2014, ha inviato - ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 - il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 435).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 29 dicembre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, la relazione sulla situazione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, riferita all'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (Doc. LIII, n. 2).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 29 dicembre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, la relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi relativi all'adeguamento delle gallerie stradali della rete transeuropea, realizzati nell'anno 2013 e previsti per l'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del

Regolamento, alla 8a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XCIII, n. 2*).

Garante per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di atti

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 15 dicembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'esercizio finanziario 2015, corredato dalla relativa nota illustrativa, approvato dall'Autorità medesima in data 15 dicembre 2014, nonché il bilancio pluriennale relativo al triennio 2015-2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 436).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 19 dicembre 2014 al 7 gennaio 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 68

AUGELLO: sulla morte di Riccardo Magherini a Firenze (4-03070) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

AUGELLO, MANCONI: sulla morte di Riccardo Magherini a Firenze (4-02621) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

BARANI: sulle procedure di acquisto *online* dei biglietti adottate da Trenitalia (4-00833) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

CAMPANELLA, BOCCHINO: sulla violazione del principio della rappresentanza di genere nel consiglio di amministrazione della società Metropoli Est di Palermo (4-03026) (risp. DELRIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

DE MONTE ed altri: sull'attività di prospezione e ricerca di idrocarburi in Adriatico per conto della Croazia (4-02218) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

DE PETRIS: sulla realizzazione del tratto del metanodotto Busso-Paliano in provincia di Frosinone (4-01591) (risp. DE VINCENTI, *vice ministro dello sviluppo economico*)

DI BIAGIO ed altri: sul caso del decesso di un cittadino italiano indigente residente in Messico (4-02863) (risp. GIRO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

FASANO: sui rischi per l'ordine pubblico in un girone della Lega Pro di calcio (4-02626) (risp. DELRIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

GASPARRI: sul trasferimento a ruolo non operativo del capitano De Falco (4-02753) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

GIOVANARDI: sulla vicenda della ditta "Bianchini costruzioni Srl" di San Felice sul Panaro (Modena) (4-03126) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

LO GIUDICE ed altri: sulla programmazione ed attuazione delle politiche antidiscriminatorie e di promozione delle pari opportunità (4-02539) (risp. DELRIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

MANCONI: sulla destituzione del consigliere d'ambasciata Michel Giffoni (4-03001) (risp. PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

MANCUSO: sul trasferimento a ruolo non operativo del capitano De Falco (4-02759) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

ROSSI Maurizio: sul raddoppio del tratto autostradale Genova-Ventimiglia (4-00963) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

STEFANO: sulla procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al gasdotto Trans Adriatic pipeline (TAP) (4-02998) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

sul progetto di realizzazione in Puglia di un tratto della Trans Adriatic pipeline (TAP) tra Albania e Italia (4-03019) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

Mozioni

[CENTINAIO](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [TOSATO](#), [BISINELLA](#), [STEFANI](#), [DIVINA](#), [ARRIGONI](#)

, [BELLOT](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#) - Il Senato,
premessi che:

lo schema di decreto legislativo, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente varato dal Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014, prevede, all'articolo 15, una disposizione che introduce nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'articolo 19-*bis*, il quale, a sua volta, stabilisce l'esclusione della punibilità per reati previsti dallo stesso decreto legislativo n. 74 "quando l'importo delle imposte sui redditi evase non è superiore al tre per cento del reddito imponibile dichiarato o l'importo dell'imposta sul valore aggiunto evasa non è superiore al tre per cento dell'imposta sul valore aggiunto dichiarata";

tale articolo depenalizza i reati fiscali, compresa la frode, su cui, al contrario, il direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, aveva in passato dichiarato, proprio in merito alla delega fiscale, che sarebbe stato rafforzato il contrasto alle frodi; la disposizione in oggetto, nonostante mantenga la soglia di rilevanza penale al 3 per cento del reddito evaso, ne prevede l'applicabilità solo ai casi relativi alle dichiarazioni fiscali infedeli (dovute ad errori in buona fede o di interpretazione), escludendo tutti quelli relativi alle dichiarazioni fraudolente, che comportano artifici come documenti falsi, che resteranno punibili penalmente;

quindi al di sotto del tetto del 3 per cento sparirebbero le responsabilità penali secondo un meccanismo, quello delle soglie percentuali, che permetterebbe così di frodare l'erario per somme molto consistenti secondo una logica di assurda iniquità per cui i più ricchi avrebbero la possibilità di evadere impunemente molto di più rispetto ad un contribuente meno abbiente;

in più, aspetto non poco rilevante, la depenalizzazione del reato comporterebbe di conseguenza, *ex lege*, la cessazione degli effetti penali della condanna e, soprattutto, delle pene accessorie;

la normativa avrebbe dunque un effetto eclatante sui processi in corso per frode fiscale, false fatturazioni e altri reati, ed è stata considerata da Franco Gallo, ex presidente della Corte costituzionale e presidente della Commissione del tesoro, una norma "radicalmente errata, tecnicamente e in termini di politica legislativa, perché porta con sé la soglia di una non punibilità per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante artificio";

inoltre il presidente Gallo ha giudicato il 19-*bis* inaccettabile, non soltanto perché riguarda l'ex Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi, ma perché la frode di per sé richiede una punizione, ed ha dichiarato di aver appreso della sua introduzione soltanto dopo il Consiglio dei ministri;

in particolare, infatti, questa previsione permetterebbe a Silvio Berlusconi, il quale sta già scontando con i servizi sociali la condanna per il processo Mediaset, di vedere depenalizzato il reato commesso e la conseguente cessazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che a suo tempo aveva causato la sua decadenza dalla carica di senatore e la relativa incandidabilità;

la disposizione, secondo quanto si apprende da organi accreditati di stampa, sarebbe "apparsa" durante il Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014, in cui poco prima del termine della seduta il sottosegretario Delrio avrebbe ritirato le cartelline dei singoli Ministri, distribuite a lavori già iniziati, contenenti i provvedimenti in discussione, tra cui quello con lo schema del decreto sulla certezza del diritto, al fine di non fare confusione i tra testi corretti, come avrebbe sostenuto lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri;

qualche ora dopo sul sito ufficiale di Palazzo Chigi è stato pubblicato il nuovo testo contenente il 19-*bis*, senza che il Presidente del Consiglio ne facesse minimo accenno durante la conferenza stampa svoltasi immediatamente dopo la chiusura della stessa riunione;

non risulta chiaro se il testo del 19-*bis* fosse presente nella bozza portata in Consiglio dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonostante molti Ministri smentiscano la presenza di una tale disposizione e soprattutto qualsiasi intento di formulare una norma *ad personam*, e né come tale disposizione sia arrivata sul tavolo del Consiglio, considerando il fatto che questa non fosse presente neanche nei documenti in possesso dei tecnici dell'Agenzia delle entrate i quali collaborano in maniera

serratissima con il Ministero su tutte le riforme fiscali intervenendo anche direttamente sui testi destinati poi ad arrivare in Consiglio dei ministri;
circa le responsabilità dell'inserimento della disposizione, il capo dell'Ufficio legislativo di palazzo Chigi, Antonella Manzione, da più parti indicata come l'autore materiale, non ha rilasciato alcuna dichiarazione, anche se ulteriori indiscrezioni di stampa riportano che la stessa, nel momento in cui la notizia è stata pubblicata dalla stampa, sabato 3 gennaio 2015, avrebbe fatto riferimento ad un magistrato pronto a riferire che il testo fosse arrivato già così dal Ministero dell'economia, dove era stato discusso articolo per articolo;
altre fonti mediatiche hanno riportato la notizia, svelata da una fonte vicina a Berlusconi, secondo cui la disposizione sarebbe stata addirittura concordata tra l'attuale Presidente del Consiglio e Berlusconi come uno dei punti nodali del "patto del Nazareno", e che ne fossero a conoscenza anche gli avvocati del cavaliere, Franco Coppi e Niccolò Ghedini, che, naturalmente, ufficialmente smentiscono;
allo stato attuale dei fatti, si apprende dalla stampa che il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe bloccato *in extremis* la disposizione almeno fino a dopo l'elezione del Presidente della Repubblica o fino a quando Berlusconi avrà definitivamente espiato la sua pena;
ad oggi, non è stata data nessuna chiarificazione in merito all'effettivo svolgimento dei fatti, né nessuna rassicurazione sulla certa espunzione dell'art. 19-*bis* dallo schema del decreto, anzi, secondo quanto riportato dalla stampa, il Governo sarebbe esclusivamente intenzionato ad abbassare le soglie dal 3 all'1,5-1,8 per cento, mentre non sembra affatto farsi strada l'ipotesi, avanzata da più parti, di ripristinare la piena punibilità a reati che vanno al di là della semplice evasione, quali quelli di frode fiscale e false fatturazioni, ignorando completamente come in altri Paesi, dove l'evasione fiscale registrata non raggiunge i livelli critici del nostro Paese, per i reati di frode fiscale siano previste pene più certe e severe,
impegna il Governo a riferire immediatamente in Parlamento relativamente alle implicazioni riguardanti l'inserimento, nello schema di decreto sulla certezza del diritto, dell'articolo 19-*bis*, chiarendo non soltanto le modalità e le vicissitudini che hanno comportato l'introduzione della disposizione ma anche chi ne sia stato l'autore materiale, ritenendosi inaccettabile che una normativa di così importante portata possa essere inserita in sordina senza che il Consiglio dei ministri, il quale resta collegialmente responsabile, ne sia a conoscenza o anche quando dichiararsi di non esserlo, ma soprattutto chiarendo quale sia stata la sostanziale e sottesa volontà politica che ha portato alla stessa disposizione, la quale comporterebbe non soltanto una palese e contraddittoria disparità e iniquità nella commisurazione delle pene relative alle frodi fiscali, ma risulterebbe in maniera eclatante quale norma *ad personam*, contrariamente al principio di generalità della legge.

(1-00370)

Interpellanze

[Mario FERRARA](#), [RUVOLO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il viadotto Scorciavacche 2, vicino a Mezzojuso, sulla direttrice Palermo-Agrigento, è stato inaugurato il 23 dicembre 2014, ma è stato chiuso per un cedimento del tratto stradale;

metà carreggiata è sprofondata e la restante presenta una profonda spaccatura, dopo soli 10 giorni. Per fortuna nessun mezzo transitava in zona quando si sono manifestati i primi segni di cedimento;

il tratto crollato faceva parte di una serie di lavori che dovrebbero ammodernare 34 chilometri della strada più pericolosa dell'isola che conta centinaia di vittime. Il costo complessivo dei lavori sarebbe di oltre 295 milioni di euro, ed il tratto in cui è avvenuto il crollo era stato consegnato con 3 mesi di anticipo rispetto alle scadenze, per un costo di 13 milioni di euro;

la Procura di Termini Imerese, che coordina l'inchiesta sul crollo del viadotto avvenuto a pochi giorni dalla sua inaugurazione, ha predisposto il sequestro di tutta la documentazione relativa ai lavori, ritenendo quanto accaduto un fatto di gravità inaudita, e si accinge a nominare un collegio di esperti per accertamenti tecnici sul posto;

la società "Bolognetta scpa" (raggruppamento di imprese tra Cmc di Ravenna, Tecnis e Ccc) è impegnata attualmente con diverse squadre di lavoro, soprattutto nei nuovi viadotti Scorciavacche 1 e

2. L'intervento sulla strada statale 121 si riferisce ad un tratto di circa 34 chilometri dell'itinerario complessivo Palermo-Agrigento, che va dall'attuale svincolo "Bolognetta" (al chilometro 238 circa dell'attuale strada statale 121) allo svincolo "Bivio Manganaro". Sono previste numerose opere d'arte e, in particolare, una galleria artificiale, 5 nuovi viadotti, 12 svincoli, oltre ad interventi di restauro, miglioramento sismico e adeguamento di 16 viadotti e ponti esistenti;

l'Anas ha subito contestato al contraente generale a cui è affidata l'esecuzione dell'opera il difetto di esecuzione, disponendo l'immediata installazione di un sistema di monitoraggio di tutte le strutture su cui si regge la strada realizzate nell'ambito del tratto interessato e ordinando di procedere al ripristino della carreggiata nel più breve tempo possibile. Il traffico è stato provvisoriamente deviato sulla strada provinciale 55, dal chilometro 10,5 al chilometro 12,4;

considerato che:

in Sicilia, purtroppo, il crollo dei viadotti è una cosa che si ripete, a luglio 2014 ci fu il crollo di una campata del viadotto Petrulla in territorio di Ravanusa che fece 4 feriti (tra cui una donna in gravidanza e 2 bambini), il 2 febbraio 2013 il crollo di una porzione della campata centrale del viadotto Verdura, sulla strada statale 115 sud occidentale sicula, a Ribera (Agrigento), a maggio 2009 la Procura della Repubblica di Agrigento aprì un'inchiesta dopo il crollo del viadotto il Geremia II, dove l'intera campata precipitò al suolo;

il 31 dicembre 2014 il viadotto Petrulla è stato chiuso per alcune ore, per cause ancora da definire, creando non pochi problemi agli automobilisti che transitavano in quel tratto di strada,

si chiede di conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare nei riguardi di chi ha costruito male, di chi non ha controllato accuratamente che i lavori fossero fatti a dovere e di chi ha dato il via libera alla circolazione in quel tratto di strada;

se non ritenga di dover nominare un gruppo di esperti del campo (come deciso dalla Procura di Termini Imerese) col compito di accertare in particolare la qualità di tutti i materiali utilizzati dalle ditte che hanno lavorato al lotto 2A per le opere che riguardano i 34 chilometri di asfalto, da Bolognetta fino ai pressi di Palermo;

quali siano state le cause della chiusura, per un paio di ore, del ponte sul fiume Verdura;

se corrisponda al vero che per la manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie sono stati assegnati ad Anas 650 milioni di euro;

quali provvedimenti di competenza intenda adottare nei confronti dei vertici ANAS;

chi siano i dirigenti ANAS che nel tempo si sono occupati dei vari ponti e campate che sono crollati.

(2-00233)

Interrogazioni

[GRANAIOLA](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute* - Premesso che:

il titolo IX-*bis* del secondo libro del codice penale (articoli da 544-*bis* al 544-*sexies*) tratta "Dei delitti contro il sentimento degli animali";

per tale ragione in Italia è vietato tagliare orecchie e code agli animali e i contravventori possono incorrere nel reato di maltrattamento punito, appunto, dall'articolo 544-*ter* del codice penale che punisce il maltrattamento degli animali con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro;

l'Enci (Ente nazionale della cinofilia italiana) gestisce per conto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, i libri genealogici, o *pedigree*, e quindi organizza e gestisce qualunque manifestazione cinofila ufficiale sul territorio italiano;

l'Italia ospiterà quest'anno l'esposizione mondiale di valutazione morfologica che coinvolgerà a Milano dai 15.000 ai 20.000 cani di varie nazionalità;

a questa manifestazione sarà permessa la partecipazione di soggetti mutilati provenienti da tutto il mondo basandosi su *standard* dettati dalla Federazione cinofila internazionale che contravvengono palesemente alle norme vigenti in Italia;

in molte nazioni europee viene negato il permesso di giudicare tali soggetti in modo da non incentivare le mutilazioni spesso camuffate da fasulle operazioni veterinarie legate al benessere dell'animale, si chiede di sapere quali misure di competenza, i Ministri in indirizzo intendano assumere per impedire che alla manifestazione possano partecipare cani mutilati.

(3-01536)

[SANTANGELO](#), [BERTOROTTA](#), [PETROCELLI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [CIAMPOLILLO](#), [BOTTICI](#), [LEZZI](#), [MORONESE](#), [MARTON](#), [CRIMI](#), [VACCIANO](#), [SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [MORRA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [TAVERNA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

in ottemperanza al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, sono stati pubblicati i dati relativi all'aggiornamento, per l'anno 2013, dell'anagrafe delle opere incompiute. Il censimento nazionale è realizzato dalla Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici in collaborazione con tutte le Regioni e le Province autonome. La graduatoria nazionale ha fotografato una situazione di centinaia di investimenti in opere pubbliche attivati dalle amministrazioni, che per cause diverse sono rimaste incomplete e quindi non fruibili dalla collettività, rappresentando un gravissimo sperpero di risorse pubbliche ed il mancato soddisfacimento dei bisogni della collettività a cui sono state destinate;

i dati contenuti nell'anagrafe evidenziano come le incompiute comunicate dagli enti locali e dal Ministero (per quanto attiene alle opere di rilevanza nazionale) ammontano a oltre 600, e quasi un miliardo e mezzo di euro è l'importo presuntivamente necessario per portarle a conclusione;

in tale elenco figurano strade, impianti sportivi, ospedali, parcheggi, aeroporti e altre strutture pubbliche avviate e mai completate. Si calcola che queste "opere fantasma" siano costate finora circa 4 miliardi di euro;

in molti casi, tali opere arrivano ad essere completate solo dopo tanti anni dall'inizio dei lavori, senza rispettare i preventivati costi di realizzazione. A ciò occorre aggiungere che per diverse infrastrutture, poco tempo dopo l'avvenuto completamento, si sono manifestati rilevanti difetti di esecuzione dell'opera, aumentando così lo sperpero di denaro pubblico;

in data 23 dicembre 2014 è avvenuta l'apertura della variante di "Scorciavacche", che permette il collegamento e l'ammodernamento dell'itinerario Palermo-Lercara Friddi;

dopo pochi giorni dall'inaugurazione un tratto della strada statale 121 in prossimità del viadotto "Scorciavacche", compreso tra il chilometro 14,4 e il chilometro 48 è crollato, in particolare per il verificarsi di un cedimento del terreno di fondazione del corpo stradale con innesco di uno scivolamento verso valle di parte del rilevato;

il tratto di strada crollato rientra nel progetto esecutivo denominato "lotto 2", approvato dall'Anas. L'importo del contratto è di oltre 295 milioni di euro e il costo dell'opera crollata ammonterebbe a circa 13 milioni di euro. Il contratto prevedeva la consegna dell'opera entro marzo 2015. L'impresa ha concluso i lavori 3 mesi prima;

i lavori sono stati appaltati dal consorzio "Bolognetta scpa", costituito da Cmc di Ravenna, Tecnis di Catania e Ccc di Bologna. La Cmc di Ravenna è una delle principali società costruttrici del *tunnel* della Maddalena di Chiomonte (Torino);

la ditta Cmc di Ravenna risulta essere appaltatrice di diverse opere pubbliche. Recentemente, in associazione con Coopsette, la Cmc si è aggiudicata 2 appalti per la realizzazione della metropolitana Circumetnea di Catania, relativi alle tratte Stesicoro-Aeroporto e Nesima-Misterbianco. Il valore dei lavori ammonta complessivamente a 139 milioni di euro di cui 122 milioni di pertinenza di Cmc. I *tunnel*, lunghi circa 3,9 chilometri, saranno scavati da 2 *tunnel boring machine* (TBM), con un diametro di 10 metri;

in passato, la Cmc di Ravenna è stata affidataria anche dei lavori di completamento del primo e secondo stralcio (tratto compreso tra la progressiva 260,30 e 534,70) e di prolungamento oltre la progressiva 613,10 della diga foranea, per un importo di lire 19.895.100.000, del porto dell'isola di Pantelleria, con contratto di appalto del 27 giugno 1997 stipulato dal Ministero dei lavori pubblici. Ad

oggi, dopo alterne vicende, la diga risulta un'opera incompiuta e soprattutto continua ad essere oggetto di ingente sperpero di denaro pubblico per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dovuti alle forti mareggiate;

considerato che:

già in data 7 luglio 2014, presso la strada statale 626 che collega Licata a Ravanusa, nel territorio agrigentino, è avvenuto il crollo improvviso del viadotto "Petrulla": il cedimento ha riguardato una delle campate nella parte iniziale del viadotto che nel suo punto più alto raggiunge i 60 metri; la stessa strada statale è stata realizzata a partire dalla seconda metà degli anni '70, finalizzata a raggiungere il mare e il porto di Licata;

la Procura di Termini Imerese, dopo aver sequestrato l'area interessata al collasso della struttura, ha aperto un'inchiesta sul cedimento del tratto di accesso al viadotto Scorciavacche. È stata sequestrata la documentazione relativa all'appalto e al collaudo;

quanto accaduto a distanza di pochi mesi nel territorio siciliano, prima nel viadotto Petrulla della strada statale 626 e ora in prossimità del viadotto Scorciavacche nella strada statale 121, mette in risalto un problema che riguarda in generale la gestione ed il controllo delle esecuzioni delle opere pubbliche, con evidente sperpero di denaro pubblico;

a parere degli interroganti è necessario appurare le responsabilità in capo a tutti gli attori intervenuti nella realizzazione dei lavori del tratto della strada statale 121 in

prossimità del viadotto "Scorciavacche";

considerato inoltre che:

come riportato anche da diversi organi di stampa, la cooperativa Cmc di Ravenna risulta coinvolta nei peggiori affari di speculazione riguardanti l'edilizia pubblica italiana, nota alle cronache per gli appalti Tav in val di Susa e dell'Expo di Milano, evento milionario sul quale si sono proiettate le maggiori *lobby* di affari del nostro Paese;

con legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) sono state, altresì, stanziare somme per la realizzazione di interventi di manutenzione della rete stradale, per utilizzare le quali, nel mese di maggio 2014, il Ministero e l'ANAS SpA hanno sottoscritto una convenzione per la realizzazione del secondo "Programma di manutenzione straordinaria di ponti, gallerie e interventi mirati alla sicurezza del piano viabile";

considerato infine che l'Italia è il Paese a più alto rischio sismico in Europa e già con la legge n. 62 del 1974 si era inteso proprio assumere provvedimenti atti a prevedere costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. Molti degli edifici e delle infrastrutture pubbliche sono stati costruiti precedentemente tale normativa, ma anche in seguito la normativa non è stata sempre adempiuta a dovere,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda;

quali siano gli interventi di competenza necessari, atti a ripristinare in tempi rapidi la viabilità e a prevenire per il principio di precauzione problemi sulle altre parti della strada statale 121 che permette il collegamento e l'ammodernamento dell'itinerario Palermo-Lercara Friddi;

se intenda verificare lo stato delle suddette infrastrutture, considerate le indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese;

se risulti che le cause del crollo siano riconducibili all'esecuzione non a regola d'arte da parte dell'impresa appaltante o subappaltante, e se siano state rispettate le procedure di collaudo delle opere prima dell'autorizzazione al transito dei veicoli nella strada statale 121 interessata dai lavori del "lotto 2";

quali provvedimenti intenda assumere per esercitare un controllo puntuale nell'esecuzione dei futuri lavori, anche al fine di evitare ulteriori sprechi di risorse e di finanziamenti pubblici.

(3-01537)

[SCILIPOTI ISGRO'](#) - Al Ministro della difesa - Premesso che:

da notizie riportate dagli organi di informazione si è appreso che, in data 30 dicembre 2014, l'aereo di

Stato con a bordo il Presidente del Consiglio dei ministri, proveniente da Tirana, sarebbe atterrato a Firenze e non a Roma, così come previsto dal piano di volo;
a quanto è dato sapere il cambio di rotta sarebbe stato richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri per consentire ai suoi familiari di salire a bordo e condurli ad Aosta dove erano diretti tutti per trascorrere un periodo di vacanza;
l'ufficio stampa del Governo ha confermato che il Presidente del Consiglio e la sua famiglia hanno utilizzato un volo di Stato per recarsi in vacanza ad Aosta;
i costi per far volare un aereo di Stato sono elevatissimi e vengono pagati dai contribuenti;
data la particolare situazione di disagio economico nella quale versa il Paese, chi ricopre ruoli istituzionali dovrebbe dare a giudizio dell'interrogante il buon esempio astenendosi dall'utilizzo di mezzi di trasporto pagati dai contribuenti se non per lo stretto necessario ad adempiere il proprio ruolo;
è del tutto inopportuno che chi ricopre ruoli istituzionali giustifichi l'utilizzo dei voli di Stato per raggiungere i luoghi di villeggiatura, appellandosi all'esistenza di leggi che lo consentono, specialmente in un periodo di recessione economica che richiede continui e forti sacrifici agli italiani;
risulta all'interrogante che il cancelliere tedesco è solito recarsi in vacanza, anche in Italia, usando voli di linea;
il primo ministro britannico è stato più volte fotografato in diversi aeroporti in attesa di imbarcarsi su voli di linea e *low cost* per recarsi in vacanza con la propria famiglia;
il Presidente del Consiglio dei ministri e la sua famiglia avrebbero alloggiato in una caserma degli alpini nei pressi di Courmayeur (Aosta),
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti a quanto ammonta il costo del volo di Stato che ha portato il Presidente del Consiglio dei ministri e la sua famiglia in vacanza;
se risulti a quanto ammonta il costo della permanenza del Presidente del Consiglio dei ministri e della sua famiglia nella caserma degli alpini;
se il Ministro non ritenga di doversi rendere promotore di una rivisitazione della legge che oggi consente alle massime cariche istituzionali di usare i voli di Stato per recarsi in vacanza, a differenza di quanto accade negli altri Stati membri dell'Unione europea.
(3-01538)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[PAGLIARI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

attualmente all'interno del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Parma operano più di 200 vigili volontari;
svolgono un servizio indispensabile, permettendo il mantenimento in servizio del distaccamento misto di Langhirano, all'interno del quale operano 8 vigili volontari (divisi nei 4 turni) richiamati costantemente in servizio a fianco della componente permanente, ovviando altresì alle carenze di personale nella sede centrale di Parma e presso il distaccamento di Fidenza in occasione delle festività e dei periodi di ferie della componente permanente, oltre alle carenze di personale negli uffici;
attualmente, conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente, i volontari vengono richiamati in servizio per un massimo di 20 giorni per ogni richiamo e per un totale di 160 giorni all'anno per ogni volontario;
con i nuovi parametri del nuovo piano di distribuzione dei richiami in servizio (in vigore con nota del Ministero dell'interno prot. n. 52384 del 23 dicembre 2014), i giorni di richiamo in servizio sono stati ridotti, per ogni richiamo, da 20 a 14 giorni;
la riorganizzazione priverà molti volontari del rateo della tredicesima mensilità, spettante solo a quanti prestano servizio per almeno 15 giorni in un mese, con una forte riduzione del salario percepito;
il numero di richiami autorizzati è inoltre stato più che dimezzato rispetto agli anni passati, con il rischio di forti disagi per il distaccamento misto di Langhirano, che per la normale funzionalità richiederebbe (con il nuovo piano di ridistribuzione) almeno di 156 "richiami in servizio" a semestre a fronte dei 78 autorizzati dalla Direzione regionale vigili del fuoco dell'Emilia-Romagna (nota prot.

20562 del 30 dicembre 2014); oltre a creare probabili ripercussioni sul soccorso tecnico urgente anche presso la sede centrale o il distaccamento di Fidenza in occasione dei periodi estivi ed invernali di festività a causa della ormai cronica carenza di personale;

analoga carenza di personale rischia di verificarsi all'interno degli uffici del comando provinciale, anch'esso duramente provato dalla carenza di personale amministrativo;

analoghe problematiche sono riscontrate in tutti i comandi provinciali dei vigili del fuoco d'Italia, si chiede di sapere:

per quali ragioni i tagli stabiliti per l'anno 2015 siano enormemente superiori rispetto alle effettive esigenze legate all'incremento della pianta organica di 1.030 unità di vigili del fuoco del decreto legislativo n. 217 del 2005 stabilito dall'art. 3, comma 3-*octies*, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014;

se esista la possibilità di revoca per provvedimenti che creano tali gravi disagi sia ai vigili volontari sia ai comandi provinciali, con conseguenti criticità legate al soccorso tecnico urgente e diminuzione del grado di sicurezza dei cittadini;

come si intenda perseguire le finalità del progetto "Soccorso Italia in 20 minuti" nato, per volontà del Ministero dell'interno, nel 2002 a fronte dei tagli imposti;

se sia percorribile, in un'ottica di riduzione della spesa della pubblica amministrazione, una nuova procedura di stabilizzazione dei vigili volontari (personale qualificato, già addestrato, con grande esperienza sia di vita di caserma sia dal punto di vista interventistico) con corsi di formazione ridotti e mirati sulle eventuali carenze della componente, a fronte di un concorso pubblico molto più dispendioso.

(4-03216)

[RICCHIUTI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

l'avvocato Michele Santonastaso del foro di Napoli risulta aver riportato ben due condanne penali in primo grado. Una per minaccia (un anno con pena sospesa con la condizionale) in danno di Roberto Saviano e Rosaria Capacchione, e una a 11 anni per associazione mafiosa;

costui è lo storico difensore di imputati di camorra,

si chiede di sapere se risulti che l'ordine degli avvocati di Napoli lo abbia sospeso dall'albo in via cautelare.

(4-03217)

[MORRA](#), [LEZZI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [FUCKSIA](#), [LUCIDI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#) - *Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della salute e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'articolo 4, primo comma, della Costituzione della Repubblica italiana riconosce il diritto al lavoro come principio fondamentale e ne tutela l'esercizio attraverso la realizzazione delle condizioni che lo rendono effettivo;

le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e della collettività rendendo note tutte le informazioni sull'organizzazione e sulla vita dell'ente. Questo obbligo ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sull'operato delle pubbliche amministrazioni, anche da parte dei cittadini. Secondo la recente legge di riforma della pubblica amministrazione (decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), la trasparenza rientra tra i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, come previsto dell'articolo 117, comma 2, lett. *m*) della Carta costituzionale;

la tutela e la sicurezza del lavoro costituiscono materia di legislazione concorrente tra Stato e Regione; considerato che:

il sistema sanitario della Regione Calabria è sottoposto a commissariamento da parte del Governo ai fini dell'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario;

la Regione Calabria ha siglato il piano di rientro dal disavanzo il 17 dicembre 2009 volto a verificare la qualità delle prestazioni ed a raggiungere il riequilibrio dei conti dei servizi sanitari regionali;

l'art. 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, stabilisce che al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le Regioni predispongano un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperino «l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente»; considerato inoltre che:

la Regione Calabria in ottemperanza a ciò ha emanato la legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1, recante "Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125", che all'art. 1, comma 4, stabilisce che «Il Dipartimento regionale n. 10 Lavoro, Politiche della famiglia, Pari Opportunità, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125 (anzianità anagrafica, anzianità di servizio, carichi familiari), predispone l'elenco regionale, istituito dal comma 1, entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di inserimento»;

pur avendo la Regione già recepito, con la predetta legge, le disposizioni del decreto-legge, emana successivamente la legge regionale 7 luglio 2014, n. 12, recante "Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1" con la quale fornisce un'interpretazione estensiva alle disposizioni dell'art. 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 nonché dell'art. 1, comma 4, della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1 recante prevedendo all'art. 1 che «l'elenco regionale di cui alle Leggi regionali 15/2008, 28/2008 e 8/2010 debba ricomprendere anche tutti i lavoratori di Enti partecipati interamente dalla Regione che, pur non avendo partecipato alla manifestazione d'interesse espletata in forza del DDG n.17910 del 14 novembre 2008 del Dipartimento "Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato", abbiano svolto, alla data del 31 dicembre 2007, almeno due anni di attività, anche mediante contratti di co.co.pro., alle dipendenze di tali enti partecipati e/o che siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge»;

considerato infine che:

la Giunta regionale, secondo il disposto dell'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 1, avrebbe dovuto provvedere, con proprio atto, alla costituzione di un elenco regionale relativo ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ed alle leggi regionali n. 15 del 2008, n. 28 del 2008 e n. 8 del 2010;

in data 24 gennaio 2014 la Regione pubblicava il seguente "Avviso Pubblico - elenchi regionali dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e dei lavoratori di cui alle leggi regionali nn. 15/2008, 28/2008 e 8/2010" finalizzato alla raccolta delle richieste di iscrizione negli elenchi regionali dei lavoratori suddetti;

risulta agli interroganti che, in violazione delle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi, ad oggi non sia mai stato ufficialmente pubblicato alcun elenco dal Dipartimento competente, n. 10, "lavoro, politiche della famiglia, pari opportunità, formazione professionale, cooperazione e volontariato" della Regione Calabria;

diversi quotidiani, tra cui il "Corriere della Calabria" del 18 dicembre 2014, riportano che il dirigente generale del Dipartimento, dottor Gianfranco Scarpelli, prima dell'ultima scadenza elettorale regionale, abbia trasmesso all'Asp (azienda sanitaria provinciale) di Cosenza diverse delibere, tra cui anche l'atto di delibera n. 420 del 10 ottobre 2014 "Atto d'indirizzo di cui all'art. 1 della L.R. n.1 del 13 gennaio

2014" con cui la Giunta regionale ha stabilito i criteri per la selezione di un totale (ad oggi ancora non ufficializzato) di lavoratori da assumere presso l'Asp di Cosenza;
in violazione delle norme sulla trasparenza e delle procedure per la selezione e l'assunzione del personale presso pubbliche amministrazioni, i nominativi dei lavoratori non sono ufficialmente noti se non attraverso organi di stampa, come pubblicato dal quotidiano "La provincia di Cosenza" in data 4 dicembre 2014;

risulta agli interroganti che, in violazione delle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi, la "Deliberazione n. 420 del 10 ottobre 2014 - Atto d'indirizzo di cui all'art. 1 della L.R. n.1 del 13 gennaio 2014", pur essendo riportata nel titolo sul sito della Regione Calabria l'intestazione del documento, non sia nel merito consultabile;

come pubblicato in numerosi organi di stampa, in particolare da "La provincia di Cosenza" in data 4 dicembre 2014, alle pagine 4 e 5, l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, a firma del direttore generale dottor Gianfranco Scarpelli, prima dell'ultima scadenza elettorale regionale avrebbe inviato ai potenziali iscritti agli elenchi regionali, mai ufficialmente pubblicati, lettere di avviso di assunzione da parte del sistema sanitario calabrese;

il "Corriere della Calabria" del 18 dicembre 2014 ha riportato la notizia secondo la quale il commissario Luciano Pezzi ha presentato esposto alla Procura di Cosenza relativamente alla totale mancata trasparenza riguardo agli atti contenenti i criteri per la scelta dei 200 precari assunti dall'Asp di Cosenza su delibera della Regione Calabria,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali eventuali iniziative, anche per il tramite del commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, intendano assumere al riguardo;

se, nell'ambito delle proprie competenze, intendano verificare se i criteri di selezione dei lavoratori di cui all'art. 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e conseguentemente all'art. 1, commi 2 e 4, della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1, siano stati rispettati nella procedura di selezione dei lavoratori;

se non considerino che la legge regionale 7 luglio 2014, n. 12, violi indirettamente le disposizioni di cui all'art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 101;

quali azioni di competenza intendano intraprendere affinché vengano rispettate le norme e le procedure per la trasparenza degli atti di pubbliche amministrazioni;

quali provvedimenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intendano assumere nei confronti di soggetti ed enti responsabili delle violazioni delle norme sulle procedure di selezione o assunzione di personale presso le pubbliche amministrazioni.

(4-03218)

[CRIMI](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [CATALEO](#), [SANTANGELO](#), [EUCKSIA](#), [BERTOROTTA](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [GAETTI](#), [MARTELLI](#), [BLUNDO](#), [LUCIDI](#), [BOTTICI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PAGLINI](#), [MARTON](#), [AIROLA](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CIOFFI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

nella città di Brescia, l'inquinamento provocato dall'industria chimica Caffaro per oltre mezzo secolo, a partire dagli anni '20, è oramai tristemente noto quale uno dei più estesi e rovinosi casi di contaminazione da Pcb (policlorobifenili) e diossine della storia d'Italia, d'Europa e del mondo, per estensione dell'area urbana inquinata e della popolazione colpita;

con il decreto 24 febbraio 2003, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha definito la "Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Brescia Caffaro" (*Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n.121 del 27 maggio 2003 - Supplemento ordinario n. 83), aggiungendolo all'elenco dei siti d'interesse nazionale (SIN) di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale";

alla data odierna rimangono ignoti gli oneri derivanti dal completamento della bonifica del SIN, in

quanto non si è provveduto ancora a redigerne un progetto complessivo;
in data 15 novembre 2013, nella risposta all'interrogazione 4-00167 presentata dall'on. Ermete Realacci in data 9 aprile 2013 e riguardante l'inserimento nell'elenco dei SIN del sito denominato "Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)", il sottosegretario di Stato per l'ambiente Marco Flavio Cirillo ha dichiarato: «questo Dicastero ritiene in via generale che i commissariamenti sono spesso la spia delle difficoltà in cui versano le istituzioni pubbliche che non riescono a far funzionare le cose in modo adeguato. Tuttavia, nel caso specifico del Sito Caffaro-Brescia, la particolare situazione di degrado e i risultati dei nuovi campionamenti in corso potrebbe indurre a rivedere tale giudizio e considerare la figura commissariale quale utile strumento (la "sciabola" di Sieyès?) di un tavolo di coordinamento che, ad onor del vero, nei fatti si è già realizzato»;

il comma 2 dell'art. 4-ter, rubricato "Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica in siti contaminati di interesse nazionale", del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, in materia di «Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, prevede espressamente che «al fine di coordinare, accelerare e promuovere la progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa individuazione delle risorse finanziarie disponibili, può nominare un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il compenso del commissario di cui al presente comma è determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è istituita una contabilità speciale nella quale confluiscono le risorse pubbliche stanziare per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del predetto sito contaminato»;

il comma 3 dell'art. 4-ter, conferisce al commissario nominato il delicato compito di curare «le fasi progettuali, la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per la realizzazione degli interventi, la direzione dei lavori, la relativa contabilità e il collaudo, promuovendo anche le opportune intese tra i soggetti pubblici e privati interessati»; inoltre, per le attività connesse alla realizzazione degli interventi, il commissario è autorizzato «ad avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di società specializzate a totale capitale pubblico e degli uffici delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali»;

considerato che:

nell'articolo di stampa intitolato "Pcb e inquinamento: Moreni sarà il commissario Caffaro", pubblicato in data 19 dicembre 2014 nell'edizione *on line* del quotidiano "Bresciaoggi", si apprende che «il commissario straordinario del ministero per l'emergenza Caffaro sarà Roberto Moreni, storico dirigente dell'Urbanistica in Loggia oggi in pensione»;

stando alle dichiarazioni dell'assessore per l'ambiente del Comune di Brescia, Gianluigi Fondra, si apprende che «il ministero (...) ha chiesto una figura gradita al territorio, ma soprattutto tecnica, le cui competenze siano spendibili in modo pratico. E che avesse, anche, una conoscenza del contesto»;

considerato inoltre che l'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede espressamente il "Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza", salvo «incarichi e collaborazioni (...) esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione»;

considerato altresì che, a quanto risulta agli interroganti:

il signor Roberto Moreni ha ricoperto il ruolo di dirigente del settore Urbanistica del Comune di

Brescia durante lo scandalo procurato dall'industria chimica Caffaro. Ha inoltre contribuito a definire le destinazioni d'uso dell'area Caffaro all'epoca della scoperta del secolare inquinamento provocato dall'azienda chimica di via Milano a Brescia, trasformandola da area industriale a residenziale prima dello scandalo, rendendola dunque, a parere degli interroganti, vulnerabile a speculazioni edilizie, e ripristinandone la destinazione industriale successivamente, con il conseguente aumento dei valori limite di tolleranza della contaminazione da Pcb. In seguito Moreni è divenuto direttore generale di "Brescia Mobilità", società per la quale ha coordinato per anni la realizzazione della metropolitana leggera, i cui scavi non hanno potuto interessare il comparto Milano per la forte contaminazione indotta proprio dalla Caffaro. Infine è andato in pensione sotto l'amministrazione Paroli; dall'articolo "Caffaro, ex dirigente comunale in pensione scelto come Commissario", pubblicato in data 19 dicembre 2014 nell'edizione *on line* del quotidiano "Corriere della Sera" di Brescia, si apprende che «servono competenze ambientali e scientifiche che Moreni dovrà per forza cercare in qualche consulenza»;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

il futuro commissario straordinario per l'emergenza Caffaro, chiunque dovesse essere nominato per tale funzione, avrà il delicato compito di coordinare la bonifica di una delle aree più inquinate del pianeta; per svolgere con profitto un ruolo di tale, cruciale, importanza, è necessario il ricorso ad una personalità terza e competente, svincolata da logiche di partito e di attribuzione;

il signor Moreni è sprovvisto delle competenze tecniche necessarie a svolgere il gravoso compito che presumibilmente gli verrà assegnato; inoltre le sue precedenti esperienze lavorative presso l'amministrazione bresciana lo porrebbero in una condizione di conflitto di interessi rilevante, essendo stato coinvolto in prima persona nelle dinamiche urbanistiche e nelle autorizzazioni di carattere edilizio inerenti ai comparti rientranti nel SIN;

ad una problematica tanto vasta, complessa e ramificata come quella rappresentata dal SIN Brescia-Caffaro non si può rispondere con la nomina di un commissario che rimarrà in carica per il tempo di un solo anno,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se non ritengano che gli interventi necessari per la bonifica del SIN Brescia-Caffaro debbano rientrare tra quelli programmati nell'ambito del quadro strategico nazionale, ritenuti prioritari per i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale;

se sia stata istituita una contabilità speciale nella quale possano confluire le risorse pubbliche stanziare per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del sito contaminato;

a chi spetti la definizione del piano complessivo di bonifica del sito di Brescia-Caffaro e del piano finanziario, e per quale motivo tali piani non siano ancora stati redatti;

quali siano le effettive modalità, i tempi ed i criteri che si intendono adottare per la nomina del commissario dell'emergenza Brescia-Caffaro;

quali siano le deroghe previste e concesse per il commissario nominato e quali siano le modalità di vigilanza e controllo sul suo operato;

se non ritengano che la figura del commissario debba essere individuata tra persone competenti, prive di possibili conflitti di interessi e del tutto estranee alle vicende che hanno contribuito all'insorgere delle problematiche che si ritroverebbero a gestire e dover risolvere;

se non considerino opportuno, vista la complessità ed i tempi necessari per la bonifica del sito, che il commissario da individuare venga incaricato per un periodo superiore ad un anno, pur sempre nel rispetto del limite di legge dei 3 anni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

se non ritengano pertanto appropriato individuare un commissario che non risulti in quiescenza.

(4-03219)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

è in corso presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un'attività di

riorganizzazione che sta coinvolgendo le Soprintendenze archivistiche di Toscana, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Campania, Sicilia e Liguria e che comprenderebbe anche le biblioteche e gli archivi; questa operazione sta provocando un aumento del numero degli uffici di collaborazione del Ministero (95 unità) e delle Direzioni generali (da 8 a 12, nel 2001 erano 4);

l'archivio di Stato di Genova custodisce un patrimonio storico inestimabile;

in tale riforma si prevede la divisione degli archivi di Stato in due categorie: archivi nazionali vi faranno parte gli archivi più importanti che diverranno sedi dirigenziali dipendenti direttamente dalla Direzione generale e archivi provinciali retti da un funzionario e dipendenti dalle future Soprintendenze archivistiche;

considerato che:

l'archivio di Stato di Genova non figura nella lista dei futuri archivi nazionali al contrario di Venezia, Firenze, Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo;

nonostante alcuni ordini del giorno presentati sia in Consiglio comunale di Genova che in Regione Liguria siano stati approvati tra maggio e giugno 2013, l'archivio di Stato di Genova continua a non essere preso in considerazione nella lista degli archivi nazionali;

la sua mancata considerazione nella prima categoria svilisce e penalizza l'importanza nazionale ed internazionale a livello culturale di Genova, città che nel 2004 è stata capitale europea della cultura, minando altresì l'autonomia dello stesso archivio di Stato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi al fine di evitare il ridimensionamento dell'archivio di Stato di Genova, che nuocerebbe fortemente al prestigio della città e della regione.

(4-03220)

[LUMIA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

l'ente parco dei Nebrodi, in Sicilia, sta operando per diffondere trasparenza e legalità in un vasto territorio di propria competenza. Il Governo regionale, guidato dal presidente Crocetta, ha affidato il parco alla responsabilità del dottor Antoci, personalità di elevata qualità morale, che ha avviato un'azione di rottura col passato, spesso caratterizzato da pratiche clientelari ed affaristico-mafiose;

risulta all'interrogante che il dottor Antoci ed il presidente Crocetta, di recente, sono stati raggiunti da minacce di morte di tipico stampo mafioso, proprio a voler sottolineare la dirompenza dell'azione avviata dall'ente parco dei Nebrodi;

l'intimidazione era contenuta in una lettera recapitata proprio negli uffici del parco dei Nebrodi ed indirizzata al presidente Antoci: "Ne avete per poco, tu e Crocetta morirete scannati";

della medesima rilevanza è l'attività dell'ESA siciliano (Ente di sviluppo agricolo) che il presidente Crocetta ha affidato alla guida del dottor Francesco Calanna, che ha impresso un'azione di legalità e di sviluppo senza precedenti, al punto da revocare ettari ed ettari di terreno dell'ente pubblico regionale in mano dei privati senza spesso averne i titoli, alcuni dei quali appartenenti a storiche e pericolose famiglie di mafia;

esponenti di spicco del *clan* mafioso dei tortoriciani sono, oltre ai Galati-Giordano, anche i Bontempo Scavo ed i fratelli Calogero e Vincenzino Mignacca, latitanti dal 2008 e catturati nel novembre 2013 grazie ad un *blitz* dei carabinieri del Gis (gruppo di intervento speciale), durante il quale il secondo, pur di non consegnarsi allo Stato, si è suicidato;

dalla relazione annuale sulle attività svolte (nel periodo 1° luglio 2012-30 giugno 2013) dal procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia si apprende "nel corso delle indagini effettuate per la ricerca dei latitanti Mignacca, la P.G. operante apprendeva dell'esistenza di un accordo in essere tra le *famiglie* mafiose dei Bontempo Scavo e dei Batanesi, volto al controllo del territorio nebroideo. Dalle informazioni acquisite emergeva che, poiché la famiglia Bontempo Scavo era stata fortemente limitata dagli arresti avvenuti negli anni precedenti e decapitata dei suoi capi storici, al fine di non perdere il controllo del territorio in favore di altre famiglie (in particolare quelle barcellonesi) e per mantenere gli equilibri, aveva concordato che la gestione del territorio fosse attuata dai componenti della famiglia dei Batanesi in cambio del 50 per cento dei proventi delle attività illecite (principalmente estorsioni)";

le tecniche estorsive utilizzate dalle famiglie mafiose dei Nebrodi, la cui attività si spinge anche nella zona nord della provincia di Enna, sono rimaste quelle di un tempo: la "messa a posto" perpetrata ai danni di imprenditori e commercianti tramite la corresponsione di ingenti somme di denaro; l'imposizione di forniture e di manodopera; la cosiddetta estorsione con il "cavallo di ritorno", realizzata attraverso il furto di automezzi, macchine agricole, mezzi di lavoro operanti in cantieri, seguito dalla richiesta di denaro per la successiva restituzione del maltolto;

la mafia di Enna non va sottovalutata perché è sempre stata un'organizzazione potente e legata all'assetto di vertice del momento, di tale affidabilità che è stata scelta come sede dove svolgere i *summit* di mafia che hanno dato vita alla stagione delle stragi del 1992 (stragi di Capaci e di via d'Amelio che hanno avviato la "stagione stragista"). Per questo, Cosa nostra di Enna è stata guidata da *boss* in grado di interloquire con le istituzioni in una logica collusiva, come Raffaele Bevilacqua, capo provinciale e contemporaneamente politico, Salvatore Gesualdo e Giancarlo Amaradio, di recente destinatari di ulteriori ordinanze di custodia cautelare;

occorre, altresì, dare atto che l'operatività di Cosa nostra nella provincia di Enna è stata da sempre condizionata dall'incisiva influenza delle organizzazioni mafiose radicate nei più importanti centri limitrofi (nel caso di specie Cosa nostra catanese) che hanno da sempre considerato di interesse il territorio ennese;

risulta inoltre che al Comune di Troina (Enna) appartiene la gestione di una grossa area boschiva sui Nebrodi, circa 4.200 ettari, che sembra essere oggetto di interesse da parte di alcune famiglie mafiose tradizionalmente legate alla mafia dei Nebrodi (Tortorici, Cesarò, San Fratello, Maniace, Montalbano Elicona, Castell'Umberto);

nel tempo non sono mancate pressioni e tentativi di condizionamento da parte di tali famiglie per la gestione di questo immenso patrimonio boschivo, da cui si ricavano ingenti risorse finanziarie attraverso i contributi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

da quanto esposto si evince che i maggiori interessi economici di queste famiglie mafiose sono rappresentati dalla gestione diretta dei pascoli boschivi sui Nebrodi di proprietà del Comune di Troina e dell'ente parco dei Nebrodi, che sarebbe esercitata anche attraverso il controllo del territorio e la perpetrazione di una serie di reati, per lo più estorsioni, furti e danneggiamenti, volti ad affermare la supremazia criminale e a scoraggiare altri eventuali contraenti nella gestione di questi terreni;

con l'elezione della nuova amministrazione comunale (giugno 2013), guidata dal sindaco Fabio Venezia, si è aperta una nuova stagione di legalità e sono venuti meno certi "appoggi" che garantivano, attraverso un'attenta ed oculata copertura, il perseguimento dei lucrosi interessi economici,

uno dei primi atti del nuovo sindaco è stato la rimozione immediata del vecchio consiglio d'amministrazione dell'azienda, il licenziamento del direttore tecnico, destinatario di un decreto di rinvio a giudizio per falso in atto pubblico allo scopo di ricoprire quell'incarico;

il tentativo, da parte del sindaco Venezia, di far luce su questi aspetti, di avviare la procedura di evidenza pubblica nella stipula dei contratti e la volontà di aumentare il canone di affitto per i contratti in scadenza ha messo in fibrillazione il sodalizio criminale che ha mostrato una certa insofferenza per questo nuovo corso, manifestando "avvertimenti" e chiari segnali intimidatori nei confronti dell'azienda ed in particolare verso il sindaco stesso, particolarmente esposto sul fronte della legalità;

nei mesi scorsi su delega del Ministro dell'interno, il prefetto di Enna ha disposto un accesso ispettivo presso l'azienda silvo pastorale di Troina al fine di compiere accertamenti ed approfondimenti mirati allo scopo di verificare se emergano forme di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per combattere la criminalità rurale legata ad un controllo capillare della gestione del territorio boschivo dell'ente parco dei Nebrodi e del Comune di Troina;

come intenda rafforzare i presidi delle forze di polizia soprattutto nella componente investigativa al fine di stroncare affari, corruzione, intimidazioni e collusioni esercitate su un territorio storicamente lasciato, spesso, in ombra dallo Stato;

quali forme di protezione intenda intraprendere per salvaguardare l'azione e l'incolumità del dottor Antoci alla guida del parco dei Nebrodi, del dottor Calanna alla guida dell'ESA e del sindaco di Troina Fabio Venezia.

(4-03221)

[DONNO](#), [BERTOROTTA](#), [PUGLIA](#), [SERRA](#), [CRIMI](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [ENDRIZZI](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#) - *Ai Ministri della difesa e della salute* - Premesso che:

nel territorio nazionale molti nuclei familiari, i cui componenti fanno parte delle forze armate e di polizia, vivono una situazione di disagio dovuta al distacco e alla conseguente impossibilità di assistere adeguatamente familiari affetti da patologie gravi ed invalidanti;

ai sensi dell'art. 1 della legge n. 104 del 1992, «La Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata»;

ai sensi dell'art. 33, comma 5, il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, «ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede»;

con la legge 3 marzo 2009, n. 18, il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007, il cui scopo è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità;

lo scorso 15 ottobre 2014, a seguito dell'audizione informale dell'Istituto nazionale di statistica nella persona del direttore del Dipartimento per le statistiche sociali e ambientali presso la XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati, è emerso che metà della popolazione giovane e adulta con gravi disabilità non riceve aiuti dai servizi pubblici, non si avvale di servizi a pagamento, né può contare sull'aiuto di familiari non conviventi. Il carico dell'assistenza grava dunque completamente sui familiari conviventi;

la situazione economica dei disabili gravi è spesso critica e i familiari rappresentano il solo sostegno assistenziale di cui possono fruire;

considerato che:

il volontario in servizio permanente G. A. ha prestato servizio nell'Esercito italiano per 17 anni svolgendo 5 missioni all'estero, una in Albania, una in Macedonia, una in Afghanistan e 2 in Kosovo, e ricevendo diverse onorificenze;

il militare è coniugato con la signora G. C. affetta da sclerosi multipla, dichiarata disabile in condizione di gravità con determinazione del mese di settembre 1997, e costretta sulla sedia a rotelle a causa di gravi problemi di deambulazione. La coppia ha un figlio di 3 anni che necessita di cure e assistenza che la madre, non autonomamente deambulante, non può assicurargli;

il 9 dicembre 2011, il militare è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato giacché risultato affetto da "disturbo depressivo". Conseguentemente il signor A. è transitato nei ruoli civili dell'amministrazione della difesa ed è stato assegnato all'ufficio Polimanteo, sito a Roma in via Angelico 19. Tuttavia, la coniuge ed il figlio minore del signor A. vivono e risiedono in Sardegna a Sorso (Sassari);

la lontananza dal coniuge crea notevoli disagi alla moglie, la quale è costretta a non seguire tutte le cure mediche necessarie, a svolgere una vita reclusa, a preoccuparsi che il bimbo non necessiti di

alcuna cura medica, a non poter fare quotidianamente la spesa. Per tale ragione il signor A., attesa la grave situazione familiare, ha chiesto più volte di essere trasferito in una sede di servizio che gli consenta di prestare assistenza alla moglie disabile e di accudire il figlio minore,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno accogliere le urgenti richieste che provengono dai soggetti di cui in premessa che hanno la necessità di assistere i propri familiari;

quali provvedimenti di competenza intendano assumere al fine di risolvere o attenuare i gravi disagi cui sono sottoposti i nuclei familiari in difficoltà, in un'ottica di tutela dell'unità familiare, della salute dei componenti affetti da gravi patologie nonché di protezione dei diritti e delle libertà delle persone con disabilità.

(4-03222)

DE POLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

da recenti stime in Italia vi sono circa 4 milioni di disabili, gran parte dei quali, in età scolastica, vedono minacciato il loro pieno ed inalienabile diritto all'accesso alle strutture scolastiche ed all'istruzione;

in particolare, nella provincia di Padova, sono un centinaio i ragazzi ed i bambini ciechi, sordi e con difficoltà di apprendimento che rischiano di non avere più, nei prossimi mesi, l'assistenza necessaria per il trasporto dalle loro abitazioni alle strutture scolastiche e viceversa;

infatti, in seguito alla soppressione delle Province, rischiano di scomparire anche i servizi di trasporto ed assistenza scolastica ai disabili nelle scuole;

il perdurare della crisi economica che attanaglia il nostro Paese si ripercuote maggiormente proprio sui più deboli, che sono messi a dura prova da questo periodo di grandi difficoltà;

i disabili sono innanzi tutto persone e non pesi: una società degna di questo nome li deve tutelare; bisogna agire concretamente sul diritto all'assistenza per facilitare loro l'accesso all'istruzione ed alla formazioni per un successivo adeguato inserimento nel mondo del lavoro,

si chiede di sapere quali azioni il Governo intenda disporre per impedire che, in seguito al riordino delle Province, si escludano l'assistenza ed il trasporto dei disabili, creando così un vuoto normativo.

(4-03223)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4a Commissione permanente (Difesa):

3-01538, del senatore Scilipoti Isgrò, su un volo di Stato utilizzato per recarsi in villeggiatura;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01537, del senatore Santangelo ed altri, su un cedimento stradale presso il viadotto Scorciavacche lungo la statale 121 Catanese;

9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01536, della senatrice Granaiola, sulla partecipazione di animali mutilati all'esposizione internazionale cinofila di Milano.

